



*Ministero della Transizione Ecologica*

**Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**Sottocommissione VAS**

**\* \* \***

**Parere n. 14 del 14/05/2021**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Progetto:</b>                | <b>Valutazione Ambientale Strategica<br/>Piano per la Transizione Energetica Sostenibile<br/>delle Aree Idonee<br/>PiTESAI<br/>Rapporto Preliminare Ambientale<br/><br/>ID_VIP: 5823</b> |
| <b>Proponente:</b>              | <b>Direzione generale per le infrastrutture e la<br/>sicurezza dei sistemi energetici e geominerari</b>  |
| <b>Autorità<br/>precedente:</b> | <b>Direzione generale per le infrastrutture e la<br/>sicurezza dei sistemi energetici e geominerari</b>  |

**La Sottocommissione VAS della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale  
– VIA e VAS**

**RICHIAMATA**

- la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:
  - il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (d’ora innanzi D. Lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente dall’art. 50, comma 1, lett. d), n. 2), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
  - il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
  - il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
  - i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020.

**RICHIAMATA**

- La disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale e in particolare:
  - la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS);
  - il D.lgs. n. 152/2006 e in particolare:
    - l’art. 6, recante “Oggetto della disciplina “e, in particolare:  
il comma 2 secondo cui “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*

*a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*

*b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”;*

- *l'art. 11, recante “Modalità di svolgimento” e, in particolare, il comma 2 lett. c secondo cui l'autorità competente “esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie”;*
- *l'art. 13, recante Redazione del rapporto ambientale e, in particolare:*
  - il comma 1 secondo cui “Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari delle attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”;*
- *il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;*
- *il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137”;*
- *la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”;*
- *la Legge 29 aprile 2015, n. 57 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”;*
- *le Linee Guida della Commissione Europea “Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”;*

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 recante “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT", articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) adottate con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- Le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n. 133/2016;
- le Linee Guida per l’Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea - 2013 (*Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment*);
- Le Linee Guida “Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente- Commissione Europea-2003”;
- La “Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano” MIBACT-2018.

**VISTA** la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione e in particolare l’art. 11 ter che prevede l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) e la rideterminazione dei canoni previsti dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

#### **DATO ATTO:**

- che il Ministero della Transizione Ecologica (MITE), è l’Autorità Competente per la VAS;
- che la DG per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi energetici e geo-minerari del Ministero dello Sviluppo Economico – MISE (oggi DG del MITE) è Autorità Procedente e Proponente;
- che la domanda è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi *Divisione*) con prot. n. MATTM/14352 in data 11/02/2021 e con prot. n. MATTM/14455 in data 11/02/2021;
- che la Divisione con nota prot. n. MATTM/15875 in data 16/02/2021, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi *Commissione*) con prot. n. CTVA/718 in data 16/02/2021, ha trasmesso per l’avvio dell’istruttoria sul Rapporto Preliminare (RP) la nota sopracitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata;
- che la Divisione con la suddetta nota prot. n. MATTM/15875 in data 16/02/2021 ha comunicato inoltre il proprio accordo sull’elenco proposto dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (d’ora innanzi SCA);
- che ai fini delle consultazioni ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.lgs 152/2006, nell’istanza per l’avvio della procedura di VAS il MISE ha previsto la durata in giorni 60;

- che la Divisione con nota prot. n. MATTM/15881 in data 16/02/2021, acquisita dalla Commissione con prot. n. CTVA/717 in data 16/02/2021, ha comunicato alle Direzioni Generali del MITE individuate come Soggetti con Competenze Ambientali l'avvio dell'istruttoria sul Rapporto Preliminare e chiesto di acquisire le titolate osservazioni per le proprie competenze specifiche;
- che con nota prot. MATTM/15879 del 16/02/2021, acquisita al prot. CTVA/715 del 16/02/2021, la Divisione ha designato, prendendo atto della proposta di assegnazione trasmessa dal Presidente della Commissione, il Referente Istruttore della presente procedura; con successiva nota prot. CTVA/797 del 19/02/2021, il Presidente della Commissione ha inviato alla Divisione la proposta di modifica assegnazione indicando il nuovo Referente Istruttore;
- che la trasmissione del RP ai SCA è avvenuta il 02/03/2021 con nota prot. MISE.AOO\_ENE.6576, acquisita al prot. CTVA/1070 in data 02/03/2021, e che pertanto la conclusione delle attività di cui all'art. 13 comma 1 del D. lgs 152/2006 (*scoping*) è prevista in data 01/05/2021;
- che i SCA di seguito elencati hanno inviato le proprie osservazioni sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni (il testo integrale delle osservazioni è pubblicato sul sito del MITE al seguente indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7763/11267>):

| N. | Ente – Soggetto   | Prot. acquisizione            | Data                     |
|----|---|-------------------------------|--------------------------|
| 1  | MiTE - Direzione Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria  | MATTM-2021-0039300            | 15/04/2021               |
| 2  | MiTE - DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE  | MiTE/2021/0040727             | 20/04/2021               |
| 3  | MiTE - Direzione Generale per il Risanamento Ambientale Div III   | MATTM-2021-0029533            | 22/03/2021               |
| 4  | MiTE - Direzione Generale per il Mare e le Coste  | MATTM-2021-0046774            | 04/05/2021               |
| 5  | MiTE - DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO. DIVISIONE V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE | MATTM-2021-0051002            | 06/05/2021               |
| 6  | MITE - Ministero della Transizione Ecologica. DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEL SUOLO E DELL'ACQUA                            | MATTM-2021-0043948            | 27/04/2021               |
| 7  | MITE - Ministero della Transizione Ecologica. DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO                                    | MATTM-2021-0050865            | 11/05/2021               |
| 8  | Ministero della cultura - DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO – Servizio V  | CTVA-2435<br>MATTM-2021-50505 | 11/05/2021<br>12/05/2021 |

|    |   |                                 |                          |
|----|---|---------------------------------|--------------------------|
| 9  | Ministero della cultura<br>DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE<br>ARTI E PAESAGGIO. SOPRINTENDENZA<br>ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER<br>LA PROVINCIA DI COSENZA                  | MATTM-2021-0043847              | 27/04/2021               |
| 10 | Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia,<br>Belle Arti e Paesaggio delle Marche  | MATTM-2021-0044417              | 28/04/2021               |
| 11 | MIC - Ministero della cultura. Direzione generale<br>archeologia belle arti e paesaggio. Soprintendenza<br>archeologia belle arti e paesaggio del Molise                                  | MATTM-2021-0045765              | 30/04/2021               |
| 12 | Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio<br>del Molise  | MATTM-2021-0045765              | 30/04/2021               |
| 13 | MIC - Ministero della Cultura. Soprintendenza<br>Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Provincie<br>di Alessandria Asti e Cuneo  | MATTM-2021-0046730              | 04/05/2021               |
| 14 | MIC - Ministero della Cultura. Soprintendenza<br>Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città<br>Metropolitana di Torino  | MATTM-2021-0046754              | 04/05/2021               |
| 15 | MIC - DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA<br>BELLE ARTI E PAESAGGIO. SOPRINTENDENZA<br>ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO.<br>PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE                           | MATTM-2021-0049120<br>CTVA-2364 | 10/05/2021<br>07/05/2021 |
| 16 | MIC - Ministero della cultura. SOPRINTENDENZA<br>ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER<br>LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-<br>CUSIO-OSSOLA E VERCELLI                             | MATTM-2021-49015                | 10/05/2021               |
| 17 | MIC- Ministero della Cultura. DIREZIONE<br>GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E<br>PAESAGGIO. SOPRINTENDENZA<br>ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER<br>LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE | MATTM-2021-0048572              | 07/05/2021               |
| 18 | Ministero della Cultura. Parco Archeologico di<br>Ercolano  | MATTM-2021-0044979              | 29/04/2021               |
| 19 | MIC - Ministero della Cultura. Parco archeologico dei<br>Campi Flegrei  | MATTM-2021-0047391              | 05/05/2021               |
| 20 | MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole<br>Alimentari e Forestali. Dipartimento delle Politiche<br>Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale                                     | MATTM-2021-0029062              | 19/03/2021               |
| 21 | Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità<br>Sostenibili  | MATTM-2021-0046651              | 04/05/2021               |
| 22 | Istituto Superiore di Sanità  | MATTM-2021-0046770              | 04/05/2021               |
| 23 | AdB Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino<br>Settentrionale in data 13/04/2021   | MATTM-2021-0037626              | 13/04/2021               |

|    |  |  |            |
|----|--|--|------------|
| 24 | AdB Autorità di Bacino Distrettuale della Sicilia  | MATTM-2021-0048106                       | 06/05/2021 |
| 25 | Regione Liguria - Dipartimento Ambiente e Protezione Civile  | MiTE/2021/0041876                        | 22/04/2021 |
| 26 | Regione Friuli Venezia Giulia  | MiTE/2020/0042446                        | 23/04/2021 |
| 27 | Regione Basilicata. Dipartimento Ambiente ed Energia   | MATTM-2021-0045367                       | 30/04/2021 |
| 28 | Regione Lombardia. Direzione Generale Territorio e protezione Civile                                       | MATTM-2021-0045441                       | 30/04/2021 |
| 29 | Regione Marche. Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio   | MATTM-2021-0047017                       | 04/05/2021 |
| 30 | Regione Piemonte. Direzione Competitività del Sistema Regionale. Settore Polizia mineraria, cave e miniere | MATTM-2021-0047064                       | 04/05/2021 |
| 31 | Regione Toscana. Direzione Ambiente ed Energia. Settore VIA-VAS OO.PP. di Interesse Strategico Regionale   | MATTM-2021-0047019                       | 04/05/2021 |
| 32 | Regione Emilia-Romagna. SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE                 | MATTM-2021-0047106<br>MATTM-2021-0002298 | 04/05/2021 |
| 33 | Regione Siciliana. Assessorato del Territorio e dell'Ambiente. Dipartimento dell'Ambiente                  | MATTM-2021-0046751                       | 04/05/2021 |
| 34 | Regione Abruzzo. DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE. SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI                       | MATTM-2021-0047008                       | 04/05/2021 |
| 35 | Regione Autonoma Valle d'Aosta   | MATTM-2021-0047023                       | 04/05/2021 |
| 36 | ARPAT - DIREZIONE TECNICA - Settore VIA/VAS  | MiTE/2021/0043784                        | 27/04/2021 |
| 37 | ARTA Abruzzo Sede Centrale   | MiTE/2020/0042864                        | 27/04/2021 |
| 38 | ARPA Calabria  | MATTM-2021-0045919                       | 03/05/2021 |
| 39 | ARPA Lombardia   | MATTM-2021-0045940                       | 03/05/2021 |
| 40 | ARPA Friuli-Venezia Giulia   | MATTM-2021-0047052                       | 04/05/2021 |
| 41 | ARPA Puglia  | MATTM-2021-0046868                       | 04/05/2021 |
| 42 | ARPA Veneto  | MATTM-2021-0047018                       | 04/05/2021 |
| 43 | APPA Trento  | MATTM-2021-0050368                       | 12/05/2021 |
| 44 | Provincia di Lodi  | MATTM-2021-0039506                       | 16/04/2021 |
| 45 | Provincia di Monza e della Brianza   | MATTM-2021-0039811                       | 16/04/2021 |
| 46 | PROVINCIA DI CREMONA   | MiTE/2021/0043795                        | 27/04/2021 |
| 47 | Allegato alle osservazioni della provincia di Cremona - Nota prot. n. 11021 del 12/04/2021                 | ALL.1                                    | 27/04/2021 |
| 48 | PROVINCIA DI PIACENZA  | MiTE/2021/0043796                        | 27/04/2021 |
| 49 | Provincia di Perugia - Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Patrimonio                         | MATTM/2021/0027313                       | 16/03/2021 |
| 50 | Allegato alle osservazioni della provincia di Piacenza - Vincoli e criticità rilevate                      | ALL.1                                    | 27/04/2021 |

|    |   |                    |            |
|----|---|--------------------|------------|
| 51 | Allegato alle osservazioni della provincia di Piacenza - Aree vincolate e libere  | ALL.2              | 27/04/2021 |
| 52 | Ente di decentramento regionale di Trieste  | CTVA-1308          | 16/03/2021 |
| 53 | Provincia di Campobasso   | MATTM-2021-0044910 | 29/04/2021 |
| 54 | Provincia di Potenza. Ufficio di Pianificazione e Sviluppo Informatico  | MATTM-2021-0046617 | 04/05/2021 |
| 55 | Provincia di Teramo. Area Tecnica Emergenze Viabilità Trasporti Espropri Urbanistica  | MATTM-2021-0046652 | 04/05/2021 |
| 56 | Città Metropolitana di Roma Capitale. DIPARTIMENTO IV "Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio". Servizio 1 "Urbanistica e attuazione del PTMG" | MATTM-2021-0047105 | 04/05/2021 |
| 57 | Città Metropolitana di Torino   | MATTM-2021-0044146 | 28/04/2021 |
| 58 | Parco Nazionale Arcipelago Toscano  | MATTM-2021-0030690 | 24/03/2021 |
| 59 | Libero Consorzio Comunale di Ragusa   | MATTM-2021-0045985 | 03/05/2021 |
| 60 | Comune di Comacchio   | MATTM-2021-0044990 | 29/04/2021 |
| 61 | Comune di Amendolara  | CTVA-1839          | 09/04/2021 |

- che il contenuto delle suddette osservazioni dei SCA a carattere generale è stato esaminato e riportato in sintesi, insieme alle osservazioni finali formulate da questa Commissione, a conclusione del presente parere;
- che durante la fase di *scoping* ai sensi dell'art. 13, co. 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i, la Commissione ha partecipato alle seguenti riunioni tecniche convocate dalla Divisione:
  1. in data 26/03/2021, convocata con nota prot. MATTM/30787 del 24/03/2021, acquisita al prot. CTVA/1488 del 24/03/2021, con l'Autorità Proponente;
  2. in data 8/04/2021, convocata con nota prot. MATTM/34465 del 1/04/2021, acquisita al prot. CTVA/1699 del 2/04/2021, con le Direzione generali del MITE individuate nell'ambito degli SCA;
  3. in data 19/04/2021, convocata con nota prot. MATTM/37931 del 13/04/2021, acquisita al prot. CTVA/1941 del 14/04/2021, con la DG per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del MIMS;
  4. in data 23/04/2021, convocata con nota prot. MATTM/41466 del 21/04/2021, acquisita al prot. CTVA/2065 del 21/04/2021, con la DG dell'economia montana e delle foreste del MiPAAF;
  5. in data 26/04/2021, convocata con nota prot. MATTM/41471 del 21/04/2021, acquisita al prot. CTVA/2066 del 21/04/2021, con la DG Archeologia, Belle Arti, Paesaggio del MIC;
  6. in data 28/04/2021, convocata con nota prot. MATTM/41467 del 21/04/2021, acquisita al prot. CTVA/2067 del 21/04/2021, con le Regioni.



## CONSIDERATO che

- la documentazione acquisita a seguito dell'attivazione della fase di verifica preliminare (*scoping*) sul *Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI)* consiste nel:
  - Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi dell'art.13, comma 1, del D. Lgs.152/2006;
  - ALLEGATO 1: Analisi dei Provvedimenti VIA negativi e archiviati di competenza statale dal 1989 al 2019
  - ALLEGATO 2: Analisi della normativa ambientale pertinente al PiTESAI
  - ALLEGATO 3: Specie e *habitat* di interesse comunitario (tutelate dalle Direttive europee 92/43/CEE e 2009/147/CE)
  - APPENDICE A: Attività di studio e ricerca.

## PRESO ATTO che il PiTESAI si inquadra nella seguente normativa di livello nazionale

- Il 14 dicembre 2018 il Governo ha emanato il D.L. n. 135/2018 recante “*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*” (convertito nella L. n. 12/2019) in cui è stato inserito, in sede di conversione, l'art. 11-ter, che prevede l'istituzione del "*Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee*" (di seguito "PiTESAI");
- il PiTESAI è un atto di pianificazione la cui finalità consiste nell'individuare un “quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse”, ovvero fornire un quadro territoriale condiviso con le Regioni tramite la Conferenza unificata, rispetto al quale pianificare lo svolgimento di tali attività, valorizzando la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, e con l'obiettivo di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione;
- deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste;
- deve contenere tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività;
- gli elementi principali introdotti dall'art. 11-ter sono i seguenti:
  - tutte le attività di prospezione, esplorazione e ricerca di idrocarburi a terra e a mare vengono sospese con una moratoria di 18-24 mesi. Entro il termine stabilito è approvato il PiTESAI e, fino all'adozione del Piano, **i procedimenti amministrativi per il conferimento di nuovi permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi sono sospesi, così come sono sospesi i permessi già in essere, sia per aree in terraferma che in mare, con conseguente interruzione delle relative attività. La sospensione non**

**riguarda le istanze di concessione di coltivazione già presentate né le attività di coltivazione in essere;**

- a decorrere dal 1° giugno 2019, i canoni di concessione sono aumentati di 25 volte rispetto agli importi previsti dall'art. 18 del D.lgs. n. 625/1996, adeguati nel tempo solo in base agli indici Istat;
  - l'art. 12 (*"Proroga di termini in materia di sviluppo economico"*), comma 4-bis, lett. a), del D. legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 ha prorogato il termine per l'approvazione del PiTESAI da 18 a 24 mesi, e il termine ultimo degli effetti conseguenti alla mancata adozione del Piano da 24 a 36 mesi; inoltre ha introdotto chiarimenti sulle procedure amministrative che il MiSE dovrà eventualmente applicare nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, specificando che *"nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili"*;
  - l'art. 12-ter, comma 1, lett. a), D. Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ha prorogato il termine per l'approvazione del PiTESAI al 30 settembre 2021;
- poiché l'aumento del canone concessorio di 25 volte superava in alcuni casi il ricavo delle attività di coltivazione stesse, la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni), con l'art. 62-ter, ha introdotto il comma 9-bis con il quale è stato modificato l'ammontare annuo complessivo del canone di superficie dovuto per tutte le concessioni che "non può superare il 3 per cento della valorizzazione della produzione da esse ottenuta nell'anno precedente";
  - il RP evidenzia che il "... PiTESAI è una misura di carattere prevalentemente ambientale, preordinata e necessaria per il perseguimento di un'efficace "transizione energetica" entro i tempi previsti – con primi, sfidanti obiettivi al 2030 – sia dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN) del 2017, sia dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), adottato dal Governo alla fine del 2019, con l'intento di contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dall'Unione Europea. ... Il legislatore, valutando tale equo bilanciamento fra le attività di coltivazione di idrocarburi da un lato, e la maggiore valorizzazione della sostenibilità ambientale dall'altro, ha emanato la normativa del PiTESAI in argomento da intendersi come misura di razionalizzazione delle attività minerarie, atteso che la predisposizione del Piano di transizione energetica dovrà temperare il raggiungimento delle esigenze ambientali richieste, tenendo conto tra l'altro degli aspetti socio-economici coinvolti anche nel comparto produttivo nazionale, a garanzia di tutti i lavoratori interessati ...";
  - il RP afferma che la "... transizione presenta e presenterà effetti differenti nei territori e in alcuni potrà rivelarsi un complesso mix che include anche impatti negativi, soprattutto in quelle aree dove è presente un significativo sistema socio-economico dipendente dalle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi. Si pone quindi, in termini di sostenibilità, anche la questione sociale di una giusta transizione (*just/fair transition*) e del *reskilling*, volti a una diversificazione intelligente che non comporti *shock* nel sistema del lavoro e perdite di competenze, soprattutto in quelle aree dove è presente un significativo sistema socio-

economico e tecnologico basato sulla filiera dei combustibili tradizionali e dal sistema estrattivo di materie prime energetiche...";

- il RP continua evidenziando che il "...PiTESAI si pone anche come possibile strumento di indirizzo per le Amministrazioni Centrali e per le Regioni per la programmazione dei fondi europei Strutturali e di innovazione (2021-2027), nonché il Just Transition Fund (JTF)<sup>1</sup>, al fine di garantire anche un ulteriore sostegno alla migliore transizione nelle aree non idonee, qualora vi fossero impianti da dismettere prima della fine della vita del giacimento. Risulta fondamentale per tutti i settori coinvolti in questo percorso globale di decarbonizzazione dell'economia verificare la fattibilità di possibili interventi di riconversione dei propri siti, anche ricorrendo all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili...";
- il RP afferma che "Con orizzonte temporale al 2050, con step intermedi decennali, il PiTESAI è uno degli strumenti che compongono il quadro strategico nazionale per lo sviluppo sostenibile nel campo energetico e per la sicurezza degli approvvigionamenti, ... per il processo di costruzione del PiTESAI e della relativa valutazione ambientale, si prendono a riferimento gli obiettivi energetici internazionali, comunitari, e di conseguenza nazionali (Agenda 2030, Accordo di Parigi, Clean Energy for all Europeans Package, Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, PNIEC, nuova strategia energetica LRT...)".

#### **PRESO ATTO che:**

- i giacimenti di idrocarburi rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato o delle Regioni ex art. 826 del Codice civile;
- le attività di prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi fanno parte del cosiddetto diritto minerario e inoltre ricadono nel settore energetico quale materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, comma 3 della Costituzione);
- i principi fondamentali della disciplina mineraria sono rimasti in gran parte quelli di cui alle leggi di base del 1927 e degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, mentre le procedure amministrative per il rilascio dei titoli minerari sono state aggiornate nel tempo con l'inserimento, tra l'altro, di valutazioni ambientali preventive e, per le attività a terra, con la necessità di intese con le Regioni;
- le attività finalizzate alla ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi possono essere eseguite subordinatamente al rilascio di specifici titoli minerari detti "permesso di prospezione" e "permesso di ricerca" rilasciati tramite appositi provvedimenti in favore delle società aventi adeguati requisiti di capacità tecnica ed economica, mentre le attività finalizzate alla concreta estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi possono essere eseguite solo subordinatamente al rilascio del titolo minerario denominato "concessione di coltivazione";

---

<sup>1</sup> JTF, fondo varato dall'UE per gestire la transizione e gli effetti sociali e occupazionali dei territori da essa interessati.

- il **permesso di prospezione** è un titolo minerario non esclusivo, della durata di un anno, finalizzato allo studio generale di vaste aree di territorio (non è previsto un limite di estensione dell'area interessata dalla prospezione), rilasciato, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 9/1991;
- tale permesso è rilasciato ai sensi del DPR 484/1994, art. 8, co.1 e della legge n.9/1991, art.3, nell'ambito di un procedimento unico svolto con le modalità di cui alla legge 241/1990 e, per i titoli in terraferma, d'intesa con la Regione interessata, ai sensi della legge 239/2004, art. 1, co. 7, lett. n);
- il **permesso di ricerca** è un titolo minerario esclusivo, che può essere richiesto su aree con un'estensione massima di 750 Km<sup>2</sup>; sulla stessa area possono essere presentate istanze in concorrenza da parte di altri operatori. La durata del permesso è di 6 anni prorogabile di tre anni per non più di due volte; oltre alle attività di indagine di cui al permesso di prospezione, il permesso di ricerca consente anche l'esecuzione delle attività di perforazione, subordinatamente a ulteriori procedure autorizzative, di uno o più pozzi esplorativi, ma nessuna attività di coltivazione; è rilasciato ai sensi del DPR 484/1994, art. 8, co.1, della legge n.9/1991, art.6, nell'ambito di un procedimento unico svolto con le modalità di cui alla legge 241/1990 e della Legge 239/2004 art. 1; per i permessi di ricerca in terraferma è acquisita l'intesa della regione territorialmente interessata (L. 239/2004); a valle del decreto di conferimento, la perforazione del sondaggio di ricerca sia a terra che a mare è concessa previa valutazione di impatto ambientale;
- la **concessione di coltivazione** è un titolo minerario esclusivo rilasciato ai sensi della Legge 9/1991, art. 9 al titolare del permesso nel cui ambito è stato effettuato il rinvenimento di idrocarburi e su una porzione di area dell'ambito stesso di estensione massima di 300 Km<sup>2</sup>. Il primo periodo di vigenza di 20 (art. 13 D.lgs.625/1996) o 30 anni (in precedenza l'iniziale durata era infatti trentennale ex art. 29, Legge 613/1967) può essere prorogato di ulteriori 10 e 5 anni qualora alla scadenza del termine vi siano ancora riserve geo-minerariamente, economicamente e tecnicamente coltivabili; la concessione è rilasciata previa valutazione di impatto ambientale;
- le società petrolifere che intendono utilizzare determinate aree per la costruzione degli impianti le acquisiscono a seguito di accordi con i proprietari privati previa corresponsione di adeguati indennizzi ma, nel caso di mancato accordo, essendo considerate di pubblica utilità, trovano applicazioni le disposizioni di cui al D.P.R. 327/2001;
- se gli impianti non sono eserciti a regola d'arte e superano l'impatto ambientale previsto nello studio d'impatto ambientale le attività sono sospese e i luoghi sono ripristinati a spese dei titolari, che sono anche soggetti alle sanzioni previste dalla legge;
- nel caso in cui vengano superati i parametri in ordine a esempio a scarichi idrici od alle emissioni in atmosfera, in base a specifiche norme di legge il gestore dell'impianto incorre in sanzioni di carattere penale e amministrativo e può anche essere disposta la chiusura dell'impianto alla produzione fino al ripristino delle condizioni di funzionamento regolare;
- le attività di ricerca e coltivazione sono sottoposte al controllo da parte delle Sezioni UNMIG (ora divenute Uffici territoriali della DGISSEG) che svolgono le attività di autorizzazione tecnica delle singole operazioni, assicurano il rispetto delle norme di sicurezza delle

lavorazioni e di salute delle maestranze impiegate. Gli ingegneri e periti di tali uffici hanno la qualificazione di ufficiali di polizia giudiziaria e svolgono anche accertamenti in caso di incidenti e infortuni, anche su incarico dell'Autorità giudiziaria;

- gli altri principali enti competenti per il controllo delle attività oggetto dei titoli minerari sono le ARPA regionali che si occupano di verificare che i parametri chimico fisici degli impianti rispettino i valori limite prescritti dalla vigente normativa in materia ambientale e i limiti imposti dai provvedimenti autorizzatori specifici di ogni impianto. Infine, la Divisione VII della DGISSEG effettua controlli legati alla salute dei lavoratori, svolge verifiche sulle emissioni derivanti dagli impianti di produzione, stoccaggio e trattamento del gas e del petrolio. Nel caso in cui vengano superati i parametri di cui sopra, in ordine ad esempio a scarichi idrici od alle emissioni in atmosfera, in base a specifiche norme di legge il gestore dell'impianto incorre in sanzioni di carattere penale e amministrativo e può anche essere disposta la chiusura dell'impianto alla produzione fino al ripristino delle condizioni di funzionamento regolare.

### **PRESO ATTO che**

#### **in relazione al quadro normativo per la prospezione, ricerca e coltivazione:**

- il D.lgs. 31-3-1998 n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal D.lgs. 29-10-1999 n. 443 recante "Disposizioni correttive e integrative del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali", al secondo comma dell'articolo 29 su "Funzioni e compiti conservati allo Stato" ha previsto che "... le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata secondo modalità procedurali da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo..."; in generale il modello di *governance* del settore prevede che l'ente amministrativo competente per le autorizzazioni e la vigilanza sulle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma sia il Ministero dello Sviluppo Economico,
- con D.L. 1-3-2021 n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2021, n. 51) sono state attribuite al Ministero della transizione ecologica le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, nelle seguenti materie: "... b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti a essi inerenti ... individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche ...";
- il Decreto Legislativo 28 maggio 2010 n. 85 recante "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto all'articolo 3 su "Attribuzione e trasferimento dei beni" che "... Ferme restando le funzioni amministrative

già conferite agli enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo: a) sono trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, le miniere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e, i beni del demanio marittimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e i beni del demanio idrico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), salvo quanto previsto dalla lettera b) del presente comma ...”;

- per quanto riguarda la zonazione delle aree aperte alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione il RP dichiara che si è seguito un approccio differenziato tra mare e terra. In particolare, a mare è stato optato per un approccio di macro-zonazione aprendo le Zone marine con la Legge n. 613/1967, che ha aperto le aree marine caratterizzate dalle lettere da A ad E, successivamente integrate con i decreti ministeriali che hanno aperto le zone F e G. A queste pianificazioni generali, nell’ambito delle quali possono essere svolte nuove attività minerarie, sono seguite nel tempo correzioni a seguito di divieti, negoziati sulle piattaforme continentali, etc., e ulteriori limitazioni alle aree ai fini della salvaguardia delle coste e della tutela ambientale. Il RP dichiara che **in considerazione dell’obiettivo di decarbonizzazione al 2050, lo scenario di apertura di nuove zone minerarie marine oltre alle attuali non appare attuabile. Con specifico Decreto Direttoriale, oltre a prevedere la chiusura delle zone marine che non sono state mai aperte alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi, si stabilirà la chiusura delle zone marine aperte ove non è stata mai presentata alcuna istanza relativa alle attività minerarie;** il RP dichiara alla pagina 21 che attualmente la superficie totale delle zone marine aperte alle attività minerarie, come rimodulate dal D.M. 9/08/2013 con lo stralcio delle aree vietate e della fascia delle 12 miglia nautiche dalle coste e dalle aree marine e costiere protette, è di circa km<sup>2</sup> 139.656 e costituisce circa il 25% della superficie totale della piattaforma continentale italiana, la quale, come delimitata da accordi (Croazia, Albania, Grecia, Tunisia, Spagna), convenzioni (Francia), “modus vivendi” (Malta) e linee mediane matematicamente calcolate (Algeria, Libia), ha una superficie di circa Km<sup>2</sup> 568.976.

**A livello nazionale il quadro legislativo, regolamentare e organizzativo per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi è costituito da:**

- il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 recante "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno";
- la Legge 10-2-1953 n. 136 recante "Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.)";
- la Legge 11-1-1957 n. 6 recante "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";
- il D.P.R. 9-4-1959 n. 128 recante "Norme di polizia delle miniere e delle cave";
- la Legge 24-7-1962 n. 1072 recante "Modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";

- la Legge 21-7-1967 n. 613 recante "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla L. 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";
- il D.P.R. 22-5-1969 n. 830 recante "Esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per la delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, concluso a Roma l'8 gennaio 1968";
- la Legge 26-4-1974 n. 170 recante "Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi";
- il D.M. 13-6-1975 recante "Delimitazione dell'area marina da nominare «zona F» ai fini della ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi";
- la Legge 14-3-1977 n. 73 recante "Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975";
- il D.P.R. 26-4-1977 n. 816 recante "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima";
- la Legge 3-6-1978 n. 347 recante "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, con allegati, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971";
- la Legge 3-6-1978 n. 348 recante "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Madrid il 19 febbraio 1974";
- il D.P.R. 24-5-1979 n. 886 recante "Integrazione e adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale";
- la Legge 23-5-1980 n. 290 recante "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977";
- il Decreto Interministeriale 26 giugno 1981 recante "Delimitazione di due aree marine della piattaforma continentale italiana, denominata nel complesso "Zona G", ai fini della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi";
- la Convenzione Italo-Francese 28 novembre 1986 recante "Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio";
- la Legge 30-7-1990 n. 221 recante "Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria";
- la Legge 9-1-1991 n. 9 recante "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali" con particolare riferimento all'articolo 4 su "Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione" e all'articolo 8 su "Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi";

- il D.P.R. 18-4-1994 n. 484 relativo al "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare";
- il Decreto Ministeriale 28 luglio 1994 del Ministero dell'ambiente recante "Determinazione delle attività istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi";
- la Legge 2-12-1994 n. 689 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994";
- la Legge 12 aprile 1995, n. 147 recante "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a completamento, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992";
- il D. Lgs. 25-11-1996 n. 624 recante "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee";
- il D.lgs. 25-11-1996 n. 625 recante "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi";
- il Decreto Ministeriale 3 marzo 1998 Ministero dell'ambiente relativo alle "Modificazioni al decreto ministeriale 28 luglio 1994 recante: "Disciplina della garanzia fideiussoria per le attività di scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi";
- il D. Lgs. 23-5-2000 n. 164 relativo alla "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144";
- il Decreto Ministeriale 27 marzo 2001 recante "Determinazione dei criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
- la Legge 31-7-2002 n. 179 recante "Disposizioni in materia ambientale" che all'articolo 26 su "Disposizioni relative a Venezia e Chioggia" che ha vietato le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi "... nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po...";
- la Legge 23-8-2004 n. 239 recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", come modificata dalla Legge 23-7-2009 n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";



- il Decreto Ministeriale 26 agosto 2005 recante "Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti che sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 luglio 1975";
- il D. Lgs. 9-4-2008 n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il Decreto Legge 25-6-2008 n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 6 agosto 2008, n. 133", e in particolare l'articolo 8 su "Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi";
- il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2008 recante "Ampliamento e ripermimetrazione di aree marine aperte alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi";
- il Decreto Ministeriale 29 marzo 2010 recante "Aree marine aperte alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi Ampliamento della "Zona G"";
- il D. Lgs. 29-6-2010 n. 128 recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" che, tra l'altro, ha modificato l'articolo 6 aggiungendo il comma 17;
- il D.P.R. 1-8-2011 n. 151 relativo al "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare l'articolo 35 su "Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi" che al comma 1 ha modificato l'articolo 6, comma 17, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha disposto, tra l'altro, l'art. 40, comma 1);
- il Decreto Ministeriale 27 dicembre 2012 recante "Ampliamento della Zona marina C";
- il D. Lgs. 26-6-2015 n. 105 recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";
- il D. Lgs. 18-8-2015 n. 145 recante "Attuazione della direttiva **2013/30/UE** sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE";
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" che ha modificato l'articolo 6, comma 17, secondo e terzo periodo, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

- il Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016 recante "Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale";
- il Decreto Ministeriale 9 agosto 2017 recante "Adeguamento del decreto 7 dicembre 2016, recante: disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017";
- la Circolare 8 novembre 2017 recante "Disposizioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività valutative della capacità tecnica, economica e organizzativa dei soggetti richiedenti e titolari di titoli minerari per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e in mare, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 9/1991, dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, dell'art. 5 del Decreto legislativo n. 625/1996";
- la Circolare 9 maggio 2018 recante "Garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente nell'ambito dell'esercizio delle attività di prospezione ricerca e coltivazione di idrocarburi, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 07 dicembre 2016, così come modificato dal D.M. 9 agosto 2017";
- il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2019 recante "Indirizzi per uniformare la conduzione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativi a opere di prospezione geofisica, perforazione di pozzi e altre opere a mare";
- il Decreto Ministeriale 15 febbraio 2019 recante "Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse".

## **PRESO ATTO che**

**in relazione alla iniezione o reiniezione petrolifera (d'ora innanzi "iniezione"), il quadro legislativo italiano comprende:**

- **Delibera del 4 febbraio 1977** del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento". GU n. 48 del 21-2-1977 – Suppl. Ordinario, che individua i seguenti **requisiti generali** per lo scarico nel suolo limitatamente alla immissione in unità geologiche profonde che sebbene riferita a norma abrogata contiene norme tecniche tuttora vigenti come stabilito dal Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza del 15 ottobre 2015, n. 477;

la Delibera riporta tra l'altro:

- **Alleg. 5, Art. 1:** *Con il secondo sistema, consistente nella immissione in unità geologiche profonde, si tende a conferire agli scarichi il massimo possibile confinamento, bloccandoli entro strutture porose, di adeguata capacità, isolate dalla circolazione idrica sotterranea mediante appropriate barriere geologiche impermeabili. Gli scarichi*

*vengono accuratamente isolati dalla biosfera così che la probabilità di rientro naturale nel ciclo delle sostanze pericolose in esse contenute sia prossima allo zero.*

*L'applicazione di questo sistema è subordinata al rispetto assoluto di evitare qualsiasi danneggiamento alla circolazione idrica sotterranea.*

- **Alleg. 5, Art. 3.1:** *Lo scarico nel sottosuolo può essere adottato come mezzo di smaltimento di effluenti industriali solo nei casi in cui sia dimostrato che non esistono soluzioni alternative tecnicamente ed economicamente valide; inoltre deve essere accertata e debitamente documentata l'esistenza delle seguenti condizioni:*
  - *che trattasi di formazioni geologiche atte a ricevere gli effluenti, sicuramente isolate dalla superficie e dai serbatoi contenenti acqua dolce e/o altre risorse utili;*
  - *che dette formazioni siano situate in zone tettonicamente e sismicamente favorevoli;*
  - *che siano stati eseguiti tutti gli studi e le ricerche necessari a garantire la sicurezza ecologica nel senso più lato;*
  - *che in fase di esecuzione gli impianti vengano costruiti con le migliori tecniche disponibili;*
  - *che in fase di gestione si garantisca un adeguato e continuo controllo delle operazioni di iniezione e dei loro effetti.*
- **Alleg. 5, Art. 3.4:** *L'ambiente di smaltimento deve essere situato in profondità, entro unità geologiche tali da escludere, a tempo indeterminato, il ritorno a giorno degli effluenti oppure la loro migrazione verso falde acquifere, e in genere verso beni minerali di cui sia anche solo prevedibile lo sfruttamento.*

*Ogni scarico deve essere quindi preceduto da uno specifico studio geologico corredato da idonei rilevamenti diretti sia alla ricerca e alla individuazione di una roccia serbatoio di capacità sufficiente per contenere volumi di scarico previsti, sia alla valutazione della natura e consistenza delle barriere impermeabili esistenti attorno ad essa, tali da escludere la fuoriuscita del liquido iniettato nella roccia serbatoio.*

- **Alleg. 5, Art. 3.6:** *I requisiti principali della copertura sono: la continuità laterale, ossia l'assenza di soluzioni di continuità che lascino passare i fluidi, la chiusura, ossia l'altezza minima della volta di concavità della copertura verso il basso; lo spessore.*

*Va ricordato che nessuna roccia è impermeabile in modo assoluto, neanche le argille più elastiche e quindi si avrà sempre, in una certa misura, una filtrazione dei fluidi sotto pressione attraverso di esse.*

- **Alleg. 5, Art. 3.7:** *Il movimento delle falde idriche profonde è lentissimo, difficilmente superiore a 1 m/anno; ma tuttavia sufficiente a permettere, in certi casi, la fuoriuscita dei liquidi industriali immagazzinati anche al di sotto di coperture che in condizioni idrostatiche mostrerebbero sufficiente chiusura.*

*Nello studio geologico preliminare dovrà pertanto essere compresa l'indagine sulle condizioni idrodinamiche delle acque di strato, in modo da individuarne l'eventuale gradiente e da basare su di esso i calcoli sulla capacità della struttura.*

*Anche l'eventuale sovrappressione dei fluidi nelle rocce serbatoio dovrà essere conosciuta, perché essa può comportare pericoli di riflusso dei fluidi industriali verso gli strati più elevati e verso la superficie, nonché l'aumento dei moti di filtrazione.*

- **Alleg. 5, Art. 3.10:** *i pozzi di iniezione dovranno essere realizzati in modo da garantirne la perfetta tenuta nell'attraversamento degli strati soprastanti e della roccia di copertura, escludendo ogni discontinuità che possa permettere il riflusso degli effluenti iniettati verso gli orizzonti più elevati e verso la superficie.*

*Altri controlli dovranno riguardare: 1) l'eventuale corrosione del tubo di iniezione 2) l'eventuale presenza dei batteri solfato-riduttori, 3) gli eventuali effetti idraulici e tettonici di iniezioni a lunga durata, 4) l'eventuale insorgere di fughe.*

*Particolare importanza dovrà annettersi all'ultimo punto onde essere garantiti che l'effluente raggiunga effettivamente il recapito previsto e che ci resti a tempo indeterminato.*

- **Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i.**, Art. 104 “Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee” con particolare riferimento ai commi 3, 5, 6, 7 e 8;
- **Decreto Ministeriale 19 febbraio 2019** “Indirizzi per uniformare la conduzione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativi ad opere di prospezione geofisica, perforazione di pozzi e altre opere a mare”.

**CONSIDERATO che, con specifico riferimento alle politiche energetiche:**

- l'Agenda globale per lo Sviluppo sostenibile e gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals - SDGs*), da raggiungere entro il 2030, sono stati approvati il 25 settembre 2015, quando i 193 Paesi membri delle Nazioni Unite hanno adottato all'unanimità la risoluzione 70/1 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" e sono entrati in vigore il 1° gennaio 2016;
- l'accordo di Parigi, il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, è stato adottato alla conferenza di Parigi sul clima (COP21) nel dicembre 2015. L'UE ha formalmente ratificato l'accordo il 5 ottobre 2016, consentendo in tal modo la sua entrata in vigore il 4 novembre 2016;
- il Green Deal europeo (COM/2019) 640 del 11.12.2019) formula su nuove basi l'impegno della Commissione ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente e prevede un piano d'azione volto a: promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare; ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento. Il piano illustra gli investimenti necessari e gli strumenti di finanziamento disponibili e spiega come garantire una transizione equa e inclusiva;
- nella sua risoluzione del 14 marzo 2019 sul cambiamento climatico (Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019 sul cambiamento climatico: visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra in conformità dell'accordo di Parigi (2019/2582 (RSP)), il Parlamento europeo ha approvato l'obiettivo dell'UE di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050;

- il Consiglio europeo ha inserito, tra le quattro priorità principali della sua agenda strategica 2019-2024 la costruzione di un'Europa a impatto climatico zero, verde, equa e sociale. Nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, alla luce dei dati scientifici più recenti e vista la necessità di intensificare l'azione globale per il clima, ha approvato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'UE entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi;
- l'UE, con la Proposta di Legge europea sul clima (COM/2020) 80 del 4.4.2020), mira a istituire il quadro di riferimento per il conseguimento della neutralità climatica dell'UE sancendo l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE per il 2050, in linea con le conclusioni scientifiche dell'IPCC e della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi degli ecosistemi (IPBES);
- nel settembre 2020 la Commissione ha proposto di elevare l'obiettivo della riduzione delle emissioni di gas serra per il 2030, compresi emissioni e assorbimenti, ad almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990. Ha preso in considerazione tutte le azioni necessarie in tutti i settori, compresi un aumento dell'efficienza energetica e dell'energia da fonti rinnovabili, e avvierà il processo per formulare proposte legislative dettagliate nel giugno 2021 ([https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030\\_it](https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_it));
- Il Consiglio Europeo ha raggiunto un accordo su un orientamento generale sulla proposta di legge europea sul clima, compreso un nuovo obiettivo UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, sulla base degli orientamenti forniti dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020 e che hanno portato a un accordo politico che introduce nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE (*Inter institutional file 2020/0036(COD) Council of the European Union 05/05/2021*);
- l'Italia ha adottato e programmato l'attuazione dell'Agenda 2030, declinando gli obiettivi energetici in un processo di decarbonizzazione, attraverso la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (in seguito SNSvS) approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, con Delibera n. 108/2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018;.
- alcune regioni si sono dotate o si stanno dotando di una propria Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile;
- il DL n. 111/2019 (cosiddetto Decreto Clima) recante "Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229" introduce misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il testo Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) predisposto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima e quelle sugli investimenti per il Green New Deal previste nella Legge di Bilancio 2020 che vedrà l'allineamento dei suoi target di riferimento verso gli obiettivi della futura legge europea sul clima;
- nello scenario di attuazione delle politiche e misure proposte nel PNIEC i consumi finali da fonti fossili passeranno dai 44 Mtep registrati nel 2016 a 32 Mtep nel 2030 con riferimento ai

prodotti petroliferi, e da 34 Mtep nel 2016 a 29 Mtep nel 2030 per quanto riguarda il gas naturale, evidenziando quindi “**una notevole decrescita dei consumi finali da fonti fossili**” da imputare principalmente all’“elettrificazione dei consumi, la forte penetrazione delle fonti rinnovabili e l’efficienza energetica”;

- come riportato sul Rapporto Preliminare “nel percorso verso il modello di sviluppo sostenibile delineato nel PNIEC, anche il settore della raffinazione dovrà contribuire positivamente alla transizione verso un’economia a minor contenuto di carbonio”.

## CONSIDERATO che

- nel dicembre 2018 il Governo ha emanato il D.L. n. 135/2018, convertito dal Parlamento in L. 12/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, noto come Decreto Semplificazioni, in cui è stato inserito, in sede di conversione, l’art. 11-ter che prevede l’istituzione del PiTESAI (Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee);
- la predisposizione del PiTESAI parte dalla finalità espressa dalla normativa predetta “... *di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse*”;
- nel Rapporto Preliminare, il PiTESAI viene presentato come:
  - lo strumento con cui “affrontare la transizione energetica con un approccio strategico territoriale per garantire la sicurezza e la migliore sostenibilità, intra e intergenerazionale, sia a scala nazionale sia a scala locale, contribuendo ad armonizzare e rendere equilibrato il percorso verso la **decarbonizzazione** della società italiana, tutelando contemporaneamente **l’ambiente, l’economia e la società**, tenendo in considerazione l’importanza di questi processi a scala territoriale”;
  - uno degli strumenti che compongono il quadro strategico nazionale per lo sviluppo sostenibile nel campo energetico e per la **sicurezza degli approvvigionamenti**, caratterizzato da una specifica attenzione al territorio nel suo complesso;
  - una *roadmap, data based*, per affrontare la complessità della transizione che richiede un’azione coordinata di politiche e istituzioni che agiscano sul fronte economico, tecnologico e sociale;
  - un possibile strumento di indirizzo per le Amministrazioni Centrali e per le Regioni per la programmazione dei fondi europei Strutturali e di innovazione (2021-2027), nonché il *Just Transition Fund (JTF)*, al fine di garantire anche un ulteriore sostegno alla migliore transizione nelle aree non idonee, qualora vi fossero impianti da dismettere prima della fine della vita del giacimento, verificando **la fattibilità di possibili interventi di riconversione dei propri siti**, anche ricorrendo all’installazione di **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**;
  - lo strumento con cui realizzare la razionalizzazione dell’intero settore dell’*upstream* italiano, in termini di maggior efficientamento delle aree impiegate per tali finalità, razionalizzazione delle concessioni presenti in Italia che “non sembra porsi in antitesi con

le necessità **di salvaguardare la produzione nazionale e i livelli occupazionali**, atteso che le concessioni di coltivazione, allo stato, non solo non sono oggetto di sospensione, ma possono altresì essere prorogate”;

- una misura di razionalizzazione delle attività minerarie, atteso che la predisposizione del Piano di transizione energetica dovrà contemperare il **raggiungimento delle esigenze ambientali richieste**, tenendo conto tra l'altro degli aspetti socio-economici coinvolti anche nel comparto produttivo nazionale, a garanzia di tutti i lavoratori interessati.

## **CONSIDERATO che**

### **in relazione agli obiettivi generali di sostenibilità ambientale del PiTESAI**

- il cap. 4.1 del RP elenca gli obiettivi ambientali del Piano, tratti dall'analisi della normativa riportata nell'Allegato 2 al RP; gli obiettivi ambientali di sintesi sono:
  - Energia e emissioni
    - Decarbonizzazione totale al 2050 (Green New Deal, SNSS)
    - Neutralità climatica entro il 2050 (COM(2018) 773)
  - Biodiversità ed ecosistemi
    - Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e *habitat* per gli ecosistemi, terrestri e acquatici (SNSS)
    - Preservare e valorizzare gli ecosistemi e i loro servizi (Strategia europea per la biodiversità)
    - Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive (SNSS)
  - Suolo, sottosuolo e acque
    - Risorse idriche
      - Prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati (D. Lgs. 152/2006, Parte terza)
      - Conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi (D. Lgs. 152/2006, Parte terza)
    - Uso e consumo di suolo
      - Azzerare il consumo di suolo netto entro il 2050 (Parlamento europeo e Consiglio, 2013), obiettivo strategico anticipabile al 2030 (SNSvS)
      - Assicurare che il consumo di suolo non superi la crescita demografica entro il 2030 (UN, 2015)
      - Non aumentare il degrado del territorio entro il 2030 (UN, 2015)
    - Pericolosità e rischio idraulico (da direttiva alluvioni)

- Riduzione delle potenziali conseguenze negative dovuti agli eventi alluvionali per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali
  - Mitigazione degli effetti negativi per lo stato ecologico dei corpi idrici dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60
- Beni culturali e paesaggistici
    - Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale (SNSS)
    - Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo (Agenda 2030)
  - Ambiente marino e costiero
    - Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile (Agenda 2030)
    - Proteggere e preservare l'ambiente marino, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi marini nelle zone in cui abbiano subito danni (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)
    - Prevenire e ridurre gli apporti nell'ambiente marino, nell'ottica di eliminare progressivamente l'inquinamento, per garantire che non vi siano impatti o rischi significativi per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana e gli usi legittimi del mare (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)
    - Preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future (Protocollo per la gestione integrata delle zone costiere)
    - Sostenere uno sviluppo e una crescita sostenibili nel settore marittimo, applicando un approccio ecosistemico, e promuovere la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi (Direttiva quadro per la pianificazione dello spazio marittimo)
  - Salute umana
    - Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico (SNSS);
- l'Allegato 2 nel riportare la normativa analizzata per l'individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, richiama anche politiche, strategie e norme afferenti il tema generale dello sviluppo sostenibile rispetto al quale nel RP non sono individuati specifici obiettivi ambientali di sintesi.

**CONSIDERATO che**

**in relazione al quadro della pianificazione e programmazione pertinente al PiTESAI**



- il par. 4.2 del RP elenca i Piani di livello nazionale e i relativi obiettivi ambientali correlati al PiTESAI:
  - Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC);
  - Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014 – 2020;
  - Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini (DPCM 4/11/2010);
  - Piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive (DM 23/1/2017);
- a livello interregionale e regionale sono individuati i seguenti tipi di piani:
  - con riferimento ai sette distretti idrografici in cui è suddiviso il territorio nazionale:
    - *Piani di bacini distrettuali* (art. 65, c. 1, del D.lgs. 152/2006) con esplicito rimando a “la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo e alla tutela dell'ambiente;” (art. 65, c. 3, del D.lgs. 152/2006);
    - *Piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI)* (art. 67 del D.lgs. 152/06) che contengono in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime;
    - *Piani di gestione del distretto idrografico* (art. 117 del D.lgs. 152/06) che si pongono come masterplan di riferimento ai sensi dell'art.13 della DQA, in termini di ricognizione delle caratteristiche di partenza del distretto e di pianificazione/programmazione delle misure da assumere per il mantenimento del “buono” stato o il risanamento delle situazioni compromesse;
  - nel Piano di gestione sono comprese anche misure per tutelare le “aree protette” (art. 6 della DQA); le aree protette da considerare ai fini di un potenziale inquinamento sono riportate nell'allegato 9 alla parte terza del D.lgs. 152/2006:
    - aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano (art. 7 Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE - Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile);
    - aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;
    - corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della Direttiva 76/160/CEE;
    - aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) e le zone designate come aree sensibili a norma della Direttiva 91/271/CEE (Direttiva Reflui urbani);

- aree designate per la protezione degli *habitat* e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli);
- in tema di acque destinate al consumo umano, come previsto dalla norma (art. 94 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.), le Regioni e Province autonome individuano, per ogni captazione d'acqua erogata a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, delle aree di salvaguardia distinte in zona di tutela assoluta e zona di rispetto e zone di protezione, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione;
- *Piani di gestione del rischio di alluvioni* (D.lgs. 49/2010 art. 7) con le relative mappe della pericolosità e del rischio di alluvione;
- a livello regionale:
  - *Piani di tutela delle acque* (art. 121 del D.lgs. 152/06) che contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del D.lgs 152/06 e s.m.i., le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
  - Piani Paesaggistici;
- a livello di Parchi Naturali: Piani e regolamenti dei Parchi;
- a livello di Siti Unesco: Piani di gestione dei Siti Unesco.

## **CONSIDERATO che**

### **in relazione alla coerenza con altre politiche e piani pertinenti**

- La visione olistica di pianificazione integrata come, peraltro, richiesto dalla normativa vigente unionale, internazionale e interna, e il carattere settoriale del PiTESAI pongono un problema di coordinamento tra quest'ultimo e la pianificazione integrata rappresentata dalla **Direttiva 2008/56/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (*Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino*) e dalla **Direttiva 2014/89/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che istituisce un *quadro per la pianificazione dello spazio marittimo*.

## **CONSIDERATO che**

### **in relazione alla normativa di riferimento sugli spazi marittimi**

- la **Direttiva 2008/56/CE** (Direttiva Quadro sulla Strategia per l’Ambiente Marino)<sup>2</sup>, stabilisce un approccio e obiettivi comuni per la prevenzione, protezione e conservazione dell’ambiente marino e prevede che i paesi dell’UE sviluppino strategie al fine di conseguire un “buono stato ecologico” entro il 2020<sup>3</sup>;
- il **Decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190**, recante “Attuazione della direttiva 2008/56/CE” stabilisce che deve essere garantito un uso sostenibile delle risorse attraverso varie strategie: approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane; considerazione degli effetti transfrontalieri sulla qualità dell’ambiente marino anche degli Stati terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina; progressiva eliminazione dell’inquinamento dell’ambiente marino;
- la **Direttiva 2014/89/UE**<sup>4</sup>, stabilisce che nell’ambito della politica marittima integrata si intende favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e sviluppare un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente con riguardo alle politiche settoriali dell’Unione che interessano i mari e le regioni costiere con un approccio ecosistemico integrato, coordinato e transfrontaliero;

nella pianificazione dello spazio marittimo, gli Stati membri tengono in considerazione gli aspetti economici, sociali e ambientali, al fine di sostenere uno sviluppo e una crescita sostenibile, **applicando un approccio ecosistemico e promuovendo la coesistenza delle pertinenti attività e usi del mare (settori energetici del mare, tutela dell’ambiente, resilienza all’impatto del cambiamento climatico, turismo sostenibile ed estrazione sostenibile delle materie prime)**;

la Direttiva prevede che i piani di gestione dello spazio marittimo sono stabiliti quanto più rapidamente possibile e, comunque, **non oltre il 31 marzo 2021. Il Governo italiano non ha adottato i piani di gestione cui poter fare riferimento per assicurare un efficace coordinamento tra pianificazione settoriale (PiTESAI) e integrata (pianificazione dello spazio marittimo)**;

- il **Decreto legislativo n. 201 del 17 ottobre 2016** recante “Attuazione della direttiva 2014/89/UE” ribadisce quanto indicato dalla dir. 2014/89/UE, in merito agli obiettivi e requisiti della pianificazione dello spazio marittimo, applicando l’approccio ecosistemico al fine di promuovere e garantire la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi dello spazio marittimo. **L’approccio ecosistemico, alla base della pianificazione dello spazio marittimo, deve tenere conto della peculiarità delle regioni marine, delle pertinenti attività e usi del mare attuali e futuri e dei relativi effetti sull’ambiente, nonché delle**

---

<sup>2</sup> GUUE L 164/19 del 25 giugno 2008.

<sup>3</sup> Cfr., 2010/477/UE, Decisione della Commissione, del 1° settembre 2010, sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine [notificata con il numero C(2010) 5956], in GUUE L 232/14, del 2 settembre 2010.

<sup>4</sup> GUUE L 257/135 del 28 agosto 2014.

**risorse naturali. L'elaborazione del piano deve tener conto, altresì, degli aspetti economici, sociali e ambientali, nonché di quelli relativi alla sicurezza degli usi civili e produttivi del mare e della interazione terra-mare;**

il Decreto legislativo stabilisce specifiche strategie di pianificazione e di gestione, basate su una struttura di *governance* transfrontaliera e si applica alle acque marine del Mare Mediterraneo, prevedendo tre sottoregioni che riguardano l'Italia: Adriatico, Mediterraneo occidentale, Ionio e Mediterraneo centrale;

la cooperazione con i paesi terzi si svolge in conformità delle convenzioni internazionali, anche utilizzando le sedi internazionali e la cooperazione istituzionale regionale;

si evidenzia che l'art. 5 del D.lgs. n. 201/2016 non prevede misure di salvaguardia in pendenza del procedimento di approvazione dei piani di gestione dello spazio marittimo;

- il **DPCM 1° dicembre 2017<sup>5</sup>**, definisce le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo, predisposte dal Dipartimento delle Politiche europee e trasmesse (con nota prot. 8285 del 26 luglio 2017) all'allora MIT, con parere favorevole della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale e della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

i Piani di gestione dello spazio marittimo mirano a sviluppare le diverse attività marittime, prevenendo conflitti per l'uso dello spazio e rafforzando lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e delle relative reti, ad assicurare una razionale pianificazione localizzativa degli impianti eolici *offshore*, anche in considerazione della recente strategia dell'UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili *offshore*<sup>6</sup>, e ad istituire zone marine protette e ad agevolare gli investimenti in petrolio e gas;

il Piano di gestione dello spazio marittimo dovrà indicare, partendo dagli obiettivi generali, gli obiettivi specifici che intende perseguire, così come gli indicatori che verranno a questi correlati. Il Piano, proprio per il suo carattere di piano integrato, avrà un ruolo di riferimento per i singoli piani di settore (PiTESAI). In prima applicazione i Piani di gestione dello spazio marittimo dovranno recepire la pianificazione esistente, successivamente saranno i piani di gestione dello spazio marittimo a disegnare un quadro integrato nel quale i piani di settore andranno a definire i loro obiettivi e azioni settoriali.

---

<sup>5</sup> Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, in GUUE L 140/16 del 5 giugno 2009.

<sup>6</sup> Il settore eolico *offshore*, che secondo le stime richiede meno del 3% dello spazio marittimo europeo, viene ritenuto compatibile con gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità. V. in proposito, *Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita*. COM(2020) 380 final.

### **CONSIDERATO che**

- con **Sentenza 2 marzo 2020, n. 1486, il Consiglio di Stato** si è espresso sul ricorso proposto da una Società contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MATTM (ora MITE) e il MIBACT (ora MIC), per la riforma della sentenza del TAR Puglia (del 2018) concernente la sospensione del procedimento di VIA su progetto di centrale eolica *offshore*;

il Consiglio di Stato, accogliendo così l'appello del ricorrente, ha concluso affermando che “La disciplina del D.lgs. n. 201/2016... si limita ad individuare nei Piani di gestione lo strumento di coordinamento e concreta realizzazione degli obiettivi europei di un approccio integrato, coordinato e transfrontaliero della pianificazione marittima, **senza tuttavia imporre la totale paralisi del settore nelle more della sua attuazione**, ma se mai suggerendo una lettura euro-unitariamente orientata della disciplina pianificatoria previgente applicabile ai singoli casi di specie”.

### **CONSIDERATO che**

- nelle **Linee Guida adottate con il DPCM 1/12/2017** non sono presenti specifici riferimenti al PiTESAI; esse comunque raccomandano di effettuare, nell'ambito dell'attività di redazione dei Piani dello Spazio Marittimo, una appropriata analisi e integrazione degli altri strumenti normativi e pianificatori esistenti; in sostanza, la necessità che, in fase di redazione, i PSM si raccordino e tengano conto della pianificazione in essere, è ben esplicitata nelle LLGG (punto 9: “*La pianificazione dello spazio marittimo dovrà tener conto del quadro strategico, normativo e pianificatorio esistente [...]*”);

### **PRESO ATTO che**

- il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** è il programma di investimenti che l'Italia deve presentare alla Commissione europea nell'ambito del Next Generation EU, lo strumento per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19. La proposta di Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza è stata approvata nei suoi contenuti essenziali dal Comitato interministeriale per gli affari europei del 9 settembre scorso, in coordinamento con tutti i Ministeri e le rappresentanze delle Regioni e degli Enti locali, e trasmessa alle Camere il 16 settembre 2020;

la Camera e il Senato hanno approvato il 13 ottobre le risoluzioni delle Commissioni sulla proposta di Linee guida;

il 17 settembre 2020, la Commissione ha presentato gli orientamenti per i Piani di ripresa e resilienza degli Stati membri e un modello standard per la presentazione di tali piani. Il termine per la presentazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza è il 30 aprile 2021;

il Governo ha inviato, secondo la scadenza fissata al 30 aprile ca., alla CE l'ultima versione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvata in Consiglio dei ministri e successivamente presentata ai due rami del Parlamento.

## **PRESO ATTO che**

### **in relazione a ulteriori indirizzi di sostenibilità**

- il **Regolamento (Ue) 2020/852** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è una delle misure adottate dal Parlamento Europeo per attuare il "Piano d'azione per la finanza sostenibile" del 2018 della Commissione Europea;

uno degli obiettivi fissati da tale piano consiste nell'orientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili. A tal riguardo il regolamento stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi eco-sostenibile al fine di individuare il grado di eco-sostenibilità di un investimento (la cosiddetta "**Tassonomia UE delle attività economiche sostenibili**"), ovvero un sistema di classificazione unificato per le attività sostenibili finalizzato proprio ad orientare i flussi di capitali verso attività più sostenibili e basato sulla comprensione condivisa dell'ecosostenibilità delle attività e degli investimenti;

il Reg. (UE) 2020/852 si applica (articolo 1 del regolamento su "Oggetto e ambito di applicazione"): a) alle misure adottate dagli Stati membri o dall'Unione che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili; b) ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari; c) alle imprese soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19 bis o dell'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

i considerando (16) e (19) del regolamento evidenziano che lo scopo del regolamento è quindi quello di stilare, ai fini della determinazione dell'eco-sostenibilità di una data attività economica, un elenco esauriente degli obiettivi ambientali (definiti dall'art.9), per ciascuno dei quali il regolamento vuole stabilire criteri uniformi che, tra l'altro, tengano conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti dall'attività economica oltre all'impatto ambientale dell'attività economica stessa;

- l'articolo 17 del Reg. UE 2020/852 prevede il **principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH, "do no significant harm")**. Tale articolo definisce il "danno significativo" per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento;

la **Comunicazione della Commissione del 12 febbraio 2021**, "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", chiarisce nella nota (20): "*Ad esempio, è richiesta una VIA per la costruzione di raffinerie di petrolio greggio, centrali termoelettriche a carbone e progetti che comportano l'estrazione di petrolio o gas naturale. Tuttavia, questi tipi di misure non sarebbero conformi al principio DNSH in riferimento alla mitigazione dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 17 ("Danno significativo agli obiettivi ambientali") del regolamento Tassonomia, secondo cui un'attività arreca un danno significativo se "conduce a significative emissioni di gas a effetto serra"*";

nella comunicazione si legge "Alla luce delle condizioni sopra enunciate, le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, in generale non si dovrebbero considerare conformi al principio DNSH ai fini del RFF (Recovery and Resilience Facility) , data l'esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio.

## **CONSIDERATO che**

### **per quanto riguarda lo stato attuale delle attività**

- le attività di esplorazione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, disciplinate dalla Legge 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, prevedono tre tipologie di titoli minerari che rispecchiano le principali fasi del settore *upstream*: permessi di prospezione; permessi di ricerca, concessioni di coltivazione;
- il RP stabilisce che il campo di applicazione del PiTESAI è rappresentato dalle fasi del ciclo di vita della estrazione di idrocarburi, descrivendone le caratteristiche e le fasi operative. Queste possono essere ricondotte a:
  - Prospezione mineraria;
  - Ricerca mineraria;
  - Coltivazione mineraria;
  - *Decommissioning*;
- la **Prospezione mineraria** consiste in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, a eccezione dei sondaggi geotecnici e geognostici, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino, cui corrisponde il titolo non esclusivo denominato "Permesso di prospezione". L'attività di prospezione è volta allo studio generale di vaste aree di territorio e non è previsto un limite di estensione dell'area interessata. Il permesso di prospezione ha un periodo di vigenza di un anno e consente esclusivamente l'acquisizione di dati geologici e geofisici, mentre non prevede il carattere di esclusività. La geofisica è il metodo principale per la ricerca di idrocarburi. Il sistema più comunemente usato in mare allo stato attuale utilizza come sorgente artificiale dispositivi di tipo *airgun* e si basa sui principi della sismica a riflessione. Per quanto riguarda la terraferma i metodi per l'energizzazione sono principalmente l'esplosivo e le vibroseis; in alcuni casi si utilizza l'urto di masse su piastre poste a contatto del terreno;
- la **Ricerca mineraria** consiste nelle operazioni finalizzate all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geotecniche, geognostiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazione meccanica, previa acquisizione dell'autorizzazione, cui corrisponde il titolo esclusivo denominato "Permesso di ricerca". Durante la perforazione di un pozzo per la ricerca di idrocarburi vengono eseguite una serie di operazioni (carotaggi, *logs*, analisi dei *cutting*, ecc). Nel caso in cui il pozzo risulti sterile oppure non economicamente sfruttabile si procede alla sua chiusura mineraria, mentre nel caso in cui il pozzo risulti mineralizzato ad

idrocarburi ed economicamente sfruttabile si procede alla sistemazione per la sua messa in produzione. Le perforazioni in Italia raggiungono profondità che variano da poche centinaia di metri (giacimenti storici in argille scagliose o pozzi nelle formazioni dell'Appennino Tosco-Emiliano) a valori fino ai 6000 m in verticale;

- la **Coltivazione mineraria** consiste nelle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi, cui corrisponde il titolo esclusivo denominato “Concessione di coltivazione”. Nel RP (pag. 51) viene presentato uno schema di sintesi delle principali fasi di attività durante la coltivazione. Quando si esaurisce l'interesse minerario per un pozzo produttivo, il pozzo viene chiuso minerariamente. Per chiusura mineraria si intende l'attività di ripristino delle condizioni idrauliche precedenti l'esecuzione del foro al fine di isolare i livelli dai quali si sono prodotti gli idrocarburi (vedi nel seguito);
- il **Decommissioning** consiste nelle chiusure minerarie e di ripristino ambientale dei luoghi, che avvengono al termine della coltivazione. Nel RP è riportata (cfr. pag 57-59 compresa Tab 3.1-6)) la descrizione delle modalità di dismissioni che sono differenti se condotte a terra o a mare. Un giacimento di coltivazione di idrocarburi e/o parte delle sue infrastrutture, raggiunta la fine vita di tutti o alcuni livelli, può essere convertito ad altro uso. Nel caso di gas naturale, alcuni giacimenti esauriti in terraferma sono stati utilizzati come siti di stoccaggio di gas naturale. Altri possibili utilizzi, qualora sussistano i caratteri entalpici che ne giustifichino l'economicità, sono la produzione di energia geotermica o i sistemi di teleriscaldamento basati sulla geotermia. Altresì negli ultimi anni sono in sperimentazione in alcune parti del mondo (non in Italia), sistemi di stoccaggio in sotterraneo di CO<sub>2</sub> o di idrogeno.

#### **CONSIDERATO che**

- l'inquadramento territoriale attuale dei titoli minerari vigenti è rappresentato nella Carta dei titoli minerari esclusivi per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi prodotta semestralmente dal servizio cartografico della DGISSEG Divisione III - Analisi, programmazione e studi settore energetico e georisorse. Il RP riporta (Figura 3.3-1) la “Carta delle istanze e dei titoli minerari al 31 dicembre 2020);

nel RP è presente una analisi che riporta. 1) il quadro delle istanze e titoli minerari a mare; 2) il quadro delle istanze e titoli minerari in terraferma e 3) la sintesi dei titoli minerari vigenti;

- per quanto riguarda **il quadro delle istanze e titoli minerari a mare**, l'analisi viene presentata con il quadro delle istanze per il conferimento di nuovi titoli minerari e il quadro dei titoli minerari vigenti. Per il primo caso (istanze) al 31 dicembre del 2020 risultano presentate n.5 istanze di permesso di prospezione, n.24 le istanze di permesso di ricerca in mare, di cui n.13 in corso di VIA e n.11 in fase decisoria (post VIA) ed è in corso di esame n.1 istanza di concessione di coltivazione in mare. Per il secondo caso (quadro dei titoli minerari vigenti) al 31 dicembre del 2020 risultano vigenti n.21 permessi di ricerca in mare per una superficie di 8.973,86 Km<sup>2</sup>. Nella Zona F si concentra circa il 25% del numero dei permessi con oltre il 50% della superficie. Quindi risultano vigenti n. 64 concessioni di



coltivazione in mare, per una superficie totale pari a 7.827,36 Km<sup>2</sup>. Nelle Zone A e B sono concentrate l'80% delle concessioni di coltivazione conferite in mare;

- per quanto riguarda il **quadro delle istanze e titoli minerari in terraferma**, anche in questo caso, l'analisi viene presentata con il quadro delle istanze per il conferimento di nuovi titoli minerari e il quadro dei titoli minerari vigenti. Per il primo caso, al 31 dicembre 2020 risultano presentate n.53 istanze di permesso di ricerca, di cui n.31 in corso di VIA e n.22 in fase decisoria. A queste vanno aggiunte n. 9 istanze di permesso in Sicilia. Non vi sono invece istanze di permesso di prospezione. Infine per quanto riguarda le istanze di concessione di coltivazione, risultano presentate n.5 istanze. A queste vanno aggiunte n.2 istanze di concessione in Sicilia. Per il secondo caso, risultano vigenti n. 38 permessi di ricerca in terraferma per un totale di 12.377,61 Km<sup>2</sup>, a cui vanno conteggiati separatamente per la Sicilia n. 6 permessi di ricerca per complessivi 3.148,43 Km<sup>2</sup>. Al 31 dicembre 2020 risultano vigenti n. 111 concessioni di coltivazione in terraferma, per una superficie totale pari a 5.717,71 Km<sup>2</sup>. A queste vanno conteggiate separatamente per la Sicilia n. 13 concessioni di coltivazione per complessivi 567,47 Km<sup>2</sup>. Si evidenzia come nelle Regioni Emilia Romagna, Basilicata, Lombardia e Marche sia concentrato circa il 66% delle superfici delle concessioni di coltivazione conferite in terraferma;
- per quanto riguarda la sintesi dei **titoli minerari vigenti**, il RP riporta una tabella di sintesi dei titoli vigenti distinti per ubicazione dal 1999 al 2020 dal quale emerge una sostanziale tenuta con flessione negativa nel numero di concessioni di coltivazione, mentre si rileva una marcata diminuzione dei permessi di ricerca. Come riportato nella tabella citata, al 31 dicembre 2020 **sono vigenti 254 titoli minerari**;
- nel RP viene riportata una analisi della razionalizzazione in atto dei titoli minerari, che consiste nella riduzione di superfici e nelle rinunce a seguito della entrata in vigore della Legge 12/2019. Dal 2019 si è passati da una superficie totale coperta da concessioni di coltivazione in terraferma di 8.112,34 Km<sup>2</sup>, ad una di 5.717,71 Km<sup>2</sup> al 31 dicembre 2020, con una riduzione di 2.394,63 Km<sup>2</sup> e quindi del -29,5%. Per le concessioni in mare una riduzione di superficie significativa è stata già fatta nel corso degli anni precedenti a partire dal 2015, su iniziativa del Ministero in occasione delle richieste di proroga. Altre iniziative condotte da parte del Ministero potrebbero comportare una ulteriore riduzione di superficie di circa il 24,3%. Quanto detto (come riportato nel RP) *"... è esplicativo del processo già in atto di razionalizzazione delle attività minerarie, che è risultato particolarmente rafforzato a seguito delle disposizioni introdotte dalla L. 12/19"*;
- il RP riporta un quadro degli impianti a terra e a mare (cfr par. 3.3.3) che restituisce una evoluzione nel tempo dei pozzi di idrocarburi produttivi (eroganti e non eroganti) e chiusi minerariamente, cui si aggiunge una disamina delle centrali di raccolta e trattamento degli idrocarburi e delle piattaforme marine;

il RP riporta una disamina dalla quale emerge una significativa riduzione sia del numero di pozzi che dei metri perforati, più marcatamente nella perforazione a scopo esplorativo. Al 30 giugno 2020 erano presenti 1.623 pozzi attivi di cui 704 in produzione (548 a gas e 156 ad olio, 442 ubicati in terra e 262 in mare);

al 30 giugno 2020, le centrali di raccolta e trattamento di idrocarburi sul territorio nazionale sono n. 83, di cui n. 68 per il trattamento del gas, n. 15 per il trattamento dell'olio. Infine per quanto riguarda le piattaforme marine, nell'*offshore* italiano sono installate 138 strutture marine che in base alla loro tipologia e al loro utilizzo sono distinte in:

- 116 piattaforme di produzione (comprese 10 teste pozzo sottomarine);
- 10 piattaforme di supporto alla produzione (compressione o raccordo);
- 12 strutture non operative, di cui 5 in fase di dismissione mineraria (paragrafo 3.3.4);

delle n. 138 piattaforme e strutture assimilabili, n. 94 sono ubicate nella fascia delle 12 miglia dalle linee di costa e dalle aree protette, n. 44 oltre tale limite;

- il RP a completamento della analisi degli impianti, riporta l'elenco **delle piattaforme e delle infrastrutture da dismettere minerariamente** (cfr. par. 3.3.4). Attualmente sono 5 le piattaforme da dismettere: tutte di proprietà di ENI S.p.A. Si riscontra nel RP la cronistoria sulla proposta di Memorandum sul programma di attività di dismissione degli impianti *offshore*, che si basava sulla ipotesi di dismissione mineraria di circa 34 piattaforme *offshore* per i prossimi 5-10 anni;
- il RP riporta una sintesi della **produttività** (cfr RP tabella 3.3-13) evidenziando che da 17,62 miliardi di Sm<sup>3</sup> di GAS del 1999 si è giunti ai 3,71 dei 10 mesi del 2020, con un decremento concentrato per lo più a mare (da 14,29 del 1999 ai 2,06 del periodo gennaio-ottobre 2020). Diverso il discorso per l'olio dove le quantità appaiono più costanti (intorno ai 4-5 milioni di t). Dall'analisi rispetto alle aree emergere che nella Regione Basilicata avviene il 70% della produzione di GAS a terra e nella ZONA A avviene l'estrazione di oltre il 50% del GAS a mare; per quanto riguarda il petrolio, in Basilicata se ne produce l'87% (dato al 2019), mentre in mare la produzione è concentrata nelle AREE B e C. La produzione complessiva di olio greggio dell'anno 2019 è principalmente ascrivibile alle 5 concessioni più produttive che hanno realizzato oltre il 90% della produzione nazionale. La produzione complessiva di gas naturale è principalmente ascrivibile alle 15 concessioni più produttive che hanno realizzato complessivamente circa l'80% della produzione nazionale. Si registra che delle concessioni attive al netto di quelle in Sicilia (175 di cui 111 a terra e 64 a mare) 79 sono improduttive (59 a terra e 20 a mare).

## **CONSIDERATO che**

### **in relazione all'ambito territoriale di interesse**

- l'ambito territoriale di riferimento per la VAS è l'ambito nel quale si possono manifestare gli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano ed è pertanto correlato alle aree in cui potranno attuarsi le scelte del Piano;

i criteri di selezione delle Aree individuati nel RP (par. 5.1) sono:

- **Criterio geologico:** Il primo criterio di selezione delle aree è rappresentato dall'effettiva presenza di un potenziale geominerario che giustifichi l'esplorazione di idrocarburi.

- **Criterio geominerario-amministrativo:** Un elemento da affiancare al criterio geologico è rappresentato dalla cartografia dei titoli minerari vigenti e non vigenti in Italia negli anni 1990-2019 [UNMIG – Ufficio Cartografia, 2019].

## **PRESO ATTO che**

### **relativamente alle pregresse attività di Valutazione di Impatto Ambientale**

- relativamente alle problematiche e alle vicende di Valutazione di Impatto Ambientale delle diverse attività di Prospezione, Ricerca e Coltivazione di Idrocarburi e altre attività funzionali, connesse e/o complementari ad esse (condotte, depositi, centri di lavorazione e di travaso, attrezzature portuali, ...), il RP, sulla scorta di una prima rassegna dei 127 provvedimenti (di cui 89 a mare) di VIA di competenza statale pubblicati nel sito web ministeriale dedicato, propone una prima schedatura di quelle 39 istanze che indica come la totalità dei casi che non hanno conseguito un esito di valutazione positivo;  
fra di esse, alcune risultano ritirate (o lasciate decadere per mancata integrazione documentale) spontaneamente dallo stesso Proponente e quindi dal Mattm archiviate; di esse per lo più non ne risulta riferita la motivazione, se non un generica indicazione di motivi di costo o di procedura;  
altre risultano archiviate in conseguenza di un loro respingimento da parte del Ministero dello Sviluppo economico, autorità procedente per tutto tale periodo, respingimento avvenuto per lo più per inammissibilità dell'istanza in riferimento al sito proposto, per lo più per vicinanza alla linea di costa o a siti già oggetto di protezione naturalistica (probabilmente, per alcuni di tali casi, inammissibilità sopravvenuta grazie a una innovazione alla norma che aveva esteso i casi e le ampiezze delle esclusioni precedentemente già stabilite);  
delle restanti procedure, solo eccezionalmente risulta individuabile il sito proposto e il tipo di idrocarburo nel caso selettivamente ricercato o che si intendeva coltivare;
- dalle limitate informazioni desunte da questa prima rassegna e illustrate nel RP, viene ricavato un primo indicativo assortimento di situazioni di riscontrata criticità, che plausibilmente possono essere ipotizzate quali di più facile ricorrenza nell'universo dei casi, e che si possono, in prima ipotesi, ritenere indiziari di alcuni dei fattori di intrinseca potenziale criticità di questo tipo di attività:
  - i possibili forti disturbi agli *habitat*, alle specie ittiche e di mammiferi marini oggetto di tutela, o comunque a siti di elevata biodiversità o rilevanza ecologica (talora con riguardo anche a finalità alieutiche), in mare (ma talora anche lungo la costa);
  - i possibili disturbi a insediamenti e attività umane, le potenziali interferenze con condizioni e dinamiche idrogeologiche / geomorfologiche (subsidenza), la esposizione a rischi di incidenti rilevanti, a terra;
  - possibili disturbi ad aree marine protette;
  - possibili disturbi di carattere idrogeologico;
- non risultano rilevate, e da quanto riportato, nemmeno poste sotto osservazione, procedure relative alle varie attività connesse e funzionali ai progetti di coltivazione ma formalizzate

amministrativamente come procedure a sé stanti (condotte, centro oli, depositi, attrezzature portuali, ...).

## **CONSIDERATO che**

### **in relazione all'inquadramento dello stato attuale del territorio:**

- il Contesto ambientale è analizzato in riferimento ai possibili effetti generati dal Piano con il fine di valutare lo stato di qualità ambientale del territorio nazionale per le componenti pertinenti e, contestualmente, a individuare e descrivere gli elementi di sensibilità/criticità sui quali l'attuazione del Piano potrebbe avere effetti;

L'Analisi di contesto è condotta per i seguenti aspetti ritenuti pertinenti al Piano:

- biodiversità ed ecosistemi,
- suolo e sottosuolo,
- ambiente idrico,
- beni culturali e paesaggistici,
- ambiente marino-costiero,
- aria (emissioni di inquinanti e gas climalteranti),
- popolazione (aspetti occupazionali legati alle attività minerarie);

L'Analisi di contesto analizza i seguenti fattori di pressione (tra quelli riportati nell'Art.6 del D.lgs.152/2006) che potrebbero essere interferiti a seguito dell'attuazione del Piano:

- Energia
- Clima
- Emissioni di inquinanti in atmosfera e gas climalteranti
- Scenari energetici e di emissioni di gas climalteranti
- Popolazione – Impatto occupazionale
- Biodiversità ed Ecosistemi
- Ambiente marino e costiero
- Ulteriori temi di interesse.

## **CONSIDERATO che per quanto riguarda l'ambiente terrestre il RP riporta quanto segue**

### **BIODIVERSITÀ ED ECOSISTEMI**

L'Italia presenta il numero di specie animali e vegetali più elevato d'Europa, con un'elevata incidenza di specie endemiche, che raggiungono il 25% della biodiversità nel bacino del Mediterraneo;

dall'ultimo *Report* nazionale sullo stato di conservazione e *trend* delle specie e gli *habitat* di interesse comunitario emerge un peggioramento rispetto al precedente ciclo di *reporting* soprattutto per gli *habitat*, la cui percentuale di stato di conservazione sfavorevole (inadeguato o cattivo) passa dal 67% del 3° *report* all'85% del 4° (dati su <http://www.reportingdirettivahabitat.it>);

il disturbo antropico rappresenta la maggiore minaccia per gli *habitat* di interesse comunitario, accanto alla realizzazione di infrastrutture, alla piantagione di specie non native e alla modifica degli ecosistemi; gli incendi dolosi sono inoltre una delle minacce più frequenti per lo stato di conservazione degli *habitat* italiani;

i dati del Sistema informativo di Carta della Natura rappresentano un efficace strumento per l'analisi dei potenziali impatti e delle necessità di conservazione e uso sostenibile delle risorse naturali, in grado di tenere in considerazione le variazioni che possono essere provocate dai piani e dai programmi che agiscono sulla gestione del territorio;

le diverse tipologie di aree protette, ovvero istituite in base a differenti normative, interessano lo stesso territorio o area marina-costiera e sono in gran parte del tutto o parzialmente sovrapposte;

le aree protette istituite in base alla Legge quadro n. 394/91 e alle leggi di recepimento regionale sono: parchi nazionali, aree marine protette, riserve naturali statali, parchi e riserve naturali regionali e altri stati naturali e aree regionali. In totale le aree protette istituite in base alla L. 394/91 sono 875, e presentano una superficie di 3.173.304 ettari a terra e 2.864.872 in mare;

i siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC + ZPS), che devono garantire la conservazione a lungo termine di specie e *habitat* di interesse comunitario (al netto di sovrapposizioni tra SIC e ZPS), sono in totale 2.636 e presentano una superficie di 5.843.817 ettari terra e 2.071.607 ettari a mare, in gran parte sovrapposti a zone protette dalla L. 394/91;

le Zone umide Ramsar, protette secondo la Convenzione Internazionale di Ramsar (Iran, 1971), classificate come "aree protette" dalla L. 394/91, ma non inserite nell'elenco ufficiale EUAP, sono 65 (55 sono attualmente riconosciute come zone umide di importanza internazionale), con un'area di 82.331 ettari. Queste Zone sono pressoché totalmente sovrapposte alla rete Natura 2000 e/o alle aree protette L. 394/91.

### **DISSESTO GEOLOGICO-IDRAULICO**

L'Italia ha un territorio particolarmente predisposto ai fenomeni di "dissesto geologico-idraulico", ovvero a frane e alluvioni. Il quadro delle aree a pericolosità da frana (molto elevata P4, elevata P3, media P2, moderata P1 e aree di attenzione AA) e delle aree a pericolosità idraulica (elevata P3, media P2 e bassa P1) sul territorio nazionale è rappresentato nella mappa dell'ISPRA 2017.

**Pericolosità idraulica.** Le aree a pericolosità idraulica elevata in Italia sono pari a 12.405 km<sup>2</sup> (4,1% del territorio nazionale), a pericolosità media ammontano a 25.398 km<sup>2</sup> (8,4%), a pericolosità bassa a 32.961 km<sup>2</sup> (10,9%). La stima della popolazione esposta a rischio alluvioni in Italia è pari a 2.062.475 abitanti (3,5%) nello scenario di pericolosità idraulica elevata P3, a 6.183.364 (10,4%) nello scenario di pericolosità media P2 e a 9.341.533 (15,7%) nello scenario di pericolosità P1.

**Pericolosità da frane.** L'Italia è il paese europeo maggiormente interessato da fenomeni franosi, con oltre 600.000 frane delle quasi 900.000 censite in Europa (Indagine EuroGeoSurveys; Herrera *et al.*, 2017). La superficie complessiva in Italia delle aree a pericolosità da frana PAI e delle aree di attenzione è pari a 59.981 km<sup>2</sup> (19,9% del territorio nazionale), di cui per le P4 è pari a 9.153 km<sup>2</sup> (3%), per le P3 è pari a 16.257 km<sup>2</sup> (5,4%), per le P2 è pari a 13.836 km<sup>2</sup>

(4,6%), per le P1 è pari a 13.953 km<sup>2</sup> (4,6%) e per le AA è pari a 6.782 km<sup>2</sup> (2,2%). La popolazione a rischio frane in Italia è pari a 507.894 abitanti residenti in aree a pericolosità molto elevata P4 PAI, a 774.076 in aree a pericolosità elevata P3, a 1.685.167 in aree a pericolosità media P2, a 2.246.439 in aree a pericolosità moderata P1 e a 475.887 in aree di attenzione. Le regioni con valori più elevati di popolazione a rischio frane residente in aree PAI a pericolosità P3 e P4 sono Campania, Toscana, Emilia-Romagna e Liguria.

#### **PERICOLOSITÀ DA SINKHOLE E SUBSIDENZA**

***Sinkhole.*** Si tratta di fenomeni di sprofondamento del terreno improvvisi, con diametro e profondità fino a centinaia di metri, di origine naturale legati al contesto geologico-idrogeologico, e antropico. Le aree suscettibili ai *sinkhole* naturali sono concentrate sul medio versante tirrenico e in particolare nel Lazio, in Abruzzo, in Campania e in Toscana. Il versante adriatico, a esclusione del Friuli-Venezia Giulia, non è interessato da questo tipo di *sinkhole*, così come l'arco alpino e le Dolomiti. I *sinkhole* naturali sinora censiti nelle aree di pianura sono più di 1.500 e sono state individuate circa 200 aree a rischio sprofondamento naturale.

***Subsidenza.*** Consiste in un lento processo di abbassamento del terreno, generalmente causato da fattori geologici e negli ultimi decenni localmente aggravato dall'azione dell'uomo (estrazione di fluidi dal sottosuolo o bonifiche idrauliche), determinando localmente la compromissione di opere e attività umane. La subsidenza è un importante fattore di rischio ambientale, specie nelle aree intensamente urbanizzate e nelle aree costiere. Il fenomeno coinvolge circa il 14% dei Comuni italiani (1.093 Comuni), prevalentemente situati nelle regioni del Nord, in particolare nell'area della Pianura Padana. Nell'Italia centrale e meridionale il fenomeno interessa prevalentemente le pianure costiere. Le regioni più esposte sono il Veneto e l'Emilia-Romagna, con circa il 50% dei Comuni interessati (rispettivamente 307 e 179 Comuni), seguite dalla Toscana (28%, 79 Comuni), Campania (19%, 103 Comuni), Lombardia (17%, 257 Comuni) e Friuli-Venezia-Giulia (11%, 24 Comuni) (Annuario dei Dati Ambientali, ISPRA. Ed. 2019).

#### **PERICOLOSITÀ SISMICA**

L'Italia è un paese in gran parte tettonicamente e sismicamente attivo, e ciò determina una pericolosità sismica particolarmente rilevante lungo tutta la Catena Appenninica, le Alpi Orientali, la Sicilia orientale e la Puglia Garganica. La pericolosità sismica è determinata da due componenti: lo scuotimento sismico, in genere causa della maggior parte dei danni, e la fagliazione superficiale. La Pericolosità legata allo scuotimento sismico è rappresentata nella "Mappa di Pericolosità sismica a scala nazionale", elaborata dall'INGV.

***Pericolosità per fagliazione superficiale; le faglie capaci in Italia.*** Essa è dovuta alla presenza sul territorio nazionale di Faglie Capaci, cioè di piani di rottura della crosta terrestre potenzialmente in grado di riattivarsi in un prossimo futuro (in associazione a eventi sismici) dislocando e deformando la superficie del terreno. Tali dislocazioni sono in grado di produrre danneggiamenti alle strutture e infrastrutture antropiche che le attraversano, come quelle lineari (es. gasdotti, oleodotti, acquedotti), che per le loro caratteristiche non possono evitare di attraversarle;

la presenza sul territorio di un gran numero di faglie attive e capaci che possono rompere o deformare la superficie topografica, induce quindi una pericolosità per «fagliazione superficiale», in grado di procurare danni a strutture e infrastrutture antropiche. I dati sulle Faglie Attive e Capaci in Italia, sono raccolti e descritti da ISPRA nel Catalogo ITHACA (*Italy Hazard from Capable faults*).

### **ZONE VULCANICHE**

Saranno trattate nella fase di analisi e approfondimento del Rapporto Ambientale.

### **USO E COPERTURA DEL SUOLO**

il suolo è una componente chiave delle risorse fondiari dello sviluppo agricolo e della sostenibilità ecologica, e costituisce la base, tra gli altri, della produzione di cibo. L'impermeabilizzazione rappresenta la principale causa di degrado del suolo in Europa.

**Copertura del suolo.** Si intende la copertura biofisica della superficie terrestre, comprese le superfici artificiali, le zone agricole, i boschi e le foreste, le aree seminaturali, le zone umide, i corpi idrici, come definita dalla direttiva 2007/2/CE. La tabella mostra la copertura di suolo in Italia nel 2017 (Carta nazionale di copertura del suolo, ISPRA).

| Classi di copertura                 | Superficie (ha) | Superficie (%) | Differenza 2012-2017 (%) |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| Superfici artificiali e costruzioni | 2.306.253       | 7,65           | 1,09                     |
| Superfici naturali non vegetate     | 490.455         | 1,63           | -0,53                    |
| Alberi                              | 13.845.858      | 45,94          | 4,70                     |
| Arbusti                             | 1.390.127       | 4,61           | -10,18                   |
| Vegetazione erbacea                 | 11.663.525      | 38,70          | -3,96                    |
| Acque e zone umide                  | 443.507         | 1,47           | -1,05                    |

**Uso del suolo.** Descrive come il suolo viene impiegato in attività antropiche. A livello nazionale la superficie maggiore tra le classi di uso del suolo si riconduce all'ambito agricolo, con 15.509.775 ettari, seguita dall'ambito naturale con 12.975.448 ettari e dall'ambito urbano con 1.654.502 ettari.

**Consumo di suolo.** E' legato all'occupazione di una superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale, ad opera di una copertura artificiale di terreno (nuovi edifici, fabbricati, insediamenti, ecc.). Il consumo di suolo nel 2019 continua a crescere in Italia. Gli incrementi maggiori, indicati dal consumo di suolo netto in ettari dell'ultimo anno, sono avvenuti nelle regioni Veneto (+785 ettari), Lombardia (+642 ettari), Puglia (+625 ettari), Sicilia (+611 ettari) ed Emilia-Romagna (+404 ettari).

### AMBIENTE IDRICO

**Stato ecologico e chimico delle acque superficiali interne.** I corpi idrici superficiali interni identificati sul territorio italiano sono 7.840, di cui 7.493 ricadono nella categoria fiume e 347 nella categoria lago. A livello nazionale, il 42% dei corpi idrici superficiali di acque interne raggiunge l'obiettivo di qualità ecologico. Relativamente allo stato chimico il 74% dei corpi idrici presenta uno stato buono, il 7% non buono, mentre il 19% non è stato classificato.

**Stato chimico e quantitativo delle acque sotterranee.** Sulla base dei dati trasmessi nel 2016 dall'Italia, attraverso il sistema WISE, per il reporting della DQA relativo al secondo Piano di Gestione (2016-2021) degli 8 distretti idrografici nazionali, sono stati identificati sul territorio italiano 1052 corpi idrici sotterranei. Il 58% dei corpi idrici ha uno stato chimico buono, mentre i corpi idrici in stato quantitativo buono sono circa il 61%.

### CARATTERISTICHE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Le aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004) coprono il 34% del territorio nazionale (ISPRA, ADA 2018);

l'efficacia di tale regime vincolistico di tutela delle aree di maggiore e comprovata importanza è però messa in discussione dai dati legati ai cambiamenti di uso del suolo in termini di consumo di suolo, ossia di variazione da una copertura non artificiale (intesa quale suoli non impermeabilizzati) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato) in tali aree. Tra il 2018 e il 2019 il 10% circa dell'incremento di suolo consumato in Italia è avvenuto all'interno delle aree vincolate sia con il vincolo ex art. 142 lett. a, b, c (coste, laghi e fiumi) che con ex art. 136 (*ope legis*) (SNPA 2020, Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici);

altro elemento di pressione sulla qualità e sul valore dei paesaggi italiani è quello legato alla frammentazione del territorio, intesa quale processo di riduzione della continuità di ecosistemi, *habitat* e unità di paesaggio a seguito di espansione urbana di sviluppo della rete infrastrutturale;

nel complesso circa il 36% del territorio nazionale è caratterizzato da una frammentazione elevata e molto elevata; in particolare le regioni in cui si registrano i valori più alti sono Veneto e Lombardia.

### **CONSIDERATO che**

**per quanto riguarda l'ambiente marino-costiero, con particolare riferimento all'ambito "Biodiversità ed ecosistemi"**

- **Aree marine sottoposte a regime di protezione.** Le acque costiere italiane sottoposte a regime di protezione sono costituite dalle acque ricadenti nelle Aree Marine Protette (AMP, istituite ai sensi delle Leggi 979/1982 e 394/1991 e s.m.i.), con le tipologie di aree protette di cui all'Elenco Ufficiale Aree Protette (EUAP) e nell'Area Naturale Marina di Interesse Internazionale rappresentata dal "Santuario per i Mammiferi marini". La superficie delle aree marine sottoposte a regime di protezione, ad eccezione del Santuario dei Mammiferi marini, che da solo si estende su una superficie di 2.557.258 ettari, ammonta a 307.614 ettari. Oltre alle Aree Marine protette istituite ai sensi delle Leggi nazionali (979/1982 e 394/1991 e s.m.i.), è importante considerare anche i siti marini protetti istituiti secondo le direttive europee per la conservazione di specie, *habitat* ai sensi della direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE) e degli uccelli ai sensi della direttiva uccelli (Direttiva 79/409/CEE, poi abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE che



ne mantiene gli obiettivi fondamentali). Nel loro insieme questi siti compongono la rete Natura 2000 che è caratterizzata dai Siti d'Interesse Comunitario (SIC), successivamente trasformati in ZSC (Zone Speciali di Conservazione), e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Secondo i dati riportati nell'Annuario dei dati ambientali 2019, si può commentare che l'Italia presenta una superficie a mare totale di 306.781 ettari protetta dagli ZPS (dic. 2017) e di 380.383 ettari protetta dai SIC-ZSC. Complessivamente le ZSC designate al luglio 2019 occupano una superficie a mare di 361.065 ettari. A dicembre 2017, la Rete Natura 2000 in Italia, al netto delle sovrapposizioni tra i siti, copre una superficie marina pari a 587.771 ettari.

- **Other effective area-based conservation measures.** La UE considera non solo le aree marine strettamente protette ma anche “*other effective area-based conservation measures*”. In questa seconda categoria rientrano tutte le superfici incluse dall'Art. 35 del D.L. 22/06/2012 che prevede, proprio “Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n.9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette...”. Quindi, proprio considerando sia le superfici interessate dalle AMP che quelle ricadenti all'interno dei limiti indicati dal D.L. 22/06/2012, l'Italia con il Sesto *Report* nazionale CBD, presentato ad aprile 2019, ha dichiarato che il valore complessivo delle aree marine oggetto di misure di protezione o conservazione è pari al 19.1% della acque marine italiane.
- **Aree marine di reperimento.** Le aree marine di reperimento, individuate dalle leggi 394/91, art. 36, e 979/82, art. 31, costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria. Le aree marine protette sono state istituite sulla base dell'elenco delle aree marine di reperimento di cui all'art. 31 della legge 979/82; dell'elenco previsto sono state tutte istituite a meno delle Isole Eolie e del Golfo di Orosei – Capo Monte Santu, e di tali ambiti territoriali deve tenersi conto per l'attuazione di legge. Oltre al suddetto elenco, l'art. 36, comma 1, della legge 394/91 prevede un aggiuntivo elenco di ventinove aree marine di reperimento fra le quali non sono ancora state istituite: Isola di Gallinara, Monti dell'Uccellina-Formiche di Grosseto-Foce dell'Ombrone- Talamone, Isola di Capri, Costa di Maratea, Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca, Costa del Monte Conero, Isola di Pantelleria, Promontorio Monte Cofano-Golfo di Custonaci, Capo Spartivento, Monte di Scauri, Parco marino del Piceno, Stagnone di Marsala, Capo Passero, Pantani di Vindicari, Isola di San Pietro.
- **Specie e Habitat marini.** In questo ambito particolare rilevanza riveste la Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 “*Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*”, detta Direttiva “*Habitat*” che, con la Direttiva Uccelli, costituiscono il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità e sono la base legale su cui si fonda Natura 2000. La Direttiva è costruita intorno a due

pilastrici: la rete ecologica Natura 2000, costituita da siti mirati alla conservazione di habitat e specie elencati rispettivamente negli allegati I e II, e il regime di tutela delle specie elencate negli allegati IV e V. La Direttiva richiede un impegno forte da parte dei paesi europei nella protezione degli *habitat* e delle specie listate nei suoi allegati, in particolare per le specie listate nell'allegato II (specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e nell'allegato IV (specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa). Le attività di prelievo, seguite dall'inquinamento e dal disturbo antropico, sono state indicate come le maggiori pressioni attuali e future (ovvero le "minacce") sulle specie marine considerate.

- **Aree marine di particolare pregio.** Il Canale di Sicilia rappresenta un ampio tratto di mare di grande interesse per la pesca e per la conservazione degli habitat, delle specie protette e del capitale naturale del Paese, nel quale insistono aree marine a vario titolo protette, già istituite o oggetto di istruttoria ai fini dell'eventuale istituzione. In particolare, in questo tratto di mare insistono numerosi "banchi", ovvero bassifondi che partendo dalla piattaforma o dalla scarpata continentale si spingono a pochi metri dalla superficie. Tali strutture, geologicamente eterogenee, caratterizzate anche dalla presenza di complessi vulcanici, costituiscono un ecosistema di grande rilevanza ecologica per la presenza di numerosi habitat e specie marine protette, quali ad esempio il corallo rosso. La legge di stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 221, art. 6, comma 3) ha inserito le zone marine afferenti ad alcuni banchi (Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura), limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, nella lista delle aree di reperimento per l'eventuale istituzione di un'Area Marina Protetta (AMP) di cui all'art. 36, comma 1, della L. 394/91. Anche l'isola di Pantelleria, nell'ambito della L. 394/91, è stata identificata come area di reperimento per la realizzazione di un'Area Marina Protetta, che adesso potrebbe rientrare nel Parco Nazionale isola di Pantelleria (istituito con D.P.R. 28/07/2016).

L'area dello Stretto di Sicilia, in cui insistono i banchi, è identificata nell'ambito del Mediterranean Action Plan dell'UNEP (UNEP/MAP) come probabile area per la realizzazione di una SPAMI (*Specially Protected Areas of Mediterranean Importance*), per la quale il *Regional Activity Center for Specially Protected Areas* (RAC/SPA), organo regionale della Convenzione di Barcellona, sta promuovendo l'istituzione. Oltre a queste aree si riporta la rilevanza delle *Fisheries Restricted Areas* (FRAs) che rappresentano uno strumento GFCM FAO per limitare le attività di pesca al fine di proteggere siti con elevata valenza conservazionistica (e.g. *Vulnerable Marine Ecosystems*, *Sensitive Habitats*) e/o habitat elettivi per specie commerciali (*Essential Fish Habitats*) (<http://www.fao.org/gfcm/data/maps/fras/en>).

Inoltre, l'intera area del Mediterraneo centrale è stata identificata dalla COP 12 (Corea 2015) della Convenzione sulla Diversità Biologica come *Ecologically or Biologically Significant marine Area* (EBSA), determinazione che non pone ancora limiti diretti ma raccomanda agli stati attenzione particolare verso l'ambiente (<https://chm.cbd.int/database/record?documentID=204108>).

## CONSIDERATO che

- i **Siti di Interesse Nazionale** sono 41 e si estendono su una superficie complessiva di 171.198 ettari a terra (sono interessate tutte le regioni italiane ad eccezione del Molise), e di 77.733 ettari a mare;

per la gestione dei siti accertati come contaminati sono previsti dalla normativa interventi di:

- messa in sicurezza operativa;
- messa in sicurezza permanente;
- bonifica;

L'esecuzione di attività di prospezione nelle aree ricomprese nel perimetro dei SIN ricade tra le tipologie di opere le cui attività di scavo sono disciplinate dal DPR 120/2017. Alla luce del quadro normativo vigente, l'attività di prospezione nei SIN presuppone la previa caratterizzazione dell'area interessata dall'intervento secondo le procedure definite dagli artt. 242 e 252 del D. Lgs. 152/06. Inoltre, completata la fase di caratterizzazione che restituisce il quadro ambientale dell'area, le attività di scavo dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dalla sopra riportata norma e pertanto l'autorità competente, nel caso di specie il MITE, dovrà verificare che l'opera non interferisca con le future attività di bonifica, sia assicurata la tutela sanitaria dei lavoratori e dei fruitori dell'area e non si verifichi un aumento dei livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Nel caso delle prospezioni andrà valutato con attenzione il rischio di trasferimento di contaminazione tra le varie matrici (*cross-contamination*).

## CONSIDERATO che

### **in relazione ai possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione**

- si riportano di seguito i possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione ritenuti dal RP pertinenti al Piano (par. 3.2) e di riferimento per la pianificazione finalizzata alla individuazione di “un quadro definito di riferimento delle aree, ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse” (art. 11-ter del D.L. 135/2018, convertito in legge dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12)”.
  - **Biodiversità in ambito terrestre** - Le componenti ambientali della biodiversità su cui le attività di estrazione petrolifera possono agire sono “*vegetazione/habitat*”, “*flora*”, “*fauna*”. Gli impatti ambientali maggiori sono legati a:
    - dispersioni di inquinanti (idrocarburi e sostanze chimiche varie), con conseguenze di varia natura come alterazioni dello sviluppo degli organismi (Mall *et al.*, 2007; Kazlauskienė e Taujanskis, 2011). L'esposizione prolungata a gas può comportare, tra gli altri, danni ai reni, al fegato, al sistema nervoso e un aumento dei difetti congeniti (Mall *et al.*, 2007; NETL, 2009);

- disturbo della fauna causato da collisioni con veicoli da emissioni acustiche e dalle vibrazioni prodotte dalla movimentazione di mezzi e veicoli, dalle prospezioni sismiche che fanno uso di cariche esplosive e di “*vibrouses*” (E&P Forum, UNEP, 1997);
- frammentazione degli ecosistemi relativamente a “vegetazione/habitat” e “flora”, a seguito della realizzazione di postazioni di estrazione e di infrastrutture lineari come strade di accesso e oleodotti (IL&FS ECOSMART LIMITED, 2009);
- frammentazione degli habitat relativi alla fauna, a seguito della realizzazione di postazioni di estrazione e di infrastrutture lineari come strade di accesso e oleodotti (IL&FS ECOSMART LIMITED, 2009);
- introduzione di specie invasive (IPIECA/OGP, 2011);
- occupazione di suolo da parte degli impianti petroliferi e dalle condotte, e compattazione del terreno a causa della movimentazione di mezzi e veicoli (E&P Forum, UNEP, 1997; BLM, 2003);
- introduzione di specie non indigene o invasive durante la realizzazione del progetto petrolifero, con il trasporto di materiali e movimentazione di mezzi e veicoli, e alterazione degli equilibri ecosistemici della biodiversità (IPIECA/OGP, 2011).
- **Suolo e sottosuolo** - Gli impatti ambientali più rilevanti sono legati a:
  - contaminazione dovuta a sversamenti accidentali di idrocarburi dalle condotte o dalle strutture del pozzo, e da sversamenti di carburanti durante le operazioni di rifornimento dei mezzi e di altre sostanze chimiche per rotture dei serbatoi (E&P Forum, UNEP, 1997; IL&FS ECOSMART LIMITED, 2009);
  - contaminazione dovuta a smaltimento delle acque di strato e dei fanghi di perforazione (E&P Forum, UNEP, 1997; National Petroleum Council, 2011);
  - occupazione fisica del suolo ad opera degli impianti estrattivi e delle condotte (BLM, 2003);
  - *compattazione del terreno* a causa della movimentazione di mezzi e veicoli e della costruzione delle opere previste dai progetti di estrazione petrolifera (E&P Forum, UNEP, 1997; BLM, 2003).
- **Paesaggio** - Gli impatti ambientali più rilevanti sono legati:
  - alle lavorazioni e alle trasformazioni di uso del suolo, anche temporanee, per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
  - all'alterazione/modificazione/distruzione di altre componenti quali vegetazione, flora, fauna, ecosistemi, biodiversità, suolo, acque nonché aria (in riferimento alla fase di realizzazione e di *decommissioning*).
- **Ambiente idrico** - I potenziali impatti sulla risorsa idrica (superficiale e sotterranea) sono dovuti a:
  - contaminazione da sversamenti accidentali di idrocarburi dalle condotte o dalle strutture del pozzo, di carburanti durante le operazioni di rifornimento dei mezzi e di altre sostanze chimiche per rotture a livello dei serbatoi (E&P Forum, UNEP, 1997; IL&FS ECOSMART LIMITED, 2009);

- contaminazione delle falde acquifere per perdita dei fluidi di circolazione (IOGC, 2009; ENI, 2012);
- contaminazione dell'ambiente idrico per errato smaltimento delle acque di strato e dei fanghi di perforazione (E&P Forum, UNEP, 1997; National Petroleum Council, 2011), degli additivi chimici e degli inerti.
- Altri impatti potenziali sono legati all'intercettazione della falda superficiale durante la perforazione del pozzetto, al consumo di acqua per varie operazioni, tra cui la preparazione dei fanghi di perforazione e test idrostatici, all'attraversamento di corsi d'acqua con variazione delle caratteristiche idrologiche e di drenaggio delle aree interessate, a operazioni di scavo in trincea, a rotture a livello della testa del pozzo, a dispersione nell'ambiente di acque di produzione, a errati ripristini delle condizioni idrologiche dell'area, a casi di inquinamento delle acque per inadeguato smaltimento delle acque grigie e nere.
- **Ambiente marino-costiero**
  - **Fase di prospezione** - Le indagini geofisiche utilizzano onde acustiche che costituiscono una pressione (rumore) che produce effetti sugli organismi marini con particolare riferimento a grandi vertebrati come i cetacei, teleostei, tartarughe marine.

Altre sorgenti di pressione ambientale sono connesse all'esercizio delle navi impiegate per le indagini geofisiche che, producono rumore subacqueo, emettono fumi che ricadono in mare, rilasciano reflui e possono impattare la megafauna carismatica marina, con documentati fenomeni a carico di mammiferi marini e altre componenti vulnerabili.
  - **Fase di ricerca** - prevede la perforazione di pozzi esplorativi, cui sono legati lo scarico di reflui civili, la perdita di fluidi di perforazione e/o di detriti di perforazione, oltre al rumore indotto dalle attività di perforazione (pompe, motori, impianti sollevamento e rotativi...) con impatti su biocenosi di pregio, danneggiamento di affioramenti carbonatici e alterazioni della qualità dell'ambiente marino.

Ulteriori pressioni sono rappresentate da limitazioni alla navigazione e, anche se in misura modesta, alle attività di pesca, e da un incremento del traffico marittimo per l'utilizzo di mezzi di supporto e servizio. Anche la fruibilità del paesaggio, per quanto temporanea, potrebbe essere afflitta dalla presenza della struttura e dei mezzi di servizio, con particolare riferimento per le installazioni più prossime alla costa.
  - **Fase di Coltivazione** - comprende le operazioni di perforazione dei pozzi per lo sfruttamento del giacimento, l'installazione della struttura e la produzione di petrolio e/o gas ed eventuale primo trattamento sulla piattaforma *offshore*). Queste operazioni esercitano pressioni con possibili impatti sugli ambienti marini, pressoché analoghe a quelle della fase di ricerca, ma con effetto che perdura nel tempo (cronico) persistendo le pressioni su *habitat* e paesaggio, la produzione di rumori subacquei, la sottrazione di spazio marittimo, le pressioni ambientali legate al movimento dei mezzi di servizio e alla combustione di propellenti, e l'eventuale alterazione/ostacolo alle rotte migratorie.

Durante la fase di coltivazione si può aggiungere l'immissione in mare di scarichi civili e il recapito in mare o in determinate formazioni geologiche di acque di produzione. Queste

possono essere scaricate in mare dopo il trattamento volto a eliminare idrocarburi (D.M. del 28 luglio 1994 e D.M. del 3 marzo 1998; concentrazione di oli minerali inferiore a 40 mg/l - Art.104, c. 5, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e previa autorizzazione del MITE. A tutto ciò si aggiunge la messa in opera di installazioni sommerse come gasdotti e oleodotti, che possono estendersi per miglia dalle teste di pozzo e giungere sulla costa, e che presentano profili di nocumento ambientale per quel che concerne gli *habitat* e i popolamenti che attraversano.

- **Dismissione** (*Decommissioning*) – La dismissione della struttura *offshore* comprende la chiusura mineraria del giacimento e la rimozione della colonna di rivestimento, delle colonne intermedie e della colonna di produzione al di sotto del fondo marino. Sono previsti sopralluoghi e ispezioni, pulizia degli accrescimenti marini, messa in sicurezza e bonifica degli impianti e i lavori di preparazione alla dismissione. A ciò seguono le attività di taglio e rimozione della piattaforma, il trasporto dei materiali rimossi a terra e lo smantellamento del materiale rimosso, e infine dal conferimento dei materiali di risulta. Gli impatti sull’ambiente sono principalmente costituiti dalla produzione di rumore e vibrazioni, dalla presenza dei mezzi navali, dalle emissioni di inquinanti in atmosfera, dagli scarichi idrici, dalla produzione di reflui e rifiuti, dalla perdita di sostanze inquinanti, dall’illuminazione notturna e dalla movimentazione di sedimenti marini. Eventuali operazioni di smantellamento operate a mare possono produrre detriti, polveri e rilascio di metalli pesanti e idrocarburi in mare.

## CONSIDERATO che

### In relazione allo scenario di riferimento

- il RP (cap. 6) descrive lo *scenario di riferimento*, relativo agli attuali permessi e concessioni, come evoluzione dello stato dell’ambiente in assenza del PiTESAI, con l’orizzonte temporale di pertinenza del Piano stesso e costituisce il termine rispetto al quale valutare gli effetti del PiTESAI;

lo scenario di riferimento è definito in termini di:

- analisi delle interferenze dello stato attuale delle attività con elementi ambientali;
- scenario previsionale delle attività *upstream* in Italia in assenza del PiTESAI;

## CONSIDERATO che

- per quanto riguarda l’*analisi delle interferenze dello stato attuale delle attività con elementi ambientali*, i titoli minerari e le istanze, aggiornati al 31/12/2020, sono stati sovrapposti agli strati informativi afferenti ai “vincoli assoluti”. Nel RP (p. 265) è riportata l’estensione e la % di titoli minerari che interessano i seguenti tipi di aree con vincoli:
  - Aree protette EUAP (Legge n. 394 del 6/12/1991);
  - Aree a pericolosità idraulica P3 – pericolosità elevata;
  - Aree pericolosità da frana, Molto elevata – P4 e Elevata – P3;

- Area ex art. 2 D.lgs 128/2010<sup>7</sup>.

Con riferimento all'estensione di tutti i tipi di vincoli assoluti considerati, emerge che il:

- 37,59% è interessato da concessioni di coltivazione;
- 23,68% da permessi di ricerca;
- 24,15% da Istanze di permesso di ricerca;
- 35,01% da Istanze di concessione di coltivazione;
- 13,31% da Concessioni di stoccaggio;
- 15,65% da Istanze di concessione di stoccaggio.

Nel RP è riportato che nell'elaborazione non sono state prese in considerazione le aree protette ai sensi del D.lgs. 152/2006, art. 94, comma 4 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano), poiché i dati non risultano individuati in modo omogeneo a livello nazionale.

## **CONSIDERATO che**

### **in relazione ai giacimenti e alle riserve accertate**

- con riguardo allo scenario previsionale delle attività *upstream*, il RP descrive i giacimenti e le riserve accertate riportando anzitutto l'articolazione della *clusterizzazione* con nome del giacimento tipo e numerosità dei giacimenti associati ad ogni singolo *cluster*.

Il RP evidenzia che la tipologia più frequente è quella "T.G.S.4.β", ossia i giacimenti di gas naturale a terra in rocce serbatoio di sabbie e pozzi con profondità minore di 2500 m, con n. 65 elementi. Seguono i giacimenti tipo "M.G.S.3.b" (giacimenti di gas naturale a mare e numero di piattaforme uguali o inferiori a 4), con n. 25 elementi, e la tipologia "T.G.A.4.β" dei giacimenti di gas naturale a terra delle argille scagliose con n. 14 giacimenti;

- i **giacimenti a gas** naturale di grande dimensione in termine di riserve accertate (classe di riserva alta e altissima) non sono frequenti in Italia, ma presentano riserve significative che, da sole, superano ampiamente quelle dei piccoli e medi giacimenti con un profilo di durata per l'estrazione oltre al 2040 in termini di riserve accertate; i **giacimenti a mare** sono in numero inferiore rispetto a quelli a terra, ma in termini di riserve certe rappresentano un potenziale residuo dell'80 % sul totale delle riserve complessive dei campi a gas; a breve termine, un giacimento di estrazione di grandi dimensioni in termini di riserve certe è Argo e Cassiopea al largo di Gela, che potrebbe creare un picco temporaneo;
- i **giacimenti di petrolio** attivi, a cui spesso è associato anche gas naturale, sono pochi, localizzati sia a mare che a terra nell'area meridionale italiana, ma hanno una durata e delle riserve significative; in Basilicata sono attivi i due più grandi giacimenti a terra europei (Val d'Agri e Gorgoglione);

---

<sup>7</sup> Si tratta delle aree citate ora nel comma 17 dell'art. 6 del D. Lgs. 152/2006.

- i giacimenti sono inquadrabili in termini di *potenziale geominerario corrente e futuro*, i cui indicatori principali sono le *riserve* (la cui analisi permette di stimare la quantità di gas e petrolio ‘recuperabili’, quali rispettive somme della totale entità delle riserve ‘certe’ (che con ragionevole certezza possono essere commercialmente prodotte nel quadro delle condizioni tecniche contrattuali economiche e operative esistenti) e di quote di quelle ‘probabili’ e ‘possibili’ (rispettivamente il 50 % e il 20 %, secondo la classificazione internazionale, 35 % e 35% nelle elaborazioni del MiSE)) e le *risorse* (*giacimenti futuribili, in quanto ancora non provati o non scoperti*);
- il dato rivalutato sulle riserve al 31 dicembre 2019 rispetto a quello del 31 dicembre 2018 e al netto della produzione ottenuta nell’anno 2019, rivela un incremento del 5,2% per il gas e un incremento dell’1,9% per l’olio greggio;
- le riserve certe sono prevalentemente a terra: 55,4% del totale nazionale delle riserve certe di gas e il 94,9% delle riserve certe di petrolio (queste per la maggior parte in Basilicata);
- per quanto riguarda il gas, nel corso degli ultimi 20 anni, si è registrata una costante riduzione dei volumi recuperabili principalmente dovuta al ridotto numero di nuovi ritrovamenti non sufficienti per compensare i volumi prodotti; invece nello stesso periodo, le riserve recuperabili di petrolio greggio sono rimaste costanti;
- in termini prospettici, a fianco alla serie storica 1986-2019 di produzione di idrocarburi sono riportati i valori di previsione di messa in produzione delle riserve ‘recuperabili’ secondo i profili di produzione elaborati dal MiSE nel 2020.

Lo scenario ipotizza una diminuzione progressiva della messa in operatività di nuove concessioni di coltivazione, ma con la possibilità di effettuare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti e di investimenti all’interno delle concessioni già vigenti per la messa in produzione dei volumi stimati come ‘recuperabili’, prevedendo quindi nell’intero periodo 2020-2050, l’estrazione:

- per intero dei volumi di riserva ‘certa’ già attuali P1, pari a circa 46 GSm<sup>3</sup> di gas (di cui 25 a terra, dei quali 22 al Sud) e a circa 73 Mt di petrolio (di cui quasi 64 a terra al Sud);
  - e al 35 % dei volumi ‘possibili’ P2 e ‘probabili’ P3, insieme stimati pari a circa 23 GSm<sup>3</sup> di gas e a circa 45 Mt di petrolio (questi quasi per intero a terra al Sud));
  - [elab. da Tabelle 6.2-2 e 6.2-3, p. 274-275 RP]
- l’andamento previsto nel tempo di tali estrazioni evidenzia che entro l’orizzonte temporale del 2050 i volumi nel complesso recuperabili ammonterebbero quindi a 69 GSm<sup>3</sup> di gas e 118 Mt di petrolio. La produzione annua, peraltro, dopo un picco di crescita immediata (tra il 2021 e 2022, +50 % della produzione gas e +100 % della produzione olio rispetto a quelle del 2019, entrambe a 4 Mtep), comincerebbe comunque poi subito a scendere quasi linearmente, risultando così già dimezzata una prima volta al termine dell’attuale decennio e poi una seconda volta entro il decennio successivo, e poi quasi annullata al 2045, già allora in linea con la necessità di raggiungere il *target* della neutralità carbonica nei Paesi membri dell’UE al 2050.



## CONSIDERATO che

### relativamente agli aspetti economici

- Il RP (par. 6.2.2) propone uno studio svolto dal CRIET<sup>8</sup> che ha analizzato, sotto il profilo economico-finanziario, i giacimenti italiani di olio e gas naturale nel loro complesso, realizzando un modello di studio tale da permettere di simulare i diversi scenari della produzione di olio e gas in Italia al variare dei prezzi unitari degli stessi e del costo del denaro. Tale studio contribuisce a **misurare gli effetti economici diretti della produzione di petrolio e gas in Italia nell'ipotesi "as is", "ovvero senza cambiamenti rispetto alla situazione attuale né dal punto di vista regolatorio, né dal punto di vista regolatorio, né dal punto di vista delle decisioni delle imprese del settore. In particolare, non si è preso in considerazione che ulteriori attività di esplorazione mineraria, o nuovi e più aggiornati piani di produzione, di sicuro condurrebbero ad individuare ulteriori potenziali riserve suscettibili di sfruttamento"**; il lavoro ha mirato a calcolare il valore attuale netto della produzione nel periodo 2020-50, i benefici della produzione per lo Stato e anche quelli per il territorio in termini di benefici economici redistribuiti.

In merito allo studio svolto dal CRIET si osserva che lo scenario elaborato per la produzione 2020-2050 dovrebbe tenere in considerazione il fatto che la produzione prevista da alcune concessioni potrebbe non essere realistica, in quanto alcuni titoli potrebbero trovarsi in aree dichiarate dal Pitesai non idonee e scadere durante tale periodo senza la possibilità di essere prorogate e quindi la produzione, presa in considerazione dallo studio, dovrà cessare prima dell'esaurimento delle risorse previste.

Per il procedimento di stima sono state utilizzate le informazioni sulle riserve delle coltivazioni gas e olio, in esercizio o comunque già autorizzate, 'certe' (P1, coltivabili sino al 100%); a esse sono state sommate le riserve 'possibili' e 'probabili' (categorie P2, e P3), corrispondenti a diversi gradi di certezza sulle stime di una loro possibile estensione o di possibili ulteriori giacimenti, ottenute dalle prospezioni, ricerche e attività di estrazione già svolte nelle stesse aree delle riserve 'certe', e a diversi gradi di ulteriori informazioni, verifiche o 'prove' già raccolte o presumibili allo stato attuale; a ciascuna di esse, viene quindi parametricamente riferita, secondo prassi internazionale una diversa probabilità, allo stato attuale, di essere nel futuro effettivamente sfruttata.

A ciascuna delle riserve così quantificate, e alla loro somma (P1+P2+P3) è stato quindi applicato un piano di coltivazione nei due orizzonti di 'minima' e di 'massima':

- la stima 'minima' corrispondente allo scenario 'P1' di coltivazione completa delle concessioni in essere senza ampliamenti, rinnovi, estensioni, nuove concessioni:

---

8) CRIET, Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio) - Università degli Studi di Milano Bicocca, in virtù dell'Accordo di collaborazione in essere con il MiSE (DGISSSEG).

- la stima ‘massima’ corrispondente allo scenario ‘P1+P2+P3’, ovvero di sfruttamento completo sia delle attuali concessioni sia delle loro probabili e possibili estensioni e rinnovi/riarticolarzioni (ciascuna di quest’ultime in misura diversa in proporzione alla loro diversa realistica probabilità di realizzarsi).

Emerge che la produzione si manterrebbe ai livelli minimo/massimo simili a quelli attuali fino all’anno 2023, dal 2024 si innescherebbe un graduale calo fino all’anno 2030, nell’anno 2031 si verificherebbe un crollo delle produzioni di petrolio, cui seguirebbe un definitivo graduale esaurimento.

**La caduta nella produzione di petrolio, in maniera puntuale nel 2030-31, è riconducibile al fatto che il programma di estrazione della Val d’Agri non prevede attività ulteriori rispetto a quelle pianificate e autorizzate.”**

## CONSIDERATO che

### per quanto riguarda la procedura di individuazione delle aree idonee:

- in base a quanto riportato nel RP, il Piano porterà alla individuazione di *aree compatibili* con le previsioni del Piano e di *aree non compatibili*. Più in dettaglio, così come riportato al par. 2.3 del RP (p. 30) "*si verificheranno le seguenti ipotesi:*
  - nelle aree in cui le attività di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino **compatibili** con le previsioni del Piano stesso, i titoli minerari sospesi riprendono efficacia;
  - nelle aree **non compatibili**, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi e revoca, anche limitatamente ad aree parziali, i permessi di prospezione e di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca è comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati;
  - nelle aree **non compatibili**, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del Piano;
  - nelle aree in cui le attività di coltivazione risultino **incompatibili** con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga”;
- tali ipotesi saranno il risultato dell’applicazione di una serie di *criteri ambientali, sociali ed economici*;
- relativamente alle aree *compatibili* (o “*potenzialmente idonee*”), il RP chiarisce che l’applicazione dei *criteri ambientali, sociali ed economici* consentirà di individuare due possibili casistiche:

- 1) Aree potenzialmente idonee per “la presentazione di nuove istanze (successive all’approvazione del PiTESAI) di permessi di prospezione e di permessi di ricerca”;
  - 2) Aree potenzialmente idonee per:
    - a. prosecuzione dei procedimenti per le istanze
      - i. dei permessi di prospezione o dei permessi di ricerca già presentate,
      - ii. delle concessioni di coltivazione di idrocarburi già presentate e in corso di valutazione;
    - b. prosecuzione delle attività minerarie già in essere:
      - i. nei permessi di ricerca vigenti,
      - ii. nelle concessioni di coltivazione vigenti (o in fase di proroga);
- in relazione al **caso 1** (aree fino ad oggi non interessate né da attività né da istanze) e al **caso 2.a.i** (aree ad oggi interessate soltanto da istanze di permessi di prospezione e ricerca già presentate) il RP chiarisce che: “*Nelle aree interessate da queste due casistiche non insiste alcun tipo di attività né sono presenti infrastrutture, per tale motivo il criterio ambientale costituisce il criterio prevalente per la valutazione della loro potenziale attuazione*”;
  - tali casi potrebbero verificarsi sia a terra, sia a mare; a questo riguardo il RP (p.17) specifica che per quanto riguarda le nuove aree a mare “In considerazione dell’obiettivo di decarbonizzazione al 2050, lo scenario di apertura di nuove zone minerarie marine oltre alle attuali non appare attuabile; tale condizione sarà definita con specifico **Decreto Direttoriale** che, **oltre a prevedere la chiusura delle zone marine che non sono state mai aperte alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi, stabilirà la chiusura delle zone marine aperte ove non è stata mai presentata alcuna istanza relativa alle attività minerarie**”;
  - qualora i **caso 1** e **2.a.i** interessino l’ambito terrestre il RP (p.37) afferma che “il criterio ambientale costituisce il criterio prevalente per la valutazione della loro potenziale attuazione”.
  - per tutti gli altri casi (**2.a.ii, 2.b.i, 2.b.ii**), il RP (p.37) afferma che “l’analisi integrata dei criteri ambientali e socio-economici determinerà le aree potenzialmente idonee”;
  - per quanto riguarda i criteri socio-economici, il RP specifica che saranno definiti considerando l’obiettivo PNIEC “di prevedere ancora un importante utilizzo del gas per la transizione energetica verso la decarbonizzazione al 2050” e “l’indirizzo generale che si pone il PiTESAI di valorizzare le concessioni in stato di produttività, rispetto a quelle che invece versano in situazioni di cronica improduttività, agendo tempestivamente sulle concessioni che non hanno mai prodotto per un periodo molto ampio e sulle concessioni improduttive di fatto”.

## **CONSIDERATO che**

### **per quanto riguarda i criteri ambientali:**

- per l’individuazione delle aree idonee, il RP riconduce i criteri ambientali alle “caratteristiche territoriali e ambientali delle aree di studio individuate in base alla presenza di vincoli normativi, regimi di protezione e di tutela a vario titolo e di particolari sensibilità/vulnerabilità alle attività oggetto del PiTESAI”;

- il RP propone quindi degli “strati informativi” per la definizione dei vincoli assoluti e dei vincoli relativi, distinti tra ambito terrestre e marino, utili alla definizione dei criteri ambientali;
- per quanto riguarda l'ambito terrestre,
  - sono proposti come Vincoli assoluti:
    - Aree protette ex L. 394/1991 (EUAP ultimo aggiornamento),
    - Aree protette ex D.lgs 152/2006, art. 94, comma 4 (Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano),
    - Aree di cui al D.lgs. 49/2010, DPCM 29.09.1998, D.lgs. 152/2006 e correlate Norme Tecniche di Attuazione delle Autorità di Bacino/Distretto Idrografico (Aree classificate a pericolosità o a rischio idraulico (alluvione) “molto elevato” o “elevato”);
    - Aree di cui al D.lgs. 152/2006 e correlate Norme Tecniche di Attuazione delle Autorità di Bacino/Distretto Idrografico (Aree classificate a pericolosità o a rischio geomorfologico (frana) “molto elevato” o “elevato”);
  - sono proposti come Vincoli relativi:
    - Aree di cui al D.lgs. 152/2006, art. 76: Stato chimico ed ecologico dei corpi idrici superficiali e sotterranei; Siti di riferimento per i corpi idrici superficiali
    - Aree di cui al D.lgs. 42/2004, art. 136 e 142: Immobili e aree di notevole interesse paesaggistico (art. 136) e tutelate per legge (art.142);
    - Zone umide della Convenzione di Ramsar;
    - Aree di cui alle Direttive Habitat e Uccelli;
    - Altre aree di interesse conservazionistico: Reti ecologiche regionali, aree individuate per iniziative nazionali nell’ambito dell’attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità, Piani di gestione nazionali per la Fauna, progetto *Important Plant Areas* – IPA, *IBA Important Bird Areas* - IBA, ecc.
    - Aree terrestri di distribuzione di specie e *habitat* inclusi in Liste Rosse (IUCN, *Red List of European Habitats*, ecc);
    - Aree terrestri di distribuzione di specie e *habitat* di interesse comunitario, fuori dalla Rete Natura 2000;
    - Aree terrestri di distribuzione di specie di cui alla Direttiva Uccelli.
- Relativamente all'ambito marino:
  - sono proposti come Vincoli assoluti:
    - Aree di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 6: Aree ricadenti all’interno del perimetro e poste entro le 12 miglia dal perimetro esterno di: Aree Marine Protette, Parchi sommersi, Santuario dei Mammiferi Marini, Oasi Blu, Riserve naturali con parti a mare, Parchi Nazionali con parti a mare (La Maddalena, Arcipelago Toscano), Siti della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS, istituiti e da istituire); Aree ricadenti all’interno della fascia di mare entro le 12 miglia dalla linea di

costa e dai limiti esterni delle aree marine protette già istituite (Siti Natura 2000, AMP, Santuario Pelagos, ecc.);

- sono proposti come Vincoli relativi:
  - Aree marine costiere limitrofe ad aree del territorio deputate a esercitazioni di forza armata, aree marine utilizzate per esercitazioni militari e tratti di mare interessati dalla presenza cospicua di residuati di origine militare (es. “fondi sporchi” sulle carte dell’Istituto Idrografico della Marina Militare);
  - Aree di cui alla Direttiva Quadro Acque (2000/60/EC): Aree marine sensibili con particolare stato chimico ed ecologico del corpo idrico;
  - Aree con misure di pianificazione: zone di tutela biologica o di particolare interesse per la pesca;
  - Aree marine di distribuzione di specie e *habitat* protetti di cui alla Direttiva *Habitat*;
  - Aree di distribuzione di ulteriori *habitat* e specie di interesse conservazionistico ai sensi della Convenzione di Barcellona e Politica Comune della Pesca;
  - Aree marine *offshore* candidate alla istituzione di siti della Rete Natura 2000;
  - Aree marine di distribuzione di specie di cui alla Direttiva Uccelli;
  - Aree di interesse per la pesca GFCM-FAO: *Fisheries restricted areas*;
- il RP (p.37) suggerisce che “Ulteriori strati informativi, non strettamente ambientali, che potrebbero essere considerati nelle analisi sono le aree marine sensibili a causa di particolari caratteristiche oceanografiche, tratti di mare interessati da un intenso traffico navale in entrata e in uscita da porti pescherecci e commerciali e le aree marine con particolare intensità dello sforzo di pesca”.

## CONSIDERATO che

### In relazione alla impostazione delle analisi di valutazione del PiTESAI

- sulla impostazione delle **analisi di valutazione degli effetti ambientali del PiTESAI**, il cap. 7 del RP riporta che saranno svolte come previsto dal D.lgs. 152/2006, considerando sia gli effetti positivi che quelli negativi dovuti all’attuazione del Piano;
- nel RA l’analisi degli effetti ambientali sarà svolta in termini di interferenza con gli elementi, individuati attraverso i definiti criteri di natura ambientale, particolarmente sensibili alle attività estrattive;
- nel RP viene riportato che, a seguito dell’approvazione del PiTESAI, nel caso di presentazione di **nuove istanze di permessi di prospezione e ricerca**, il criterio ambientale rappresenta il criterio prevalente per la valutazione della loro attuazione; viene affermato altresì che il processo di definizione dei criteri sarà condotto considerando diverse opzioni riconducibili all’individuazione delle ragionevoli alternative.

## **CONSIDERATO che**

### **in relazione alla valutazione di incidenza**

- nel RP, cap. 8, sono elencati i documenti in base ai quali sarà redatto lo Studio di Incidenza che verrà allegato al RA del PiTESAI:
  - “Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva *Habitat* 92/43/CEE per la Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000” (CE, 2002);
  - Linee guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" Art. 6, paragrafi 3 e 4 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 303 del 28/12/2019);
  - documento del MATTM, MIBACT, ISPRA Regioni e PPAA: VAS – Valutazione di incidenza. Proposta per l’integrazione dei contenuti (settembre 2011), nel quale vengono fornite indicazioni per la Valutazione di Incidenza di piani/programmi di area vasta;
- nel RP si precisa altresì che per la valutazione delle interferenze, verranno considerate le Pressioni/Minacce secondo l’art. 17 della Direttiva *Habitat*, definite a livello europeo (Genovesi *et al.*, 2014) e secondo l’art. 12 della Direttiva Uccelli (Nardelli *et al.*, 2015);
- tra le Pressioni/Minacce che potrebbero essere determinate dalle attività oggetto del PiTESAI, il Rapporto ISPRA 194/2014 riporta:
  - C01.06 – Prospezioni geotecniche
  - C01.07 – Attività estrattive non elencate
  - C02 – Prospezioni ed estrazione di petrolio e gas
  - C02.01 – Trivellazioni esplorative
  - C02.02 – Trivellazioni di produzione;
- nel Rapporto ex art. 12 della Direttiva Uccelli non risultano minacce alle specie tutelate direttamente riferibili alle attività oggetto del PiTESAI, tuttavia diverse tipologie di minacce sono indirettamente legate alle attività stesse;
- infine, il RP afferma che l’attuazione delle misure del PiTESAI che interesseranno i Siti Natura 2000 non potrà comunque prescindere da una specifica Valutazione di Incidenza per valutare i possibili effetti diretti e indiretti sia sull’area del Sito sia su scala vasta.

## **CONSIDERATO che**

### **in relazione al monitoraggio VAS**

- il RP illustra le finalità del monitoraggio VAS che deve consentire di controllare gli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, individuando tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e adottando le opportune misure correttive; il monitoraggio VAS del PiTESAI prevederà:

- la descrizione dell'evoluzione del contesto ambientale (*monitoraggio del contesto*), con diretto riferimento agli *obiettivi di sostenibilità* (attraverso gli *indicatori di contesto ambientale*);
  - la registrazione degli *effetti dell'attuazione Piano* (*monitoraggio del Piano*), tramite *indicatori di processo*, che descrivono lo stato di attuazione delle azioni attivate dal Piano e *indicatori di contributo* alla variazione del contesto, che descrivono gli effetti positivi e negativi sul contesto ambientale attribuibili all'attuazione del Piano;
  - la descrizione delle modalità di correlazione tra gli indicatori di processo e di contributo e gli indicatori di contesto ambientale;
- il piano di monitoraggio ambientale del PiTESAI fornirà inoltre informazioni su responsabilità e risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio, periodicità dei *report*, modalità di comunicazione degli esiti del monitoraggio ai Soggetti competenti in materia ambientale e al Pubblico, responsabilità relative all'acquisizione, elaborazione delle informazioni, interpretazione e valutazione, formulazione delle eventuali proposte di riorientamento del Piano, risorse economiche adeguate a garantirne la realizzazione;

esso accompagnerà l'approvazione del Piano e terrà conto dei contributi dei Soggetti competenti e del Pubblico pervenuti nell'ambito della fase di consultazione sul Rapporto ambientale.

## **DATO ATTO**

### **per quanto riguarda le osservazioni presentate dai SCA ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.lgs.152/2006**

- che il contenuto delle osservazioni espresse dai SCA ai sensi dell'art.13, comma 1 del D.Lgs. n.152/2006, è stato esaminato e riportato in sintesi insieme alle osservazioni finali formulate da questa Commissione, a conclusione del presente parere;
- che le osservazioni pervenute dagli Uffici territoriali del Ministero della Cultura, Soprintendenze di settore e Parchi Archeologici, dagli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali delle Regioni e Province autonome sono recepite nelle osservazioni espresse dal Ministero della Cultura;
- che le osservazioni espresse dal Ministero della Cultura sono condivise e accolte nel presente parere e riportate in allegato;
- che i quasi 8000 Comuni italiani sono stati attivati per il tramite della Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) la quale non ha fatto pervenire proprie osservazioni; pertanto, si è deciso di tenere conto delle osservazioni trasmesse direttamente da alcuni Comuni;

## **PREMESSO che**

- la pianificazione delle attività minerarie sul territorio nazionale e l'individuazione delle aree idonee allo svolgimento delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile, **deve necessariamente basarsi su una approfondita conoscenza delle condizioni ecologiche pregresse e degli impatti ambientali** che le attività suddette esercitano sugli ecosistemi, sul territorio, sulle sue componenti, siano esse aria, mare, suolo, sottosuolo, acqua, fauna, flora, *habitat*, persone, e sulle sue attività, agricoltura, pesca, turismo, includendo gli aspetti complessi del benessere ambientale e umano e le loro interazioni.

È quindi importante che le valutazioni permettano un accesso equo e solidale alle risorse naturali nazionali, tale da evitare la possibilità che vengano internalizzati i guadagni delle attività estrattive esternalizzando i costi sociali ed economici di tali attività.

Ciò è tanto più importante in quanto l'Italia è uno dei paesi più vulnerabili al mondo, per la densità abitativa, le caratteristiche geologiche come l'alta sismicità e la tettonica attiva, le risorse naturali come l'acqua, ecologiche, culturali, con attività produttive come l'agricoltura, la pesca, il turismo, ecc..

La identificazione delle aree idonee deve dunque essere basata non solo sulle caratteristiche di tali aree, ma anche **sull'approfondimento della tipologia di impatti** che possono subire.

## **CONSIDERATO che**

- le risultanze dell'istruttoria hanno evidenziato la necessità, in particolare, di sviluppare e integrare in sede di redazione del Rapporto Ambientale gli aspetti di seguito individuati, con specifico riferimento ai contenuti dell'Allegato VI alla Parte II del D.lgs. 152/2006.

## **VALUTATO che, in merito alla illustrazione dei contenuti del Piano**

### **DEFINIZIONE DELLE AREE IDONEE - APERTURA DI NUOVE AREE A TERRA**

- Nel RP sono presi in considerazione i seguenti due casi che riguardano l'**apertura di nuove zone minerarie a terra**:
  - **Caso 1**: Aree potenzialmente idonee per “la presentazione di nuove istanze (successive all'approvazione del PiTESAI) di permessi di prospezione e di permessi di ricerca”;
  - **Caso 2.a.i**: Aree potenzialmente idonee per la prosecuzione dei procedimenti per le istanze dei permessi di prospezione o dei permessi di ricerca già presentate.

In relazione ai due citati casi, il RP (p.37) chiarisce che “**non insiste alcun tipo di attività né sono presenti infrastrutture, per tale motivo il criterio ambientale costituisce il criterio prevalente per la valutazione della loro potenziale attuazione**”;

- a questo proposito, si richiamano le politiche ambientali esaminate nel presente parere ed espresse da vari atti (a partire dalle Direttive, dai regolamenti e dalle raccomandazioni di livello comunitario);



- si richiama, in particolare, la **Comunicazione della Commissione del 12 febbraio 2021**, *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" laddove si afferma che "... le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, in generale non si dovrebbero considerare conformi al principio DNSH ai fini dell'RRF, data l'esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio. Dal punto di vista della mitigazione dei cambiamenti climatici, è possibile fare, caso per caso, eccezioni limitate a questa norma generale per le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione. Questo è in particolare importante per gli Stati membri che si trovano di fronte a considerevoli sfide nell'abbandono delle fonti energetiche a maggiore intensità di carbonio, quali carbone, lignite o petrolio, e dove una misura o una combinazione di misure può quindi comportare una riduzione particolarmente grande e rapida delle emissioni di gas a effetto serra. Onde evitare effetti di dipendenza («lock-in») ad alta intensità di carbonio e per essere in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE per il 2030 e il 2050, tali eccezioni dovranno conformarsi a varie condizioni di cui all'allegato III. Gli Stati membri dovranno inoltre dimostrare la conformità al principio DNSH di tali misure per gli altri cinque obiettivi ambientali”*;
- **si ritiene che l'apertura di nuove zone a terra per l'estrazione del petrolio sia in contraddizione con l'obiettivo di una transizione energetica sostenibile verso la completa decarbonizzazione;**
- considerando che, oltre agli effetti sull'ambiente, la transizione energetica comporta effetti anche sulle economie locali dei territori interessati, si ritiene che, **accogliendo il principio DNSH e le eccezioni da esso previste, l'apertura di nuove zone a terra per l'estrazione del gas sia comunque un'opzione compatibile con lo scenario di una transizione energetica sostenibile.**

#### **DEFINIZIONE DELLE AREE IDONEE - APERTURA DI NUOVE AREE A MARE**

- **Si prende atto e si concorda con l'esclusione (RP p. 17) di scenari di apertura di nuove zone minerarie marine** (*“In considerazione dell'obiettivo di decarbonizzazione al 2050, lo scenario di apertura di nuove zone minerarie marine oltre alle attuali non appare attuabile”*);
- su tale scelta, che deriva dall'obiettivo di decarbonizzazione al 2050, nel RP viene affermato che *“tale condizione sarà definita con specifico Decreto Direttoriale che, oltre a prevedere la chiusura delle zone marine che non sono state mai aperte alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi, stabilirà la chiusura delle zone marine aperte ove non è stata mai presentata alcuna istanza relativa alle attività minerarie”*;
- si sottolinea che le ragioni di tale scelta sono ulteriormente rafforzate dal richiamato Regolamento Tassonomia e dal principio DNSH.

### **DEFINIZIONE DELLE AREE IDONEE - CRITERI AMBIENTALI**

- Per quanto riguarda i critéri ambientali per la definizione della aree NON idonee (finalità principale del PiTESAI) definiti nel RP, essi consistono in vincoli assoluti e relativi esistenti, distinti tra terra e mare.
- **Si verificano al contempo situazioni in cui le oggettive sensibilità, vulnerabilità e criticità territoriali, correlabili alle attività oggetto del PiTESAI, non sono espresse da vincoli e si rende pertanto necessario ampliare i criteri ambientali, da utilizzare ai fini dell'individuazione delle aree idonee, andando a includere ulteriori elementi, tra cui le caratteristiche idrogeologiche del territorio con particolare riferimento alla tutela dei sistemi acquiferi e sismicità.**
- Si ricorda che, ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 del D.lgs. 31/2010, SOGIN (quale soggetto responsabile della localizzazione, realizzazione e dell'esercizio del Deposito Nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi e del Parco Tecnologico) ha avviato la consultazione pubblica sulla proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (**Aree CNAPI**); tra i siti potenzialmente idonei alla realizzazione del deposito nazionale, individuati nella carta, verrà scelto quello nel quale sarà realizzato il suddetto deposito; nelle more dell'individuazione del sito del Deposito Nazionale, considerando l'incompatibilità di tale uso con gli usi estrattivi, le aree CNAPI, con un opportuno *buffer*, determinano la non idoneità per usi estrattivi e devono essere escluse dal PiTESAI.
- Si fa presente, inoltre, che la presenza di **invasi/dighe/laghi** in territori interessati da impianti estrattivi costituiscono motivo di potenziale alto rischio per la qualità delle acque, sia per la flora, fauna ed ecosistemi acquatici, sia per le acque destinate al consumo umano. Il rilascio di nutrienti organici e inorganici può causare l'eutrofizzazione delle acque, con conseguenti fioriture algali e danni per l'ecosistema acquatico. Le acque degli invasi possono essere contaminate da eventuali e incidentali sversamenti di idrocarburi e altre sostanze sia direttamente nel corpo d'acqua, sia nel sottosuolo e nelle falde acquifere che defluiscono verso l'invaso.
- Per quanto riguarda l'**acquacoltura**, gli obiettivi europei di crescita e sviluppo sostenibile sono fissati dalla nuova Politica Comune della Pesca (Reg. 1380/2013/UE) e mirano a promuovere la crescita e ad aumentare le produzioni dell'acquacoltura negli Stati membri. E' atteso al 2025 un aumento delle produzioni per un volume di 190.441 tonnellate (+35,2 % rispetto al 2013) e un valore corrispettivo di 580 milioni di euro (+47,6 % rispetto al 2013). La crescita delle produzioni è attesa grazie a una diversificazione dei processi di produzione e dei prodotti, la modernizzazione e l'ampliamento degli impianti esistenti e la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi grazie a un miglioramento dell'utilizzo dello spazio marino e costiero e l'identificazione di nuove zone allocate per l'acquacoltura. Per questi motivi anche le aree presenti e future per lo sviluppo di impianti di acquacoltura devono prevedere la totale assenza di fonti anche potenziali di impatto che pregiudicherebbero la salubrità del prodotto allevato.
- I **Siti d'Interesse Nazionale** sono stati individuati con norme di varia natura e di regola perimetrati mediante decreto del MATTM, d'intesa con le Regioni interessate. Si tratta di

aree marine o terrestri altamente contaminate. La perimetrazione dei SIN, può variare nel tempo incrementando o riducendo le superfici coinvolte. La superficie complessiva a terra dei SIN è pari a 171.198 ettari e rappresenta lo 0,57 % della superficie del territorio italiano. L'estensione complessiva delle aree a mare ricomprese nei SIN è pari a 77.733 ettari. La problematica complessivamente interessa, ad eccezione del Molise, tutte le Regioni italiane. Queste aree possono determinare effetti cumulativi molto rilevanti rispetto ad altre attività come quelle di coltivazione di idrocarburi. Pertanto, i Siti di Interesse Nazionale dovrebbero essere esclusi dalle aree idonee per la coltivazione di idrocarburi, come vincolo temporaneo per il tempo di validità della classificazione. Per le stesse ragioni dovrebbero essere esclusi anche i Siti di Interesse Regionale (SIR). Inoltre, alla luce del loro potenziale effetto cumulativo di impatto con aree limitrofe, in relazione ai SIN/SIR a terra si rende necessario individuare aree di rispetto (*buffer*), anch'esse identificate come aree non compatibili per le finalità del PiTESAI, il cui dimensionamento deve essere valutato in base alle condizioni geologico/geomorfologiche sito-specifiche, al fine di evitare che eventuali attività di *upstream* effettuate in prossimità dei SIN/SIR possano determinare rischi per la salute umana e incrementi della contaminazione accertata.

- I depositi di **sabbie marine relitte** (riferibili a paleospagge), presenti al largo della piattaforma continentale, rispondono alla necessità di approvvigionamento di materiale da destinare al ripascimento al fine di contrastare i fenomeni erosivi lungo le coste italiane. L'impiego di sabbie relitte da destinare al ripascimento dei litorali, rispetto allo sfruttamento di materiale emerso, comporta infatti alcuni vantaggi come: disponibilità di elevate quantità di sedimenti (milioni di m<sup>3</sup>), composizione potenzialmente molto simile alla sabbia dei nostri litorali, limitati effetti sull'ambiente e, per ripascimenti che implicano grandi volumi di materiali, costi contenuti. I depositi di sabbie relitte sono generalmente ubicati lungo la piattaforma continentale tra 30 e 130 m di profondità.

#### ATTIVITÀ CHE COSTITUISCONO OGGETTO DEL PIANO: INIEZIONE

- Il RP nell'ambito del PiTESAI e degli elementi conoscitivi a supporto delle scelte volte a valorizzare la sostenibilità ambientale, nel capitolo 3 considera come attività petrolifere principali la prospezione, la ricerca, la coltivazione di idrocarburi e la dismissione delle infrastrutture minerarie a terra e mare, per ognuna delle quali illustra le caratteristiche e le modalità operative.
- Nel RP scarsa attenzione è data ad alcuni importanti aspetti dell'attività petrolifera:
  - 1) lo smaltimento nel sottosuolo dei reflui petroliferi tramite iniezione;
  - 2) il recupero facilitato e migliorato del petrolio, o secondario (IOR) e terziario (EOR), tramite iniezione nel sottosuolo di acque e altre sostanze (Donaldson *et al.*, 1989; Treccani, 2007);
  - 3) in riferimento ai reflui si pone generalmente l'accento sulle acque naturali di strato (o di formazione);
  - 4) non sono illustrati i pozzi di iniezione.

- Comunemente i reflui petroliferi iniettati nel sottosuolo sono rappresentati dalle cosiddette **acque di produzione** (Collins, 1975; Utvik, 1999; Veil *et al.*, 2004; Lee & Neff, 2011; Neff *et al.*, 2011, Allison & Mandler; 2018; Sørensen *et al.*, 2019; USGS, 2019; Sharma *et al.*, 2021), che comprendono:
  - **acque di strato** o di formazione, e cioè le acque naturali salmastre (salamoie) e leggermente radioattive intrappolate naturalmente nelle rocce del giacimento insieme agli idrocarburi e portate in superficie insieme al petrolio greggio e al gas durante le attività estrattive;
  - **acque di processo**, costituite da quelle immesse nel pozzo durante le attività petrolifere, insieme ad additivi di vario tipo per facilitare le operazioni di estrazione degli idrocarburi.

I pozzi di iniezione possono essere perforati intenzionalmente per tale scopo (pozzi dedicati) o possono essere ripristinati dal loro scopo originale (pozzi convertiti).

### **TEMPI E MODI DI DISMISSIONE E RIMESSA IN PRISTINO: PIATTAFORME OFFSHORE**

- Così come stabilito dalla l2/2019, art. 11-ter, comma 2, il PiTESAI deve indicare “*tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività*”;
- Sulla base del censimento ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico DGS-UNMIG sono presenti nei mari italiani 138 piattaforme e teste pozzo sottomarine, di cui 120 presenti nell’Adriatico centro-settentrionale (includendo anche le 2 piattaforme al largo di Termoli), 2 nell’Adriatico meridionale, 6 nel versante nord-occidentale del mar Ionio e 10 nel Canale di Sicilia. Gran parte delle piattaforme e teste pozzo sottomarine sono gestite da ENI (119) e in minore misura da Edison (15) ed Eni Mediterranea Idrocarburi (4). Delle 138 piattaforme e teste pozzo sottomarine, 12 estraggono idrocarburi liquidi (petrolio) di cui 6 sono gestite da Edison, 4 da Eni Mediterranea Idrocarburi e 2 da Eni. 5 delle piattaforme a petrolio in concessione a Edison sono localizzate in Adriatico centrale e una nel Canale di Sicilia. 4 piattaforme a petrolio gestite da Eni Mediterranea Idrocarburi sono localizzate nel Canale di Sicilia e 2 teste pozzo sottomarine a petrolio gestite da Eni sono presenti nell’Adriatico meridionale. Delle 126 piattaforme e teste pozzo sottomarine di estrazione gas (metano >99%), 8 sono in concessione a Edison e 118 a Eni.
- Complessivamente, sono presenti 124 piattaforme e 14 teste pozzo sottomarine. Delle 124 piattaforme presenti, 115 sono localizzate nell’Adriatico centro-settentrionale (tra Chioggia e Termoli), 4 lungo il versante nord-occidentale del mar Ionio e 5 nel Canale di Sicilia. Delle 115 piattaforme presenti nell’Adriatico centro-settentrionale, 101 sono gestite da ENI e sono tutte a gas, mentre 14 gestite da Edison sono sia a gas (9) sia ad olio (5). Le quattro piattaforme presenti in mar Ionio gestite da Eni sono a gas, mentre le 5 presenti nel Canale di Sicilia sono a olio di cui 4 gestite da Eni Mediterranea Idrocarburi e 1 da Edison.

Le 124 piattaforme presenti nei diversi bacini sono caratterizzate da un’ampia varietà di sottostrutture da mono- a bi-tubolare, da *cluster* a 3-4 gambe a strutture reticolari da 3 fino a 20 gambe. La tipologia prevalente di piattaforme presenti è rappresentata da strutture reticolari a 4 gambe (47), seguita da strutture reticolari a 8 gambe (34) e strutture mono-

tubolari (22). Sono altresì presenti piattaforme a *cluster* a 3 (7) e 4 gambe (1), bi-tubolari (3), strutture reticolari a 3 (2), 5 (1), 6 (4), 12 (2) e 20 gambe (1).

Delle 115 piattaforme presenti nell'Adriatico centro-settentrionale, 72 sono localizzate entro le 12 miglia nautiche dalla linea di costa, mentre 43 si trovano oltre tale distanza. Più in particolare, 22 piattaforme sono localizzate entro 10 km dalla linea di costa, 43 da 11 km fino a 20 km, 21 da 21 km fino a 30 km, 12 da 31 km fino a 50 km e 17 da 51 km fino a 65 km dalla costa. Di queste ultime, 15 sono localizzate al largo di Ancona, 1 al largo di Ravenna e una al largo di Pesaro.

Le 115 piattaforme sono localizzate su fondali a profondità comprese tra i 9 m e i 117 m, presenti al largo di Ravenna e Pescara.

- Diverse strutture presenti nei mari italiani hanno ormai raggiunto la fine della loro attività produttiva e altre ancora non saranno più produttive nei prossimi anni. **Ciò impone la necessità di definire i criteri a supporto delle azioni gestionali che meglio bilancino aspetti socio-economici e di sostenibilità ambientale per valutare le migliori soluzioni tra le diverse opzioni (decommissioning, decommissioning parziale o riutilizzo per diverse finalità).**
- Le normative e regolamenti internazionali prevedono in linea generale la rimozione delle infrastrutture, ma esistono opzioni alternative rispetto alla completa rimozione. Le politiche di rimozione completa sono basate sull'assunto che "lasciare il fondo marino come viene trovato" rappresenti l'opzione ecologicamente più vantaggiosa e il miglior compromesso per permettere nuovamente il libero accesso allo spazio marittimo. Tuttavia, le piattaforme sono in grado di supportare comunità marine abbondanti e diversificate durante la loro vita produttiva, comprese comunità di rilevanza regionale. Ad esempio, piattaforme nel Golfo del Messico sostengono attività di pesca del dentice americano e piattaforme al largo della California sostengono popolazioni giovanili di scorfani appartenenti a specie in declino. In altri casi, le piattaforme possono fornire rifugio per specie (comprese specie sovrasfruttate e in pericolo) nonché *habitat* che garantiscono la connettività delle popolazioni, come per i coralli di acque fredde dell'Atlantico settentrionale. Pertanto, è possibile che la rimozione di tali strutture non rappresenti sempre la migliore soluzione da un punto di vista ambientale ed ecologico e questa consapevolezza ha portato alcune nazioni a lasciare le strutture obsolete come "scogliere artificiali" o a trovare soluzioni alternative per il loro riutilizzo sostenibile.
- In Italia le **linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2019** (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 57 dell'8 marzo 2019) stabiliscono all'art. 4 comma 3 che è **vietato l'abbandono delle piattaforme e delle infrastrutture connesse e che al comma 4, in deroga al comma 3, può essere autorizzato da parte dell'amministrazione competente un ri-utilizzo alternativo** (accertati i requisiti e le garanzie di cui all'art. 8, comma 2 e all'art. 11, commi 4, 5 e 6) **o una rimozione parziale delle piattaforme o delle infrastrutture connesse.**
- Le **opzioni alternative alla rimozione completa sono state utilizzate in diversi paesi a livello internazionale, incluso il riutilizzo delle strutture.** Il riutilizzo di piattaforme

*offshore* dismesse potrebbe costituire un'importante opportunità per l'economia del mare con importanti ritorni da un punto di vista socio-economico e benefici ambientali tra i quali il sequestro di CO<sub>2</sub> nei giacimenti esausti, la produzione di energie rinnovabili, attività di acquacoltura, attività turistico/ricreative (e.g., pesca sportiva, turismo subacqueo), attività di valenza scientifica e educativa.

- Relativamente ai **potenziali impatti sull'ecosistema marino associati alle attività di decommissioning delle piattaforme offshore**, nell'ambito delle attività di rimozione delle strutture *offshore* è necessario tenere in debita considerazione le dimensioni delle sovrastrutture (*deck*) e la complessità delle sottostrutture (*jacket*), poiché sono attesi impatti ambientali crescenti all'aumentare della loro dimensione a causa dei mezzi impiegati e durata degli interventi.
- Per una **valutazione dei potenziali impatti ambientali derivanti da operazioni di decommissioning di piattaforme offshore** sarà necessario tenere in considerazione:
  1. dimensioni della sovrastruttura emersa e grado di complessità della sottostruttura sommersa;
  2. localizzazione geografica;
  3. presenza/vicinanza delle strutture ad aree protette dalla normativa nazionale/internazionale e *habitat* vulnerabili o critici.

Il grado di complessità della sottostruttura delle piattaforme è un altro fattore da tenere in debita considerazione per un'analisi dei potenziali impatti ambientali determinati dalla loro rimozione. Inoltre, strutture a maggiore grado di complessità offrono una maggiore opportunità di insediamento e colonizzazione da parte di organismi sessili e nicchie ecologiche per numerose specie vagili, anche di interesse commerciale.

Variazioni delle caratteristiche ambientali ed ecologiche al variare della distanza da costa e profondità del fondale influenzano la distribuzione dell'abbondanza, biomassa e biodiversità delle specie marine. Pertanto, la distanza da costa e la profondità del fondale devono essere tenute in debita considerazione per meglio valutare i potenziali impatti delle attività di *decommissioning* su specie e *habitat* che possono avere livelli diversi di sensibilità e vulnerabilità.

- Le **potenziali interferenze generate** dalla rimozione della sovrastruttura (*deck*) possono essere:
  1. Effetti del disturbo acustico. Il rumore generato dalle fasi di cantiere potrebbe indurre risposte comportamentali di mammiferi e rettili marini in transito tra cui spostamenti dal sito di foraggiamento e riproduzione, alterazione delle rotte migratorie, alterazione dei tempi di immersione e nuoto agitato. Oltre a tali potenziali effetti, il rumore generato dalle fasi di cantiere potrebbe disturbare in maniera precipua l'avifauna di passo o quella che attinge alle acque marine antistanti per il foraggiamento.
  2. Danno meccanico agli habitat e/o soffocamento delle biocenosi bentoniche. I sistemi di ancoraggio utilizzati per le operazioni di taglio e rimozione del *deck* potrebbero determinare sia un danneggiamento diretto delle biocenosi bentoniche sia effetti di

soffocamento determinati dalla ri-deposizione dei sedimenti risospesi ad opera delle ancore.

3. Allontanamento di organismi. Le attività di cantiere potrebbero determinare un allontanamento temporaneo di specie marine vagili (e.g. pesci) e dell'avifauna di passo.
  4. Intorbidimento delle acque interessate dalle operazioni. I sedimenti delle aree in cui sono presenti le piattaforme risultano caratterizzati dalla presenza di diverse classi dimensionali, tra le quali molto spesso domina quella più fine (i.e., limo e argille). Tali caratteristiche fanno sì che, durante l'intervento, la frazione più fine del sedimento sarà dispersa e mobilizzata dalle correnti, con conseguente aumento della torbidità nell'area. L'aumento di torbidità potrà determinare condizioni potenzialmente stressanti per gli organismi fotosintetici che potrebbero trovarsi a patire condizioni di ridotta illuminazione ed effetti sul metabolismo energetico degli organismi animali in particolare su quelli filtratori.
  5. Rilascio di contaminanti. Potenziali contaminanti potrebbero essere rilasciati sia dal taglio delle strutture sia dalla ri-sospensione dei sedimenti indotta dai mezzi meccanici. Potenziali interferenze generate dalla rimozione della sottostruttura sommersa (*jacket*). Oltre alle potenziali interferenze di cui sopra la cui entità è attesa cumulativamente maggiore qualora si proceda anche alla rimozione della sottostruttura, le potenziali ulteriori interferenze includono:
    6. Perdita di biodiversità. La rimozione del *jacket* determinerà perdita permanente di biodiversità delle specie sessili associate alla parte sommersa delle strutture.
    7. Perdita di habitat per specie ittiche di interesse commerciale. La rimozione del *jacket* causerà l'allontanamento permanente di specie di interesse commerciale tipiche di substrati di fondo duro (e.g. scorfani), attratte dall'effetto FAD (*Fish Aggregating Device*) esercitato dalle piattaforme, ed effetti sulla dinamica di popolazione di altre specie di interesse commerciale che trovano rifugio/protezione e potenzialmente reclutano nelle aree di piattaforma.
    8. Perdita di strutture biogeniche (i.e. shell mounds). La rimozione del *jacket* determinerà la progressiva modificazione/scomparsa dello *shell mound* (struttura formata dal progressivo distacco e caduta sul fondale di organismi sessili incrostanti la piattaforma) a causa della maggiore esposizione alle correnti di fondo e potenzialmente ad attività antropiche (pesca a strascico), con ulteriore riduzione della complessità degli *habitat* e riduzione di biodiversità.
- In merito al **riutilizzo delle piattaforme offshore per lo stoccaggio della CO<sub>2</sub> nei fondali marini**:
    - con oltre l'80% dell'energia mondiale proveniente da combustibili fossili, per ridurre la concentrazione di CO<sub>2</sub> in atmosfera è necessario anche catturare anidride carbonica prodotta dalle attività umane e immagazzinarla in strutture geologiche. La cattura di CO<sub>2</sub> (ad es. da impianti di generazione di energia) è una tecnologia che prevede il trasporto dell'anidride carbonica come liquido supercritico per essere immagazzinato tramite stoccaggio geologico in acquiferi salini o in serbatoi di idrocarburi già esistenti alla fine del loro ciclo produttivo (Gibbins *et al.*, 2006; Holloway, 2007). Questo processo è

definito come CO<sub>2</sub> *Capture and Storage* o *Carbon Capture and Storage* (CCS). Le strutture geologiche in mare aperto hanno ricevuto relativamente poca attenzione come potenziali siti di stoccaggio della CO<sub>2</sub>, nonostante abbiano una serie di importanti vantaggi rispetto a quelli costieri. In Nord Europa e Nord America la fattibilità tecnica degli approcci CCS è già stata dimostrata. Attualmente ci sono 65 strutture CCS commerciali con 26 in funzione; in totale queste strutture possono catturare e immagazzinare circa 40 Mt di CO<sub>2</sub> all'anno. Alcuni di loro sono in fase di sviluppo avanzato o iniziale, che vanno da progetti pilota a progetti su scala dimostrativa. Ad esempio, presso il giacimento di gas *Sleipner West* nel settore norvegese del Mare del Nord, CCS è operativo dal 2000, con circa 1 milione di tonnellate di CO<sub>2</sub> pompate nel giacimento di stoccaggio ogni anno (Paulley *et al.*, 2012, Jones *et al.*, 2015). Tuttavia, come per quasi tutte le altre attività umane, questa tecnologia non è priva di rischi in termini ambientali (Damen *et al.*, 2006).

- Lo stoccaggio di CO<sub>2</sub> in giacimenti esauriti di idrocarburi presenta due principali fonti di rischio: 1) problemi di stabilità strutturale del deposito geologico connessi a tettonica e faglie attive; 2) la fuoriuscita di CO<sub>2</sub> nell'ambiente marino durante il trasporto, il sequestro dal serbatoio di stoccaggio geologico stesso. A questi si possono aggiungere alcune incertezze associate alle tecnologie di cattura/stoccaggio della CO<sub>2</sub>, legate a soluzioni ingegneristiche necessarie per la gestione della CO<sub>2</sub> allo stato liquido.
- Sebbene le informazioni attualmente disponibili suggeriscano che la fuoriuscita dai serbatoi CCS sia estremamente improbabile (Blackford *et al.*, 2009, 2014) la possibilità di perdite deve essere tenuta in considerazione. Un aumento rilevante delle concentrazioni di CO<sub>2</sub> nell'acqua di mare può portare a cambiamenti relativamente rapidi nella chimica dei carbonati, sia nelle acque interstiziali del sedimento che nell'acqua marina sovrastante (Lichtschlag *et al.*, 2014; Queiros *et al.*, 2014). La valutazione degli effetti biologici ed ecologici della fuoriuscita di CO<sub>2</sub> è quindi essenziale per supportare le valutazioni dei rischi ambientali richieste dalle operazioni CCS (Widdicombe *et al.*, 2013; Jones *et al.*, 2015). L'esposizione a elevate concentrazioni di CO<sub>2</sub> è stata testata sia su di una varietà di organismi marini, sia su alcuni processi biogeochimici e funzioni ecosistemiche (Widdicombe *et al.*, 2013, 2015; Laverock *et al.*, 2013; Tait *et al.*, 2014; Rastelli *et al.*, 2015). Gli effetti della CO<sub>2</sub> sugli organismi marini dipendono sia dalla intensità sia dalla durata dell'esposizione (Blackford *et al.*, 2013; Jones *et al.*, 2015). Alcuni studi hanno mostrato che ove la fuoriuscita di CO<sub>2</sub> determini un abbassamento significativo del pH alcuni processi biogeochimici mediati dai procarioti potrebbero essere ridotti (Rastelli *et al.*, 2015), mentre potrebbe essere favorita la produzione primaria di cianobatteri e diatomee (Tait *et al.*, 2015). Gli effetti del rilascio di CO<sub>2</sub> per le componenti marini sono stati valutati utilizzando esperimenti di simulazione della perdita di CO<sub>2</sub> condotti in campo (Blackford *et al.*, 2014) o con esperimenti manipolativi in mesocosmi. In generale, i risultati degli studi condotti sulle componenti biologiche ed ecosistemiche, indicano effetti molto circoscritti all'area di fuoriuscita (nel raggio di metri) e generalmente non tali da determinare mortalità negli organismi bentonici interessati.



**VALUTATO che, in merito agli OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE pertinenti al Piano**

- Il modo in cui il PiTESAI tiene conto dei **pertinenti obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri** è dimostrato attraverso l'individuazione dei **criteri ambientali** che consentano di definire la perimetrazione delle aree idonee (ovvero definire le aree non idonee); tali criteri ambientali riguardano aree sulle quali insistono vincoli di carattere ambientale o si riscontrano condizioni ambientali critiche o sensibili; i vincoli assoluti e relativi proposti nel RP sono riconducibili a Direttive comunitarie o ad atti normativi nazionali volti alla tutela di uno o più aspetti ambientali, così come gli ulteriori criteri da considerare, raccomandati nel presente parere. D'altronde, lo stesso PiTESAI trova fondamento nella L. 12/2019 che si inquadra nella strategia nazionale verso la transizione energetica e nell'ottica della neutralità carbonica dell'Unione al 2050;
- Il RP individua gli **obiettivi generali di sostenibilità ambientale** rispetto ai temi: energia ed emissioni, biodiversità ed ecosistemi, suolo, sottosuolo e acque, beni culturali e paesaggistici, ambiente marino e costiero e salute umana; gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale sono importanti dal momento che costituiscono il quadro di riferimento per il monitoraggio VAS, che dovrà evidenziarne il raggiungimento nell'attuazione del Piano; **gli obiettivi proposti pur essendo riferiti alle principali e rilevanti politiche di sostenibilità pertinenti al Piano, possono essere meglio sviluppati e articolati.**

**DIRETTIVA QUADRO SULLE ACQUE (WFD) (EC 2000) E DIRETTIVA QUADRO SULLA STRATEGIA MARINA (MSFD)**

- In Europa esistono due direttive relative agli ambienti acquatici: la **Direttiva quadro sulle acque (WFD) (EC 2000)** e la **Direttiva quadro sulla strategia marina (MSFD)**, entrambe promuovono un approccio ecosistemico alla gestione delle acque interne, di estuario, costiere e marina *offshore*;

queste direttive applicano standard comuni per la conservazione degli ambienti acquatici negli Stati membri dell'Unione europea (EC 2008), che ogni Stato membro declina in accordo alle proprie condizioni geografiche e ambientali, nonché modalità di monitoraggio tradizionali dell'ambiente basate su indicatori;

le direttive consentono il confronto tra i diversi Stati membri e quindi una valutazione su scala ampia sul raggiungimento degli obiettivi;

le esperienze nell'attuazione di queste direttive sono state determinanti nello sviluppo della scienza che si rivolge ai sistemi socio-economici ed ecologici in Europa e ha portato a informazioni chiave per una gestione basata sull'ecosistema (EBM) e la preservazione dei servizi ecosistemici nella legislazione e nelle convenzioni internazionali sul mare;

i programmi di misure includono misure di protezione spaziale, contribuendo a reti coerenti e rappresentative di aree marine protette (AMP) che coprono adeguatamente la diversità degli ecosistemi costituenti", come ZSC, ZPS e altre forme di AMP;

i siti della Rete Natura 2000, con interessi marini, forniscono il maggior contributo all'identificazione di aree che necessitano di protezione;

la MSFD ha lo scopo di rendere la regolamentazione marittima e il processo decisionale più integrati nella forma e nel contenuto, determinando misure di gestione trasversale come lo spazio marittimo, pianificazione e gestione integrata delle coste, nonché politiche settoriali, come la politica comune della pesca;

la MSFD non si deve limitare all'ambiente costiero, ma deve essere attuata anche negli ambienti al largo (*offshore*) e profondi.

### APPROCCIO ECOSISTEMICO

- L'approccio ecosistemico e la protezione degli *habitat* marini e dei servizi ecosistemici contribuiscono agli obiettivi dei SDGs (*Sustainable Development Goals*), con particolare riferimento al SDG14;

**la gestione basata sull'ecosistema (*Ecosystem-based approach EBM*) è un approccio di gestione integrata che riconosce l'intera gamma di interazioni all'interno di un ecosistema tali da portare ad una “Approccio Ecosistemico” (EA), nella gestione delle stesse (cfr. Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano del 1972 delle Nazioni Unite 1972);**

i principali strumenti giuridici internazionali rilevanti per EBM sono le Convenzione delle Nazioni Unite su: i) diversità biologica e ii) diritto del mare;

la gestione basata sull'ecosistema con l'obiettivo di ripristinare, migliorare e / o proteggere la resilienza degli ecosistemi, ha acquisito maggiore popolarità negli ultimi anni (Delacámara *et al* 2020);

appare necessario promuovere la gestione adattativa di sistemi complessi e dinamici con l'adozione di quadri integrati di valutazione che considerino le connessioni ecologiche all'interno dell'ecosistema;

l'ambiente marino è di fatto privo di barriere per cui la diffusione, mediata dalle condizioni oceanografiche, di sostanze tossiche o elementi pericolosi per la salute degli ecosistemi marini richiedono la definizione di scale spaziali e temporali appropriate;

la gestione integrata degli ecosistemi marini deve tenere conto della natura dinamica degli stessi e della loro complessità strutturale e funzionale oltre che delle complesse relazioni interspecifiche che avvengono al loro interno;

la gestione basata sull'ecosistema utilizza un approccio di gestione in senso ampio che considera gli impatti cumulativi sull'ambiente marino con riferimento particolare alle specie e *habitat*, oltre che alle attività economiche, usi contrastanti e ecologicamente sostenibili delle risorse;

l'EBM considera un uso sostenibile delle risorse che aiuti a proteggere e mantenere gli ecosistemi diversificati e produttivi così come i servizi ecosistemici necessari per il benessere umano;

la gestione adattiva deve essere basata su solide informazioni preesistenti e di **monitoraggio** completo *ex ante* di durata generalmente almeno annuale e tale da consentire correzioni intermedie, oltre a monitoraggio *in fieri* ed *ex post*.

L'EBM:

- è intrinsecamente legato alle specificità ambientali ed ecologiche (ecosistemi, risorse biologiche) che spesso superano i confini politici/geografici sia per estensione sia per mobilità;
- è intersettoriale e pertanto considera esplicitamente le interazioni tra i settori dell'attività umana (ad es. pesca e sviluppo energetico *offshore*) che si sovrappongono in modo particolare in mare aperto;
- il suo uso può aumentare l'efficienza, la certezza e la stabilità nei processi normativi, nonché la pianificazione e l'attuazione di progetti nell'ambiente marino;
- riconosce che sono necessari compromessi nella gestione delle risorse e delle attività umane negli ecosistemi marini costieri e *offshore*;
- è per propria natura inclusivo e collaborativo in tutte le fasi del processo e include gli *stakeholder* nella pianificazione e miglioramento di tutte le attività.

**VALUTATO che, in merito al rapporto del Piano con altri pertinenti piani o programmi**

- si condivide il quadro dei piani e programmi pertinenti al PiTESAI, proposti nel RP per la verifica di coerenza;
- nel RP manca invece una analisi dei Piani di Gestione dello Spazio Marittimo che l'Italia deve redigere in base alla **Direttiva 2014/89/UE**, al **Decreto legislativo n. 201 del 17 ottobre 2016** di attuazione della Direttiva e al **DPCM 1° dicembre 2017**; tali piani, che il Governo italiano non ha ancora reso disponibili, saranno redatti applicando l'approccio ecosistemico per assicurare, così un efficace coordinamento tra pianificazione integrata (pianificazione dello spazio marittimo) e pianificazione settoriale (PiTESAI);
- **Parchi, Siti Unesco, Siti Natura 2000 e Zone Ramsar sono inclusi tra i criteri ambientali certi di cui tenere conto ai fini della individuazione delle aree non idonee**; Il presente parere raccomanda l'utilità di considerare un *buffer* di esclusione delle attività di coltivazione pari ad almeno 5km a terra e di 12MN in mare da questi siti. **Questo proprio per impedire che effetti diretti e indiretti si verifichino sulle aree definite come sensibili nei criteri ambientali. Il rispetto di tale indicazione rende superflua la verifica di coerenza esterna con i piani di gestione e i regolamenti di tali aree.**

**VALUTATO che in merito allo STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE**

### **SUOLO E SOTTOSUOLO**

- Il RP fa riferimento in modo sintetico e parziale a diverse categorie e tipologie di impatti ambientali e relative cause, omettendo di segnalarne altri;
- si ritiene pertanto opportuno che venga integrata e approfondita la componente Suolo e Sottosuolo in merito ad altri impatti significativi relativi, ad esempio, a territori ad alto rischio sismico e a importante vocazione agricola. Si dovranno considerare gli impatti legati

ad altri tipi e cause di sversamenti, ai pozzi petroliferi abbandonati, alla tettonica attiva e alle faglie, alla tettonica crostale lenta, nonché quelli relativi all'agricoltura.

### **AMBIENTE IDRICO**

- L'attività petrolifera può causare impatti sulla preziosa risorsa idrica sotterranea e superficiale, legati alla qualità e alla quantità delle acque a causa dell'inquinamento e dello sfruttamento intensivo, e con importanti ricadute sulla salute umana, sull'agricoltura e sulle attività industriali;
- il RA dovrà approfondire soprattutto gli impatti connessi alle attività legate alla produzione petrolifera;
  - **Ambiente idrico superficiale** - La caratterizzazione dello stato attuale del fattore acqua deve essere svolta con chiaro riferimento alle attività oggetto del PiTESAI descrivendo il consumo di acqua necessario per lo svolgimento delle lavorazioni, così come le contaminazioni connesse alle stesse attività e la possibile eutrofizzazione delle acque di invasi;
  - **Ambiente idrico sotterraneo** - Occorre approfondire tutte quelle situazioni che determinano contaminazione delle falde acquifere nell'esercizio delle attività estrattive. Tra gli altri si richiamano:

#### ***Tipologie di sversamenti***

- Scarichi
- perdite e rotture di condotte per fattori naturali come frane e terremoti,
- perdite per sabotaggio e terrorismo,
- rottura di apparecchiature,
- incidenti di treni e autocisterne,
- errori umani,
- emissioni naturali.

#### ***Problemi di integrità dei pozzi***

- corrosione e lesioni dei tubi metallici (King & King, 2013; Osborn *et al.*, 2011; Jackson *et al.*, 2013);
- insufficiente copertura del cemento posato tra i tubi metallici e le rocce circostanti, e insufficiente adesione (Dusseault *et al.*, 2000);
- lesioni del cemento del tappo del pozzo o corrosione quando in metallo;
- compattazione delle rocce del giacimento durante la produzione petrolifera (Marshall & Strahan, 2012; Davies *et al.*, 2014);
- faglie che attraversano pozzi e che permettono agli idrocarburi e ai reflui reiniettati di raggiungere la superficie (Chillingar & Endres, 2005);
- pozzi abbandonati (Bishop, 2013; Jackson, 2014; Kang *et al.*, 2019);
- sovrappressioni;
- rotture dei pozzi a causa di strutture tettoniche locali, come faglie e deformazioni (*breakout*) a causa del campo di stress regionale e tettonica lenta crostale

(Aleksandrowski *et al.*, 1992; Mariucci *et al.* 2002; Mariucci & Muller, 2003; Barba *et al.*, 2010).

### ***Iniezione e contaminazione delle falde acquifere***

- Le acque di produzione rappresentano lo scarto petrolifero quantitativamente più rilevante: a 1 barile di petrolio estratto corrispondono mediamente dai 7 ai 10 barili di acque di produzione (Clark & Veil, 2009). Le acque di produzione comprendono:

1) le **acque di strato o di formazione** (Donaldson *et al.*, 1989; Veil *et al.*, 2004), rappresentate dalle acque naturali presenti nel giacimento alla base degli idrocarburi, portate in superficie insieme agli stessi durante le attività estrattive. Queste acque sono ricche di cloruro di sodio e più saline dell'acqua di mare (Cline, 1998; Patin, 1999), contengono *Naturally Occurring Radioactive Materials* (NORM; cfr. *Report APAT*, 2004; Fisher, 1995; Plyatsuk *et al.*, 2017), con livelli di radioattività variabili, ma generalmente bassi, anche se il volume di tali acque è grande;

2) le **acque di processo**, costituite dalle acque immesse nel pozzo durante le attività petrolifere, insieme ad additivi di vario tipo, per facilitare le operazioni di estrazione degli idrocarburi (Utvik, 1999).

La composizione delle acque di produzione è molto variabile. I componenti più importanti sono: idrocarburi e composti organici (es. fenoli), gas, sali disciolti (cloruri, solfati, solfuri, bicarbonati, di sodio, calcio, magnesio, ecc.), solidi (argilla, sabbia, ecc.), radionuclidi, additivi chimici, come antiossidanti per inibire la corrosione, antincrostanti, biocidi per contenere il *fouling* batterico, disemulsionanti, coagulanti e flocculanti, solventi, ecc. I metalli tipicamente presenti sono: piombo, bario, ferro, manganese, zinco; possono essere presenti in concentrazioni significative anche boro, stronzio, cadmio, rame, nichel, mercurio, litio, selenio, antimonio, alluminio, argento e arsenico, solidi (argilla, sabbia ecc.), additivi chimici come antiossidanti per inibire la corrosione, antincrostanti, biocidi per contenere il *fouling* batterico, disemulsionanti, coagulanti e flocculanti, solventi, ecc. (Collins, 1975; Stømgren *et al.*, 1995; Cline, 1998; Patin, 1999; Veil *et al.*, 2004; Neff *et al.*, 2011; Sørensen *et al.* 2019; Sharma *et al.*, 2021).

La iniezione a pressione può causare migrazioni imprevedibili delle acque di produzione per problemi di integrità dei pozzi di iniezione, di configurazione geologica del sottosuolo, di faglie, ecc. Ciò può avvenire anche dopo che tali acque hanno raggiunto il giacimento, a causa di faglie che intercettano queste acque in pressione, o di pozzi abbandonati con lesioni alle tubazioni, o fessurazioni del cemento del tappo sommitale del pozzo o corrosione se metallico, con la possibilità di veicolare questi reflui in falde acquifere o in superficie.

Le perdite possono contaminare le falde di acqua destinata al consumo umano. Gli acquiferi più vulnerabili sono quelli carsici, caratterizzati da grandi cavità e canali sotterranei, dove le acque non sono sottoposte a filtrazione e dove la velocità di trasporto e diffusione degli inquinanti può essere molto alta, fino a diversi chilometri al giorno.

### ARIA

- Il RP prende in esame le emissioni di inquinanti in atmosfera in modo molto accurato relativamente ai vari settori emissivi. Manca, tuttavia, la descrizione degli impatti prodotti dalle attività estrattive sulla componente aria e le conseguenze sulla salute umana che, si rammenta, devono essere **conseguenziali con lo scenario di una transizione energetica sostenibile**.

### AGRICOLTURA

- Il danno all'agricoltura si traduce in un danno alla produzione di cibo - risultato della sottrazione di territorio e degli effetti dell'inquinamento del suolo, delle acque sotterranee e superficiali, e dell'aria, – in problemi di *marketing*, consistenti nel calo della richiesta dei prodotti agricoli e nella riduzione del valore delle proprietà.

L'attività petrolifera sottrae suolo all'agricoltura, a causa della costruzione delle aree pozzo, di grandi vasche di fluidi di scarto, di aree di stoccaggio, di depositi per le attrezzature, di strade di accesso, di oleodotti/gasdotti, di stazioni di compressione, di impianti di stoccaggio, di centri di trattamento, ecc.

In alcune aree del territorio nazionale, interessate dalla presenza di attività estrattive, le attività agricole hanno subito una importante contrazione con compromissione della qualità e della sicurezza dei prodotti agroalimentari e, indirettamente, un disincentivo alla promozione e allo sviluppo di attività agricole di pregio.

- E' opportuno che il RP illustri i possibili danni diretti e indiretti, locali e d'area vasta, all'agricoltura derivanti dalle situazioni sopra descritte.

### AMBIENTE MARINO COSTIERO

- L'Italia sviluppa circa 8.000 km di coste con una straordinaria diversità di *habitat* costieri; I mari italiani coprono circa il 15% del Mediterraneo. Il Mediterraneo contiene circa 17.000 specie, pari a oltre il 7,5% della biodiversità marina globale a fronte del 0,82% della superficie e circa 0,3% del volume degli oceani globali e pertanto è un *hotspot* di biodiversità, quasi interamente presente nei mari italiani.

Gli *habitat* dei mari italiani sono molto diversificati. Gli *habitat* principali includono le praterie di *Posidonia oceanica* e di altre fanerogame, le foreste macroalgali di *Cystoseira*, le biocostruzioni (*habitat* tipo "reef"), le grotte marine); le foreste di coralli (coralli neri, corallo rosso), fondali molli. Larga parte dei mari italiani è profonda anche a breve distanza dalla costa e presenta una batimetria complessa, ed è presente una elevata biodiversità anche a profondità elevate. L'eterogeneità del fondale marino è foriera di elevata biodiversità e i *canyon* e le montagne sottomarine contengono scogliere coralline profonde, oltre a oasi idrotermali che contengono specie endemiche, *habitat* critici e vulnerabili, aree di foraggiamento per i grandi cetacei che ospitano aree di riproduzione di molte specie di interesse commerciale.

I mari italiani sono soggetti a forti pressioni antropiche sia dirette sia indirette, e l'aumento delle attività umane, della pressione della pesca, dei contaminanti e della distruzione di *habitat* sta rapidamente alterando la biodiversità e il funzionamento degli ecosistemi marini; A tali impatti si sommano gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

Appare necessario mettere in essere misure di mitigazione e compensazione degli impatti, inclusi quelli derivanti da attività estrattive di idrocarburi.

In Italia le aree marine protette sono 27 oltre a 2 parchi sommersi che tutelano complessivamente circa 228 mila ettari di mare e circa 700 chilometri di costa, a cui si aggiungono SIC/ZSC (Siti Natura 2000) e ZTB.

La porzione di territorio marino italiana protetta è ancora largamente insufficiente a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030, che richiede la protezione di almeno il 30% degli ambienti marini di cui almeno il 10% protetti in modo rigoroso, e quindi appare necessario ampliare il livello di protezione dell'ambiente marino.

#### **VALUTATO che, in merito agli ASPETTI SOCIO-ECONOMICI**

- Il PiTESAI è uno dei vari strumenti attraverso i quali l'Italia punta all'obiettivo della completa decarbonizzazione prevista per il 2050. Si tratta, di uno strumento che si *limita* a definire le aree idonee per il proseguimento delle attività estrattive fino alla loro cessazione, che potrà avvenire sia per naturale esaurimento delle risorse, sia per scelta strategica. In ogni caso, la completa strategia di transizione energetica non compete al PiTESAI, il cui mandato, ex L. 12/2019, è limitato, come più volte richiamato, alla individuazione delle aree idonee per il proseguimento delle attività estrattive (e ai modi e tempi per il *decommissioning*).
- Nel RP è riportato che *“Nella formulazione del PiTESAI, parte delle attività è rivolta all'individuazione dei criteri ambientali, sociali ed economici, in base ai quali stabilire se una determinata area sia potenzialmente o meno idonea all'effettuazione delle attività di ricerca e di successiva coltivazione di giacimenti di idrocarburi e/o alla prosecuzione delle attività minerarie già in essere”*.
- Va però anche evidenziato che il citato art.11-ter della L. 12/2019 stabilisce che *“Il PiTESAI deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel PiTESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività”*.
- La mancanza, nella L. 12/2019, di un esplicito riferimento agli aspetti socio-economici per definire le aree idonee non significa che l'effettiva sostenibilità della transizione energetica non si possa raggiungere se non attraverso la considerazione di tutte le tre dimensioni (ambientale, sociale ed economica). Andrebbe in questa direzione quanto affermato nel RP in relazione alla considerazione dei tre aspetti.

- La transizione energetica deve assicurare il ricorso a fonti alternative, ma finché tale fase non verrà sostanzialmente potenziata occorrerà riflettere sui dati economici relativi al settore estrattivo (il valore dei giacimenti in attività di gas e petrolio italiani è pari a 50,46 miliardi; la stima degli incassi per lo Stato italiano ricavati dalle attività sui giacimenti fino al 2050 (Iva, *Royalties*, Ires, Irap) ammonta a 14,19 miliardi di euro) e ai relativi aspetti occupazionali.
- L'implementazione di un PiTESAI privo di aspetti socio-economici apre due possibili scenari:
  1. “adeguare” la velocità di “transizione” energetica con energie rinnovabili per permettere la piena compensazione della progressiva riduzione delle risorse geominerarie estratte; è evidente che in assenza di iniziative tempestive volte a stimolare lo sviluppo delle rinnovabili, a occupare i lavoratori legati al comparto fossile e a compensare le minori entrate fiscali dirette e indirette, conseguenze della decarbonizzazione, c'è un rischio di mancata copertura della minore quota energetica, dei posti di lavoro persi e del gettito fiscale diminuito; questo scenario implica necessariamente l'implementazione di tutte le azioni utili a innescare la transizione energetica;
  2. nel caso in cui questo non fosse possibile, è necessario modulare le riduzioni in termini di estrazione per permettere una compensazione in termini di transizione energetica con energie rinnovabili; questo scenario implica lo sviluppo di un criterio che correli la decarbonizzazione con lo sviluppo delle rinnovabili e gli aspetti socio-economici della transizione (la trasformazione dei posti di lavoro e la compensazione del minor gettito), per assicurare che non si producano squilibri.
- In funzione dello scenario che si sta realizzando, il piano di monitoraggio consentirà di definire le misure adattative per evitare che le perdite di tipo socio-economico non vadano a inficiare le aspettative di transizione ecologica poiché questa non sarebbe più solidale;
- Questo anche nella consapevolezza che una effettiva sostenibilità della transizione in atto si ottiene temperando contestualmente la dimensione ambientale, sociale ed economica, tenendo conto di quanto disposto dalla L. 12/2019 e dal D. Lgs. 152/2006.

#### **VALUTATO che, in merito alla EVOLUZIONE PROBABILE DELLO STATO DELL'AMBIENTE SENZA L'ATTUAZIONE DEL PIANO**

- L'evoluzione probabile è stata indagata limitatamente al quadro estrattivo; manca invece la descrizione dell'evoluzione dello stato dell'ambiente rispetto agli impatti sulle varie matrici ambientali e sulla salute umana che si verificheranno senza l'attuazione del Piano.

#### **VALUTATO che, in merito alle AREE DI PARTICOLARE RILEVANZA AMBIENTALE, CULTURALE E PAESAGGISTICA**

- Si ritiene che le aree individuate ai sensi della **Direttiva Habitat e Uccelli**, così come tutte quelle oggetto di misure di conservazione e piani di gestione individuate nel RP tra i “vincoli relativi”, non siano compatibili con le attività oggetto del PiTESAI e le relative misure di conservazione non si possano conciliare con le suddette attività; pertanto, si ritiene che tutti i criteri ambientali e, in particolare, quelli relativi alle aree di cui alle Direttive Habitat e Uccelli, alle aree Ramsar, alle aree di interesse conservazionistico, debbano costituire



condizione di non idoneità ai fini del PiTESAI. Ciò detto, un *buffer* attorno al perimetro di tali aree di 5km a terra e 12MN a mare, ritenuto cautelativo ma non esaustivo, potrebbe non essere sufficiente a escludere che si producano comunque impatti diretti o indiretti a causa dello svolgimento delle attività di cui al PiTESAI e pertanto si condivide l'approccio metodologico proposto nel RP sulla redazione degli Studi di Incidenza sui siti Natura 2000;

- le aree Unesco sono individuate ai sensi della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale, adottata dall'UNESCO nel 1972, e possono essere iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale come patrimonio culturale (sia elementi puntuali che areali), patrimonio naturale e paesaggio culturale (paesaggi che rappresentano "creazioni congiunte dell'uomo e della natura", così come definiti all'articolo 1 della Convenzione); tali aree e le finalità della loro tutela non sono compatibili con le attività oggetto del PiTESAI e in particolare degli impianti estrattivi, e pertanto il criterio dell'appartenenza ai siti Unesco o anche solo la presentazione della candidatura formalizzata dalla amministrazione competente all'ufficio Unesco devono costituire criterio ambientale di cui tenere conto nella individuazione delle aree idonee.

#### **VALUTATO che, in merito agli effetti ambientali sulla SALUTE UMANA**

- Le attività estrattive possono produrre effetti sulla salute umana, soprattutto sulle popolazioni soggette a una maggiore esposizione, come quelle che risiedono in aree circostanti gli impianti petroliferi.
- L'esposizione umana a sostanze pericolose è un rischio che può verificarsi in ciascuna delle fasi relative all'estrazione di idrocarburi, a causa di rilasci controllati e incontrollati di varie componenti nell'aria, sul suolo, nelle acque sotterranee e nelle acque superficiali (Sebastian *et al.*, 2001).

Gli studi sull'esposizione umana alle emissioni derivanti dallo sfruttamento convenzionale di petrolio e gas sono limitati nell'UE e la maggior parte delle informazioni disponibili proviene da siti di esplorazione e sfruttamento di idrocarburi a terra in Nord America. I pericoli e le vie di esposizione di maggiore importanza per la salute della popolazione derivanti dallo sfruttamento di petrolio e gas a terra variano in base alla geografia locale, alla geologia, alle tecniche ingegneristiche utilizzate e alla fase del ciclo di vita di un pozzo. I rischi e le esposizioni possono includere (*Environment Agency. An Environmental Risk Assessment for shale gas exploratory operations in England* (2013); *Medact. Shale Gas Production in England: An Updated Public Health Assessment*. 2016): contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, attività sismica, rumore, luce, odore, infrastruttura del sito e traffico, cambiamenti sociali relativi ai più ampi determinanti della salute (coesione della comunità, perdita di servizi, traffico stradale, urbanizzazione, occupazione ed effetti economici sulle comunità). Sebbene non sia possibile quantificare il rischio per la salute e l'ambiente, esiste chiaramente un potenziale di impatti negativi sulla salute. Nella valutazione del rischio per l'uomo correlato all'esplorazione e allo sfruttamento di idrocarburi a terra, occorre sottolineare il coinvolgimento di un gran numero di sostanze/prodotti chimici, di cui per molti di loro sono disponibili informazioni sui rischi per la salute umana (Faber *et al.*, 2017, Yost *et al.*, 2016).

Le sostanze chimiche emesse possono includere biocidi, inibitori di corrosione, *reactive oxygen species* (ROS) e *nitrogen species* (RNS), tensioattivi, PM10 e PM2,5. Tra i composti che possono essere emessi durante le attività estrattive esistono sostanze con potenziali effetti tossicologici, quali i composti organici volatili (COV) e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). I COV possono includere benzene, toluene, etilbenzene e xilene (BTEX), H2S.

Molte di queste sostanze (PBT, persistenti, bioaccumulabili e tossiche) si bioaccumulano negli organismi e si biomagnificano nei livelli più alti della rete trofica.

L'estrazione di petrolio e gas può inoltre produrre emissioni di materiali radioattivi, come i NORM (*Naturally Occurring Radioactive Material*), presenti naturalmente nelle acque di strato portate in superficie.

- A questo proposito, conformemente con quanto stabilito dall'Allegato VI, lett. f) alla parte II del D.lgs 152/2006, il RA dovrà trattare l'impatto che le attività di coltivazione di idrocarburi possono causare sulla salute umana nello specifico del contesto italiano, tenendo in debito conto gli effetti cumulativi dovuti alla presenza di altri tipi di inquinamento.

#### **VALUTATO che, in merito agli EFFETTI AMBIENTALI DEL PiTESAI**

- Il PiTESAI sarà quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione e la realizzazione dei progetti di prospezione, ricerca e coltivazione (ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) del Dlgs 152/2006) e la VAS del PiTESAI costituirà quadro di riferimento per tutte le valutazioni ambientali relative ai medesimi progetti. Ne consegue che attraverso la VAS del PiTESAI potranno essere fornite indicazioni di carattere generale di cui tenere conto nell'ambito delle valutazioni ambientali dei progetti stessi.
- **Dall'attuazione del PiTESAI è ragionevole attendere una complessiva riduzione degli effetti ambientali ed ecologici negativi connessi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione. Ciò potrà avvenire anzitutto per la riduzione delle aree idonee allo svolgimento di tali attività e a una migliore definizione dei criteri ambientali qui proposti che porterebbero a una positiva sinergia tra il PiTESAI e le attività di prospezione ricerca e coltivazione.**
- Particolarmente apprezzabile è l'approccio, presentato in Appendice A al RP, relativo alla valutazione degli impatti ambientali e paesaggistici del *decommissioning*, attraverso la valutazione dei benefici dei servizi eco-sistemici “*a seguito del ripristino ambientale dei luoghi interessati dall'attività estrattiva, la variazione del valore paesaggistico generata dalla dismissione delle centrali e delle aree pozzo e i quantitativi delle emissioni evitate di inquinanti in atmosfera*”; in un'ottica di analisi costi-benefici, oltre alle perdite economiche dovute all'eventuale dismissione anticipata di pozzi e centrali e ai benefici delle attività di dismissione degli impianti e di ripristino ambientale dei siti estrattivi, potrebbero essere considerati anche i benefici ambientali derivanti dalla cessazione dell'operatività degli impianti (esternalità evitate per le minori emissioni), opportunità di conversione a nuove attività (ad esempio per le piattaforme *offshore*), con effetti positivi sul recupero di capitale naturale, e quelli generati dal recupero dei suoli e dal ripristino della funzionalità degli

ecosistemi naturali rispetto alla situazione *ex-ante* (uso agricolo, boschivo, fondali marini etc.).

**VALUTATO che, in merito alle MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE nel modo più completo possibile gli eventuali impatti**

- **misure per impedire eventuali impatti:** si tratta della principale tipologia di “misure” che costituisce la finalità stessa del PiTESAI, che è proprio quella di individuare le aree idonee al proseguimento delle attività; più che di “misure”, si tratta di “criteri” (ambientali, sociali ed economici) sulla base dei quali individuare le aree idonee al proseguimento delle attività; i criteri, proposti nel RP e ampliati come da indicazioni del presente parere, saranno descritti nel RA unitamente agli strati informativi utili alla loro applicazione, e accolti nel Piano al fine di una compiuta e conseguente definizione delle aree idonee;
- **misure per ridurre eventuali impatti:** le attività che risulteranno in aree idonee a valle dell’entrata in vigore del PiTESAI possono determinare impatti sulle matrici ambientali e sulla salute pubblica; il rispetto delle condizioni espresse attraverso l’Autorizzazione Integrata Ambientale costituisce certamente la massima garanzia affinché i potenziali impatti connessi non si verifichino; è essenziale che il controllo da parte delle Autorità preposte, volto ad accertare il rispetto delle condizioni definite attraverso l’AIA, sia pienamente e compiutamente condotto, a garanzia del rispetto dell’ambiente e della salute pubblica;

**VALUTATO che, in relazione al sistema di MONITORAGGIO E INDICATORI**

- L’Art. 10 della Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS) pone l’obbligo di **monitorare gli effetti ambientali significativi** (positivi, avversi, diretti e indiretti) derivanti dall’attuazione di piani e programmi, al fine di identificare tempestivamente gli eventuali effetti negativi imprevisti e intraprendere, se necessario, azioni appropriate di rimedio.

L’applicazione a livello nazionale delle disposizioni comunitarie è garantita dalla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006: in aggiunta a quanto disposto dall’art. 10 della Direttiva, l’art. 18 del D.lgs 152/2006 individua nell’Autorità Procedente il soggetto responsabile dello svolgimento del monitoraggio, in collaborazione con l’Autorità Competente e con la possibilità di supporto del sistema delle Agenzie ambientali. È richiesta, inoltre, l’individuazione della sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio e delle modalità di adeguata informazione, attraverso i siti web dell’Autorità Competente e dell’Autorità Procedente e delle Agenzie coinvolte nelle fasi di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate.

Il capitolo 9 del RP fornisce indicazioni per il Piano di monitoraggio che sarà descritto nel RA e afferma che “Il monitoraggio deve consentire di controllare gli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive”.

Il RP anticipa che “gli indicatori di contributo e contesto si baseranno su quelli utilizzati per inquadrare e caratterizzare il contesto ambientale e per stimare gli effetti ambientali positivi e negativi previsti a seguito dell’attuazione del Piano”.

- **Il monitoraggio della VAS ha lo scopo di evitare che il PiTESAI generi effetti ambientali inattesi, fornendo informazioni sulle tendenze negative in atto in ambito ambientale nel corso dell’attuazione Piano stesso, in tempo utile per poter individuare azioni correttive,** qualora i parametri di monitoraggio evidenziassero situazioni critiche anche rispetto ai valori limite previsti dalle normative ambientali vigenti.
- Contestualmente, **l’attività di monitoraggio deve fornire informazioni circa lo stato di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale ricavati dal quadro di riferimento ambientale internazionale e nazionale;** gli obiettivi di sostenibilità ambientale verranno conseguiti in funzione dello stato di attuazione del Piano coniugando, in tal modo, il monitoraggio dell’attuazione del Piano e il monitoraggio della sua sostenibilità ambientale.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità implica una chiara individuazione degli stessi, che devono essere associati a indicatori in grado di misurarli. A questo proposito si registra l’assenza, nel RP di una preliminare lista di indicatori che sarebbe stata utile per un primo confronto su un tema così rilevante.

#### **VALUTATO che, in relazione agli esiti delle consultazioni ex Art. 13, comma 1**

- Le osservazioni presentate dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, sintetizzate nell’Appendice al presente parere, toccano numerosi temi che dovranno essere presi in considerazione dal Proponente in sede di stesura del RA e del PiTESAI.
- Si registra una complessiva corrispondenza tra i temi rilevanti oggetto di valutazioni e raccomandazioni del presente parere e le osservazioni espresse dai SCA; di seguito si riepilogano, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, quelli più ricorrenti fermo restando la necessità che il Proponente consideri puntualmente quanto contenuto nelle singole osservazioni che sono ricche di indicazioni sia rispetto agli approfondimenti da apportare al RA sia rispetto alle possibili fonti informative da utilizzare:

#### **Coerenza con le politiche/strategie**

- Pianificazione dello Spazio Marittimo (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, MiTE – Direzione Generale per il Mare e le Coste);
- PNRR, PNIEC (Regione Emilia-Romagna);
- In relazione alla Strategia Marina e ai relativi descrittori, il RA dovrà rendere conto degli impatti delle attività estrattive sulle matrici sedimento, acqua e biota (MiTE - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, MiTE – Direzione Generale per il Mare e le Coste);
- Decisione 17 dicembre 2012 (2013/5/UE), con cui il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato l’adesione dell’UE al protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo (Comune di Amendolara).

- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili. Verso un ambiente privo di sostanze tossiche Bruxelles, 14.10.2020 COM(2020) 667 final" (Istituto Superiore di Sanità)
- Necessità di integrare il PiTESAI con i Piani territoriali di Coordinamento (Provincia di Potenza).
- Necessità che vi sia la più totale coerenza e conformità del PiTESAI e del relativo RA agli atti di indirizzo e pianificazione che la Comunità internazionale, l'Unione Europea e il Governo nazionale fissati per la decarbonizzazione al 2050 (Regione Basilicata).
- Necessità di integrare il Piano Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici al PiTESAI e relativo RA (ARPA Veneto, Provincia di Potenza),
- Necessità di dare un termine ultimo di validità delle concessioni per l'estrazione di idrocarburi e un conseguente stop alle autorizzazioni per la ricerca e le prospezioni (Provincia di Perugia);
- Necessità di integrare alcuni riferimenti internazionali relativamente agli obiettivi ambientali di sintesi e alla normativa in materia ambientale: a) riduzioni rischi disastro - The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030; b) sviluppo sostenibile - Addis Ababa Action Agenda (2015); c) urbanizzazione/pianificazione sostenibile - The new urban Agenda (2016) (Provincia di Potenza);
- Utilizzare un approccio open data e relativo sistema informativo in linea con le direttive comunitarie e fruibile alla popolazione e agli stakeholder con aggiornamento delle attività di estrazione in corso e future, e degli impatti ambientali connessi, dell'impiego lavorativo e delle ricadute sociali sui territori coinvolti (Provincia di Potenza, Comune di Amendolara).

### **Coerenza con la pianificazione pertinente**

Sono numerosissimi i richiami alla coerenza con la pianificazione regionale contenuti nelle osservazioni dei SCA; si ricordano in particolare:

- Pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti e Programma nazionale per la gestione dei rifiuti che dovrà essere approvato entro il 26 gennaio 2022 (MiTE - Direzione Generale per l'Economia Circolare)
- Pianificazione delle Autorità di Bacino Distrettuale e relativi obiettivi e vincoli, quindi, coerenza con le Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE e vincoli sulle Aree protette secondo l'art.6 della Direttiva Quadro Acque tra cui le importanti Aree di Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Autorità di Bacino Distrettuale della Sicilia, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia)
- Piani regionali di Gestione e Governo del Territorio ivi compreso i Piani Strutturali Provinciali; b) i Piani regionali di sviluppo socioeconomico in materia di Energia, Industria, Agricoltura, Turismo (Regione Basilicata)

- dovranno essere chiaramente esplicitate le relazioni e/o conflitti con gli obiettivi ambientali dei Piani/Programmi/strumenti ritenuti pertinenti e di cui si fornisce elencazione dettagliata (Regione Siciliana)
- PAER Piano Ambientale ed Energetico della Regione Toscana (Regione Toscana)
- PTR e PPR, Piano di Gestione del fiume Po, il Piano di Tutela delle Acque, il Programma di Sviluppo Rurale regionale, il Piano delle Attività Estrattive della provincia di Novara, e il Piano Energetico Ambientale Regionale (in itinere) (Regione Piemonte)

### **Aggiornamento delle basi informative del RA**

Tra le varie osservazioni presentate in merito alla necessità che nel RA siano presenti dati più esaustivi, si ricordano le seguenti:

- Elenco complessivo delle piattaforme *offshore* sia con autorizzazione allo scarico e/o reiniezione, che senza (MiTE - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo);
- Generale inadeguatezza del livello di informazione e indicazioni per approfondimenti (Regione Siciliana, Regione Toscana)
- Fenomeni di esondazione (Regione Piemonte);

### **Descrizione dello stato attuale degli impianti connessi alle attività estrattive**

- Sono richiesti approfondimenti circa lo stato attuale degli impianti di stoccaggio, di coltivazione e le previsioni di successive trasformazioni nonché scenari di previsioni e condizione di dismissione (Regione Lombardia, Regione Siciliana, ARPA Veneto)

### **Descrizione dello stato attuale del territorio**

- Tenere pienamente conto delle caratteristiche del territorio (insediative, infrastrutturali) in tutte le sue valenze paesaggistiche, storico archeologiche, ambientali espresse anche attraverso i vari tipi di vincoli vigenti e in relazione a tutte le peculiarità e fragilità sia di carattere naturale che derivanti dalla antropizzazione (Regione Siciliana);
- nella caratterizzazione dello stato ambientale attuale, dovranno portare particolare attenzione alle matrici acqua, aria, paesaggio, suolo e biodiversità, che potrebbero essere quelle maggiormente interferite (Regione Piemonte);
- approfondire analisi con riferimento con Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di bacino distrettuali o l'Inventario dei Fenomeni Franosi (IFFI) (MiTE Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua);
- per la strategia marina integrare con in monitoraggi ambientali del 2019 e con riferimento al *Good Environmental Status* del 2020 (MiTE Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua);

### **Descrizione degli effetti determinati dalle attività estrattive**

- Generale inadeguatezza delle informazioni fornite per gli impatti generabili (Regione Siciliana, Regione Abruzzo) o necessità di maggiore approfondimenti in relazione agli impatti determinati dalle attività estrattive (Regione Toscana, ARPA Lombardia,

- Provincia di Monza e della Brianza, Regione Piemonte) con indicazione di utili riferimenti relativi a procedure di VIA (Regione Piemonte).
- Sulle **attività agricole** e sui sistemi di rete ecologica riconosciuti a livello regionale (RER), provinciale (REP) e a carattere sovracomunale, nonché l'interferenza con le Aree Prioritarie di Intervento definite nell'ambito del progetto Life Gestire 2020 (Regione Lombardia, Regione Siciliana; ARPA Lombardia);
  - Emissioni di inquinanti in **atmosfera** ed emissioni **climalteranti** (Regione Toscana; ARPA Lombardia).
  - **Salute umana**: numerose osservazioni evidenziano gli impatti sulla salute umana dovuti ai rilasci prodotti dalle attività estrattive nelle varie matrici (suolo, acque, aria) e sottolineano la necessità che nel RA siano anche adeguatamente riportate le sostanze e i composti potenzialmente presenti e quindi emessi nonché gli effetti combinati (Istituto Superiore di Sanità; Regione Lombardia, Provincia di Lodi).
  - Viene richiesto un approfondimento del **LCA** dell'intera attività di coltivazione idrocarburi, per quantificare i potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute umana generati (ARPA Lombardia, Provincia di Potenza);
  - Per le analisi dei possibili impatti ambientali determinati si suggerisce la consultazione come materiale di supporto dell'incidente al pozzo TR24 (ENI) a Trecate, sopra ricordato, sono censiti altri tre siti di bonifica da contaminazione causata da estrazione di idrocarburi da altrettanti pozzi, di cui due nel Comune di Romentino e uno ulteriore nel Comune di Tracate, tutti per perdite da condotte; a S.Martino di Trecate è presente un polo petrolchimico comprendente una raffineria, depositi di oli e gas e altre aziende chimiche e di produzione e/o stoccaggio di sostanze tossiche, nel quale sono presenti dieci aziende a rischio di incidente rilevante ex DLgs 2015 n105 (Regione Piemonte);

### **Elementi di cui tenere conto ai fini della individuazione dei Criteri ambientali e del Monitoraggio**

- Alcuni SCA segnalano una complessiva inadeguatezza dei criteri ambientali proposti nel RP (Regione Marche) o scarsa chiarezza nella loro formulazione e nella loro considerazione (Regione Toscana, ARPA Toscana, Provincia di Potenza, Regione Piemonte);
- sono proposti **ulteriori criteri ambientali integrativi dei vincoli assoluti e dei vincoli relativi in ambito terrestre** tra cui, a esempio, Aree ricadenti all'interno di Bacini idro-minerari individuati e disciplinati con leggi regionali al fine di assicurare la protezione delle sorgenti di acque minerali e termali (tra i vincoli assoluti) e la rete ecologica e aree interessate da coltivazioni agricole di pregio (tra i vincoli relativi) (Regione Basilicata); tra i vincoli normativi assoluti tenere in debita considerazione che sia introdotto anche il riferimento agli obiettivi ambientali, di cui agli articoli 76 e seguenti del D.lgs. 152/2006, per i corpi idrici superficiali e sotterranei, così come definiti nei Piani di Gestione (MiTE Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua); altri usi del mare e della costa (ad es., trasporto marittimo, acquacoltura, turismo, rinnovabili, ecc.) (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili); vulnerabilità e sensibilità delle aree

costiere, data 'la possibile interferenza sulle coste' (Direzione Generale per il Mare e le Coste);

- **Siti di Interesse Nazionale e Siti di Interesse Regionale** (Direzione Generale per il Risanamento Ambientale Divisione III del MiTE, MiTE - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, Regione Piemonte);
- **Biodiversità ed Ecosistemi, Siti Natura 2000, Convenzione Ramsar, Rete Ecologica Regionale:** il tema è molto ricorrente nelle osservazioni pervenute nelle quali si ravvisa la necessità di considerare la vulnerabilità della biodiversità, degli *habitat* e della rete ecologica (connettività, capacità portante, etc) con riferimento a: capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse); serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici); regolazione del microclima; regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua; ricarica delle falde e capacità depurativa; sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici; supporto alle piante, agli animali e alle attività umane.. Inoltre, è richiesto l'ampliamento dei criteri con riferimento anche a Zone di Tutela Biologica, alle Aree di interesse per la pesca GFCM-FAO (*Fisheries restricted areas*), alle aree destinate alla maricoltura e alle aree marine profonde con coralli bianchi, Aree di Rilevanza Erpetologica Nazionale (AREN); Aree di Interesse per la Fauna (IFA); Aree agricole a alto valore naturale (AVN) Aree/zone di protezione commi 7 e 8 dell'art. 94 del D. Lgs. 152/2006), (ARPA Lombardia, ARPA Friuli-Venezia Giulia, ARPA Puglia, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Siciliana, ARTA Abruzzo, ARPA Puglia, ARPA Veneto, Provincia di Lodi, Provincia di Monza e della Brianza, Provincia di Cremona, Provincia di Piacenza, Provincia di Potenza, Provincia di Teramo, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune di Comacchio, Comune di Amendolara); considerare SIC/ZSC e ZPS come vincoli assoluti (Regione Piemonte, MiTE Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, Regione Emilia-Romagna); l'imminente individuazione di nuovi siti Natura 2000 a mare anche oltre le 12 miglia nelle acque di giurisdizione nazionale, ai sensi dell'obbligo di incrementare la Rete Natura 2000 (MiTE - Direzione Generale per il Mare e le Coste);
- **Aree Unesco:** tali aree sono generalmente considerate incompatibili con attività estrattive (ARPA Puglia);
- **Aree boscate:** numerosi SCA richiamano la necessità di considerare tali aree tra i criteri ambientali per la definizione della idoneità delle aree a fini estrattivi, il ruolo rilevante che assicurano al capitale naturale nazionale (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Siciliana; ARPA Lombardia; Regione Piemonte);
- **Subsidenza e rischio geologico:** il tema è ricorrente nelle osservazioni (Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Siciliana, Regione Toscana, Provincia di Piacenza, Comune di Comacchio, Regione Emilia-Romagna, ARPA Toscana);
- **Aree protette e altre aree naturali di pregio:** il tema è ricorrente nelle osservazioni (Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ARTA Abruzzo);
- **Geositi:** sia a terra che a mare e in aree costiere (Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lombardia, Regione Siciliana, ARPA Puglia, Provincia di Monza);



- **Sismicità:** Monitoraggio sismico mirato ad acquisire un campo di dati sufficiente in merito alle relazioni con le attività petrolifere (Regione Siciliana, Provincia di Piacenza);
- **Ulteriori criteri di esclusione dalle aree idonee** (Regione Basilicata, Regione Siciliana)
- **Monitoraggio ambientale** (Regione Toscana e ARPAT, ARTA Abruzzo)

#### **Aspetti e criteri socio-economici**

- prevedere un piano di uscita dalle attività di trivellazione in linea con un processo di decarbonizzazione, assicurando, tra i diversi aspetti, anche quello dell'occupazione con la ricollocazione dei lavoratori coinvolti del settore (Istituto Superiore di Sanità);
- tenere conto delle interferenze, degli impatti cumulativi e delle condizioni di incompatibilità delle attività estrattive rispetto ad altri usi (mare e terra) in essere e programmati (Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Lodi, Provincia di Potenza, Provincia di Potenza, Comune di Amendolara);
- Per quanto riguarda le risorse idriche e le acque sotterranee, la valutazione del monitoraggio non potrà prescindere da una dettagliata conoscenza sito-specifica, volta a definire le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e idrochimiche, oltre alla vulnerabilità degli acquiferi. Inoltre, presenza di infrastrutture strategiche (esistenti o programmate) che sarebbero poco compatibili con attività estrattive come, ad esempio, sistemi irrigui quali lo Schema idrico Basento-Bradano e lo Schema idrico Ionico-Sinni (Regione Basilicata, ARPA Lombardia, ARPA Friuli Venezia Giulia, ARPA Puglia, ARPA Veneto, Provincia di Teramo, Città metropolitana di Torino);
- Impatti sulla qualità ambientale e sulle attività agricole (Regione Lombardia, Regione Siciliana, ARPA Lombardia, ARPA Veneto, ARPA Puglia, Provincia di Perugia).

#### **Valutazione di effetti cumulativi e ACB**

- vari SCA richiedono approfondite valutazioni che tengano conto degli effetti cumulativi degli impatti ambientali, sociali ed economici derivanti dalla presenza di attività estrattive a detrimento delle attività connesse al turismo, alla agricoltura, ecc (Regione Basilicata, Regione Siciliana, Regione Toscana);

#### **Ulteriori criteri di esclusione**

- Esclusione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi (aree CNAPI) e *buffer* (MiTE - Direzione Generale per l'Economia Circolare);
- Esclusione delle aree potenzialmente idonee in quelle dedicate o dedicabili alla produzione di energia da fonti rinnovabili e *buffer* (ARPA Lombardia);
- Esclusione delle aree protette ai sensi del D.lgs. 152/2006, art. 94, comma 4 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano), che non sono state non considerate.
- Gestione a norma di legge di residui o effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale e in generale di acque di strato, acque di produzione, fanghi e fluidi di

perforazione, ecc. nonché del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (MiTE - Direzione Generale per l'Economia Circolare);

### **SIN e SIR**

- La Direzione Generale per il Risanamento Ambientale Divisione III del MiTE, non escludendo la possibilità che attività di prospezione siano condotte in tali siti, ricorda che dovranno essere gestite ai sensi dell'art. 25 del DPR 120/2017 previa caratterizzazione dell'area e che ogni attività che interessi le matrici ambientali suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda dovrà essere preventivamente comunicata alla Divisione III
- Secondo il MiTE - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo il tema dovrebbe essere maggiormente approfondito
- Altri pareri chiedono di escludere i SIN di cui al D. Lgs. 152/2006, articolo 252 (ARPA Puglia)
- estendere considerazioni e indicazioni già formulate sulle modalità degli interventi ricadenti in aree SIN anche alle aree oggetto di bonifica regionale/comunale (Regione Piemonte)

### **Studio di incidenza dei Siti Natura 2000**

- includere nello Studio di Incidenza Ambientale anche i siti interferiti dalle attuali coltivazioni o presenti nelle aree di prospezione/ricerca, e verificare la compatibilità delle azioni di Piano rispetto sia alle "Misure di Conservazione" generali sia a quelle sito-specifiche o i Piani di Gestione (Regione Piemonte);

### **Alternative possibili**

- Nel Rapporto ambientale, l'analisi dovrebbe valutare le diverse alternative sia di tipo strategico (inclusa la selezione di pochi siti altamente produttivi), sia tecnologico, impiantistico e gestionale sia in ordine alle caratteristiche territoriali delle aree con riferimento alle previsioni di sviluppo del settore energetico (ARPA Lombardia, Regione Marche, Provincia di Cremona);
- Una volta definita l'area idonea, la localizzazione dei pozzi dovrebbe essere oggetto di una valutazione delle alternative tramite MCA che porti a un ordinamento rispetto a indicatori ambientali; esplicitare le scelte alternative possibili distinguendole per tipologia di interventi e per le diverse azioni del Piano in base alla situazione pregressa (Regione Piemonte).

### **• In merito alle Osservazioni e condizioni espresse dal Ministero della Cultura**

Nell'ambito delle attività ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.lgs. 152/2006 il Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio ha trasmesso le proprie osservazioni e condizioni che si intendono condivise e accolte nel presente parere e che sono riportate in allegato (CTVA-2435 del 11/05/2021 e MATTM-2021-50505 del 12/05/2021).

Tali osservazioni e condizioni tengono anche conto delle osservazioni presentate dagli Uffici territoriali del MiC, Soprintendenze di settore e Parchi Archeologici, dagli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali delle Regioni e Province autonome, di seguito elencati per ambiti regionali:

- REGIONE CALABRIA
  - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza
  - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotona
- REGIONE CAMPANIA
  - Parco Archeologico dei Campi Flegrei
  - Parco archeologico di Ercolano
  - Parco Archeologico di Pompei
- REGIONE EMILIA ROMAGNA
  - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza
- REGIONE LAZIO
  - La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale
  - Parco Archeologico dell'Appia Antica
  - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti
- REGIONE MARCHE
  - La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche
- REGIONE MOLISE
  - La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise
- REGIONE PIEMONTE
  - La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo
  - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino
  - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella Novara Verbano-Cuso-Ossola e Vercelli
- REGIONE PUGLIA
  - La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
- REGIONE TOSCANA

- La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato
- REGIONE VENETO
  - La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno Padova e Treviso.

A seguire si riporta una sintesi delle osservazioni e condizioni presentate dal MiC.

**Aspetti paesaggistici e monumentali:**

Appare utile una integrazione del quadro di riferimento normativo con le Convenzioni internazionali riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, qui di seguito elencate:

- a) la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall'Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 87 dell'11 aprile 1958*);
- b) la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in *Council of Europe, European Treaty Series n. 18*);
- c) la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in *European Treaty Series n. 121*), che è stata ratificata dall'Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989*) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989).
- d) la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in *European Treaty Series, n. 66*), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in *European Treaty Series n. 143*);
- e) la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d'arte da un Paese all'altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall'Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in *Gazz.Uff. Suppl. Ord. n. 49 del 24 febbraio 1976*);
- f) la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l'arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall'Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in *Gazz.Uff. n. 129 del 13 maggio 1977*).

- g) la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176).
- h) la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (*Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
- i) la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti .
- j) la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (*Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions*), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
- k) la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176).
- l) la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013.
- m) la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);
- n) la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE); (Servizio V – Tutela del Paesaggio )

Si ritiene necessario che si tenga conto, nel valutare gli impatti delle scelte di piano sulle differenti componenti ambientali, delle specificità che caratterizzano il quadro normativo di riferimento, i valori, i fattori di sensibilità, le condizioni di fragilità del sistema-paesaggio e dei beni culturali (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno Padova e Treviso).

Appare necessario inserire le analisi e valutazioni di coerenza interna ed esterna del PiTESAI, avvalendosi di piattaforme informative territoriali (Banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC; SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: <http://www.sitap.beniculturali.it/>; Carta del Rischio del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro – ISCR, consultabile all'indirizzo:

<http://www.cartadelrischio.it/> Vincoli In Rete - consultabile all'indirizzo: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo); Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.it/>; SIGEC – Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo: <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec> Open Data MiC – piattaforma interoperabile *user-friendly* consultabile all'indirizzo: <http://dati.beniculturali.it/>; WebGis RAPTOR – geodatabase gestionale che censisce i siti archeologici nazionali, consultabile all'indirizzo: [www.raptor.beniculturali.it](http://www.raptor.beniculturali.it) (Servizio V – Tutela del Paesaggio).

Il Piano dovrà prevedere misure per il ripristino delle aree ove risultino cessate le attività di coltivazione degli idrocarburi (mare e terraferma), definendo le modalità e le tempistiche del ripristino paesaggistico-ambientale; la dismissione degli impianti non potrà prescindere dal ripristino dell'aspetto funzionale e visivo degli ecosistemi naturali e seminaturali preesistenti (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche).

Sarebbe opportuno disciplinare, già nelle fasi di valutazione del Piano, quali possano essere le distanze consone tra apprestamenti utili alla ricerca e sfruttamento delle coltivazioni sotterranee e i beni culturali e paesaggistici tutelati, in analogia con quanto già previsto, per esempio, dal DM Sviluppo economico 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili (Parco archeologico di Ercolano; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale; Viene richiesto che tra i soggetti con competenze ambientali a cui andrà notificato l'avvio della consultazione pubblica in VAS, oltre a quelle in essere vengano considerate le omologhe strutture del Paesaggio e Beni culturali della Regione Siciliana, della Regione Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, in quanto il MiC non dispone di proprie strutture periferiche su questi ambiti amministrativi a statuto speciale (Il Servizio V – Tutela del Paesaggio).

Si evidenzia come il Rapporto preliminare debba provvedere all'inserimento delle tutele degli Artt. 136, 143 e 156 del D.Lgs. 42/2004 e smi nella tipologia di cui ai "vincoli assoluti" (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno Padova e Treviso; Il SERVIZIO III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico), di questa DG ABAP).

**Capitolo 2** - paragrafo "2.3.1. Indicazioni preliminari relative alla individuazione/definizione dei criteri ambientali e socio-economici" e nella tabella "2.3-3. Strati informativi per la definizione dei vincoli relativi in ambito terrestre" appare essere particolarmente carente in relazione alle componenti ambientali di competenza MIBACT e dovrebbe tener conto di prescrizioni e indirizzi contenuti nel QTRP (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotona; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella Novara Verbano-Cuso-Ossola e Vercelli; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato).

In particolare, appaiono ricorrenti i seguenti aspetti:

- espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO (di cui all'art. 7-bis del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.) beni culturali, così come definiti ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela, così come definite ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; - ambiti sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs; 42/2004 e s.m.i.; immobili ed aree di notevole interesse pubblico, così come definiti dall'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e decretati ai sensi degli artt. 138 e ss. del medesimo D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; aree tutelate per legge, così come definite all'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; immobili ed aree sottoposti a tutela ai sensi di normativa previgente al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., così come indicato all'art. 157 del medesimo Decreto; le opere fortificate (torri costiere, castelli e cinte murarie di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23), i monumenti bizantini (di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23), le opere di archeologia industriale, l'architettura rurale e del lavoro, l'architettura religiosa, i siti termali; tali beni e siti risultano elencati e catalogati nel Tomo I del QTRP e disciplinati dall'art. 6, co. 5, lett. 0, E, F del Tomo IV del medesimo QTRP (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotona; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotona; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella Novara Verbano-Cuso-Ossola e Vercelli; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato; Servizio V – Tutela del Paesaggio; Servizio V – Tutela del Paesaggio);
- geositi di cui alla tabella contenuta nel Tomo I del QTRP, soggetti alla disciplina specificata all'art. 6, co. 5, lett. A del Tomo IV del medesimo QTRP (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotona; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotona);
- emergenze oro-morfologiche, così come definite e disciplinate dall'art. 6, co. 5, lett. B del Tomo IV del QTRP; - insediamenti urbani storici di minor valore, di cui alla tabella contenuta nel Tomo I del QTRP (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotona; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotona).
- aree di interesse naturalistico appartenenti alla Rete Natura 2000 (ZSC - Zone Speciali di Conservazione, ZPS
- Zone di Protezione Speciale, SIN - Siti di Interesse Nazionale e SIR - Siti d'interesse Regionale) e quanto indicato dall'art. 7, co. 2, lett. C del Tomo IV del QTRP (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza).

Occorre inoltre tenere presente anche di particolari contesti paesaggistici quali le prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti: nell'art. 10 per la disciplina di territori agricoli e boschivi; nell'art. 11 per la disciplina di ambiti costieri e marini; nell'art. 12 per la disciplina di fiumare e corsi d'acqua (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno Padova e Treviso).

Si ravvisa la necessità di considerare la Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000), ratificata in Italia con la L. n. 14 del 2006 e in accordo a quanto stabilito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Si segnala la possibilità di consultazione online anche dei seguenti siti: sito web SITAP di questo Ministero (<http://sitap.beniculturali.it/>); navigatore SIRV del portale cartografico della Regione Calabria (<http://pr5sit.regione.calabria.it/navigatore-sirv/index.html>) (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza).

**Capitolo 3.2.** Descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione", si evidenzia la necessità di integrare il Rapporto Ambientale con un'approfondita analisi degli impatti potenziali sulle componenti ambientali del paesaggio e dei beni culturali (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella Novara Verbano-Cuso-Ossola e Vercelli; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato).

**Capitolo 4.** Obiettivi generali di sostenibilità ambientale, pianificazione e programmazione pertinenti al PiTESAI" e alle tabelle di sintesi contenute] paragrafo "4.1. Obiettivi ambientali di sintesi", si ravvisala necessità di esplicitare gli obiettivi di sostenibilità legati alle componenti ambientali di competenza MIBACT, traendo spunto dalle Convenzioni, Direttive, Normative già contenute nell'elenco dell'Allegato 2. In particolare, si specifica che le citate Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000) e Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 2005) (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella Novara Verbano-Cuso-Ossola e Vercelli; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino).

**Capitolo 5.** Ambito territoriale e inquadramento ambientale" e, più specificatamente, il paragrafo "5.2.13. Caratteristiche dei beni culturali e paesaggistici", necessita di approfondimento atto a evidenziare i fattori di sensibilità e le condizioni di criticità dei contesti sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i, e, più in generale, del sistema-



paesaggio (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotona; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotona; Parco Archeologico dei Campi Flegrei; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella Novara Verbano-Cuso-Ossola e Vercelli; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino).

**Capitolo 6.** Scenario di riferimento" si ravvisa la necessità di individuare una modalità di analisi dell'interferenza tra le attività oggetto del Piano e gli strati informativi relativi ai cosiddetti vincoli relativi (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotona; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotona; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno Padova e Treviso).

Si sottolinea la necessità di coordinamento tra PNIEC, PNAC, PNCIA, Pianificazione spazio marittimo, Tavolo interistituzionale "aree idonee e non idonee" FER e il PiTESAI, nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2" di cui all'art. 7 bis comma 2-bis. (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti; Il Servizio V – Tutela del Paesaggio).

Comma 2-quater: "Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso" (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti).

Viene richiesto che tra i soggetti con competenze ambientali a cui andrà notificato l'avvio della consultazione pubblica in VAS, oltre a quelle in essere vengano considerate le omologhe strutture del Paesaggio e Beni culturali della Regione Siciliana, della Regione Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, in quanto il MiC non dispone di proprie strutture periferiche su questi ambiti amministrativi a statuto speciale (Il Servizio V – Tutela del Paesaggio).

Il piano di monitoraggio VAS dovrà essere adeguatamente strutturato ed esplicitato prevedendo tempi, periodicità e modalità (si propone la periodicità annuale), prendendo in considerazione anche gli Indicatori BES Istat 9 per il Paesaggio e al Patrimonio Culturale (<https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale>) (Servizio V – Tutela del Paesaggio).

#### **Aspetti archeologici:**

Le attività oggetto del PiTESAI potrebbero risultare impattanti rispetto alle evidenze archeologiche ampiamente diffuse sul territorio pertanto appare necessaria l'inclusione della Valutazione del Rischio Archeologico tanto sull'area ritenuta idonea all'estrazione quanto sul contesto circostante sia a terra sia a mare (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale; Parco Archeologico dell'Appia Antica; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno Padova e Treviso; Il SERVIZIO II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico), della DG ABAP).

Si ritiene utile evidenziare che la presenza di strutture archeologiche nel sottosuolo appare contrastante con la possibilità di effettuare attività di prospezione ricerca e coltivazione di idrocarburi o di effettuare attività di prospezione nei siti UNESCO proprio in considerazione della natura eccezionale dei valori archeologici oggetto di protezione (Parco Archeologico di Pompei; Il SERVIZIO II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico) DG ABAP).

Appare necessario implementare gli studi preliminari con i piani di gestione degli spazi marittimi ma soprattutto, considerato il riferimento alla fascia marina compresa tra le 12 e le 14 miglia, si ricordano le competenze della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, così come previste dalla Circolare n. 7 emanata dalla Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio in data 8 marzo 20121 (Il SERVIZIO II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico), della DG ABAP; Servizio V – Tutela del Paesaggio).

**PREMESSO che il Rapporto Ambientale di VAS è parte integrante del Piano e come tale concorre all'orientamento del Piano verso la sostenibilità ambientale;**

**PREMESSO** che attraverso la VAS, il piano è integrato con le considerazioni ambientali tenendo conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni e ciò viene illustrato nella Dichiarazione di Sintesi a completamento del procedimento così come stabilito dalla normativa vigente e, in particolare:

- Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS):
  - Punto “(17) Il rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità interessate e dal pubblico, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere dovrebbero essere presi in considerazione durante la preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o prima di avviarne l'iter legislativo.”
  - Art. 1 “La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la

valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.”

- Art. 2, lett.“c) per "rapporto ambientale" s'intende la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 5 e nell'allegato I;”
- Art. 4, co.“1. La valutazione ambientale di cui all’articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma e anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa.”
- Art. 9, co.1, lett.”b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 8, del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano”
- D.lgs 152/2006 e smi (Testo Unico Ambientale):
  - art. 4, co.“3. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. [...]”
  - Art. 15, co.“2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.”
  - Allegato VI, lett. “e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;”.

**Tutto ciò premesso, si anticipa che le raccomandazioni contenute nel presente parere e di seguito riportate, sono finalizzate a rafforzare il PiTESAI nella direzione della transizione energetica sostenibile;**

**il PiTESAI e il Rapporto Ambientale dovranno tenere in conto le osservazioni formulate in fase di *Scoping* e che le stesse, riportate in sintesi nei loro principali aspetti, sono da intendersi parte integrante del presente parere;**

rammentando infine che il RA costituisce un documento autoconsistente che deve contenere, oltre agli aspetti ambientali, anche la descrizione delle tipologie di interventi funzionale alla individuazione delle aree idonee, con un livello di dettaglio tale da consentirne la valutazione ambientale;

## La Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

### Sottocommissione VAS

per le ragioni in premessa indicate e sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Dlgs 152/06

#### formula le seguenti raccomandazioni

*ai fini della definizione della portata delle informazioni da includere nel Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee - (PiTESAI) e nel relativo Rapporto Ambientale:*

### 1. APERTURA DI NUOVE AREE A TERRA

- rispetto alla Comunicazione della Commissione del 12 febbraio 2021 e alla prevista conformità delle misure di produzione di energia elettrica e/o di calore da combustibili fossili al principio DNSH ai fini dell'RRF, se ne accoglie l'eccezione che riguarda le "misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale..." e si concorda che il RA consideri ammissibili i seguenti due casi qualora i permessi di prospezione e di ricerca riguardino il gas:
  - **Caso 1:** Aree potenzialmente idonee per "la presentazione di nuove istanze (successive all'approvazione del PiTESAI) di permessi di prospezione e di permessi di ricerca";
  - **Caso 2.a.i:** Aree potenzialmente idonee per la prosecuzione dei procedimenti per le istanze dei permessi di prospezione o dei permessi di ricerca già presentate;
- **ritenuto che l'apertura di nuove aree di coltivazione sia difficilmente conciliabile con le strategie di decarbonizzazione del paese, è necessario che il RA, attraverso la disamina delle politiche energetiche comunitarie e nazionali compreso il principio DNSH, e una approfondita analisi di coerenza tra le stesse e le finalità del PiTESAI, valuti l'effettiva coerenza di uno scenario nel quale siano possibili aperture di nuove zone minerarie a terra finalizzate alla estrazione del petrolio.**

### 2. CRITERI AMBIENTALI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE IDONEE

- Finalità principale del PiTESAI è quella di definire le aree idonee nell'ottica della transizione energetica sostenibile verso la neutralità carbonica prevista entro il 2050; a tale proposito, il RP propone una serie di criteri ambientali per individuare le aree idonee; **si tratta di criteri di assoluta rilevanza e che sono imprescindibili nella definizione delle aree idonee;**
- per le ragioni esposte nel presente parere, si ritiene che i criteri ambientali (che definiscono l'esclusione da aree idonee) elencati nel RP debbano essere ampliati andando a considerare, attraverso i relativi strati informativi suggeriti, le **ulteriori categorie ambientali** rappresentate di seguito;
- inoltre, in merito a quanto affermato nel RP (cap.7) circa il fatto che "il processo di definizione dei criteri sarà condotto considerando diverse opzioni che saranno oggetto di

valutazione [...] riguardo l'individuazione di ragionevoli alternative [...]", si ritiene che i **criteri ambientali non debbano essere considerati "opzionali"** e che pertanto i territori interessati dalla loro presenza siano da intendersi certamente **non idonei a nuove attività** di prospezione e ricerca;

- i criteri ambientali nel RA dovranno essere formulati in modo da essere **dinamici e adattativi**, considerando la possibilità di esclusione di aree e relativo *buffer* (che, in via precauzionale, è individuato pari a 12 miglia per il mare e a 5 km per quelle a terra) ogni qualvolta vengano identificate nuove aree protette o vincolate a diverso titolo;
- al fine di restituire **elementi di certezza e coerenza con la pianificazione spaziale marittima (MSP) e terrestre**, la VAS deve dotarsi di mappe *multi-layer* di elevato dettaglio che individuino con accuratezza le aree non idonee e permettano di identificare con precisione la sovrapposizione tra aree di coltivazione in attività con le nuove aree di non idoneità per fornire indicazioni certe sulla possibilità o meno di rinnovi al termine della concessione;
- pur non prevedendo l'apertura di nuove aree a mare, all'interno delle aree potenzialmente idonee, dopo esclusione delle aree alla luce dei criteri ambientali potenziati e proposti nel presente parere, si sottolinea la possibilità di non escludere le aree entro 5 miglia dal confine delle EEZ (e.g., ai confini con Spagna, Tunisia, Libia e Grecia) onde evitare che un giacimento che ricade in parte nella EEZ italiana e in parte nella EEZ dell'altro paese venga coltivato in acque non italiane pur rappresentando una risorsa mineraria italiana, così come a cavallo della piattaforma continentale italiana;
- nel territorio nazionale esistono anche tipologie di infrastrutture o specifiche tipologie di ecosistemi acquatici particolarmente sensibili alle attività estrattive. La presenza di **invasi/dighe/laghi** rende non idonee le aree ubicate a breve distanza, sottovento e sottoflusso idrico. In termini di distanza minima, il problema va valutato caso per caso sulla base delle specifiche condizioni ambientali ed ecologiche;
- al fine di potenziare la silvicoltura, utile allo sviluppo di infrastrutture verdi e promuovere il sequestro dell'anidride carbonica, le aree interessate da queste coltivazioni, unitamente a eventuali *buffer*, vengano ritenute non idonee alla coltivazione di idrocarburi.

**Ulteriori categorie ambientali per la definizione delle aree idonee in ambito terrestre:**

| Categorie ambientali critiche (terra) | Fonte dello strato informativo   |
|---------------------------------------|--|
| Acquiferi                             | Di seguito alcune delle fonti che sono reperibili sui portali regionali, delle Autorità di bacino e su pubblicazioni scientifiche. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Italy_Ground_water_country_report.pdf">https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Italy_Ground_water_country_report.pdf</a></li> <li>- <a href="http://www.ijege.uniroma1.it/rivista/ijege-09/ijege-09-volume-01/carte-idrogeologiche-regionali-in-italia/ijege-09_01-capelli-mazza.pdf">http://www.ijege.uniroma1.it/rivista/ijege-09/ijege-09-volume-01/carte-idrogeologiche-regionali-in-italia/ijege-09_01-capelli-mazza.pdf</a></li> <li>- <a href="https://www.researchgate.net/publication/280065913_The_hydroge">https://www.researchgate.net/publication/280065913_The_hydroge</a></li> </ul> |

| Categorie ambientali critiche (terra) | Fonte dello strato informativo   |
|---------------------------------------|--|
|                                       | <p><a href="#">ological_map_of_southern_Italy_Methods_and_Analyses_for_the_Identification_and_Characterisation_of_Groundwater_Bodies_Directive_20060CE_In_Italian</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="https://www.ener-supply.eu/downloads/maps/Geothermal/IT/BasilicataRegion/ESgeothermalenergypotential_hydrogeologicalmap_Basilicataregion.pdf">https://www.ener-supply.eu/downloads/maps/Geothermal/IT/BasilicataRegion/ESgeothermalenergypotential_hydrogeologicalmap_Basilicataregion.pdf</a></li> <li>- <a href="https://www.idrogeologiaquantitativa.it/?p=2022&amp;lang=it">https://www.idrogeologiaquantitativa.it/?p=2022&amp;lang=it</a></li> <li>- <a href="http://www.adb.basilicata.it/testi_pdf/libro3/pdf_html/idrogeologica/idrogeologica.pdf">http://www.adb.basilicata.it/testi_pdf/libro3/pdf_html/idrogeologica/idrogeologica.pdf</a></li> </ul>  |
| Terremoti                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="http://terremoti.ingv.it">http://terremoti.ingv.it</a></li> <li>- <a href="http://www.mi.ingv.it/pericolosita-sismica/">http://www.mi.ingv.it/pericolosita-sismica/</a></li> <li>- <a href="http://zonesismiche.mi.ingv.it/mappa_ps_apr04/italia.html">http://zonesismiche.mi.ingv.it/mappa_ps_apr04/italia.html</a></li> <li>- <a href="http://www.protezionecivile.gov.it/home">http://www.protezionecivile.gov.it/home</a></li> <li>- <a href="http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/823803/Mappa+classificazione+sismica+aggiornana+a+dicembre+2020+per+provincia/a9a2d6c9-7c1d-4d35-a125-f0be8de6fc71">http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/823803/Mappa+classificazione+sismica+aggiornana+a+dicembre+2020+per+provincia/a9a2d6c9-7c1d-4d35-a125-f0be8de6fc71</a></li> <li>- <a href="http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sismico/attivita/classificazione-sismica">http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sismico/attivita/classificazione-sismica</a></li> </ul> |
| Faglie, faglie attive e capaci        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="http://diss.rm.ingv.it/diss/">http://diss.rm.ingv.it/diss/</a></li> <li>- <a href="https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/suolo-e-territorio-1/ithaca-catalogo-delle-faglie-capaci/default">https://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/cartella-progetti-in-corso/suolo-e-territorio-1/ithaca-catalogo-delle-faglie-capaci/default</a></li> <li>- <a href="https://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/">https://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/</a></li> </ul>  |
| Subsidenza                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/78">https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/78</a></li> </ul> <p>Alcune delle fonti reperibili su portali delle regioni, come i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/acque/temi/subsidenza">https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/acque/temi/subsidenza</a></li> <li>- <a href="https://www.regioneambiente.it/subsidenza-mappatura-globale/">https://www.regioneambiente.it/subsidenza-mappatura-globale/</a></li> </ul>   |
| Foreste                               | <p>D.lgs 34 del 2018 – Testo unico in materia di foreste e delle filiere forestali</p> <p>Strato informativo disponibile nei geoportali regionali. ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/quadro-conoscitivo/sistema-informativo-regionale/cartografie-vettoriali-delle-aree-rientranti-nella-">https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/quadro-conoscitivo/sistema-informativo-regionale/cartografie-vettoriali-delle-aree-rientranti-nella-</a></li> </ul>   |

| Categorie ambientali critiche (terra)   | Fonte dello strato informativo  |
|---|---|
|   | <a href="https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/carta-forestale-regionale">definizione-di-foresta-di-cui-al-reg-ue-1305-2013</a><br>- <a href="https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/carta-forestale-regionale">https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/carta-forestale-regionale</a>  |
| Aree CNAPI  | Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico   |
| Siti Unesco incluse <i>buffer zone</i> e candidature presentate all'entrata in vigore del PiTESAI | - <a href="http://vincolinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/unesco/lista">http://vincolinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/unesco/lista</a> (per quanto riguarda i Siti istituiti)  |
| SIN - Siti di Interesse Nazionale e SIR Siti di Interesse Regionale                               | MITE, ARPA regionali  |
| Dighe   | - <a href="http://dgdighe.mit.gov.it/mappa.html">http://dgdighe.mit.gov.it/mappa.html</a><br>- <a href="http://dgdighe.mit.gov.it/default.htm">http://dgdighe.mit.gov.it/default.htm</a><br>- <a href="https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/81">https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/81</a><br>- <a href="https://annuario.isprambiente.it/sys_ind/81">le-risorse-idriche-nel-contesto-geologico-del-territorio-italiano-disponibilita-grandi-dighe-rischi-geologici-opportunita-v2.pdf</a> (isprambiente.gov.it) |
| Invasi  | - CLC - Corine Land Cover   |

**Ulteriori criteri ambientali per la definizione delle aree idonee in ambito marino:**

- Nella definizione degli ambienti marini di potenziale interesse estrattivo, alla luce della presente VAS, vanno escluse oltre alle aree entro le 12 miglia nautiche (MN) marine dalla linea di costa:
  - le aree entro le 12 miglia dal confine delle aree marine protette (AMP);
  - le aree entro le 12 miglia dei siti SIC, ZSC, ZPS ZTB (in quanto accomunabili alle *Other Effective Area-based Conservation Measures* della UE);
  - le aree *offshore* che includono Habitat Natura 2000 di tipo 1170 “Scogliere” che includono le montagne sottomarine e le aree di *canyon* che vedono oltre alla presenza di ecosistemi estremamente vulnerabili anche la presenza di scogliere (banchi) corallini profondi (*Deep-water corals* e altre specie di particolare interesse naturalistico) per le quali si ritiene necessaria la definizione anche di un'area *buffer* minima di 3 MN;

- le aree *offshore* che includono Habitat Natura 2000 di tipo 1180 “Strutture sottomarine causate da emissioni di gas” che includono le aree di oasi idrotermali (*Hydrothermal vents*), per le quali si ritiene necessaria la definizione anche di un’area *buffer* minima di 3 MN;
- le aree che vedono la presenza di relitti di interesse archeologico o con carichi potenzialmente tossici o pericolosi (che possono determinare interferenze, impatti diretti e cumulativi con altre attività) per le quali si ritiene necessaria la definizione anche di un’area *buffer* minima di 3 MN;
- nella definizione degli ambienti marini di potenziale interesse estrattivo, alla luce della presente VAS, vanno determinate prioritariamente le assegnazioni di utilizzo a fonti di energia rinnovabile (e.g., eolico, moto ondoso, solare galleggiante et alia) e che per tali aree vanno considerate aree *buffer* minime di 3 MN;
- nell’ottica di raggiungere l’obiettivo fissato dalla Agenda 2030 di estendere le aree protette marine e terrestri al 30% della superficie, il PiTESAI dovrà tenere conto di tali espansioni areali e di un *buffer* di almeno 12 MN dal bordo delle stesse per la ridefinizione delle aree idonee allo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione;
- nell’ottica di attuare un processo virtuoso per i ripascimenti di arenili in aree costiere caratterizzate da fenomeni erosivi appare importante la previsione che le aree marine contenenti sabbie relitte vengano escluse dalle aree idonee, prevedendo un *buffer* di almeno 3 MN per preservare la loro integrità e la non contaminazione;
- al fine di potenziare lo sviluppo di una acquacoltura eco-sostenibile le aree interessate dalla presenza di impianti di acquacoltura (maricoltura), unitamente a un *buffer* di almeno 12 miglia, vengano ritenute non idonee alla coltivazione di idrocarburi.

| Categorie ambientali critiche (mare)   | Fonte dello strato informativo   |
|--|--|
| World_EEZ_v11_20191118<br>Flanders Marine Institute (2019). Maritime Boundaries Geodatabase: Maritime Boundaries and Exclusive Economic Zones (200NM), version 11. | <a href="https://www.marineregions.org/">https://www.marineregions.org/</a><br><a href="https://doi.org/10.14284/386">https://doi.org/10.14284/386</a> |
| World_12NM_v3_20191118<br>Flanders Marine Institute (2019). Maritime Boundaries Geodatabase: Territorial Seas (12NM), version 3.                                   | <a href="https://www.marineregions.org/">https://www.marineregions.org/</a><br><a href="https://doi.org/10.14284/387">https://doi.org/10.14284/387</a> |



| Categorie ambientali critiche (mare)   | Fonte dello strato informativo   |
|--|--|
| <p>Seamount &amp; Vulcani<br/> Atlas of the Mediterranean seamounts and seamount-like structures.<br/> Author(s): Rovere, Marzia; Würtz, Maurizio<br/> Organization(s): Fondation MAVA pour la nature; IUCN, Global Marine and Polar Programme; IUCN Centre for Mediterranean Cooperation<br/> Imprint: Malaga: IUCN, 2015<br/> Physical Description: 275p.: ill., maps<br/> Publication Year: 2015<br/> ISBN: 978-2-8317-1750-0</p>   | <p>DOI:<br/> <a href="https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2015.07.en">https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2015.07.en</a></p>   |
| <p>Nationally designated areas (CDDA) - AMP<br/> EEA standard re-use policy: unless otherwise indicated, re-use of content on the EEA website for commercial or non-commercial purposes is permitted free of charge, provided that the source is acknowledged (<a href="http://www.eea.europa.eu/legal/copyright">http://www.eea.europa.eu/legal/copyright</a>). Copyright holder: European Environment Agency (EEA); Estonian Environmental Register 01.01.2020; ©Finnish Environment Institute, 2019; Land Burgenland, Land Kärnten, Land Niederösterreich, Land Oberösterreich, Land Salzburg, Land Steiermark, Land Tirol, Land Vorarlberg, Stadt Wien aggregated by Austrian Environment Agency</p> | <p><a href="https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/nationally-designated-areas-national-cdda-15">https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/nationally-designated-areas-national-cdda-15</a></p> |
| <p>SIC/ZSC-ZPS<br/> Ministero della Transizione Ecologica - RETE NATURA 2000</p>   | <p>Rete Natura 2000   Ministero della Transizione Ecologica (minambiente.it)</p>   |

| Categorie ambientali critiche (mare)   | Fonte dello strato informativo   |
|--|--|
| <p>ZTB (Zone di Tutela Biologica)<br/>           Decreti Istitutivi Ministero Politiche Agricole:<br/>           Banco di Santa Croce (Decreto Ministeriale 15 giugno 1993);<br/>           Al largo delle coste meridionali del Lazio (Decreto Ministeriale 16 giugno 1998);<br/>           Al largo delle coste dell'Argentario (Decreto Ministeriale 16 giugno 1998);<br/>           Al largo delle coste della Puglia (Decreto Ministeriale 16 giugno 1998);<br/>           Area Tenue Chioggia (Decreto Ministeriale del 05 Agosto 2002)<br/>           Area Tenue (Decreto Ministeriale 16 marzo 2004);<br/>           Miramare (Decreto Ministeriale 16 marzo 2004);<br/>           Area Teghne di Porto Falconera (Decreto Ministeriale 16 dicembre 2004);<br/>           Area Barbare (Decreto Ministeriale 16 dicembre 2004);<br/>           Area Penisola Sorrentina (Decreto Ministeriale 16 dicembre 2004);<br/>           Area Fuori Ravenna (Decreto Ministeriale del 10 Gennaio 2005);<br/>           Fossa di Pomo (Decreto Ministeriale 19 ottobre 2016);<br/>           Area Tremiti (Decreto Ministeriale 22 gennaio 2009);<br/>           Area prospiciente Amantea (Decreto Ministeriale 22 gennaio 2009);</p> |  |
| <p>DTM<br/>           EMODNET Bathymetry portal <a href="https://emodnet-bathymetry.eu/">EMODnet Bathymetry Portal - User help (emodnet-bathymetry.eu)</a><br/>           Concessioni_coltivazione_mare_ed15_E32<br/>           Permessi_ricerca_mare_ed15_E32<br/>           Piattaforme_attive_ed16_E32<br/>           Piattaforme_dismesse_ed14_E32</p>   | <p><a href="https://dati.gov.it/view-dataset?tags=uso-del-mare&amp;Cerca=&amp;page=1">https://dati.gov.it/view-dataset?tags=uso-del-mare&amp;Cerca=&amp;page=1</a><br/><br/> <a href="https://portal.emodnet-bathymetry.eu/help/help.html">https://portal.emodnet-bathymetry.eu/help/help.html</a></p> |
| <p><i>Habitat</i><br/>           EUSeaMap (2019) Broad-Scale Predictive Habitat Map - Substrate type (a habitat descriptor) <a href="https://www.ices.eu/ICES-Metadata-Catalogue">ICES Metadata Catalogue</a><br/>           EMODnet broad-scale seabed habitat map for Europe (v2019), licensed under CC-BY 4.0 from the European Marine Observation and Data Network (EMODnet) Seabed Habitats initiative (<a href="http://www.emodnet-seabedhabitats.eu">www.emodnet-seabedhabitats.eu</a>), funded by the European Commission.</p>   |  |
| <p><i>Habitat Critici (Critical habitats)</i></p>  | <p>IFC (2012) Performance Standard 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management</p>   |

| Categorie ambientali critiche (mare)                                | Fonte dello strato informativo  |
|---|---|
|   | of Living Natural Resources. International Finance Corporation, Washington DC, U.S.A. |
| Impianti di Acquacoltura/Maricoltura                                | MIPAAF  |
| SIN - Siti di Interesse Nazionale e SIR Siti di Interesse Regionale | MITE, ARPA regionali  |

### 3. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEL PiTESAI: INIEZIONE

- È necessario che nel RA venga fornita una più puntuale descrizione delle attività che costituiscono oggetto del Piano, con particolare riferimento a quelle connesse alle varie fasi di lavorazione del petrolio, e in particolar modo alle attività di iniezione e di recupero secondario e terziario del petrolio. La rilevanza del tema dal punto di vista degli impatti ambientali implica la necessità di una sua adeguata trattazione nel RA, descrivendo dettagliatamente le acque di produzione petrolifera (acque di strato e acque di processo);

a questo proposito si evidenzia che:

- **attraverso la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), l'esercizio delle installazioni per l'estrazione/trattamento di idrocarburi è autorizzato dal MITE per le attività *offshore* e dalle Regioni per le attività *onshore*, secondo quanto richiamato alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006;**
- la pianificazione dei controlli presso le succitate attività, ai sensi di quanto previsto dall'art 29-decies comma 11-ter, deve essere almeno annuale ovvero semestrale per installazioni *“per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione”*;
- attesa la complessità delle ispezioni e la carenza di personale ARPA, per agevolare i controlli del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006, si auspica che il Proponente promuova **protocolli d'intesa Regione/ISPRA/ARPA finalizzati alla realizzazione di una Collaborazione tecnico-scientifica dell'ISPRA a supporto della Regione e dell'ARPA, per il monitoraggio e la salvaguardia dell'ambiente e del territorio e l'impiego sostenibile delle risorse naturali;**
- la gestione dei **rifiuti** prodotti dall'attività estrattiva dovrà essere conforme a quanto disciplinato dalla **parte quarta del D. Lgs. 152/2006** e anche alle **migliori tecniche disponibili** di cui all'art. 5 comma 1 lett. 1-ter;
- relativamente alle **acque di strato**, esse sono definite ai sensi del par. 2 dell'Allegato I al D.M. 28 luglio 1994 (*“Determinazione delle attività istruttorie per il rilascio*

dell'autorizzazione allo scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi”) “*acque fossili, presenti nelle formazioni geologiche associate agli idrocarburi, che si separano durante il processo di produzione degli stessi (acque di formazione) ovvero aggiunte durante il processo di produzione per mantenere in pressione il giacimento (acque di processo)*”; esse devono essere gestite secondo quanto previsto dalla disciplina dei rifiuti ovvero ex art. 104 del D. Lgs. 152/2006, nel rispetto dei criteri richiamati nella Delibera del 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri, secondo le prescrizioni previste nell'autorizzazione integrata ambientale;

- i residui o gli effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale (es. acque di strato, acque di produzione, fanghi e fluidi di perforazione, incrostazioni in tubazioni e contenitori, ecc.) dovranno essere gestiti anche in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 101/2020.

#### **4. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEL PiTESAI: *DECOMMISSIONING* DELLE PIATTAFORME**

- In merito a quanto disposto del comma 2 dell'art. 11-ter della L. n. 12/19, “Nel PiTESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività”;
- **il RA definirà l'insieme di attività che accompagneranno gli interventi di *decommissioning* e che costituiranno il quadro di riferimento per le relative valutazioni;**
- al fine di minimizzare le possibili interferenze derivanti dal *decommissioning*, definire come prioritarie, ove possibile, la dismissione delle piattaforme la cui ubicazione geografica risulti a meno di 12 MN dalla costa oppure includere nell'area vasta le seguenti aree:
  - **Aree istituite a Parco Nazionale;**
  - **Aree Naturali Protette – Parchi e Riserve (secondo l'Elenco Ufficiale Aree Protette, EUAP)**
  - **Aree Marine Protette (AMP);**
  - **Aree marine-costiere interessate da Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000;**
  - **Aree costiere interessate da Zone Umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar 1971) e *Important Bird Areas* (IBA);**
  - **Zone di Tutela Biologica (ZTB);**
- **inoltre, si dovrà tenere conto della presenza/vicinanza delle piattaforme a *habitat* di rilevanza ecologica e interesse conservazionistico (*Essential Fish Habitats* e *Vulnerable Marine Ecosystems*);**
- le attività di *decommissioning* possono quindi causare impatti ambientali significativi. **Pertanto, appare necessario valutare attentamente il rapporto costi/benefici in termini di opzioni;**

- a tale fine, **i tempi di dismissione di installazioni/piattaforme dal momento di notifica di tale atto da parte del Ministero, devono essere al massimo di 5 anni, fatto salvo l'eventuale bonifica/ripristino restauro dei fondali marini interessati, per i quali tale termine può essere esteso di ulteriori 5 anni;**
- si ricorda che, a oggi, a fronte delle circa 50 piattaforme non più operative/attive, solo per 5 di queste è stata richiesta formalmente la dismissione, poiché la normativa prevede la dismissione alla fine della concessione e non obbligatoriamente alla fine dell'utilità dell'infrastruttura mineraria. La permanenza, nell'ambiente marino, di infrastrutture inattive per periodi di tempo anche considerevoli, può avere implicazioni potenzialmente negative per l'ambiente;
- **per addivenire a una soluzione di questo problema si suggerisce l'aggiornamento e la semplificazione delle Linee Guida per la dismissione delle infrastrutture di coltivazione in mare (DM 15 febbraio 2019) prevedendo che il provvedimento autorizzativo di proroga della concessione di coltivazione consideri comunque l'obbligo di dismissione della piattaforma a giacimento esaurito, debitamente notificato dal concessionario;**
- resta inteso che il mantenimento di tali infrastrutture a giacimento esaurito può essere subordinato all'utilizzo delle piattaforme per usi alternativi che presentino un reale e significativo vantaggio dal punto di vista ambientale, a seguito di approvazione da parte del Ministero competente.

## **5. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEL PiTESAI: RICONVERSIONE DELLE PIATTAFORME ESISTENTI**

- In linea generale possono essere valutate opzioni alternative al *decommissioning* nei seguenti casi:
  - Ri-conversione della piattaforma modello *Rigs-to-Reefs* per trasformarle in una zona di tutela biologica, o in un'area di interesse per il *diving* o per lo sviluppo di attività di acquacoltura integrata ecocompatibile;
  - Ri-conversione della piattaforma esistente nel caso in cui possa essere utile alla ricerca scientifica diventando un laboratorio per osservazioni di particolare interesse e/o unicità;
  - Ri-conversione della piattaforma esistente nel caso in cui possano essere utilizzate per la iniezione di anidride carbonica per essere funzionali a *Carbon Storage Systems*.

Alcune delle attività sopra descritte sono compatibili con ***decommissioning* parziale** (parte emersa e parte immersa per consentire la navigazione).

**Il *decommissioning* delle piattaforme *offshore* più prossime alla linea di costa (e.g., entro 10 km di distanza dalla costa), dovrebbe essere considerato in termini prioritari.**

**Il riutilizzo delle piattaforme *offshore*, altrimenti destinate al *decommissioning*, per trasformazione in siti di stoccaggio della CO<sub>2</sub> deve tenere in considerazione alcuni elementi imprescindibili:**

- Il deposito per lo stoccaggio dell'anidride carbonica deve essere individuato preferenzialmente in ambienti profondi, poiché basse temperature ed elevate pressioni idrostatiche favoriscono il contenimento della CO<sub>2</sub>;
- I depositi devono essere identificati in base alle condizioni geologiche ovvero alla stabilità strutturale e sicurezza e devono avere adeguata porosità, permeabilità e spessore con rocce di copertura impermeabili atte a impedire la fuoriuscita di CO<sub>2</sub>;
- I depositi non devono avere nelle immediate vicinanze *habitat* o biocenosi di pregio (ad es. coralli bianchi profondi);
- Le tecnologie utilizzate devono essere tali da minimizzare ogni perdita durante le operazioni di stoccaggio.

## 6. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEL PiTESAI: TEMPI E MODI DI DISMISSIONE E RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI

Per quanto riguarda i pozzi abbandonati a terra, considerando le criticità ambientali presenti nel territorio che possono incidere sulla stabilità dei pozzi, nel RA occorrerà prevedere, oltre ai tempi e ai modi di dismissione e messa in pristino, anche tempi e modi di controllo specifici sulla singola opera che dovranno essere rispettati dai soggetti tenuti a effettuare la dismissione i quali dovranno comunicare alle Autorità competenti i monitoraggi sullo stato di avanzamento.

## 7. COERENZA

### • Coerenza esterna

Considerato il carattere settoriale del PiTESAI, è necessario che il RA chiarisca l'inquadramento del Piano rispetto alla pianificazione integrata rappresentata dalla Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino) e dalla Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;

in particolare, questa analisi dovrà essere svolta rispetto alle previsioni del **Decreto legislativo n. 201 del 17 ottobre 2016**, *Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo* e che recepisce la **Direttiva 2014/89/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 *che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo*. Di conseguenza, sulla base del **DPCM 1° dicembre 2017**, *Approvazione delle Linee Guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo*, che definisce le **linee guida** contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo, il RA dovrà chiarire come tenere conto dell'**approccio ecosistemico** nelle more dell'approvazione dei Piani di Gestione dello Spazio Marittimo;

**il PiTESAI, alla luce delle auspicabili politiche di incentivazione dello sfruttamento di risorse rinnovabili, dovrebbe tenere conto degli spazi marittimi destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (e.g., eolico *offshore* o energie da onde o solare *offshore*) che dovrebbero costituire motivo di non idoneità ai fini delle future**

**autorizzazioni onde evitare effetti cumulativi e rischio di interferenza tra le diverse attività di produzione energetica;**

si sottolinea che l'Italia ancora non ha provveduto alla pianificazione degli spazi marittimi come richiesto dalla normativa unionale. Tale carenza può avere ripercussioni sul PiTESAI e i suoi futuri aggiornamenti;

**il RA dovrà chiarire come, nella definizione delle aree idonee per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione, si tenga conto degli orientamenti espressi dai seguenti atti:**

- **Regolamento (Ue) 2020/852** (Regolamento Tassonomia) tra i cui obiettivi vi è quello di orientare i flussi di capitali verso investimenti eco-sostenibili (la cosiddetta "**Tassonomia UE delle attività economiche sostenibili**") e, in particolare:
  - o dei relativi obiettivi ambientali definiti all'art. 9 (a) la mitigazione dei cambiamenti climatici; b) l'adattamento ai cambiamenti climatici; c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; d) la transizione verso un'economia circolare; e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi);
  - o dell'art. 10 su "Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici";
  - o del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH, "*Do No significant Harm*") previsto dall'art. 17 del Regolamento;
- **Comunicazione della Commissione del 12 febbraio 2021, "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"** con particolare riferimento al seguente passaggio "*Alla luce delle condizioni sopra enunciate, le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, in generale non si dovrebbero considerare conformi al principio DNSH ai fini dell'RRF, data l'esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio.*"
- Si suggerisce di valutare i riflessi sul PiTESAI e sulla relativa determinazione dei criteri di sostenibilità dei due documenti citati (Regolamento Tassonomia e Comunicazione) per evitare macroscopici contrasti tra le politiche nazionali e quelle UE e suggerire un'analisi volta all'individuazione di un compromesso tra le stesse (con credibili misure simili suggerite dai documenti) dato l'affermato ruolo essenziale del gas per la transizione economica (vedi PNIEC);
- il RA dovrebbe escludere dalle aree idonee **Parchi, Siti Unesco, Siti Natura 2000 e Zone Ramsar** considerando un **buffer che, in via precauzionale, si individua pari a 5 km a terra e a 12MN in mare** dal confine di tali siti; il rispetto di tale indicazione rende superflua la verifica di coerenza esterna con i piani di gestione e i regolamenti di tali aree;
- il RA dovrà approfondire il rapporto con il **Just Transition Fund (JTF)** chiarendo come il PiTESAI concorrerà al raggiungimento degli obiettivi del JTF soprattutto riguardo agli impianti da dismettere prima della fine della vita del giacimento, verificando la fattibilità

di possibili interventi di riconversione dei siti, anche ricorrendo all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

- Il PiTESAI dovrà tenere conto della Pianificazione paesaggistica considerando altresì la Convenzione Europea sul Paesaggio di Firenze del 20.10.2000 ratificata con L 14/2006, la Convenzione per la protezione della diversità di espressioni culturali di Parigi del 20.10.2005 ratificata con L. 19/2007 e la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico di La Valletta del 16.01.1993, ratificata con l. 57/2015 e i loro strumenti normativi e di indirizzo. Inoltre, il PiTESAI dovrà fare riferimento alla Convenzione Unesco per la protezione del patrimonio subacqueo recepita con la L. 157/2009 e il Dlgs 50/2016, e dovrà analizzare le criticità specifiche dovute alle attività estrattive e ai relativi impianti;
- si raccomanda, infine, ai fini della massima coerenza tra il PiTESAI e la Pianificazione dello Spazio Marittimo, di tener conto di quanto in corso di redazione da parte del Gruppo di Lavoro istituito all'interno del Comitato Tecnico per la Pianificazione dello Spazio Marittimo, in cui siedono rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) e del MiTE.

- **Coerenza interna**

Nel RA particolare attenzione dovrà essere posta all'analisi della coerenza interna del Piano che darà evidenza del legame tra gli obiettivi fissati e la strategia d'intervento proposta. Tale verifica, dovrà avere ad oggetto la coerenza delle scelte e del processo svolto.

## **8. STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE**

- il RA dovrà descrivere lo stato attuale dell'ambiente affrontando e approfondendo i temi che nel RP sono risultati carenti e, in particolare:

### **SUOLO E SOTTOSUOLO**

- il RA dovrà integrare e approfondire la descrizione della componente Suolo e Sottosuolo in base alle seguenti indicazioni:

- nella caratterizzazione della componente, oltre alle **acque di strato**, il Proponente dovrà fare riferimento anche alle **acque di produzione** (costituite da acque di strato e acque di processo), in considerazione del fatto che le acque di processo sono spesso associate alle acque di strato.

- **Sversamenti**

A quelli citati nel RP, si aggiungono i seguenti: 1) perdite e rotture di condotte a causa di frane e terremoti, 2) incidenti durante la perforazione, 3) esplosione di pozzi, gasdotti e oleodotti, 4) *blowout*, 5) perdite da pozzi abbandonati, 6) perdite da pozzi fuori controllo, 7) perdite di acque di produzione da vasche non ben impermeabilizzate, 8) emissioni di acque di produzione dal sottosuolo in prossimità di pozzi di iniezione, con contaminazione dei terreni, 9) sversamenti di fanghi tossici su terreni agricoli, 10) incidenti e perdite durante il trasporto, 11) difetti e rotture di attrezzature, 12) cattive



modalità di lavoro, 13) errori umani, 14) incidenti di raffinerie, 15) furti, 16) emissioni naturali.

- **Pozzi petroliferi abbandonati**

Questi pozzi possono presentare perdite di petrolio, gas, acque di strato sul suolo, nel sottosuolo, nelle falde acquifere, in aria, per mancata chiusura, per chiusure improprie, per frane e faglie, per mancati controlli periodici o per altro. Le perdite sotterranee possono rimanere ignote per anni.

- **Tettonica attiva e faglie**

Il RA dovrà evidenziare che il territorio italiano è sismico. In quanto tale il RA dovrà rilevare che la iniezione petrolifera può causare sismicità indotta o innescata, e che l'integrità dei pozzi petroliferi può essere compromessa da terremoti, faglie che li attraversano, deformazioni (*breakout*) e rotture dei pozzi generate dalla tettonica crostale lenta, che possono consentire la fuoriuscita di petrolio, gas o reflui che possono contaminare acque sotterranee, causare emissione di gas serra e degrado della qualità dell'aria. Se si considera che i pozzi petroliferi sono strutture permanenti, diventa di grande rilevanza questa problematica, perché anche in breve tempo i pozzi possono essere soggetti a deformazioni e rotture con conseguente fuoriuscita di idrocarburi o di reflui, con contaminazione delle falde acquifere.

**AMBIENTE IDRICO**

• Si ritiene opportuno che:

1. le parti relative all'ambiente idrico superficiale e sotterraneo siano trattate separatamente con il dovuto approfondimento;
2. gli impatti ambientali citati nel RP siano integrati con quelli di seguito elencati;
3. sia adeguatamente approfondita la tematica della iniezione delle acque di produzione petrolifera, a causa dei numerosi e importanti impatti ambientali che può produrre sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;
4. per i reflui petroliferi si usi il termine "acque di produzione", in quanto essi sono spesso costituiti da acque di strato e da acque di processo, a meno dei casi in cui non ci siano le evidenze che si tratti esclusivamente di acque di strato.

- **Superficiale**

in generale, il RA dovrà approfondire quanto di seguito riportato:

○ **Sfruttamento dell'acqua**

Dovrà essere citato anche lo sfruttamento dell'acqua per il recupero secondario e terziario del petrolio, tenendo comunque conto che in gran parte vengono utilizzate le acque di produzione petrolifera.

○ **Contaminazione dell'acqua**

Nella caratterizzazione della componente si dovrà far riferimento ai numerosi processi che possono causare la contaminazione dell'acqua e si dovrà tenere conto delle sostanze generalmente presenti nelle acque di produzione al fine di evidenziare eventuali correlazioni tra attività estrattive e contaminazione della componente;

○ Alterazione degli ecosistemi acquatici

Dovrà essere considerato il potenziale effetto di scadimento della qualità delle acque ed eutrofizzazione degli invasi determinato da un rilascio di nutrienti organici e inorganici associati alle attività estrattive.

Acque grigie e nere

Dovrà essere spiegato il loro significato.

- **Sotterraneo**

Nella caratterizzazione dello stato attuale dell'ambiente idrico sotterraneo, il RA dovrà descrivere gli effetti prodotti sulle falde acquifere dall'eventuale verificarsi di situazioni connesse all'esercizio degli impianti estrattivi, quali **sversamenti, problemi di integrità dei pozzi, presenza di faglie, di breakout dovuti a tettonica lenta**, secondo i casi già richiamati, tenendo conto anche della **persistenza degli inquinanti nel tempo**;

○ Contaminazione delle falde acquifere per iniezione di acque di produzione

Nella caratterizzazione dello stato attuale, il RA dovrà descrivere gli effetti prodotti sulle falde acquifere dalla iniezione di acque di produzione in quei contesti territoriali in cui ciò è avvenuto, risultanti dai dati di monitoraggio ufficiali relativi come minimo a suolo e acque;

Nella descrizione dello stato attuale, con riferimento alla caratterizzazione delle falde sotterranee impattate a seguito delle attività di iniezione, il RA dovrà mettere in evidenza i contesti più critici, relativamente ai rischi connessi al consumo umano di tali acque. In quest'ottica, il RA dovrà trattare con particolare attenzione gli acquiferi più vulnerabili quali quelli carsici, in quanto caratterizzati da grandi cavità e canali in cui le acque non sono sottoposte a filtrazione e la velocità di trasporto e diffusione degli inquinanti può essere molto alta, fino a diversi chilometri al giorno.

**ARIA**

- Si ritiene necessario che nel RA si approfondiscano anche gli impatti delle attività estrattive sulla componente ARIA, molto importante per la salute soprattutto delle persone che vivono in prossimità di siti di esplorazione o di produzione.

**SALUTE UMANA**

- Oltre agli impatti socio-economici e altri aspetti occupazionali, il RA dovrà illustrare in termini generali gli impatti sulla salute dovuti ai contaminanti emessi dalle attività di ricerca,

prospezione e coltivazione di idrocarburi a terra nonché gli impatti per esposizione al rumore e ai materiali radioattivi presenti in natura;

a fronte di una complessiva carenza di informazioni quantitative, evidenziata da numerose ricerche, sia sui percorsi diretti (aria e acqua) che indiretti (alimentazione) che determinano impatti sulla salute umana, si auspica che il monitoraggio VAS del PiTESAI sia alimentato anche dai monitoraggi relativi agli impianti; la definizione di una base dati integrata, in cui convergano i dati di monitoraggio VAS e quelli di monitoraggio dei singoli impianti, può consentire una migliore comprensione dei fenomeni connessi alla salute umana e, coerentemente con gli obiettivi del monitoraggio VAS, eventuali azioni correttive sul PiTESAI.

### **AGRICOLTURA**

- Il RP dovrà illustrare i possibili danni all'agricoltura, derivanti dall'impatto su acqua e suolo dovuto alle attività connesse all'estrazione petrolifera, che si traducono in problemi alla produzione e qualità di cibo e quindi in impatti sulla salute umana, in problemi di *marketing*, consistenti nel calo della richiesta dei prodotti agricoli e nella riduzione del valore delle proprietà.

## **9. ALTERNATIVE**

- **Evoluzione probabile dello stato dell'ambiente senza l'attuazione del piano**

Oltre alla descrizione del quadro estrattivo in assenza del piano, il RA dovrà descrivere la cosiddetta Opzione Zero con riferimento allo stato dell'ambiente, da caratterizzare attraverso i fattori ambientali, allo scenario di piano e in assenza del PiTESAI; dovrà pertanto essere delineato lo scenario tendenziale degli impatti su tutti i fattori ambientali e, in particolare, acque, suolo, biodiversità e salute umana, che si verificheranno senza l'attuazione del Piano.

- **Altre alternative**

Il RA dovrà generare e valutare scenari alternativi che diano conto del processo di individuazione della strategia di intervento in funzione della sostenibilità ambientale del Piano. La costruzione degli scenari alternativi potrà tenere conto:

- dei criteri di sostenibilità ambientali, sociali ed economici assunti per l'individuazione delle aree non idonee alle attività estrattive;
- dei criteri utili a definire le priorità e le modalità di dismissione e messa in pristino delle installazioni e dei luoghi che abbiano cessato la loro attività o che risultino comunque in aree non più idonee;
- dei criteri per la definizione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività nelle aree idonee.

## **10. EFFETTI AMBIENTALI DEL PiTESAI**

- Dall'attuazione del PiTESAI ci si può ragionevolmente attendere una riduzione complessiva degli impatti riconducibili alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione, ciò

essenzialmente per la riduzione delle aree idonee allo svolgimento di tali attività, rispetto allo stato attuale;

- l'auspicata integrazione dei dati di monitoraggio della VAS del PiTESAI con quelli dei monitoraggi dei progetti (a seguito di VIA e AIA), e la definizione di una base dati comune, potrà contribuire a una migliore comprensione degli effetti ambientali che si producono consentendo di mettere in atto azioni correttive sul PiTESAI utili alla risoluzione di eventuali effetti negativi riscontrati.

## 11. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PiTESAI

- Gli obiettivi di sostenibilità ambientale del PiTESAI si inquadrano e derivano da tutti gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti al Piano; una prima elencazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale è riportata RP e nel RA dovrà essere integrata come segue:

### Obiettivi ambientali di sintesi da integrare:

#### - Energia ed emissioni

- Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 (Consiglio Europeo 10-11.12.2020)

#### - Suolo, sottosuolo e acque - Uso e consumo di suolo

- Recuperare il suolo e il territorio occupato da attività industriali, a partire dal recupero di poli industriali e aree dismesse (*Green Paper on the Urban Environment: Communication from the Commission to the Council and Parliament*) con specifico riferimento alla dismissione e rimessa in pristino dei pozzi abbandonati;

#### - Ambiente marino e costiero

- Proteggere e preservare l'ambiente marino, prevenirne il degrado e ripristinare gli ecosistemi marini nelle zone in cui abbiano subito danni (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino; Marine Strategy Framework Directive - 2008/56/CE)
- Estendere le aree protette marine e terrestri al 30% della superficie e conservarne in modo efficace almeno il 10%.
- Sviluppare altre misure di conservazione effettiva (*Other Effective Area-based Conservation Measures*, OECM) a mare (ad esempio all'interno delle aree di eolico *offshore*) e a terra (*14<sup>th</sup> Conference of Parties of the Convention on Biological Diversity* – 2018).
- Prevenire e ridurre gli apporti nell'ambiente marino, nell'ottica di eliminare progressivamente l'inquinamento, per garantire che non vi siano impatti o rischi significativi per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana per i lavoratori del settore marino/marittimo (vedi sotto-sezione "Salute umana") e che non vi siano usi illegittimi del mare (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)

- Sostenere uno sviluppo e una crescita sostenibili nel settore marittimo, applicando un approccio ecosistemico (*Ecosystem-based approach*), e promuovere la coesistenza delle pertinenti attività e dei pertinenti usi (Direttiva quadro per la pianificazione dello spazio marittimo).
- Mettere in essere le misure previste dalla Strategia Nazionale Adattamento Cambiamenti Climatici (SNAC-MITE) e del Piano Nazionale di Adattamento (PNACC) per mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini e terrestri.
- Promuovere misure di contrasto ai cambiamenti climatici con una transizione energetica che punti al potenziamento di energie rinnovabili e a sistemi di cattura e sequestro della CO<sub>2</sub>.
- Inoltre, si ritiene utile che nella definizione degli obiettivi ambientali del PiTESAI, si considerino, laddove presenti, le Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile.

- **Aria:**

- Abbattere le emissioni da *gas flaring* e *gas venting* associate a impianti estrattivi per ridurre l'impatto sulla qualità dell'aria, sulle piogge acide e sulle polveri sottili.

## 12. ASPETTI SOCIO-ECONOMICI

- Il PiTESAI può contribuire alla definizione della strategia di transizione energetica ed ecologica in ambito estrattivo contribuendo a definire le tempistiche del percorso verso la decarbonizzazione e i contesti territoriali per lo sviluppo nei settori delle energie rinnovabili; a questo proposito risulta centrale il ruolo dei monitoraggi (oggetto della successiva raccomandazione).
- Le analisi economiche (CBA, MCA *et. al.*), dovrebbero considerare le opportunità e costi/benefici in termini di sviluppo socio-economico con riferimento alle specificità territoriali, così da poter usufruire di misure relative alla sostenibilità economica, sociale ed ecologica del PiTESAI; in questo senso, risulta centrale l'importanza di sviluppare, nel RA, scenari alternativi delle strategie di intervento in funzione della sostenibilità ambientale sociale ed economica del Piano.

## 13. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO E GLI INDICATORI

- **Le finalità del monitoraggio VAS consistono nella individuazione degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del Piano, soprattutto per intervenire con azioni correttive qualora tali effetti non previsti fossero negativi, e nella verifica del conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale che il Piano ha assunto in coerenza con il quadro di sostenibilità ambientale di riferimento;**
- il RA deve definire una chiara struttura in cui gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono correlati alle azioni di Piano e agli indicatori; per azioni di piano si intendono sia i criteri

adottati per individuare le aree non idonee, sia le indicazioni fornite per la dismissione/riutilizzo delle installazioni che hanno cessato l'attività, e rimessa in pristino dei luoghi;

- è inoltre opportuno coniugare il monitoraggio della attuazione delle previsioni del Piano e il monitoraggio della sua sostenibilità ambientale;
- **gli indicatori per il monitoraggio VAS saranno individuati in stretta correlazione con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e in base alla pertinenza con le attività oggetto del PiTESAI;**
- a questo proposito, dovranno essere utilizzati indicatori capaci di esprimere gli effetti sullo stato dell'ambiente e i contributi forniti dal PiTESAI su tutti i fattori individuati in particolare dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., Allegato VI, lett. f) con particolare attenzione a quelli relativi al fattore acque rispetto al quale le attività oggetto del PiTESAI determinano i più significativi impatti potenziali diretti proprio per le implicite caratteristiche di diffusione e correlazione con altri fattori (come ad esempio, suolo, uso del suolo agricolo, *habitat*, paesaggio e salute umana);
- le aree da considerare ai fini del monitoraggio saranno quelle che risulteranno idonee a valle dell'approvazione del PiTESAI;
- **sarebbe auspicabile un'integrazione dei dati di monitoraggio VAS del PiTESAI con quelli di monitoraggio dei singoli impianti di cui il PiTESAI costituisce quadro di riferimento;**
- **l'implementazione di un *database* condiviso andrebbe a beneficio anzitutto dell'attività di controllo dell'attuazione del Piano che si realizza attraverso il monitoraggio VAS consentendo** di intervenire sul Piano con azioni correttive qualora i risultati del monitoraggio evidenziassero il non raggiungimento degli obiettivi ambientali o, peggio ancora, il verificarsi di impatti negativi non attesi. In considerazione della finalità del PiTESAI di una transizione energetica sostenibile, qualora i risultati del monitoraggio evidenziassero impatti negativi sulla **salute umana**, le azioni "correttive" del Piano saranno prontamente indirizzate verso la "transizione energetica";
- affinché la VAS del PiTESAI possa più efficacemente contribuire ad una transizione ecologica tramite strategie di conversione energetica sostenibile nel senso più ampio del termine, il monitoraggio VAS dovrebbe includere indicatori dei quantitativi disponibili nei giacimenti presenti sul territorio nazionale, con valori aggregati almeno a livello regionale. Queste informazioni permetterebbero un monitoraggio puntuale delle potenziali riserve strategiche oltre a fornire indicazioni sulla pianificazione delle attività di cessazione delle attività estrattive o di dismissione delle infrastrutture esistenti;
- il PiTESAI dovrà tener conto, oltre che degli aspetti ambientali, anche delle ripercussioni che la VAS avrà in termini di sviluppo equo e solidale in termini sociali oltre che economici, a partire dagli effetti su occupazione e benessere della popolazione interessata.

#### **14. CONSULTAZIONI TRANSFRONTALIERE**

- Il RA dovrà chiarire se vi siano possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente di altri Stati e attivare, se necessario, le consultazioni transfrontaliere ai sensi dell'art. 32 del Dlgs 152/2006 e smi.

#### **15. SOSTENIBILITÀ DELLE AREE IDONEE**

Tenendo conto che la L 12/2019 stabilisce di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività estrattive oggetto del PiTESAI (aree idonee), volto a valorizzare la sostenibilità ambientale sociale ed economica delle attività stesse, si raccomanda che nella elaborazione del Piano siano formulate indicazioni volte a dare attuazione a tale obiettivo.

A valle di un processo di selezione delle aree effettuato a seguito della applicazione dei criteri, il PiTESAI dovrà sostanziare il concetto di sostenibilità ambientale, sociale ed economica per le attività nelle aree idonee così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 11-ter della citata legge.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Aleksandrowski, P., Inderhaug, O.H., Knapstad, B. (1992). Tectonic structures and wellbore breakout orientation. Paper presented at the The 33rd U.S. Symposium on Rock Mechanics (USRMS), Santa Fe, New Mexico.
- Allison, E. & Mandler, B. (2018). Petroleum and the Environment. The American Geosciences Institute, 102.
- Atoufi, D. H. & Lampert, D.J, (2020). Impacts of Oil and Gas Production on Contaminant Levels in Sediments. Current Pollution Report, 6, 43- 53.
- Barba, S., Carafa M.C.C., Mariucci, M.T., Montone, P., Pierdominici, S. (2010). Present-day stress-field modelling of southern Italy constrained by stress and GPS data. Tectonophysics, 482.
- Bishop, R.E. (2013). Historical Analysis of Oil and Gas Well Plugging in New York: Is the Regulatory System Working? New Solutions, 23(1), 103-116.
- Blackford, J.C., Jones, N., Proctor, R., Holt, J. (2008). Regional scale impacts of distinct CO<sub>2</sub> additions in the North Sea. Marine Pollution Bulletin, 56, 1461-1468.
- Blackford, J., Stahl, H., Bull, J.M., Bergès, B.J.P., Cevatoglu, M., Lichtschlag, A., Connelly, D., James, R.H., Kita, J., Long, D., Naylor, M., Shitashima, K., Smith, D., Taylor, Wright, I., Akhurst, M., Chen, B., Gernon, T.M., Hauton, C., Hayashi, M., Kaieda, H., Leighton, T.G., Sato, T., Sayer, M.D.J., Suzumura, M., Tait, K., Vardy, M.E., White, P.R., Widdicombe, S. (2014). Detection and impacts of leakage from sub-seafloor carbon dioxide storage. Nature Climate Change, <http://dx.doi.org/10.1038/nclimate2381>.
- Borja, Á., Elliott, M., Carstensen, J., Heiskanen A-S, van de Bund. W. (2010). Marine management – Towards an integrated implementation of the European Marine strategy framework and the water framework directives. Marine Pollution Bulletin, 60, 2175-2186.
- Burger, J. (1997). Oil Spills. Rutgers University Press.
- Chillingar, G. & Endres, B. (2005). Environmental hazards posed by the Los Angeles Basin urban oilfields: an historical perspective of lessons learned. Environmental Geology, 47, 302-317.
- Clark, C.E. & Veil, J.A. (2009). Produced Water Volumes and Management Practices in the United States. Argonne National Laboratory, 62.
- Cline, J.T. (1998). Treatment and discharge of Produced Water for Deep *Offshore* Disposal. API Produced Water Management Technical Forum and Exhibition, Lafayette, LA, 17-18.
- Collins, A.G. (1975). Geochemistry of oilfield waters. Elsevier Scientific Publishers, New York 497.
- Damen, K., van Troost, M., Faaij, A., Turkenburg, W.(2006). A comparison of electricity and hydrogen production systems with CO<sub>2</sub> capture and storage. Part A: Review and selection of



- promising conversion and capture technologies. *Progress in Energy and Combustion Science* 32(2), 215-246.
- Davies, R.J., Almond, S., Ward, R.S., Jackson, R.B., Adams, C., Worrall, R., Herringshaw, L.G., Gluyas J.G., Whitehead, M.A. (2014). Oil and gas wells and their integrity: Implications for shale and unconventional resource exploitation. *Marine Petroleum Geology*, 56, 239-254.
- Delacámara, G, O'Higgins, T.G., Lago, M., Langhans, S. (2020). Ecosystem-Based Management: Moving from Concept to Practice. In: O'Higgins, T.G., Lago, M., DeWitt, T.H. (eds) *Ecosystem-Based Management, Ecosystem Services and Aquatic Biodiversity. Theory, Tools and Applications*. Springer Nature Switzerland AG, 39.
- Donaldson, E.C., Chillingarian, G.V., Yen, T.F. (1989). Microbial Enhanced Oil Recovery. *Development in Petroleum Science*, 22, 1-12.
- Doyi, I., Essumang, D.K., Dampare, S., Glover E.T. (2016). Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials (TENORM) in the oil and gas industry: a review. *Reviews of Environmental Contamination and Toxicology*, DOI 10.1007/398\_2015\_:5005.
- Dusseault, M.B., Gray, M.N., Nawrocki, P.A. (2000). Why Oilwells Leak: Cement Behavior and Long-Term Consequences. SPE International Oil and Gas Conference and Exhibition in China, held in Beijing, China, 7–10 November 2000.
- E&P FORUM, Oil Industry International Exploration and Production Forum, UNEP, (1997). Environmental management in oil and gas exploration and production. An overview of issues and management approaches. Joint E&P FORUM Technical Publication, London.
- European Commission (2000). Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the council establishing a framework for the community action in the field of water policy. OJ L 327, 22.12.2000, 1-73. Brussels: European Commission.
- European Commission (2008). Directive 2008/56/EC of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 establishing a framework for Community actions in the field of marine environmental policy (Marine Strategy Framework Directive). Official Journal of the European Communities L164/19 25.06.2008.
- EEA (2015). State of Europe's Seas. *EEA Report No 2/2015*. Copenhagen, Denmark: European Environment Agency.
- Faber, A. H., Annevelink, M., Gilissen, H.K., Schot, P., van Rijswijk, M., de Voogt, P., van Wezel, A. (2017). How to adapt chemical risk assessment for unconventional hydrocarbon extraction related to the water system. In: *Reviews of Environmental Contamination and Toxicology*, 246, Springer.
- Farajnezhad, H. & Gharbani, P. (2012). Coagulation Treatment of Wastewater in Petroleum Industry Using Poly Aluminum Chloride and Ferric Chloride. *International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences*, 13, 306-310.

- Fisher, R.S. (1995). Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) in Produced Water and Scale from Texas Oil, Gas, and Geothermal Wells. The University of Texas at Austin, Bureau of Economic Geology, Geological Circular 9503D, 43 p. doi.org/10.23867/gc9503D.
- Genovese, M., Crisafi, F., Denaro, R., Cappello, S., Russo, D., Calogero, R., Santisi, S., Catalfamo, M., Modica, A., Smedile, F., Genovese, L., Golyshin, P.N., Giuliano, L., Yakimov, M.M., (2014). Effective bioremediation strategy for rapid in situ cleanup of anoxic marine sediments in mesocosm oil spill simulation. *Frontiers in Microbiology*, 5, 162. <http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2014.00162>.
- Gibbins, J., Haszeldine, S., Holloway, S., Pearce, J., Oakey, J., Shackley, S., Turley, C. (2006). Scope for future CO<sub>2</sub> emission reductions from electricity generation through the deployment of carbon capture and storage technologies. H.J. Schellnhuber (Ed.), *Avoiding Dangerous Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge (2006), 379-384.
- Guccione, M., Gori, M., Bajo, N., con la collaborazione di Caputo, A. (2008). Tutela della connettività ecologica del territorio e infrastrutture lineari. Rapporto tecnico ISPRA 87/2008.
- Holloway, S. (2007). Carbon dioxide capture and geological storage. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*. <https://doi.org/10.1098/rsta.2006.1953>
- IL&FS ECOSMART LIMITED (2009). Technical EIA guidance manual offshore and onshore oil & gas exploration development and production. Ministry of Environment and forests, Government of India.
- ISPRA (2018). *Annuario dei Dati Ambientali*
- Jackson, R.B., Vengosh, A., Darrah, T.H., Warner, N.R. (2013). Increased stray gas abundance in a subset of drinking water wells near Marcellus Shale gas extraction. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 110 (28), 11250-11255.
- Jackson, R.B. (2014). The integrity of oil and gas wells. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 111 (30) (2014), 10902-10903.
- Jones, D.G., Beaubien, S.E., Blackford, J.C., Foekema, E.M., Lions, J., De Vittor, C., West, J.M., Widdicombe, S., Hauton, C., Queirós, A.M. (2015). Developments since 2005 in understanding potential environmental impacts of CO<sub>2</sub> leakage from geological storage. *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 40, 350-377.
- Kang, M., Mauzerall, D.L., Ma, D.Z., Celia, M.A. (2019). Reducing methane emissions from abandoned oil and gas wells: Strategies and costs. *Energy Policy*, 132, 594-601.
- Kazlauskienė, N. & Taujanskis, E. (2011). Effects of crude oil and Oil Cleaner Mixture on Rainbow Trout in Early Ontogenesis. *Polish Journal of Environmental Studies*, 20, 509-511.
- Keeland, B.D. & McKoy, J.W. (2003). Effects of produced waters and hydrocarbon releases on vegetation at site A of the Osage – Skiatook petroleum environmental research project, Osage County, Oklahoma. In: 2003 10th **Abi**nnual International Petroleum Environmental Conference, Houston, Texas,

- Khang, M., Christian, S., Celia, M.A., Mauzerall, D.L., Bill, M., Miller, A.R., Chen, Y., Conrad, M.E., Darrah, T.H., Jackson, R.B. (2016). Identification and characterization of high methane-emitting abandoned oil and gas wells. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 113 (48), 13636-13641.
- King, G.E. & King, D.E. (2013). Environmental Risk Arising from Well-Construction Failure - Differences between barred and well failure and estimates of failure frequency across Common Well Types, Locations and Well Age, SPE 16142.
- IL&FS ECOSMART LIMITED, 2009.
- IPIECA/OGP (2011). Ecosystem services guidance: Biodiversity and ecosystem services guide and checklists.
- ISPRA, ADA (2017). *Annuario dei Dati Ambientali*.
- ISPRA, ADA (2018), *Annuario dei Dati Ambientali*.
- ISPRA, ADA (2019) . *Annuario dei Dati Ambientali*.
- Laverock, B., Kitidis, V., Tait, K., Gilbert, J. A., Osborn, A. M., Widdicombe, S. (2013). Bioturbation determines the response of benthic ammonia-oxidizing microorganisms to ocean acidification. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*. <https://doi.org/10.1098/rstb.2012.0441>
- Lee, K. & Neff, J. (2011). *Produced Water, Environmental Risks and Advances in Mitigation Technologies*. 309, Springer.
- Lichtschlag, A., James, R.H., Stahl, H., Connelly, D. (2015). Effect of a controlled sub-seabed release of CO<sub>2</sub> on the biogeochemistry of shallow marine sediments, their pore waters, and the overlying water column. *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 38, 80-92.
- Mall, A., Buccino, S., Nichols, J. (2007). Protecting western communities from the health and environmental effects of oil and gas production. *Natural Resources Defence Council*. <https://www.nrdc.org/sites/default/files/down.pdf>
- Mariucci, M.T., Amato, A., Gambini, R., Giorgioni, M., Montone, P. (2002). Along-depth stress rotations and active faults: An example in a 5-km deep well of southern Italy. *Tectonics*, 21, 4, 1021.
- Mariucci, M.T & Muller, M.T. (2003). The tectonic regime in Italy inferred from borehole breakout data. *Tectonophysics*, 361(1-2): 21-35.
- Marshall, M. & Strahan, D. (2012). Total foresaw the North Sea gas leak. *New Scientist*, 214, 6-7.
- McKenzie, L.M, Witter, R.Z., Newman, L.S., Adgate, J.L. (2012). Human health risk assessment of air emissions from development of unconventional natural gas resources. *Science of the Total Environment*, 424, 79-87.
- Nardelli, R., Andreotti, A., Bianchi E., Brambilla, M., Brecciaroli B., Celada, C., Dupré, E., Gustin, M., Longoni, V., Pirrello, S., Spina, F., Volponi, S., Serra, L. (2015). *Rapporto*

- sull'applicazione della Direttiva 147/2009/ CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012). ISPRA, Serie Rapporti, 2019/2015.
- National Petroleum Council (2011). Sustainable drilling of onshore oil and gas wells. North Working Document of the NPC North American Resource Development Study.
- Neff, J. M., Lee, K., DeBlois (2011). Produced Water: Overview of Composition, Fates, and Effects. *Produced Water*, 3-54.
- National Energy Technology Laboratory, NETL (2009). Modern shale gas development in the United States: A Primer. United States Department of Energy. April.
- O'Hagan, A.M. (2020). Ecosystem-Based Management (EBM) and Ecosystem Services in EU Law, Policy and Governance. In: O'Higgins, T.G., Lago, M., DeWitt, T.H. (eds) *Ecosystem-Based Management, Ecosystem Services and Aquatic Biodiversity. Theory, Tools and Applications*. Springer Nature Switzerland AG, 453.
- O'Higgins, T.G., Lago, M., DeWitt, T.H. (2020). *Ecosystem-Based Management, Ecosystem Services and Aquatic Biodiversity. Theory, Tools and Applications*. Springer Nature Switzerland AG, 3-580.
- Osborn, S.G., Vengosh, A., Warner, N.R., Jackson, R.B. (2011). Methane Contamination of Drinking Water Accompanying Gas-Well Drilling and Hydraulic Fracturing. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 108, 20.
- Patin, S.A. (1999). *Environmental Impact of the Offshore Oil & Gas Industry*. Eco Monitor Publishing, East Northport, New York.
- Paulley, A., Metcalfe, R., Egan, M. (2012). Geological disposal programme design and prioritization in the face of uncertainty: use of structured evidence support logic techniques. *Mineralogical Magazine*, 76(8), 3497-3507.
- Paulley, A., Metcalfe, R., Egan, M., Maul, P.R., Limer, L., Grimstad, A.A. (2013). Hypothetical impact scenarios for CO<sub>2</sub> leakage from storage sites. *Energy Procedia*, 37, 3495-3502.
- Plyatsuk, L.D., Burla, O.A., Ablicieva, I, Hurets, L.L. (2017). Investigation of produced waters radioactivity of oil and gas deposits in the Dnieper-Donets province. *Journal of Engineering Sciences*, 4, 3, 17-21.
- Queiros, A.M., Taylor, P., Cowles, A., Reynolds, A., Widdicombe, S., Stahl, H. (2015). Optical assessment of impact and recovery of sedimentary pH profiles in ocean acidification and carbon capture and storage research. *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 38, 110-120.
- Rastelli, E., Corinaldesi, C., Dell'Anno, A., Amaro, T., Queirós, A.M., Widdicombe, S., Danovaro, R. (2015). Impact of CO<sub>2</sub> leakage from sub-seabed carbon dioxide capture and storage (CCS) reservoirs on benthic virus-prokaryote interactions and functions. *Frontiers in Microbiology*, 6, 935. doi: 10.3389/fmicb.2015.0093.

- Sebastian, M.S., Amstrong, B., Cordoba, J.A., Stephens, C. (2001). Exposures and cancer incidence near oil fields in the Amazon basin of Ecuador. *Occupational & Environmental Medicine*, 58, 517-522.
- Sharma, S., Agrawal, V., Akonki, R.N., Wang, Y., Hakala, A. (2021). Understanding controls on the geochemistry of hydrocarbon produced waters from different basins across the US. *Environmental Sciences Processes & Impacts*, 23, 28-47.
- SNPA, Report di Sistema, 15/2000. Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici.
- Sørensen, L., McCormack, P., Altin, D., Robson, W.J., Booth, A.M., Faksness, L-G., Rowland, S.J., Størseth, T.R. (2019). Establishing a link between composition and toxicity of offshore produced waters using comprehensive analysis techniques – A way forward for discharge monitoring? *Science of the Total Environment*, 694, 133682.
- Stømgren, T., Sørstrøm, S.E., Schou, L., Kaarstad, I., Aunaas, T., Brakstad, O.G., Johansen, Ø. (1995). Acute toxic effects of produced water in relation to chemical composition and dispersion. *Marine Environmental Research*, 40 (2), 147-169.
- Tait, K., Stahl, H., Taylor, P., Widdicombe, S. (2015). Rapid response of the active microbial community to CO<sub>2</sub> exposure from a controlled sub-seabed CO<sub>2</sub> leak in Ardmucknish Bay (Oban, Scotland). *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 38, 171-181.
- Treccani (2007) . *Enciclopedia degli Idrocarburi*. Cap. 3.2 pp. 209-236. [https://www.treccani.it/export/sites/default/Portale/sito/altre\\_aree/Tecnologia\\_e\\_Scienze\\_applicate/enciclopedia/italiano\\_vol\\_2/209-236\\_ita.pdf](https://www.treccani.it/export/sites/default/Portale/sito/altre_aree/Tecnologia_e_Scienze_applicate/enciclopedia/italiano_vol_2/209-236_ita.pdf)
- United States Geological Survey (2019). <https://toxics.usgs.gov/highlights/ph20.html>
- Utvik, T.I.R. (1999). Chemical characterisation of produced water from four offshore oil production platforms in the North Sea. *Chemosphere*, 39 (15), 2593-2606.
- Veil, J.A., Puder, M.G., Elcock, D., Redweik, R.J. (2004) - A white paper describing produced water from production of crude oil, natural gas and coal bed methane. Technical Report, Argonne National Lab., U.S. Department of Energy.
- Widdicombe, S., Blackford, J.C., Spicer, J.I. (2013). Assessing the environmental consequences of CO<sub>2</sub> leakage from geological CCS: Generating evidence to support environmental risk assessment. *Marine Pollution Bulletin*, 73 (2), 399-401.
- Yost, E.E., Stanek, J., DeWoskin, R.S., Burgoon, L.D. (2016). Estimating the Potential Toxicity of Chemicals Associated with Hydraulic Fracturing Operations Using Quantitative Structure-Activity Relationship Modeling. *Environmental Science & Technology*, 50, 7732-7742.
- Zoback, M. L. (1992). Stress-field constraints on intraplate seismicity in eastern North America. *Journal of Geophysical Research – Solid Earth*, 97, B8, 11761-11782.

**APPENDICE – SINTESI DELLE OSSERVAZIONI SCA AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E SMI, ART. 13, COMMA 1**

**1. MiTE - Direzione Generale per il Clima, l'Energia e l'Aria (MATTM-2021-0039300 del 15/04/2021)**

La Direzione non ha osservazioni al Rapporto Preliminare del PiTESAI da presentare.

**2. MiTE - Direzione Generale per l'Economia Circolare (MiTE/2021/0040727 del 20/04/2021)**

La Direzione Generale per l'Economia Circolare ha presentato le seguenti osservazioni:

Osservazione 1: *Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Deposito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi.* La Direzione osserva che “l'intero territorio nazionale è stato sottoposto ad analisi e valutazione per giungere alla definizione di una proposta di carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) alla localizzazione di un Parco Tecnologico con annesso Deposito Nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi”. Tale analisi ha portato all'individuazione da parte di Sogin S.p.A. di “n. 67 aree potenzialmente idonee ubicate nelle Regioni Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna” tenendo in considerazione anche il criterio CE14 della Guida Tecnica n. 29 che dispone l'esclusione delle aree “caratterizzate dalla presenza nota di importanti risorse del sottosuolo”, specificando che: “Lo sfruttamento di risorse del sottosuolo già individuate negli strumenti di pianificazione e vincolo territoriale [idriche, energetiche (gas, petrolio o di tipo geotermico) e minerarie] può essere compromesso dalla costruzione del deposito e può determinare insediamenti futuri di attività umane, compromettendo l'isolamento del deposito stesso”. Tale criterio può essere ricondotto anche alle indicazioni generali della IAEA riportate nella *Specific Safety Guide SSG-29 (2014) “Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste”*. Premesso quanto sopra, la Direzione Generale richiede che si tenga conto di questo aspetto nella redazione del PiTESAI e conseguentemente si dia evidenza nel Rapporto Ambientale che:

- le 67 aree individuate nella proposta di CNAPI devono essere considerate come aree non compatibili per le attività, anche future, di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- si rende necessario individuare un'area di rispetto (*buffer*), anch'essa identificata come area non compatibile per le finalità del PiTESAI, intorno a ciascuna delle 67 aree della proposta di CNAPI, il cui dimensionamento deve essere valutato in base alle condizioni geologico/geomorfologiche sito-specifiche, al fine di evitare che le attività di *upstream* effettuate in prossimità delle citate 67 aree (ad es. creazione di pozzi esplorativi, rilevamento geosismico tramite brillamento di rilevanti cariche esplosive, reiniezione di acque di strato, ecc.) possano interferire/compromettere le stesse aree.

Osservazione 2: *Produzione e gestione di residui o effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.* La Direzione Generale richiede di evidenziare nel PiTESAI e

conseguentemente nel relativo Rapporto Ambientale, che i residui o gli effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale (es. acque di strato, acque di produzione, fanghi e fluidi di perforazione, incrostazioni in tubazioni e contenitori, ecc.) dovranno essere gestiti anche in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 101/2020.

**Osservazione 3: *Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.*** La Direzione Generale chiede di evidenziare nel PiTESAI e nel relativo Rapporto Ambientale che gli eventuali rifiuti radioattivi prodotti nelle attività di *upstream* (es. radiotraccianti, sorgenti sigillate, ecc.) saranno gestiti in coerenza con quanto previsto nel Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, definito con il DPCM del 30.10.2019 ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 45/2014, secondo le disposizioni per i rifiuti radioattivi di cui al D.lgs. 101/2020 nonché tenendo conto delle indicazioni della IAEA riportate nel *Safety Report SRS-34 (2003) "Radiation Protection and the Management of Radioactive Waste in the Oil and Gas Industry"*.

**Osservazione 4: *Piani regionali di gestione dei rifiuti.*** La Direzione Generale chiede di tenere conto delle previsioni comprese nei Piani di gestione dei rifiuti, di cui Tutte le Regioni e Province Autonome sono dotati, soprattutto con riferimento alla esistenza di particolari impianti di trattamento dei rifiuti o individuazione di aree a tal fine localizzate e alla possibile produzione di rifiuti derivante dalla dismissione delle installazioni dopo la cessata attività.

**Osservazione 5: *Programma nazionale per la gestione dei rifiuti.*** La Direzione Generale, evidenziando che il D.lgs. 116/2020, di recepimento della Direttiva comunitaria 2018/851/UE, con l'art. 198-bis del D.lgs. 152/2006, ha introdotto il nuovo Programma nazionale per la gestione dei rifiuti che dovrà essere approvato entro il 26 gennaio 2022, suggerisce di considerare, per il futuro, anche i possibili effetti di questo Programma nell'ambito dell'analisi di coerenza con altri Piani e Programmi.

### **3. MITE Direzione Generale per il Risanamento Ambientale Divisione III (MATTM-2021-0029533 del 22/03/2021)**

La Direzione Generale per il Risanamento Ambientale, nell'esprimersi in merito al livello del dettaglio delle documentazione trasmessa, da cui evince che le attività di prospezione nei SIN Siti [di bonifica] di Interesse Nazionale verranno gestite ai sensi dell'art. 25 del DPR 120/2017 previa caratterizzazione dell'area interessata dall'intervento, precisa che per sito già caratterizzato ai sensi dell'art. 242 del DLgs 20060403 n152 si intende il sito nel quale si è concluso, con l'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio, il processo di caratterizzazione descritto nell'Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta del medesimo DLgs.

La Direzione conferma che, in presenza di prospezioni all'interno dei SIN, ogni attività che interessi le matrici ambientali suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda dovrà essere preventivamente comunicata alla Divisione III, al fine di verificare che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area e non causino un incremento della contaminazione accertata.

#### **4. MiTE - Direzione Generale per il Mare e le Coste (MATTM-2021-0046774 del 04/05/2021)**

La DG Mare e Coste richiama innanzitutto la necessità che la redazione del Piano:

- operi in raccordo con il processo di Pianificazione dello Spazio Marittimo (Dlgs 201/2016)
- riconosca il ruolo centrale della Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino (Dir 2008 n56) CE), strumento essenziale di governance del sistema mare finalizzato al raggiungimento del Buono Stato Ambientale dell'ecosistema marino, e che offre un robusto quadro politico e giuridico per l'adempimento degli impegni internazionali di protezione della biodiversità marina (tra cui CBD e UNEP/MAP)
- richiami le disposizioni di cui all'art. 6, c. 17 del Codice dell'Ambiente, di divieto di prospezione ricerca e coltivazione idrocarburi nelle aree marine e costiere a qualsiasi titolo normativo protette;

e nel merito del RP, richiede:

- di richiamare nel par.2.3.1 l'obiettivo di raggiungere il Buono Stato Ambientale dell'Ambiente Marino, rilevante per la forte interazione tra aree marine, quale ne sia il regime di tutela;
- di prevedere, in Tabella 2.3-4 , uno strato informativo sulla vulnerabilità e sensibilità delle aree costiere, data 'la possibile interferenza sulle coste' (art. 11-ter, c.2 del DL 20181214 n135) delle attività del PiTESAI;
- di integrare l'Allegato 3 con un elenco di specie ed habitat marini (inclusi gli uccelli marini) (indicandone anche l'eventuale qualifica di 'prioritario'), anch'essi soggetti a potenziali effetti negativi di apporti di inquinanti dalle acque continentali, e comunque considerando anche specie ed habitat in alto mare;
- di aggiungere all'obiettivo di decarbonizzazione, quale motivazione assunta per il dichiarato intendimento di non aprire nuove zone minerarie marine e di chiudere quelle mai aperte alla ricerca e coltivazione:
  - l'obiettivo d'ampliare almeno al 30% della superficie a mare la rete delle aree marine protette (e almeno al 10% quelle protette in modo rigoroso) stabilito dalla nuova Strategia Europea sulla Biodiversità per il 2030
  - e i traguardi ambientali previsti dalla Dir 2008 n56 e identificati dal DM 20190215;
- d'allineare gli 'elementi conoscitivi a supporto delle scelte' del cap.3 con quanto previsto dalla Dir 2008/56:
  - inserendo nell'esame dei possibili impatti sull'ambiente marino delle attività oggetto del Piano (par.3.2.5), la considerazione dei descrittori del buono stato ambientale e dei corrispondenti traguardi ambientali,
  - e inserendo nell'analisi dei provvedimenti di VIA dei progetti di estrazione, il riferimento alle specifico descrittore 7 della Dir 2008 n56 relativo al caso di "alterazione permanente delle condizioni idrografiche";



- di integrare, nel cap.5 Ambito territoriale e inquadramento ambientale, tra i dati relativi ai descrittori della Dir 2008 n56 (n.5 eutrofizzazione, n.8 contaminanti; n.9 contaminanti nei prodotti della pesca), anche dati afferenti ai descrittori “n.1 biodiversità”, “n.6 integrità del fondo marino”, “n.7 condizioni idrografiche”;
- di citare nel Par. 5.2.14, tra le aree marine di particolare pregio, anche le “Important Marine Mammal Areas IMMAs” (OIUCB), “porzioni discrete di habitat, importanti per le specie di mammiferi marini ...”;
- di indicare, ancora nel Par. 5.2.14, tra le aree marine protette ai sensi delle L 1982 n979 e 1991 n394, le otto aree i cui procedimenti amministrativi per la loro istituzione come nuove aree marine protette sono in fase conclusiva -o molto avanzata (1. Isola di Capri, 2. Capo d’Otranto-Grotte Zinzulusa e Romanelli-Capo di Leuca, 3. Costa di Maratea, 4. Costa del Monte Conero, 5. Isole Eolie, 6 Banchi Graham-Terribile- Pantelleria-Avventura, 7. Capo Spartivento, 8. Golfo di Orosei – Capo Monte Santu 9. Isola di San Pietro), e l’elenco, conseguentemente aggiornato, delle restanti “aree marine di reperimento” quale 'elenco delle aree [marine protette] ancora da istituire', da assoggettare quindi allo stesso divieto ex art.6, c.17 Dlgs 2006 n152;
- di includere tra le aree cui applicare la citata norma di esclusione della attività oggetto del Piano (art. 6, c. 17) anche il citato Santuario dei mammiferi marini Pelagos, e le Fisheries Restricted Areas, citate a pg. 213;
- di evidenziare, ancora nel par. 5.2.14, l’imminente individuazione di nuovi siti Natura 2000 a mare anche oltre le 12 miglia nelle acque di giurisdizione nazionale, ai sensi dell’obbligo di incrementare la Rete Natura 2000 per assicurare opportune misure di conservazione per le specie e gli habitat indicati nella Direttiva;
- di integrare, nell’Allegato 2, Analisi della normativa ambientale pertinente al PiTESAI, Tab. F-2 (pg.32):
  - un'estesa citazione delle disposizioni di cui all’art. 6 c. 17 del Codice dell’Ambiente,
  - un richiamo all’Accordo internazionale per il Santuario dei mammiferi marini nel Mediterraneo (25/11/99),
  - e un riferimento alla L 20001223 n388, art 114 c.10, Istituzione dei Parchi sommersi di Baia e Gaiola.

**5. MiTE - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo. Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale (MATTM-2021-0051002 del 06-05-2021)**

La Direzione Cress è stata invitata a esprimersi ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.lgs.152/2006 nel processo di *scoping*, poiché tra le sue competenze vi è anche quella relativa al rilascio delle autorizzazioni allo scarico e/o reiniezione delle acque di strato delle piattaforme metanifere offshore (autorizzazioni ex art.104, D.lgs 152/2006).

**Osservazione 1:** aggiornamento della tabella riportata a pag. 247 del Rapporto Preliminare nella quale sono elencate le piattaforme *offshore* oggetto di autorizzazione e quindi di valutazione dei monitoraggi ambientali da parte di Ispra.

Nei mari italiani sono presenti altre piattaforme *offshore*, in numero di 99 unità, che non hanno alcun tipo di monitoraggio ambientale poiché non sono oggetto di autorizzazione allo scarico e/o reiniezione (non producono acque di strato o comunque le acque di strato prodotte dalla separazione degli idrocarburi, liquidi e gassosi, vengono inviate alle centrali a terra, tramite sealine sottomarine).

**Osservazione 2:** a pag. 257 del Rapporto viene introdotto il tema dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) ai fini della bonifica. E' questo un tema che nel PiTESAI dovrebbe essere maggiormente approfondito. Si fa presente, come evidenziato nel Rapporto, a oggi sono stati individuati solo Siti di Importanza Nazionale a terra (o al massimo all'interno di porti o lagune). Nel prossimo futuro questa situazione potrebbe cambiare con la nascita di SIN a mare<sup>9</sup>. La questione è strettamente legata alla procedura di dismissione, ormai in fase di attuazione, di alcune piattaforme offshore non più attive. In tale contesto potrebbero quindi, essere individuati dei SIN a mare relativi alle piattaforme oggetto della dismissione. A tal proposito si fa presente che ad alcune piattaforme è stata sospesa l'autorizzazione allo scarico proprio a causa delle criticità evidenziate nei monitoraggi ambientali. Il tema dei possibili SIN a mare è un tema totalmente nuovo che deve essere approfondito nel PiTESAI sia dal punto di vista ambientale, che economico, che tecnologico.

**Osservazione 3:** in merito alla Strategia Marina, in particolare rispetto ai descrittori 8 e 9 e agli obiettivi da raggiungere, si fa presente che come riscontrato nei monitoraggi ambientali relativi ad alcune piattaforme, l'attività estrattiva può impattare sulla matrice sedimento e sulla matrice biota. E questo il caso appunto, di alcune piattaforme presenti nel tratto di mare antistante la costa tra Ravenna e Rimini. Il tema dovrebbe quindi essere oggetto di approfondimento perché effettivamente la presenza di strutture estrattive potrebbe entrare in contrasto con gli obiettivi presenti nella Strategia Marina.

## **6. MITE - Ministero della Transizione Ecologica. Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua (MATTM-2021-0043948 del 27/04/2021)**

**Dissesto idrogeologico:** il capitolo appare privo di espressi richiami a cartografie di riferimento, come, ad esempio, i Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di bacino distrettuali o l'Inventario dei Fenomeni Franosi (IFFI) dell'ISPRA.

---

<sup>9</sup> NdR: Esistono oltre 77 mila ettari di SIN marini (fonte: [https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/statistiche\\_ambientali/SIN\\_maggio\\_2017.pdf](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/statistiche_ambientali/SIN_maggio_2017.pdf))

**Strategia Marina:** sono riportati i monitoraggi ambientali del 2018 ma mancano i dati dei monitoraggi del 2019, pur risultando conclusi, e non vi è alcun riferimento al GES (*Good Environmental Status*) del 2020.

**Criteri ambientali e socioeconomici:** appare necessario che tra i vincoli normativi assoluti da tenere in debita considerazione sia introdotto anche il riferimento agli obiettivi ambientali, di cui agli articoli 76 e seguenti del D.lgs. 152/2006, per i corpi idrici superficiali e sotterranei, così come definiti nei Piani di Gestione. Si ritiene necessario apportare le seguenti integrazioni:

**Aggiornare la Tabella 2.3-1:** Strati informativi per la definizione dei vincoli assoluti in ambito terrestre, inserendo il riferimento a tali obiettivi di cui agli art. 76 e seguenti del D.lgs. 152/2006 come segue:

- Denominazione: Obiettivi dei corpi idrici superficiali e sotterranei (D.lgs. 152/06, art. 76 e smi).
- Descrizione: Obiettivi ambientali e per specifica destinazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei così come individuati nei Piani di Gestione (art. 117 D.lgs. 152/2006) e nei Piani di Tutela Acque (art. 121 D.lgs. 152/2006).
- Gli obiettivi ambientali dei corpi idrici superficiali (e.g. fiumi, laghi, acque di transizione e costiere) e sotterranei previsti dalla normativa comunitaria (2000/60/CE) e dal relativo recepimento nazionale (parte III D.lgs. 152/06).
- Evidenziare che vige l'obbligo di garantire (articolo 4, lettera b, i) e articolo 11, comma 3 lettera j) della Direttiva quadro acque, e articolo 104 del D.lgs. 152/2006) che lo scarico nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di acque risultanti dall'estrazione degli idrocarburi non contenga altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse per qualità e quantità da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi.

**Aggiornare la Tabella 2.3-3** Strati informativi per la definizione dei vincoli relativi in ambito terrestre, in riferimento al “Aree di cui al D.lgs. 152/2006, art. 76” come segue:

- Eliminare: “Stato chimico ed ecologico dei corpi idrici superficiali e sotterranei” e relativa “Sensibilità ai fini del PiTESAI”.
- Modificare la “Sensibilità ai fini del PiTESAI” dei “Siti di riferimento per i corpi idrici superficiali” come segue: *“I siti di riferimento sono individuati - ai sensi del punto D.4, 1.1.1, dell'allegato 3 alla parte III del D.lgs. 152/2006 – per ciascun tipo di corpo idrico superficiale - al fine di stabilire lo stato ecologico e la conseguente classificazione dei corpi idrici. Tali siti, collocati in corpi idrici caratterizzati da condizioni di pregio ecologico e lieve alterazione antropica, consentono di definire condizioni chimico-fisiche, idromorfologiche e biologiche corrispondenti allo stato elevato così da poter procedere alla classificazione dei corpi idrici della stessa tipologia tramite valutazione del loro scostamento da questa situazione pressoché indisturbata, considerata quindi di riferimento. L'individuazione di tali siti è altresì finalizzata alla costituzione di una rete di controllo, che costituisce parte integrante della rete nucleo di cui al punto A.3.2.4 dell'allegato 1 alla parte III del D.lgs. 152/06 medesimo, per lo studio delle variazioni a lungo termine in condizioni*

*naturali dei diversi corsi d'acqua*". L'elenco aggiornato dei siti di riferimento è pubblicato sul sito SINTAI di ISPRA nella sezione Direttiva 2000/60/CE Decreto Classificazione 260/2010.

- Fornire l'elenco aggiornato dei siti di riferimento è pubblicato sul sito SINTAI di ISPRA nella sezione "Direttiva 2000/60/CE - Decreto Classificazione 260/2010".

**Aggiornare la Tabella 2.3-4:** Strati informativi per la definizione dei vincoli relativi in ambito marino, chiarendo quali siano le Aree marine sensibili con particolare stato chimico ed ecologico del corpo idrico, di cui alla Direttiva 2000/60/CE, fornendo un riferimento normativo più specifico, ovvero eliminare il riferimento.

#### **7. MiTE - Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico (MATTM-2021-0050865 del 11/05/2021)**

La DG Patrimonio Naturalistico chiede che i siti Natura 2000 siano considerati aree con vincolo assoluto garantendo così, alla luce del principio di precauzione, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti, evitando fenomeni di degrado diretti, anche potenziali, in piena ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della Direttiva Habitat.

Ciò anche considerato che le attività impattanti sui siti Natura 2000 possono inoltre essere contemplate solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e previa «comunicazione e/o pareri alle Commissione europea, sulla base delle motivazione adottate».

Un divieto aprioristico della attività di prospezione ed estrazione di idrocarburi in aree ricadenti e limitrofe rispetto a quelle della Rete Natura 2000 potrebbe garantire il raggiungimento dell'obbligo di risultato previsto dalla Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli in merito al mantenimento e alla conservazione di habitat, specie ed habitat di specie, tutelati a livello unionale.

Parimenti la DG chiede il rispetto dei vincoli posti sulle aree protette, come catalogate in base al sistema EUAP (Parchi Regionali, Riserve Naturali Regionali, Altre aree naturali), ai sensi della Legge 394/1991, ed in ragione dei piani e dei regolamenti che da essa promanano, con specifico riferimento alla zonizzazione che impone un preciso regime vincolistico sulle singole parti dell'intero territorio dell'area protetta.

#### **8. MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale. Direzione Generale dell'Economia Montana e delle Foreste (MATTM-2021-0029062 del 19/03/2021)**

La Direzione Generale dell'Economia Montana e delle Foreste evidenzia che il RP, nel far riferimento a 'vincoli assoluti' (normativi, già in atto nella terraferma) e a 'vincoli relativi' (elementi di attenzione, che per le loro caratteristiche possono presentare particolari sensibilità alle attività minerarie), considera le superfici forestali solo attraverso il riferimento agli artt. 136 e 142 del DLgs 20040122 n42 (codice del paesaggio) o la qualifica di aree protette afferenti alla Rete Natura 2000, mentre invece i vincoli apposti alle superfici forestali non sono esauribili entro tali riferimenti, tanto che:

- l'85 dei boschi italiani è sottoposto a vincolo per 'prevenzione del dissesto idrogeologico',
- alcune aree boscate sono imm modificabili perché rientrano nell'applicazione di 'usi civici' e 'università agrarie',
- altre sono state individuate come 'boschi da seme' per la conservazione della biodiversità genetica delle specie forestali,
- altre ancora ospitano 'piante monumentali'.

La Direzione evidenzia ancora che mancano nel RP indicazioni circa le superfici forestali italiane e le loro peculiarità, circostanza che non consente di valutare appieno gli impatti da frammentazione degli ecosistemi interessati dalle attività produttive, sia per la loro costruzione sia per la realizzazione delle infrastrutture lineari (come strade di accesso e condotte), elementi che pure il testo stesso considera come molto rilevanti per le componenti ambientali "vegetazione/ habitat" e "flora".

Tali sottovalutazione della componente forestale risulta confermata, nel RP, dalla circostanza che manca riferimento, tra i documenti normativi consultati, al DLgs 2018 n34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, che pure prescrive che ogni modifica debba essere preceduta dalla valutazione del danno, del danno ambientale, degli effetti sul paesaggio, e prescrive, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, compensazioni forestali.

La Direzione conclude che la componente forestale del territorio italiano e le normative del settore debbano essere tenute in maggiore considerazione nel PiTESAI, atteso il ruolo rilevante che assicurano al capitale naturale nazionale.

**9. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per Vie d'Acque Interne (MATTM-2021-0046651 del 4/5/2021).**

La Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne osserva quanto segue:

- È opportuno inserire un riferimento al redigendo Piano dello spazio marittimo (PSM) nel par. 4.2. Pianificazione pertinente e Tabella 4.2-1: Pianificazione/programmazione nazionale, non solo con riferimento agli obiettivi ambientali, ma agli obiettivi più generali di coesistenza e sviluppo armonico e sostenibile degli usi del mare e della costa. Questi obiettivi sono espressi per i vari temi e settori nel capitolo 5 del documento preliminare "Verso i Piani dello Spazio Marittimo italiani - Avanzamento delle attività al 31 Marzo 2021" presentato al Comitato Tecnico PSM del 23/03/2021. I contenuti di quest'ultimo documento potrebbero essere ripresi in forma sintetica.
- Si raccomanda una verifica sulla rappresentazione proposta nella fig. 6.1-1 rispetto ai vincoli assoluti indicati nella tabella 2.3-2, per quanto riguarda l'area antistante l'Emilia-Romagna.
- È opportuno chiarire se in caso di inidoneità per via del PiTESAI dell'area dove si trova una concessione, lo sfruttamento di tale concessione attiva potrà proseguire fino a esaurimento del giacimento (come prefigurato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006) o fino alla scadenza della concessione (cfr. punto 4 a pag. 30 del RP).

- Nella definizione dei vincoli assoluti e relativi al par. 2.3.1 del RP, potrebbero essere considerati ulteriori aspetti relativi ad altri usi del mare e della costa (ad es., trasporto marittimo, acquacoltura, turismo, rinnovabili, ecc.), in particolare per quanto riguarda i cosiddetti “vincoli relativi” o “vincoli relativi complessi”, aspetto prefigurato a pag. 37 del RP<sup>10</sup>.

#### **10. Istituto Superiore di Sanità (MATTM-2021-0046770 del 04-05-2021)**

L'Istituto Superiore di Sanità – con riferimento agli aspetti chimici di cui al paragrafo 3.2 del Piano - evidenzia che le sostanze chimiche derivanti dalle attività prese in considerazione sono molteplici e tuttavia potrebbe essere utile nel documento citare alcune classi di composti potenzialmente emessi tra cui i BTEX (benzene, toluene, etilbenzene, xilene), IPA (es, fenantrene, naftalene), metalli pesanti (es. arsenico, piombo, uranio, cadmio, mercurio, cromo, vanadio), fenoli, solfuri e biocidi.

Inoltre, tra i documenti di riferimento e le normative, suggerisce di citare la recente Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili. Verso un ambiente privo di sostanze tossiche Bruxelles, 14.10.2020 COM(2020) 667 final". Tale strategia fornisce una serie di raccomandazioni fondamentali per i prossimi decenni tra cui la necessità di promuovere e premiare la produzione e l'uso di sostanze chimiche sicure e sostenibili, di sostituire quelle più pericolose nei processi, di sviluppare e diffondere processi di produzione di sostanze chimiche e materiali a basse emissioni di carbonio. Tutti elementi fondamentali per realizzare una vera transizione verde. Tale strategia inoltre pone l'accento sulla necessità di tenere in considerazione e valutare anche gli effetti combinati causati dalle miscele di sostanze che provengono da processi industriali complessi come quelli riguardanti gli idrocarburi.

Rileva uno scarso approfondimento del Piano sugli aspetti legati alla salute umana per le popolazioni potenzialmente coinvolte, indirizzandosi lo stesso più che altro su aspetti di sicurezza dei lavoratori.

Infine, evidenzia che la transizione energetica dovrebbe prevedere un piano di uscita dalle attività di trivellazione in linea con un processo di decarbonizzazione, assicurando, tra i diversi aspetti, anche quello dell'occupazione con la ricollocazione dei lavoratori coinvolti del settore.

---

<sup>10</sup> A differenza di quanto affermato nel documento di osservazioni, i “*vincoli relativi complessi*” non risultano essere presenti a p. 37 del RP così come nell'intero RP. Sono invece menzionati nel documento “*PiTESAI possibili criteri per la determinazione delle aree idonee e non idonee 15 aprile*” fornito dal Proponente agli SCA in occasione dei tavoli convocati dalla Direzione in fase di *Scoping* ex art. 13, comma 1, D.lgs 152/2006. Si sottolinea che tale documento non è incluso tra quelli presentati con l'istanza di avvio del procedimento di VAS e pubblicati sul portale va.minambiente.it.

**11. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (MATTM-2021-0037626 del 13/04/2021)**

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale segnala, relativamente al territorio della regione Toscana, tutti i Piani di propria competenza vigenti e in iter di approvazione (per l'elenco completo si rimanda al documento di osservazioni). L'Autorità ricorda altresì che sta procedendo agli aggiornamenti dei citati PGRA e PGA in ottemperanza alle scadenze comunitarie individuate dalle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE la cui approvazione è prevista entro il mese di dicembre 2021.

**12. AdB Autorità di Bacino Distrettuale della Sicilia (MATTM-2021-0048106 del 06/05/2021)**

L'AdB della Sicilia, nel ricordare le proprie competenze relative all'aggiornamento del Piano di Bacino Distrettuale e dei relativi stralci ai sensi della normativa vigente, ricorda che gli atti di pianificazione (per l'elenco puntuale si rimanda al documento di osservazioni) sono consultabili e scaricabili al link fornito nel documento di contributo.

Nel riscontrare che nel RP non è considerata, l'AdB raccomanda che, nelle successive fasi di sviluppo del PiTESAI, sia esplicitata la coerenza con gli obiettivi e i vincoli della pianificazione e programmazione a carico della AdB stessa relativa a tutela di qualità delle acque, dissesti idrogeomorfologici, rischio alluvioni, desertificazione, gestione risorse idriche, lotta alla siccità.

**13. Regione Liguria - Dipartimento Ambiente e Protezione Civile (MiTE/2021/0041876 del 22/04/2021)**

La Regione Liguria rappresenta di non avere osservazioni al Rapporto Preliminare.

**14. Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (MiTE/2020/0042446 del 23/04/2021)**

Tra gli aspetti ritenuti di rilevanza ambientale da approfondire con maggior dettaglio in sede di VAS, la Regione Friuli Venezia Giulia menziona:

1) gli impatti cumulativi esercitati dalle attività portuali nei porti principali dell'Alto Adriatico, incluse le attività di pesca, considerando i traffici di navigazione attuali e futuri previsti dal Piano del Porto di Trieste e dalle attività portuali di Monfalcone e dal Porto di Nogarò;

2) la subsidenza dei fondali marini indotta dall'estrazione di idrocarburi, particolarmente rilevante nel settore più settentrionale dell'Adriatico;

3) l'incidenza del Pitesai sui Siti di Rete Natura 2000 regionali, quali:

- SIC Area marina di Miramare IT3340007
- SIC Relitti di Posidonia Presso Grado IT3340008
- ZPS ZSC Laguna di Marano e Grado IT3320037
- ZPS ZSC Foce dell'Isonzo - Isola della Cona IT3330005

- ZPS ZSC Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia IT3330006
  - SIC “Trezze San Pietro e Bardelli” IT3330009;
- 4) i possibili impatti su ulteriori zone di pregio ambientale, quali le seguenti Riserve marine:
- Riserva naturale statale Marina Miramare
  - Riserva Naturale delle Falesie di Duino
  - Riserva Naturale della Foce dell’Isonzo
  - Foce dello Stella;
- 5) i possibili impatti sulla geodiversità costiera e sottomarina che presenta molti geositi marini, tra cui:
- Banco sommerso della Trezza Grande
  - Banchi sommersi della Trezza Piccola
  - Grebani del Golfo di Trieste
  - Piattaforma sommersa di Punta Sottile,
- 6) la necessità del rispetto dei vincoli sulle Aree protette ai sensi della legge 394/1991 (Parchi regionali, Riserve Naturali Regionali, Altre aree naturali);
- 7) i possibili impatti sulle risorse idriche, e in particolare l’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee;
- 8) la necessità del rispetto dei vincoli sulle Aree protette secondo l’art.6 della Direttiva Quadro Acque e ai sensi del D.lgs.152/2006, parte III, all. 9, tra cui le importanti Aree di Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. La Regione concorda con il RP che, quali vincoli relativi, vada valutato l’obiettivo del raggiungimento degli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi, come previsto dal D.lgs. 152/2006, art. 76, e che pertanto la scelta di eventuali nuove aree oggetto del Pitesai non può prescindere dal Piano di Tutela delle Acque regionale;
- 9) che è necessario chiarire se le attività previste possono riguardare anche acque interne del Friuli Venezia Giulia, oltre le aree costiere e marine;
- 10) la necessità di considerare la cessazione dell’emissione di gas climalteranti.

**15. Regione Basilicata. Dipartimento Ambiente ed Energia (MATTM-2021-0045367 del 30/04/2021)**

La Regione esplicita nella lettera di trasmissione che:

- *“con le concessioni Val D’Agri e Gorgoglione la Basilicata contribuisce per circa il 10% del fabbisogno petrolifero italiano e pertanto si ritiene che oltre alle suddette concessioni il resto del territorio lucano deve essere classificato come non idoneo”;*

Dall’esame istruttorio del Rapporto preliminare, la Regione Basilicata rileva che, nel rispetto dei principi delle norme comunitarie e nazionali in materia di V.A.S., il Rapporto coglie, in generale,



l'obiettivo di individuare i contenuti del Rapporto Ambientale e i criteri generali per la costruzione del PiTESAI.

La Regione Basilicata è particolarmente interessata da attività di prospezioni, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e pertanto sulla base dell'esperienza maturata in materia e sulla base delle conoscenze territoriali e ambientali a scala regionale ha fornito alcune osservazioni utili sia per la redazione del Rapporto Ambientale che per l'implementazione dei criteri per la predisposizione del PiTESAI:

- Atteso che la predisposizione del PiTESAI parte dalla finalità espressa dalla normativa che lo ha previsto che statuisce "...di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse", nel perseguimento dell'obiettivo di una "transizione energetica sostenibile" che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dall'UE per la decarbonizzazione al 2050, si ritiene indispensabile che lo stesso abbia la più totale coerenza e conformità agli atti di indirizzo e pianificazione che la Comunità internazionale, l'Unione Europea e il Governo nazionale hanno adottato al fine di assicurare alle generazioni future un pianeta più prospero, pulito e centrato sulle persone.

Tra questi in particolare:

- La Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite "*Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*", Agenda 2030 e i relativi Obiettivi di Sostenibilità (SDGs);
- Le decisioni della Conferenza sul clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015, dove 195 Paesi, tra cui l'Italia, hanno adottato un accordo universale legalmente vincolante per la lotta ai cambiamenti climatici;
- Il "*Clean Energy for all Europeans Package*", con il quale la Commissione Europea ha predisposto alla fine del 2016 un corpus di proposte legislative pensate per favorire la transizione dai combustibili fossili alle fonti di energia pulite, rinnovabili e sostenibili e per rispettare gli impegni assunti a Parigi in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
- La Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) con la quale il Governo nazionale pone un orizzonte di azioni da conseguire al 2030 in linea con il Piano dell'Unione dell'Energia: a) migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell'energia rispetto all'Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti; b) raggiungere e superare in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione al 2030 definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21; c) continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche.
- La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, con Delibera n. 108/2017 con la quale l'Italia ha adottato e programmato l'attuazione dell'Agenda 2030, declinando gli obiettivi energetici in un processo di decarbonizzazione.

- Affinché il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), realizzi una nuova politica energetica che assicuri la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale e accompagni tale transizione è necessario tenere in considerazione:
  - **Relativamente ai “criteri ambientali”**, tra i “vincoli assoluti in ambito terrestre”, si ritiene che oltre a quelli già previsti e riportati nel Rapporto preliminare debbano essere aggiunte anche:
    - Le Aree di cui alle Direttive Habitat e Uccelli.
    - Siti della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS, istituiti e da istituire) riportate nel Rapporto preliminare tra i “*Vincoli relativi in ambito terrestre*”;
    - Le aree Vulcaniche attive e quiescenti comprensive di una idonea area *buffer*.
    - Le aree caratterizzate da una sismicità elevata.
    - Le aree interessate da fenomeni di fagliazione poligonali o lineari comprensive di una idonea area *buffer*.
    - Le aree interessate dal processo morfogenetico carsico o con presenza di sprofondamenti catastrofici improvvisi (*sinkholes*).
    - Le Aree ricadenti all’interno di Bacini idro-minerari individuati e disciplinati con leggi regionali al fine di assicurare la protezione delle sorgenti di acque minerali e termali. In Basilicata sono presenti: 1) il Bacino idro-minerario del Vulture a tutela di acque minerali e termali (L.R. n. 9 del 16 aprile 1984 e s.m.i.); 2) il Bacino idro-minerario della Calda di Latronico a tutela di acque termali (L.R. n. 55 del 4 novembre 1993).
    - Le Aree con presenza di rocce potenzialmente contenenti amianto.
  - **Relativamente ai “criteri ambientali”**, tra i “vincoli relativi in ambito terrestre”, si ritiene che oltre a quelli già previsti e riportati nel Rapporto preliminare debbano essere aggiunte anche:
    - Le Aree afferenti alla rete ecologica regionale.
    - Le Aree interessate da coltivazioni agricole di pregio (D.O.C., D.O.C.G., D.O.P, ecc.).
    - Le Aree contigue delle Aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e ai sensi della Direttiva habitat e della Direttiva Uccelli.
  - **Relativamente ai “criteri economici”**, oltre a quanto già previsto e riportato nel Rapporto preliminare e nella relativa “Appendice A”, si ritiene che debbano essere considerati anche:
    - gli "aspetti socio-economici" legati, direttamente e/o indirettamente, all'individuazione delle aree idonee previste dal Piano (spopolamento aree interne, deprezzamento dei valori agricoli medi dei terreni e dei prodotti agro-alimentari, perdita di attrazione turistica, ecc.)
    - la presenza di infrastrutture strategiche (opere e grandi infrastrutture strategiche nazionali già riconosciute e programmate dallo Stato nei piani di sviluppo di vaste aree regionali con la legge Obiettivo 443/2001), incluse: 1) lo Schema idrico

Basento-Bradano ideato con il fine di realizzare un sistema irriguo in grado di valorizzare e offrire una prospettiva di sviluppo ai territori dell'alto Bradano e della parte nord della Basilicata.

- Lo schema idrico Basento-Bradano:

Opere di accumulo (uso irriguo, industriale e potabile) invaso sul torrente Camastra in località Ponte Fontanelle; traversa di Trivigno, sul fiume Basento verso le dighe di Acerenza e Genzano di Lucania; invaso di Acerenza, sul fiume Bradano; invaso di Genzano, sulla Fiumarella di Genzano; invaso di Ponte Corvo sul torrente Basentello; Vasche di accumulo a servizio dei compresori irrigui. Opere di adduzione: Condotta "Camastra-Trivigno", Canale adduttore, in galleria, "Trivigno-Acerenza", Adduttore "Acerenza-Genzano"; Adduttori "Genzano-vasche di compenso". La distribuzione irrigua del complesso schema Basento-Bradano interessa i Comuni di Genzano di Lucania, Palazzo S. Gervasio, Banzi, Venosa, Maschito, Forenza, Montemilione, Lavello, Melfi, Rapolla, Acerenza, Tolve e Oppido, dell'altopiano Bradanico.

- Lo Schema idrico Ionico-Sinni:

Il progetto del complesso di adduzione fu redatto dall'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia e dalla Cassa per il Mezzogiorno che comprende le seguenti opere: Diga di Monte Cotugno; Traversa Sarmento; Traversa Agri; Traversa Sauro; Adduttore del Sinni; Adduttore Ginosa - Invaso di San Giuliano; Adduttore Sarmento-Sinni; Adduttore Sauro-Agri; Adduttore Agri-Sinni; Canale destra Agri; Diga del Pertusillo.

- **Nel capitolo 3 del Rapporto preliminare**, denominato "*Elementi conoscitivi a supporto delle scelte*" e nell'"*Allegato 1*", pur evidenziando che la competenza in materia di VIA non è stata sempre dello Stato, si fa riferimento solo a una ricognizione e prima analisi dei provvedimenti VIA di competenza statale, relativi ai progetti connessi alle attività di estrazione di idrocarburi, positivi con condizioni ambientali, archiviati e negativi.

Per un lungo lasso di tempo (dal 1999 al 31 marzo 2015) la competenza in materia di VIA sulle attività petrolifere sulla terra ferma è stata delle Regioni e pertanto, essendo di fatto ancora oggi l'arco temporale di competenza delle regioni (16 anni) maggiore di quello dello stato (dal 1996 al 1998 e dal 2015 a oggi per complessivi 9 anni circa) si ritiene che per una disamina completa e il più possibile obiettiva dei provvedimenti VIA bisognerebbe considerare anche i provvedimenti emessi dalle Regioni.

- **Nel capitolo 4 del Rapporto preliminare**, denominato "Obiettivi generali di sostenibilità ambientale, pianificazione e programmazione pertinenti al PiTESAI", relativamente agli atti di pianificazione regionale, in considerazione che per l'approvazione della parte di Piano relativa alla ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terra ferma è necessaria l'"Intesa Forte" tra Stato e Conferenza delle regioni, si ritiene che dovrebbero essere considerati anche: a) i

Piani regionali di Gestione e Governo del Territorio ivi compreso i Piani Strutturali Provinciali; b) i Piani regionali di sviluppo socioeconomico in materia di Energia, Industria, Agricoltura, Turismo, ecc.

- **Nel capitolo 5 del rapporto preliminare**, denominato “Scenario di Riferimento” si rileva che, nel caso del gas il 13% delle concessioni attive fornisce l’80% della produzione nazionale, mentre per l’olio sulla terra ferma la percentuale complessiva è pari al 89,5% e a mare si estrae il 10,5% dell’olio concentrato esclusivamente nel Centro adriatico (5,3%) e nel Canale di Sicilia (5,2%). Relativamente all’olio estratto sulla terraferma si rileva che l’olio greggio estratto in Basilicata rappresenta il 77,4% del greggio estratto in Italia. A fronte delle 18 concessioni minerarie vigenti in Basilicata la quasi totalità del gas e più ancora dell’olio greggio è estratta da 2 sole concessioni (*Val d’Agri e Gorgoglione*).

Pertanto lo strumento del PiTESAI, già a partire dalla fase della sua elaborazione deve perseguire con decisione e fermezza la finalità primaria della razionalizzazione, in termini di maggiore efficientamento delle aree impiegate per tale finalità proprio in considerazione che la produzione di idrocarburi nazionali sia concentrata solo su una ridotta percentuale delle concessioni attive e quindi la razionalizzazione delle concessioni presenti in Italia non si pone in antitesi con le necessità di salvaguardare la produzione nazionale e i livelli occupazionali.

- Al fine di perseguire con decisione e fermezza la finalità primaria della razionalizzazione, si ritiene che il PiTESAI debba inoltre prevedere le seguenti azioni:
  - 1) escludere dalle aree idonee i Permessi di ricerca esistenti inattivi per lungo tempo o per i quali gli esiti della ricerca evidenziano uno scarso potenziale estrattivo e prevedere per questi una rapida esecuzione delle attività di chiusura mineraria e di ripristino dello stato dei luoghi.
  - 2) escludere dalle aree idonee le Concessioni di Coltivazione esistenti inattive o scarsamente produttive sulla base di un’analisi costi benefici che tenga anche conto dell’economia del territorio su cui insiste la concessione e dei potenziali effetti negativi che il prosieguo delle attività di coltivazione potrebbe avere sullo sviluppo socioeconomico del territorio, oltre ai potenziali effetti negativi per l’ambiente e per la salute umana.
  - 3) le Concessioni di Coltivazione esistenti economicamente non più sostenibili, e pertanto escluse dalle aree idonee, devono essere portate a chiusura mineraria e ripristino dello stato dei luoghi in tempi rapidi.
- L’assegnazione di nuovi Titoli minerari all’interno delle aree idonee, se ubicati in aree contigue a Titoli minerari esistenti dovrebbe essere subordinata a una positiva valutazione degli effetti cumulativi dei potenziali impatti ambientali, sociali ed economici derivanti dal contestuale svolgimento delle attività mineraria nel nuovo Titolo con quelle svolte o da svolgere nei Titoli minerari già esistenti.

**16. Regione Lombardia. Direzione Generale Territorio e protezione Civile (MATTM-2021-0045441 del 30/04/2021)**

Si premette che la Regione Lombardia partecipa alle procedure di VAS di competenza statale avvalendosi del Nucleo tecnico regionale di valutazione ambientale – VAS, costituito presso la Direzione Generale Territorio e Protezione Civile e coordinato dalla Struttura Giuridico per il territorio e VAS – Autorità competente per la VAS regionale: all'interno del Nucleo si provvede al coordinamento istruttorio mediante l'acquisizione delle osservazioni fornite dalle Direzioni regionali competenti e dai soggetti competenti in materia ambientale interessati (Agenzie di Tutela della Salute, Parchi regionali, Province, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica, Enti gestori siti RN 2000).

A seguito di questa premessa si riporta una sintesi dei contenuti del Rapporto Preliminare e quindi si elencano i contributi ricevuti dalle direzioni e dagli altri soggetti competenti in materia ambientale interessati.

Nel par. 3.3 del RP si evince che la Lombardia è interessata dal 12% delle superfici dei permessi di ricerca conferiti in terraferma al 31 dicembre 2020 (fig. 3.3-4), pari a 1.890,63 km<sup>2</sup>, e dal 14% delle superfici delle concessioni di coltivazione conferite in terraferma al 31 dicembre 2020 (fig. 3.3-5), pari a 897,21 km<sup>2</sup>.

In merito alle osservazioni raccolte si evidenzia che ne sono pervenute 11 (soggetti elencati) nel contributo e che alcuni soggetti consultati hanno riferito di non avere osservazioni specifiche in merito al Rapporto preliminare e forniranno eventuali contributi nella fase di valutazione, ossia in presenza di una proposta di Piano e relativo Rapporto Ambientale (ATS Brianza, ATS Insubria, Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, DG Presidenza di Regione Lombardia).

Altri soggetti (7) hanno fornito suggerimenti, indicazioni e raccomandazioni relativamente ai seguenti temi:

- a) ATTIVITÀ E IMPIANTI IN LOMBARDIA
- b) PIANI/PROGRAMMI DI RIFERIMENTO
- c) COMPONENTI AMBIENTALI
- d) DEFINIZIONE DEI VINCOLI
- e) MONITORAGGIO E INFORMAZIONE

Presentate le osservazioni dei diversi soggetti suddivise per argomenti, nel documento della Regione Lombardia si sintetizzano le seguenti conclusioni che tengono conto di tutti i contributi ricevuti (riportati in allegato al contributo) dichiarando che *...si ritiene in sintesi che il Rapporto Ambientale del PiTESAI debba:*

- *approfondire la situazione attuale degli impianti di stoccaggio in essere, la situazione degli impianti di coltivazione ovvero le previsioni/condizioni successive di trasformazione di impianti di coltivazione in impianti di stoccaggio di gas naturale, valutandone gli impatti, con particolare riferimento a contesti urbanizzati e densamente popolati;*

- *definire gli scenari e le condizioni di dismissione degli impianti e, più in generale, le azioni di prevenzione, monitoraggio e risanamento da attuare nelle diverse fasi della durata delle concessioni di coltivazione/permessi di ricerca, considerando sia il perimetro dell'impianto che le aree direttamente interessate da tutte le opere accessorie;*
- *considerare anche gli impatti sulle attività agricole e sui sistemi di rete ecologica riconosciuti a livello regionale (RER), provinciale (REP) e a carattere sovracomunale, nonché l'interferenza con le Aree Prioritarie di Intervento definite nell'ambito del progetto Life Gestire 2020;*
- *sviluppare il tema della salute pubblica, integrando la valutazione degli aspetti ambientali con quelli legati a potenziali impatti sulla salute umana, sia nella fase di ricerca che di coltivazione degli idrocarburi;*
- *valutare l'inclusione nelle aree di vincolo dei Geositi, delle aree agricole tutelate, delle aree libere residuali in territori ad alto tasso di urbanizzazione.*

### **17. Regione Marche (MATTM-2021-0047017 del 04-05-2021)**

La Regione Marche evidenzia, con particolare riguardo al Capitolo 7 del Rapporto Preliminare, la necessità di individuare concretamente le alternative di piano e segnala che, allo stato attuale, i criteri individuati in via generale, riferiti sostanzialmente alla presenza di vincoli, non sembrano adeguati per una individuazione delle aree idonee al fine di garantire uno sviluppo sostenibile.

Evidenzia, poi, che nel medesimo Capitolo 7 non compaiono indicazioni in merito alle possibili mitigazioni e compensazioni ambientali.

Inoltre, suggerisce di prevedere, possibilmente in apposito capitolo del Rapporto Ambientale, i necessari orientamenti per la sostenibilità dai quali ricavare azioni volte a fornire un contributo positivo agli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile; la individuazione delle aree - oggi prive di permessi di ricerca - dove si potranno presentare nuove istanze per lo svolgimento potenziale delle attività di ricerca; la fissazione dei termini per la cessazione delle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di attuare concretamente la transizione energetica.

Con riguardo al documento “*Possibili criteri ambientali/sociali/economici per la determinazione delle aree idonee e non idonee di cui al PiTESAI*” (che non risulta essere compreso tra quelli presentati in sede di istanza di avvio del procedimento di VAS e che sono stati pubblicati sul portale <https://va.minambiente.it/>), la Regione evidenzia che i criteri D ed E, che dovrebbero rappresentare gli aspetti socioambientali, non sono adeguatamente definiti. Il criterio D, in particolare, fa riferimento alla vincolistica esistente, che non rappresenta propriamente un criterio di pianificazione in quanto già costituisce elemento di esclusione per le attività. Il criterio E, che dovrebbe fungere da guida per una selezione sostenibile delle aree idonee, non è stato esplicitato. Tale criterio risulta fondamentale per cogliere la dimensione pianificatoria, e quindi strategica, del PiTESAI, che non può essere affrontata dalle singole procedure di VIA a livello di progetto. Per quanto riguarda la prosecuzione delle concessioni in essere, la Regione

evidenzia che non vengono presi in considerazione i criteri ambientali per le aree non idonee, ma solo il criterio della non produttività.

**18. Regione Piemonte. Direzione Competitività del Sistema Regionale. Settore Polizia mineraria, cave e miniere (MATTM-2021-0047064 del 04/05/2021)**

La Regione osserva che:

1) **metodologicamente**, il RP presenta una certa vaghezza concettuale nel definire le “aree idonee” e una indeterminazione del percorso per individuarle, limitandosi piuttosto a definire le “aree non idonee” tramite criteri in negativo, tesi a evidenziarne criticità, e non in positivo, di potenziale "attrazione"; e non specifica in quale fase saranno effettivamente definiti e applicati i diversi criteri ambientali (e che tipo di cogenza potranno avere”), proponendone un utilizzo per un verso in fase di redazione del Piano ma per altro verso in sede di valutazione delle nuove istanze successive all’approvazione del Piano (pg. 292 RP);

-- invece, una volta definita l'area idonea, la localizzazione dei pozzi dovrebbe essere oggetto di una valutazione delle alternative tramite una MCA che ne generi un ordinamento rispetto a indicatori ambientali;

2) nel merito, il Piano e il suo RA

2.1) **sulle acque sotterranee**, dovranno tener conto della caratterizzazione del loro sistema e delle relative aree di ricarica, e delle tutele per essi stabilite dalla normativa regionale

2.2) **sulle acque superficiali**, dovranno definire una metodologia di caratterizzazione dello scorrimento delle acque superficiali e criteri progettuali che in punti nodali del reticolo idrografico minore vi permettano, in caso di incidente, la cattura e lo stoccaggio temporaneo di acque contaminate da greggio.

2.3) **per il territorio e il paesaggio**, dovranno verificare coerenza e compatibilità delle proprie previsioni con la struttura urbanistico-insediativa, la strategia e gli obiettivi del PTR e con gli aspetti paesaggistici dei diversi contesti e le prescrizioni d’uso dei Beni Paesaggistici indicati nel Ppr e nelle Schede del relativo Catalogo, piani vincolanti e da non contrastare, di cui possono usare indicatori e indici di consumo del suolo.

E in particolare, il Piano dovrà mostrare coerenza con le norme del PPR che dispongono per l’area di coltivazione di Trecate il recupero in modo tale da mitigare l’impatto prodottovi dall’attività produttiva col massimo ripristino possibile delle originarie condizioni morfologiche e vegetative (PPR art. 39 c.7), e per la maggior parte delle rimanenti attuali aree di ricerca il mantenimento dell’uso agrario delle terre.

2.4) **per l'agricoltura**, dovranno scongiurare la perdita delle superfici produttive degli ambiti agricoli presumibilmente integri con cui interferiranno gli interventi consentiti, e quindi analizzare con il dovuto approfondimento le interferenze e le ricadute : --con i terreni di I e II classe di capacità d’uso del suolo, già oggetto di tutela di PPR e di PTR, --con le aree a spiccata vocazione agricola per colture di pregio certificate, tra le quali le pianure vercellesi e novaresi, --

con il reticolo irriguo e con gli ecosistemi dipendenti dai corpi idrici sotterranei e superficiali (aree di risaie o fontanili), --con le aree di agricoltura biologica, e comunque definire misure di mitigazione delle attività previste che considerino tempi e stagioni dei cicli produttivi

**2.5) per la fauna selvatica**, dovranno valutare e ottimizzare misure di mitigazione degli impatti che minimizzino il disturbo sulla fauna selvatica delle attività (riduzione dell'impiego di esplosivi, bagnatura di piazzali, piste e viabilità, sospensione nei periodi riproduttivi) e la sottrazione di *habitat*).

**2.6) per le compensazioni ambientale**, dovranno definire le misure non di mascheramento visivo / paesaggistico di equivalenza quali/quantitativa e coerenti con i servizi ecosistemici perduti

**2.7) per le bonifiche delle aree inquinate**, dovranno estendere considerazioni e indicazioni già formulate sulle modalità degli interventi ricadenti in aree SIN anche alle aree oggetto di bonifica regionale/comunale, e **per la prevenzione di ulteriori inquinamenti** dovranno disporre misure di prevenzione di sversamenti accidentali per tutte le fasi di attività, approfondendo a questo fine le criticità ambientali riscontrate nel territorio nazionale nella concreta realizzazione delle attività oggetto di piano per individuarne le cause e le possibili azioni per evitarne la replicazione, e infine definire, per la fase di *decommissioning*, modalità di smantellamento selettivo delle opere presenti che favoriscano la valorizzazione dei suoi prodotti.

**2.8) per le foreste**, nell'analisi normativa (All. 2) e degli obiettivi ambientali e della pianificazione pertinente (All.2 e RP capp. 4.1 e 4.2), nonché nell'inquadramento ambientale e per il Monitoraggio (capp. 5 e 9), dovranno considerare anche il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, D.Lgs 20180403 n34, la Strategia Forestale nazionale (in via di definizione) e quella Europea, il Rapporto Annuale Forestale e gli Inventari forestali nazionali, e approfondire i possibili impatti ambientali delle azioni di Piano su di esse

**2.9) per la biodiversità**, dovranno qualificare: --SIC/ZSC e ZPS come vincoli assoluti rispetto alle attività di ricerca e coltivazione, --le Zone Umide regionali e le aree della Rete Ecologica Regionale (LR 18/2009) come vincoli relativi; dovranno includere nello Studio di Incidenza Ambientale anche i siti interferiti dalle attuali coltivazioni o presenti nelle aree di prospezione/ricerca, e verificare la compatibilità delle azioni di Piano rispetto sia alle "Misure di Conservazione" generali sia a quelle sito-specifiche o i Piani di Gestione;

**3) per i fenomeni di esondazione e dissesto sui versanti** desunti dal P.A.I. dal e P.G.R.A., il RA dovrà utilizzare i dati cartografici disponibili più recenti (successivi al 2017, anno al quale si ferma il RP)

#### **4) rispetto a ulteriori contenuti, Piano e RA**

-- dovranno considerare, tra gli strumenti di programmazione: il Piano di Gestione del fiume Po, il Piano di Tutela delle Acque, il Programma di Sviluppo Rurale regionale, il Piano delle Attività Estrattive della provincia di Novara, e il Piano Energetico Ambientale Regionale (in iter);

-- potrebbero utilmente esplicitare le scelte alternative possibili distinguendole per tipologia di interventi e per le diverse azioni del Piano in base alla situazione pregressa;



-- nella caratterizzazione dello stato ambientale attuale, dovranno portare particolare attenzione alle matrici acqua, aria, paesaggio, suolo e biodiversità, che potrebbero essere quelle maggiormente interferite;

--- nell'analisi e valutazione degli effetti ambientali del Piano, dovranno considerare che, come sperimentato in loco, le attività oggetto del PiTESAI possono comportare: impatti diretti e indiretti significativi sull'ambiente circostante sia in contesti antropizzati sia in territori di valenza ambientale di elevata biodiversità e sensibilità degli ecosistemi, in parte prodotti anche dalla sola presenza delle concessioni, cui si aggiungono i rischi da esercizio per dispersioni di inquinanti anche in aree ove sono presenti suoli e corpi idrici di qualità elevata o buona, con conseguenze anche a lungo termine per le difficoltà di una completa bonifica, cui si aggiungono i disturbi da emissioni acustiche e vibrazioni per ricerche sismiche e movimentazioni e da frammentazione degli ecosistemi per occupazione di suolo per impianti e infrastrutture e per il rischio di introduzione di specie invasive con i trasporti; e dovranno quindi contenere tutti gli approfondimenti in merito a tali diverse tipologie di impatto, e indicare criteri ambientali di riferimento;

-- in ciò, utile supporto troveranno nelle valutazioni e condizioni ambientali delle procedure di VIA n. 2909- "Pozzo Carpignano Sesia 1 Dir" [positiva con condizioni] e n. 3869- "Permesso di ricerca Cascina Alberto" [negativo], nonché elaborate per gli incidenti verificatisi nel territorio, in specie l'incidente di *'blow-out'* di Trecate (che il giorno 28/2/1994 causò eruzione continua e incontrollata di fluidi di giacimento contenenti 15.000 mc di petrolio greggio, che vennero sparsi sottovento a sud e sud-ovest del pozzo; eruzione che dopo 36 ore cessò per collasso delle pareti del pozzo stesso e suo conseguente intasamento) considerando di questo le conseguenze sulle diverse componenti ambientali e lo stato attuale del territorio a seguito degli interventi effettuati di bonifica (conclusi con l'approvazione dell'Analisi del rischio sanitario ambientale sito-specifica nell'anno 2008, dopo il quale sono proseguite le attività di monitoraggio della qualità dell'aria e delle acque sotterranee presso una rete selezionata di piezometri, quest'ultime ancora in corso);

**5) possono risultare di utile supporto delle analisi dei possibili impatti ambientali e dell'inquadramento dello stato attuale del territorio regionale le seguenti ulteriori informazioni:**

-- in Regione, oltre al caso dell'incidente al pozzo TR24 (ENI) a Trecate, sopra ricordato, sono censiti altri tre siti di bonifica da contaminazione causata da estrazione di idrocarburi da altrettanti pozzi, di cui due nel Comune di Romentino e uno ulteriore nel Comune di Tracate, tutti per perdite da condotte;

-- correlato anche alla lavorazione delle estrazioni di tali pozzi, a S. Martino di Trecate è presente un polo petrolchimico comprendente una raffineria, depositi di oli e gas e altre aziende chimiche e di produzione e/o stoccaggio di sostanze tossiche, nel quale sono presenti dieci aziende a rischio di incidente rilevante ex D.Lgs. 2015 n105 (delle quali otto soggette agli obblighi 'per soglia superiore'), e per il quale è stato predisposto il prescritto Piano di Emergenza d'Area. [Di ciascuna di tali aziende l'Osservazione contiene una descrizione sintetica delle attività svolte e i riferimenti delle principali autorizzazioni A.I.A.];

-- Di tale polo i principali impatti riguardano le componenti atmosfera suolo e acque sotterranee, e sono registrati nell'Anagrafe regionale dei siti contaminati numerosi episodi afferenti a tale Polo petrolchimico legati a eventi incidentali nelle fasi di stoccaggio e di lavorazione;

-- per le acque sotterranee, la Raffineria ha realizzato un sistema di messa in sicurezza (barriera SARPOM) a servizio anche di altre aziende del Polo, per impedire la diffusione delle contaminazioni verso valle, intercettando la porzione superficiale della falda in cui sono presenti inquinanti galleggianti (non solubili);

-- Correlati alla presenza di tale Polo petrolchimico sono disponibili presso l'Arpa Piemonte alcuni studi epidemiologici, tra i quali alcuni relativi alla popolazione del Comune di Cerano, anche in relazione all'esposizione a inquinanti ambientali (consultabili nel sito web del Comune).

#### **19. Regione Toscana. Direzione Ambiente ed Energia. Settore VIA-VAS OO.PP. di Interesse Strategico Regionale (MATTM-2021-0047019 del 04/05/2021)**

La Regione Toscana ha riportato l'espressione del NURV, formulando osservazioni basate sulla nota di ARPAT, DV.01/435.1 del 26/04/2021, acquisita con protocollo in ingresso MATTM/0043784 del 27/04/2021, relativamente ai seguenti aspetti:

1. Criteri ambientali per la valutazione delle aree idonee (vincoli assoluti e relativi).
2. Possibili impatti ambientali connessi alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
3. Obiettivi generali di sostenibilità ambientale e Analisi del rapporto con altri piani e programmi
4. Caratterizzazione ambientale e problematiche allo stato attuale
5. Valutazione degli effetti ambientali e impostazione del sistema di monitoraggio
6. Osservazioni e segnalazioni su aspetti specifici e in merito alle concessioni presenti in Regione Toscana.

Tali osservazioni sono una riproposizione di quelle presentate da ARPAT.

#### **20. Regione Emilia-Romagna. Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale (MATTM-2021-0047106 e MATTM-2021-0002298 del 04/05/2021)**

L'Amministrazione regionale, Valutazione degli Impatti e Sostenibilità ambientale, anche in base ai contributi raccolti dagli altri Servizi regionali competenti e dalle Amministrazioni locali interessate,

1) Ritiene necessario che il PiTESAI e il relativo RA valutino la coerenza tra gli obiettivi propri e quelli delle strategie di transizione energetica, del PNRR e del PNIEC, definendone sinergie e priorità comuni;

2) chiede di chiarire quali effetti (divieti/limitazioni/ restrizioni su istanze nuove e pregresse e sui titoli minerari in vigore) potranno produrre i criteri ambientali che verranno qualificati come vincoli relativi, e comunque in che modo i vincoli sia assoluti che relativi potranno incidere su specifiche aree;

3) ritiene che una valutazione applicata univocamente per gli interi areali delle diverse attività minerarie non sia idonea a valutarvi gli impatti diversificati, comportando un giudizio cautelativo

troppo restrittivo o al contrario poco sensibile a fattori escludenti di scala locale, e quindi sia opportuno che il RA valuti gli effetti di tale scelta, definendo alternative possibili nell'applicazione dei criteri per la individuazione delle 'aree idonee' e di effettuare una valutazione integrata tra vincoli ambientali relativi e condizioni sito-specifiche;

4) per poter valutare i contenuti del RA, ritiene necessario conoscere i lineamenti principali del PiTESAI rispetto la strategia di transizione energetica con riferimento ai costi ambientali e reali che le attività del Piano potranno determinare nel breve e nel medio periodo, considerando che il lungo percorso di decarbonizzazione prevederà un utilizzo ancora rilevante del gas; e ritiene quindi necessario che il Piano individui diverse alternative di scenari (compresa l'alternativa zero') per il soddisfacimento del fabbisogno energetico del Paese, valutando ricadute e costi ambientali che le scelte di piano determinano, considerando anche: -le diverse emissioni climalteranti della produzione locale e dell'importazione di gas, -la possibilità che un'interruzione delle estrazioni (italiane) di gas in Adriatico si traduca in un'importazione dai paesi frontalieri di gas attinto di fatto dai medesimi giacimenti, -la circostanza che il quadro emissivo climalterante non sembra influenzabile da una riduzione della produzione nazionale di idrocarburi;

5) in particolare, ritiene necessario valutare impatti ambientali e ricadute socio-economiche di una applicazione univoca, sull'intero areale del titolo minerario, dei criteri relativi agli strati informativi riguardanti le risorse idriche superficiali e sotterranee e la loro salvaguardia o la presenza di rischi geomorfologici elevati /molto elevati, considerando la notevole estensione dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, sovrapposti in modo rilevante ad aree di permessi di ricerca e di coltivazione vigenti, e che sono migliaia le frane (attive o quiescenti) nel territorio regionale, circostanze per le quali ritiene una simile applicazione univoca non appropriata per valutare correttamente gli effetti ambientali del Piano;

6) richiede che Piano e relativo RA diano rilevanza ai criteri ambientali escludenti e condizionanti relativi alle aree protette e siti delle Rete Natura 2000 e a una loro adeguata fascia circostante di rispetto;

7) ritiene in particolare che, per l'area del Parco del Delta del Po, nei siti Rete Natura 2000 anche a mare gestiti dall'Ente Parco e nell'area della Riserva di Biosfera, non debba essere consentito alcun nuovo avvio di attività oggetto del PiTESAI e che debbano essere poste forti limitazioni anche alle attività in essere, per la fragilità (subsidenza naturale e antropica, dissesto idraulico) di un ambiente unico a livello nazionale;

8) ritiene che nell'individuare le aree idonee si dovrà portare particolare attenzione alla pianura e agli ambiti costieri, valutandone l'esposizione agli effetti correlati alla subsidenza, alle condizioni di pendenze e franchi idraulici molto bassi in buona parte della pianura e di fragilità della costa connesse all'esposizione all'eustatismo da crisi climatica, fattori tutti negative per un efficace deflusso idrico del reticolo idrografico;

9) richiede di valutare la significatività di una riduzione dei perimetri dei titoli minerari esistenti riguardanti le aree urbanizzate e le aree agricole con coltivazioni certificate, e di valutare per le coltivazioni in ambito montano, benefici, danni e costi ambientali di una loro limitazione fino alla dismissione degli impianti;

10 ) richiede che le fragilità ambientali più rilevanti diventino i criteri più incidenti e di riferimento per il PMA, con opportuni indicatori degli effetti delle azioni del Piano e delle mitigazioni e compensazioni;

11) ritiene necessario chiarire come i criteri ambientali condizioneranno i procedimenti di VIA in corso e futuri per nuove istanze di ricerca e coltivazione;

12) chiede una rappresentazione in scala adeguata, almeno per ambito regionale, dei criteri ambientali,

13) ritiene opportuno che per la individuazione delle aree idonee si consideri da un lato le condizioni di potenziale minerario e di produttività delle concessioni in essere e dall'altro, con pesi differenziati, i vincoli presenti e le diverse ipotesi di quantità di estrazioni in funzione delle situazioni e criticità ambientali;

15) richiede che Piano e RA approfondiscano gli aspetti socio-economici e ambientali relativi alla dismissione delle piattaforme presenti di fronte alla costa regionale e delle relative strutture a terra;

16a) segnala che l'ordinamento statale e regionale in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica è ampio e non riconducibile al solo DLgs 42/2004, e che le Regioni si sono dotate di vari strumenti di pianificazione e di specifiche prescrizioni di tutela e salvaguardia; che nel proprio caso è dotata di un Piano in corso di modifica in regime di copianificazione con il MIC per integrare nelle sue tutele i vincoli ex art. 136 e 142. Chiede pertanto di integrare gli strati informativi relativi ai vincoli in ambito terrestre (capitoli 2.3.1, 5.2.13, e 4.2) per ricomprendervi tali diversi strumenti vigenti; e chiede di integrare la valutazione degli impatti delle attività oggetto del Piano sulle componenti paesaggistiche prendendo in considerazione anche quelli sul patrimonio storico-testimoniale (non adeguatamente considerato nel RP);

16b) relativamente al fenomeno di subsidenza, richiama l'opportunità di considerare e valutare con attenzione le aree dove la sua intensità/velocità è notevole o comunque innaturale, poiché il tema è di grande importanza viste le quote prossime e talora inferiori al livello del mare di ampie aree del territorio (province di Ferrara e di Ravenna) nelle quali sono di notevole rilevanza le ripercussioni del fenomeno sul regolare deflusso delle acque nelle condizione date di pendenze e franchi idraulici molto ridotti, specie dove esso presenta misure tuttora notevoli (come nel caso della Concessione Angela-Angelina, ricadente entro le 12 MN, che tuttora determina tassi di subsidenza superiori a 15 mm/anno nel tratto di costa interessato);

16c) riguardo alla pericolosità sismica, malgrado il RP non la indichi quale fattore determinante vincoli escludenti le attività oggetto del Piano, ritiene opportuno che nelle zone in cui sono presenti faglie potenzialmente attive, e faglie attive e capaci, sia esclusa ogni forma di sovrappressione (ad esempio nella fase di re-iniezione dell'acqua di strato); e rileva anche che le faglie attive e capaci descritte nel Catalogo ITHACA nella loro individuazione cartografica non appaiono corrette ed esaustive, essendo la mappa non aggiornata e redatta a una scala non applicabile per le verifiche locali, quindi da aggiornare e integrare;

16d) per l'ambito marino e costiero

.. segnala che i diversi contenuti del RP risultano poco approfonditi rispetto alla Pianificazione dello Spazio Marittimo MSP, attività solo citata nell'analisi normativa, e della quale non risultano considerati i descrittori che pure risultano importanti per i contenuti del PiTESAI (D1, D4, D6, D11); e che nel RP non risultano considerati adeguatamente né la Strategia integrata per l'ACC della costa, di cui si sta dotando la Regione, né progetto della Gestione Integrata della Zona Costiera GIZC, mentre entrambe le attività MSP e GIZC sono invece di rilevanza centrale per il PiTESAI, vista la concentrazione delle attività Gas & Olio sulla costa

.. in particolare ritiene che nel RA debbano essere considerate e valutate le potenzialità di conflitto e/o di sinergia tra le attività oggetto del PiTESAI e i molteplici altri usi del mare e della costa, oggetto della MSP

.. segnala che non risultano considerati il SIC IT4070026 e il SIC IT4060018

.. richiede che il Piano precisi come considera le concessioni di coltivazione ricadenti entro le 12 MN e indichi a quali condizioni sarà possibile il loro rinnovo rispetto agli usi della costa previsti dalla MSP

.. segnala che le diverse pressioni ambientali delle attività di Piano sull'ambiente marino-costiero indicate a **pg. 66 del RP risultano riportate in modo generico rispetto alle diverse fasi e tipologie di attività, mentre tra esse saranno centrali quelle del *decommissioning* delle piattaforme, vista la loro concentrazione lungo la costa regionale e i possibili impatti legati alle diverse fasi della dismissione.**

## **21. Regione Siciliana (MATTM-2021-0046751 del 04/05/2021)**

In riferimento alla procedura di *scoping* attivata dal MISE per la consultazione della proposta di PiTESAI, la Regione Siciliana osserva quanto segue:

1. **Informazioni inadeguate** - Non risultano adeguate le informazioni contenute nel RP sia per la tipologia della proposta di Piano, sia per gli impatti generabili e per gli obiettivi della consultazione VAS. Le informazioni relative alla Regione Siciliana potranno essere integrate con le informazioni contenute nel SIT e nel Geoportale della Regione, e alimentate con i dati, le informazioni e gli elaborati relativi a ciascuno degli interventi inseriti nella piattaforma nazionale.
2. **Mancanza di chiarezza degli obiettivi** - Gli obiettivi ambientali del PiTESAI dovranno essere chiaramente esplicitati, così come le relazioni e/o conflitti con gli obiettivi ambientali dei Piani/Programmi/strumenti ritenuti pertinenti.
3. **Strumenti di pianificazione** - Dovranno essere descritti, con particolare riferimento alla Regione Siciliana, i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione pertinenti:
  - Piani e Regolamenti delle Riserve terrestri e marine e dei Parchi marini
  - Piani di Gestione degli Ambiti della Rete Natura 2000 regionale
  - Regolamenti per i Geositi
  - Piano per l'Assetto Idrogeologico regionale
  - Piano Forestale regionale
  - Programma di Sviluppo Rurale

- Piano di Bonifica regionale
- Programma di Sviluppo Rurale
- Piano di Tutela delle Acque della Sicilia
- Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia
- Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente
- Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regione Siciliana
- Piani Paesaggistici di Ambito Provinciale vigenti
- Piani di Gestione Siti UNESCO
- Piani di bonifica
- Piano Protezione rischio amianto
- Piano Regionale rischio alluvioni
- Piano Energetico regionale
- Piano Regionale Rifiuti
- Piano Strategico di Sviluppo Turistico 2014-2020 - Programma Triennale 2015-2017 esuccessivi aggiornamenti.

4. **Fragilità, unicità e valore del territorio** - E' necessario, per come disposto dall'art. 11-ter della L. 12/2019, tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, considerato che vi insistono aree e contesti di unicità, rarità e pregio ambientale, culturale, paesaggistico e architettonico, di elevata attrattività/vocazione turistica, comprese anche nel Patrimonio UNESCO (tra le quali la Valle dei Templi, il territorio ibleo, etc.), nonché numerose e importanti aree vocate e sostenute dalla pesca (Scoglitti, Mazzara, Porto Empedocle etc.) e dai suoi numerosi indotti.
5. **Aspetti ambientali** - E' necessario prendere in considerazione la totalità degli aspetti dello stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del Piano, con l'indagine e l'approfondimento delle seguenti componenti/matrici ambientali, tutte pertinenti, direttamente e indirettamente interessate dalla proposta di PiTESAI: Flora, Fauna e Biodiversità, Suolo e Sottosuolo, Acque interne e marine, Aria e fattori climatici, Beni culturali, materiali e Paesaggio, Popolazione e Salute umana, Energia, Rifiuti, Mobilità e Trasporti, Turismo, Ambiente urbano.
6. **Faglie attive e capaci** - Occorre considerare e valutare che per le Zone, le aree e gli interventi attivi e potenziali nella Regione Siciliana, le faglie in alcuni casi interferiscono con le zone di prospezione/permessi di ricerca/concessioni di coltivazione.
7. **Sismicità** - Occorre eseguire un monitoraggio mirato ad acquisire un campo di dati sufficiente in merito alle relazioni con le attività petrolifere. Nel RPA dovrà essere realizzata una adeguata trattazione, in considerazione della pericolosità sismica cui è esposta la Sicilia.
8. **Subsidenza** - Bisogna mettere in evidenza che nell'Annuario dei Dati Ambientali redatto dall'ISPRA nel 2019 sono presenti anche 6 comuni siciliani, evidenziati anche nella relativa mappa riportata in Figura 5.2-37 del RPA. Ciò per l'interferenza delle aree oggetto di prospezione/ricerca/coltivazione con settori oggetto di fenomeni di subsidenza.
9. **Punto c) Allegato VI** - Occorre affrontare adeguatamente il punto c) dell'Allegato VI, con idoneo capitolo, in quanto lo stato attuale delle conoscenze e degli studi effettuati sul complesso degli interventi al vaglio del PiTESAI consente di redigere un contributo esaustivo e necessario per consentire ai SCMA e al pubblico interessato e generico di comprendere, conoscere ed esprimere le proprie osservazioni e fornire il contributo per la decisione.

10. **Geositi e geoparchi** - E' necessario analizzare e valutare le interferenze dirette e indirette.
11. **Aree boschive** - Occorre effettuare l'analisi e la valutazione delle interferenze/dei conflitti con i settori di prospezione/ricerca/concessione, anche con l'ausilio del Sistema Informativo Forestale (SIF) della Regione Siciliana, che consente di analizzare, tra l'altro, le aree boschive del territorio regionale, e le aree sottoposte a vincolo idrogeologico (Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923).
12. **Rete Natura 2000** - Occorre considerare e valutare che, ai sensi dell'articolo 42 comma 1 lett. c) della legge 4 giugno 2010 n. 96, sono previste misure di conservazione anche per gli habitat esterni alle Zone di Protezione Speciale, e che la L.R. n. 16 del 10.8.2016 (artt. 3 e ss.) estende l'applicazione della normativa relativa alle zone ZPS alla fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri. Il RPA non fa inoltre riferimento alla Rete Ecologica della Regione Siciliana, costituita dall'insieme dei siti della Rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultino di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche.
13. **Altre aree** - Bisogna fare puntuale riferimento ad altre aree soggette ad attenzione, come le aree boscate individuate ai sensi della Legge Regionale 16/96 e s.m.i., che individuano ai fini della tutela tutte le superfici boscate con una superficie maggiore di 10.000 m<sup>2</sup> con copertura arborea non inferiore al 50%, includendo le formazioni a macchia mediterranea e vegetazione rupestre, applicando in termini variabili, sulla base dell'estensione, anche un'ampia fascia di rispetto. Per una corretta individuazione di tali aree si potrà fare riferimento al S.I.F. (Sistema Informativo Forestale) della Regione Siciliana.
14. **Habitat** - Occorre trattare anche gli habitat non direttamente connessi con le acque interne, in quanto molti di essi, di interesse comunitario prioritario e non, svolgono un ruolo ecologico importante, in quanto sede di alimentazione e nidificazione di specie di interesse conservazionistico.
15. **Balenottera Comune** - Occorre prendere in considerazione i risultati del progetto "Telemetria Satellitare applicata alla Balenottera Comune in Mar Mediterraneo..." realizzato dal MATTM e da enti di ricerca, che hanno fornito importanti informazioni sugli spostamenti ed eventuali migrazioni delle Balenottere comuni e sui loro habitat nelle acque circostanti l'Isola di Lampedusa. Grazie a tali informazioni, per il principio di precauzione dovrebbe essere inibita tutta l'area del Canale di Sicilia, anche in considerazione dell'aumento della temperatura terrestre e marina registrato negli ultimi decenni, che porterà a un aumento dell'areale di circolazione dei mammiferi marini.
16. **Posidonia oceanica** - Sarà opportuno sovrapporre le aree soggette a Istanze di permesso di ricerca in attesa di autorizzazione ai dati del progetto "Mappatura delle praterie di Posidonia oceanica lungo le coste della Sicilia e delle isole minori circostanti". Fonte: Ministero dell'Ambiente - Servizio Difesa del Mare.
17. **Conservazione del paesaggio culturale e culturale** - In riferimento ai vincoli del Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii., occorrerà verificare la coerenza con i regimi normativi dei piani paesaggistici d'ambito attualmente vigenti e/o in regime di adozione e salvaguardia. Dovrà essere verificata la coerenza attraverso l'overlay con le informazioni reperibili attraverso il geoportale della Regione Siciliana al seguente indirizzo:<http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/it/Home/GeoViewer>).
18. **Agricoltura** - Occorre fare riferimento al tessuto economico-produttivo legato al comparto agricolo, per come proposto dall'Atlante Nazionale del Territorio Rurale. Nei dossier elaborati per ciascun sistema locale citato vengono riportate le produzioni tipiche strettamente legate al paesaggio agrario e alle tradizioni locali, da cui emerge la presenza di diverse produzioni recanti denominazione di origine protetta e indicazione

geografica tipica, etc.. che si sovrappongono alle istanze di permesso di ricerca in attesa di autorizzazione.

19. **Analisi costi-benefici** – E' necessario sviluppare un'analisi completa e pertinente ai fattori e alle componenti ambientali e socio-economiche coinvolte e interferite, stimando, monetizzando e valutando tutti i costi e i benefici ambientali. L'ACB dovrà valutare adeguatamente i costi e le perdite economico-sociali che si generano nei territori e delle popolazioni delle aree a vocazione turistica; dovrà accertare gli effetti dei pozzi esplorativi e le alterazioni paesaggistiche dei siti di coltivazione e delle centrali che, a fronte spesso di limitati vantaggi e di una modesta indipendenza energetica, sacrificano gli effetti diretti e gli indotti dell'economia del turismo, del turismo culturale e dell'ecoturismo.
20. **Ulteriori approfondimenti** - Dovranno essere effettuati i seguenti approfondimenti:
  - in merito agli effetti ambientali della ricerca e dell'*Air gun* dovranno essere presi in considerazione i numerosissimi studi ambientali prodotti al riguardo (Cfr. effetti sui cetacei.  
[https://www.camera.it/\\_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/251/001\\_RS/00000001.pdf](https://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/251/001_RS/00000001.pdf)), pure nella considerazione che l'*Air gun* andrebbe disciplinato, come le altre tecniche e metodologia descritte e in uso;
  - analizzare e verificare le criticità e gli impatti delle azioni e degli interventi della proposta del PiTESAI;
  - con particolare riferimento alla Regione Siciliana, oltre alle aree naturali e protette istituite, dovranno essere inserite le proposte di istituzione di nuovi siti a un livello avanzato, tra le quali va citata la proposta per l'istituzione del Parco degli Iblei, approvata con la Legge Nazionale n. 222 del 29 novembre 2007 all'art. 26 "Disposizioni in materia ambientale";
  - dovranno essere inseriti e descritti puntualmente i SITI UNESCO interferiti dalla proposta di PiTESAI, che nella Regione Siciliana coincidono con la Valle dei Templi e con il territorio Ibleo;
  - dovranno essere verificate le evidenti interferenze e gli impatti sui Siti della Rete Natura 2000 regionale, desumibili dalla sovrapposizione dei Siti sulle aree di attuale e potenziale impatto contenute nel presente parere.
21. **VINCA** - Occorrerà realizzare uno studio adeguato alle indicazioni delle "Linee Guida Nazionale per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA)" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (GURI n. 303 del 28/12/2019) per il Livello II;
22. **Studio di Incidenza Ambientale** - L'individuazione e la valutazione della incidenza delle azioni e delle strategie del PiTESAI devono essere esplicite e documentate, con riferimento al grado di conservazione di *habitat* e specie coinvolti e agli obiettivi di conservazione del sito individuati nel Piano di Gestione. Per ogni *habitat* a ogni specie elencata nel formulario deve essere indicato se l'effetto è diretto o indiretto, a breve o a lungo termine, durevole o reversibile e deve inoltre essere indicato se l'effetto è isolato o agisca in sinergia con altri effetti.
23. **Obiettivi di protezione ambientale** - Occorre dare evidenza al contributo degli obiettivi di protezione ambientale richiamati nell'Allegato 2 per la redazione della proposta di PiTESAI.
24. **Impatti generici e incompleti** - Bisognerà effettuare in maniera completa ed esaustiva la descrizione, la stima, la tipologia e la natura degli impatti allo stato generica e incompleta,



con riferimento a tutte le componenti e le aree interferite e a fronte delle criticità/pressioni attuali e potenziali riferite allo scenario di riferimento e a quello di Piano, quali:

- Flora, Fauna e Biodiversità
- Suolo e sottosuolo
- Acque interne e marine
- Aria e fattori climatici
- Beni culturali, materiali e Paesaggio
- Popolazione e salute umana
- Energia
- Rifiuti
- Mobilità e Trasporti
- Turismo
- Ambiente urbano.

25. **Misure di intervento** - Occorrerà trattare le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma.

26. **Monitoraggio** - Bisognerà descrivere le misure previste per il monitoraggio e il controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano proposto, definendo in particolare gli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare. Per la redazione del Piano di Monitoraggio si può fare riferimento alle “INDICAZIONI METODOLOGICHE E OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO VAS” a cura di ISPRA.

27. **Sintesi non Tecnica** - La SNT dovrà essere redatta nell'ottica di informare e di coinvolgere anche un pubblico esperto o con diverse competenze ed esperienze, anche con l'ausilio del Documento “*Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale (art. 13 comma 5, D.lgs. 152/2006)*” redatto dal MATTM, Direzione per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.

## **22. Regione Abruzzo. Dipartimento Territorio-Ambiente- Servizio valutazioni ambientali (MATTM-2021-0047008 del 04/05/2021)**

L'Ente rileva che, sotto il profilo giuridico, nell'ordinamento regionale la materia è stata oggetto di intervento con la L.R. 10 marzo 2008, n. 2 *Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale* così come modificata dalla L.R., n. 14/2008 *Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina* e L.R. 18 dicembre 2009, n. 32/2009 e ss.mm.ii. che, in particolare, dopo le disposizioni generali di cui al comma 1 e 2, al comma 3 e 4 dell'art. 1, rispettivamente, recita:

3. Nelle aree non ricomprese nell'elenco di cui al comma 2, la compatibilità delle medesime opere deve essere valutata tenendo conto, in particolare, della effettiva interazione sia con le problematiche sismiche, ai sensi della normativa statale vigente,

*e idrogeologiche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180), sia con le esigenze di protezione e valorizzazione della produzione agricola imposte dalla normativa comunitaria nelle aree agricole destinate alle coltivazioni e alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole di pregio, di origine controllata garantita (d.o.c.g.), di origine controllata (d.o.c.), di indicazione geografica tipica (i.g.t.), di origine protetta (d.o.p), di indicazione geografica protetta (i.g.p.) di cui al Piano Regionale di Sviluppo Rurale approvato in attuazione del Regolamento CE n. 1698/05.*

*4. Le disposizioni di cui ai comma 2 e 3 hanno valore di norma di indirizzo per il Comitato di coordinamento regionale – V.I.A. per l'esercizio delle competenze ad esso spettanti.”*

Rileva, inoltre, l'integrazione alla L.R n.2/2008 apportata dalla L.R. n. 28/2012 che all'art. 3 introduce l'Art. 1-bis Competenza della Regione nell'ambito della localizzazione di opere di interesse statale e al comma 3 dello stesso prevede che “La Regione nega, altresì, l'intesa qualora si tratti di opere in contrasto con il Piano regionale di Tutela della Qualità dell'Aria, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 79/4 del 25 settembre 2007”.

Per quanto riguarda la **superficie regionale protetta** (ci si riferisce alle sole superfici a terra dei siti presenti nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette pubblicato dal MATTM (ora MiTE) e di quelli appartenenti alla Rete Natura 2000) la percentuale ammonta al 36,6 % (ISTAT, 2021) a cui si aggiunge l'Area Marina Protetta del Cerrano (7 km di costa e più di tre miglia nautiche di mare) ed è ancora in corso la procedura di istituzione del Parco della Costa Teatina (corridoio verde della lunghezza di circa 40 km sulla Costa Teatina che abbraccia i comuni di Francavilla, Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino Di Sangro, Casalbordino, Vasto, San Salvo). A tale assetto si affianca il quadro di ulteriori vincoli di natura paesaggistico-ambientale che delineano un contesto di significativa vulnerabilità di cui è necessario tenere adeguatamente conto nell'ambito dell'individuazione delle aree idonee e delle misure in corso di definizione per il PiTESAI.

L'Ente ritiene che la valutazione degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del Piano, delle possibili interferenze sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000, sulle Aree parco e/o alle altre zone protette a diverso titolo, la definizione di alternative, la verifica di coerenza interna ed esterna, la regolamentazione delle attività di dismissione degli impianti, l'individuazione delle misure volte al contenimento e/o mitigazione degli interventi per l'implementazione del piano, nonché la selezione degli indicatori per lo svolgimento del monitoraggio ambientale, dovranno essere adeguatamente approfonditi e affrontati nella redazione del Rapporto Ambientale con particolare riferimento a quelli riferentesi alla valutazione dell'efficacia delle azioni di mitigazione e/o compensazione proposte, nonché della sostenibilità territoriale, con particolare riferimento a quanto previsto dalla richiamata L.R. 10 marzo 2008, n. 2 “Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale” così come modificata dalla L.R., n. 14/2008 “Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina”, dalla L.R. 18 dicembre 2009, n. 32/2009 “Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche”, nonché dalla L.R. n. 28/2012.

Infine, ritiene che il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee, possa accompagnare efficacemente un concreto processo di decarbonizzazione dell'economia se si pone come uno strumento che supporti la gestione, attraverso adeguate valutazioni, delle attività minerarie in essere (prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in corso) e il riutilizzo futuro delle aree interessate da impianti da dismettere. In linea con gli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico, la transizione energetica andrebbe intesa come un percorso di graduale e progressiva riduzione, fino alla dismissione, dell'assetto attuale. In quest'ottica, il processo di adozione del PiTESAI apre una riflessione sull'opportunità che l'individuazione delle Aree Idonee possa divenire il presupposto, attraverso il criterio della produttività, per avanzare nuove istanze di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi o per consentire il rinnovo di ulteriori concessioni alla loro scadenza.

### **23. Regione Autonoma della Valle d'Aosta (MATTM-2021-0047023 del 04/06/2021)**

La regione Valle d'Aosta non formula osservazioni specifiche in merito

### **24. ARPA Toscana (MiTE/2021/0043784 del 27/04/2021)**

ARPAT ha presentato alcune osservazioni predisposte in collaborazione con Dipartimenti territoriali di ARPAT, Settore Rischio Industriale, tra cui le seguenti:

1. In riferimento alla normativa Seveso in relazione agli impianti oggetti del Piano, vengono fornite alcune informazioni relativamente alle esclusioni dall'ambito di applicazione del D.lgs. 105/2015 e relativamente alla "distanza limite" tra gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al D.lgs. 105/2015.
2. In riferimento al paragrafo §3.2. "Descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione", si suggerisce considerare nell'analisi dei possibili impatti del RA anche le emissioni di inquinanti in atmosfera e emissioni climalteranti, aspetti ambientali presenti, insieme alla qualità dell'aria, nel contesto ambientale presentato nel paragrafo §5.2.
3. Nella descrizione degli impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, dovrebbero essere prese in considerazione anche le conclusioni dello studio "*Report on the Hydrocarbon Exploration and Seismicity in Emilia Region*", prodotto dalla ICHESE (*International Commission on Hydrocarbon Exploration and Seismicity in the Emilia region*) incaricata di valutare le possibili relazioni tra le attività di coltivazione di idrocarburi, e in particolare di re-iniezione delle acque di strato e l'aumento dell'attività sismica nell'area colpita dal terremoto dell'Emilia-Romagna nel mese di maggio 2012, che non ha escluso che le attività effettuate in una delle Concessioni (Mirandola) abbiano potuto contribuire a innescare la sequenza sismica del 2012.
4. In riferimento ai *webgis* indicati nel paragrafo §3.3.1. "La cartografia mineraria e i dati di monitoraggio relativi alle istanze e titoli minerari", si riportano alcune considerazioni relative allo stato di eventuali nuove istanze, allo stato giuridico e produttivo delle concessioni Tombolo e Pietramala in Regione Toscana.
5. In riferimento ai vincoli assoluti per le aree a terra, nel paragrafo §2.3.1. è indicato un criterio che, nei termini in cui è formulato nel RP, non chiarisce se si intenda considerare come vincolo assoluto solo le zone di rispetto in senso stretto (ma in tal caso si presume che siano considerate nel vincolo almeno anche le zone di tutela assoluta, in quanto area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni) o in senso più ampio anche le zone di protezione. ARPAT suggerisce di

valutare l'opportunità di tenere in considerazione tra i criteri ambientali anche le zone di protezione e raccomanda comunque di specificare in modo circostanziato e completo nel RA a quali tematismi si riferiscano i criteri che saranno analizzati e fissati come vincoli, motivando tali scelte.

6. Per quanto riguarda l'ambito marino, considerando i vincoli previsti per legge, definiti vincoli assoluti nel RP, ARPAT rileva l'assenza della porzione di mare di fronte alla Regione Toscana, caratterizzata dalla presenza del Santuario per i mammiferi marini (Legge 391/2001).
7. Tra i vincoli relativi in ambito terrestre considerati nel RP (Tabella 2.3-3: Strati informativi per la definizione dei vincoli relativi in ambito terrestre) non risulta chiaro in cosa consista il criterio indicato. ARPAT raccomanda di indicare nel RA se si intenda applicarlo a tutti i corpi idrici significativi o in funzione dello stato di qualità mantenuto o raggiunto e con quali motivazioni.
8. ARPAT suggerisce di valutare l'opportunità di tenere in considerazione tra i criteri ambientali da utilizzare nella formazione del Piano anche i fenomeni di subsidenza, argomento trattato anche nel quadro conoscitivo del RP.
9. Dopo avere segnalato la presenza di alcune aree con particolari criticità in prossimità o all'interno della concessione Tombolo, ARPAT sottolinea l'importanza di indicare in modo chiaro nel Piano e nel RA come si pongono i criteri ambientali, distinguendo tra i vincoli assoluti e i vincoli relativi, rispetto alla individuazione delle aree idonee.
10. In riferimento agli obiettivi generali indicati nel cap.4, ARPAT suggerisce di evidenziare secondo quali strategie di pianificazione e programmazione e con quali strumenti pratici il Piano indirizzerà verso gli obiettivi di Decarbonizzazione totale e di neutralità climatica entro il 2050, indicati nel RP come pertinenti al Piano e richiamati nello scenario previsionale riportato a pag. 277. Suggerisce inoltre di considerare nella verifica di coerenza esterna che sarà effettuata nel RA il PAER Piano Ambientale ed Energetico della Regione Toscana e gli atti, pertinenti al Piano, che la Commissione Europea ha fatto seguire al Green Deal.
11. In riferimento al cap. 5, ARPAT raccomanda di fornire nel RA e nel Piano documentazione a scala effettivamente visibile eventualmente anche tramite *webgis*, visto che nel RP sono presenti alcune cartografie non sufficientemente leggibili, e raccomanda di approfondire e finalizzare le informazioni sugli aspetti effettivamente relativi alle tematiche effettuando una "lettura critica" del quadro conoscitivo ambientale sugli aspetti ambientali effettivamente interessati dal Piano.
12. In riferimento al paragrafo §6.1., ARPAT rileva che sarebbe opportuno che il Piano e il RA indicassero chiaramente come verranno gestite le interferenze dello stato attuale delle attività con elementi ambientali per i titoli vigenti, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 11-ter del D.L. n. 135/2018.
13. In riferimento ai cap.7. e 9, relativi al sistema di monitoraggio ambientale, ARPAT suggerisce di utilizzare metodi di confronto e scelta tra alternative di Piano, che siano fondati su dati oggettivi e permettano di documentare tale percorso, quali ad esempio analisi costi benefici e analisi multicriteriali, come accennato nel RP nel paragrafo 2.3.2., suggerisce che - nell'analisi dei costi e dei benefici relativi a determinate scelte di Piano alternative (analisi che ARPAT auspica sia effettuata durante la valutazione ambientale che accompagnerà la formazione del PiTESAI, al fine di presentarla nel RA come rendiconto della scelta tra alternative di Piano) – siano considerate nella stima dei costi per lo Stato e la collettività anche la monetizzazione dei costi ambientali, suggerisce l'implementazione di indicatori di processo che possano rendere conto delle tempistiche di attuazione del Piano e di eventuali priorità connesse all'urgenza di conseguire il rispetto dei vincoli ambientali, suggerisce di integrare alcuni indicatori per monitorare gli effetti ambientali del Piano relativamente ai Rischi di Incidente Rilevante.

## **25. ARTA Abruzzo (MiTE/2020/0042864 del 27/04/2021)**

La Regione Abruzzo è interessata da 8 permessi di ricerca in terraferma, per una superficie di 1761,30 Kmq e 7 concessioni di coltivazioni per una superficie di 314,69 Kmq. In Abruzzo si

registra la presenza di 1 Pozzo produttivo per gas e 4 centrali per il trattamento dello stesso gas. Relativamente all'*offshore* Parte della produzione di olio greggio estratto da giacimenti di idrocarburi ubicati in mare è convogliata tramite oleodotto a 3 centrali di raccolta e trattamento ubicate in terraferma. La restante produzione di olio in mare viene effettuata per mezzo di unità galleggianti di stoccaggio temporaneo, fra cui una in Abruzzo denominata «ALBA MARINA» per il campo “Rospo Mare”.

ARTA Abruzzo in relazione al RP sottolinea come questo descrive approfonditamente il Contesto ambientale di riferimento e gli obiettivi di contesto. Sono invece di carattere generale e preventivo le azioni, gli accorgimenti e le misure volte al contenimento e/o mitigazione degli effetti legati alla realizzazione degli interventi previsti.

Afferma inoltre che essendo la determinazione degli effetti e degli impatti potenziali, come anche la Verifiche di coerenza, sia interna che esterna, la descrizione della metodologia per lo svolgimento del monitoraggio e la valutazione delle possibili interferenze sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000, sulle Aree parco e/o alle altre zone protette a diverso titolo (Rapporto di VincA), rimandata alla stesura del Rapporto Ambientale o ad una successiva fase (VIA), ARTA Abruzzo si riserva di esprimere considerazioni puntuali solo nella successiva fase di consultazione. Tuttavia, di seguito formula alcune riflessioni:

- un aspetto da valutare approfonditamente nel successivo Rapporto preliminare dovrà essere quello legato alle attività di dismissione degli impianti da dismettere o a fine vita;
- relativamente al monitoraggio sottolinea che particolare cura dovrà essere posta nella scelta degli indicatori da utilizzare per le analisi degli effetti dovuti alle azioni di piano, distinti chiaramente fra “*Indicatori di sostenibilità territoriali*” e “*Indicatori di sostenibilità generici*”, a seconda che le grandezze che descrivono siano legate o meno al territorio di influenza. Gli stessi dovranno permettere di valutare e stimare i potenziali impatti ambientali derivanti dalle procedure di intervento e l’efficacia delle azioni di mitigazione e/ o compensazione proposte.

#### **26. ARPA Calabria (MATTM-2021-0045919 DEL 03/05/2021)**

ARPACAL non evidenzia specifici elementi da approfondire nel Rapporto Ambientale, e si richiama ai principi generali di cui al Titolo II della Parte seconda del D. Lgs. 152/2006.

#### **27. ARPA Lombardia (MATTM-2021-0045940 del 03/05/2021)**

L’ARPA Lombardia ricorda che il Rapporto ambientale dovrà, evidenziare le strategie atte a verificare gli impatti derivanti dalla dispersione di inquinanti a base idrocarburica nell’ambiente marino, avvenuti nel tempo, che hanno determinato effetti il più delle volte non riequilibrabili in termini di ecosistema.

Per quanto riguarda le componenti ambientali, la Regione Lombardia formula le seguenti osservazioni:

- Risorse Idriche

La Regione concorda con l'analisi dei possibili impatti ambientali illustrata nel Piano (cap 3.22.- cap 3.2.4).

Per quanto riguarda le acque sotterranee, la valutazione del monitoraggio non potrà prescindere da una dettagliata conoscenza sito-specifica, volta a definire le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e idrochimiche, oltre alla vulnerabilità degli acquiferi. Si dovrà tener conto, oltre che delle aree di salvaguardia (zona di tutela assoluta e zona di rispetto), anche delle aree di ricarica della falda e delle zone di protezione (art. 94 D.L.vo 152/06).

Per la valutazione dello stato chimico la Tab. 3 del D. L.vo 30/2009 “Valori soglia da considerare per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee” prevede di considerare gli “idrocarburi espressi come N esano” con concentrazione di 350 µg/l. Si propone che per tutte le fasi del monitoraggio possano essere considerati valori soglia di concentrazione anche minori; saranno inoltre da prendere in considerazione eventuali ulteriori parametri di sostanze inquinanti specifici delle varie fasi di prospezione, che potrebbero comunque potenzialmente causare contaminazioni delle acque superficiali e sotterranee.

- Aria

Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, si osserva che le attività di prospezione e ricerca, possono essere potenzialmente impattanti sulla qualità dell'aria in caso di escavazioni o utilizzo di esplosivo e, in caso di coltivazione l'impatto potrebbe essere maggiore se fossero previste attività assimilabili a quelle di cava o in caso di creazione di pozzi con eventuali emissioni in atmosfera connesse all'attività stessa.

- Criteri localizzativi idoneità aree

Nell'elaborazione del Rapporto ambientale, la verifica dell'inidoneità delle aree (criteri escludenti/vincoli assoluti) all'insediamento di giacimenti estrattivi e/o stoccaggi, si ritiene debba essere condotta anche attraverso una valutazione delle zone censite a rischio subsidenza e/o dei siti inseriti nelle zone di influenza di sorgenti sismogenetiche, questo in relazione alle implicazioni legate ai potenziali rischi connessi e ai possibili danni alla popolazione, attività e infrastrutture.

A pag. 32 del Rapporto preliminare vengono definiti i criteri localizzativi ambientali distinti in vincoli assoluti e vincoli relativi, inseriti in un elenco dichiarato suscettibile di integrazioni

Coerentemente ai contenuti del vigente Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) di Regione Lombardia, al fine di assicurare una concreta protezione del patrimonio idrico regionale, la definizione e tutela di tali vincoli andrebbe prevista con criteri di delimitazione delle aree di tipo temporale o idrogeologico a seconda della tipologia di acquifero.

Qualora i giacimenti risultassero collocati in aree prossime ad acquiferi da tutelare, dovrebbe essere anche previsto che nella successiva fase di VIA del singolo progetto di estrazione, venga redatto uno studio di dettaglio con l'approfondimento delle zone di influenza e delle eventuali interferenze con gli acquiferi.

La valutazione dei criteri localizzativi riferiti alla tutela delle acque deve includere anche le zone di protezione individuate nel PTUA (aree di ricarica della falda, zone di riserva), quali aree di salvaguardia ai sensi dell'art. 94 comma 1 e 7 del dlgs 152/2006.

L'ARPA Lombardia sottolinea anche che qualunque intervento non potrà prescindere da una solida conoscenza, a scala locale e regionale, degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano e del rispetto degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

A titolo esemplificativo, richiama l'attenzione di alcune aree lombarde:

- i vigneti della montagna e della collina, caratterizzati da terrazzamenti o sistemazioni dei versanti, anche di carattere storico (Oltrepò Pavese, Franciacorta, Collina di San Colombano, Monte Netto, colline bresciane e colline moreniche del Garda, vigneti della Valtellina e di alcuni altri sistemi minori);
- gli oliveti del Lago di Como, del Lago di Garda e del Lago di Iseo, anch'essi caratterizzati da particolari sistemazioni antropiche, anche di carattere storico;
- le limonaie del Garda;
- i frutteti delle valli alpine e quelli della pianura (Mantovano);
- le coltivazioni foraggere umide (marcite, prati umidi, ecc.) del basso milanese, del pavese, del lodigiano e del cremasco, connotate da infrastrutturazioni irrigue di sedimentazione storica;
- le coltivazioni risicole della Lomellina del pavese e del basso milanese; i pascoli d'alta quota dei versanti e delle dorsali alpine e appenniniche ai quali sono spesso connesse produzioni locali di pregio e sistemazioni colturali di derivazione storica utili alla difesa del suolo o alla regimazione delle acque di versante;
- il sistema della Rete Ecologica Regionale;
- le Aree prioritarie di intervento (istituite in Regione Lombardia con Dgr n. 2423 dell'11 novembre 2019) che rappresentano aree esterne ma funzionali ai Siti Natura 2000, ove dalle analisi condotte risulta prioritario prevedere forme di consolidamento e incremento strutturale degli ecosistemi presenti e degli *habitat* di interesse per le Specie animali di interesse comunitario.

L'ARPA suggerisce di includere tra il sistema di vincoli anche le aree soggette a fenomeni di subsidenza e *sinkholes*, o quantomeno, al fine di contenere le criticità note, subordinarle a ulteriori studi di fattibilità non previsti dall'attuale iter.

Tra le aree non idonee dovrebbero essere considerate anche le aree di rischio derivate dalla presenza di aziende a rischio di incidente rilevante ove, per normativa, sono previste limitazione all'edificazione e all'utilizzo.

Sottolinea che *“nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”* e a questo proposito richiama il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche attualmente in vigore in Regione Lombardia che definisce criteri finalizzati all'individuazione di aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che potrebbe, per il territorio lombardo, confliggere con quanto indicato dal PiTESAI. Al fine di considerare i reali

vantaggi e/o svantaggi, ai parametri economici sarebbe interessante affiancare anche parametri ambientali, quali a esempio, la perdita di servizi ecosistemi erogati dal suolo ecc.

Si ritiene opportuno che il Rapporto ambientale approfondisca l'analisi di interferenza, considerando non solo i vincoli assoluti ma anche i vincoli relativi e gli elementi di attenzione in quanto i risultati ottenuti permetteranno di valutare l'eventuale prosecuzione delle istanze già presentate per permessi e concessioni e di individuare le possibili aree idonee allo svolgimento di future attività.

Auspica che nell'elaborazione vengano prese in considerazione anche le aree protette ai sensi del D.lgs. 152/2006, art. 94, comma 4 (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano), non considerate dal Rapporto preliminare, in quanto i dati non risultano individuati in modo omogeneo a livello nazionale.

Suggerisce di adottare un approccio metodologico basato sull'analisi costi-benefici quale strumento di supporto alle decisioni, approfondendo l'LCA dell'intera attività di coltivazione idrocarburi, per quantificare i potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute umana generati, a partire dal rispettivo consumo di risorse e dalle emissioni derivanti.

- **Per quanto riguarda i contenuti del rapporto ambientale**

Arpa Lombardia evidenzia che gli effetti significativi devono essere valutati anche su scala territoriale e confrontati con opportune soglie di rilevanza definite da un preciso set di criteri basati su standard di tolleranza dei sistemi ambientali (capacità di carico, impatti su specie minacciate, ecc.) o standard di capacità dei servizi (in termini di disponibilità idriche, capacità di smaltimento dei rifiuti, ecc.).

Il Rapporto ambientale dovrà contenere una descrizione della metodologia e dei criteri adottati per l'individuazione delle interazioni (positive/ da indagare/ non significative) del Programma sui tematismi ambientali considerati e in particolare sul suolo, sulle risorse idriche e sulla qualità dell'aria, con una valutazione delle alternative possibili e le eventuali mitigazioni previste. (scheda delle aree interessate da coltivazioni di idrocarburi con focus regionale, per valutare nel dettaglio la singola localizzazione).

- **Analisi impatti**

ARPA Lombardia sottolinea la necessità che nel Rapporto ambientale, nelle aree ritenute idonee all'insediamento di attività di estrazione idrocarburi, venga condotta per le diverse matrici ambientali, una caratterizzazione dell'attuale stato dell'ambiente su adeguata scala e una valutazione degli effetti ambientali riferiti alle diverse ipotesi alternative individuate. Ritiene importante l'approfondimento degli aspetti riferiti alla subsidenza e sismicità presente nel territorio.

Nel Documento preliminare viene indicata una possibile ipotesi di riutilizzo dei giacimenti onshore nella fase post esercizio, come stoccaggi di idrocarburi o (ipotesi più rara) di altre sostanze (idrogeno, CO<sub>2</sub>). Possono ipotizzarsi, per tali stoccaggi, condizioni maggiormente impattanti che devono essere correttamente valutate nelle previsioni complessive di piano, anche prendendo in considerazione i potenziali rischi industriali e rischi natech – eventi geofisici (che



in particolari condizioni potrebbero essere anche indotti o aggravati dalle stesse attività di stoccaggio).

- Alternative possibili

Nel Rapporto ambientale, l'analisi dovrebbe valutare le diverse alternative sia di tipo tecnologico, impiantistico e gestionale sia in ordine alle caratteristiche territoriali delle aree, basandosi su parametri significativi, ad esempio riferiti alla densità insediativa e basandosi sulla valutazione dell'impatto cumulativo, con riferimento alle previsioni prevedibili future.

La valutazione di un'ipotesi basata sulla previsione di un minor numero di concessioni individuate presso i giacimenti più ricchi, potrebbe risultare un'alternativa in grado di migliorare il rapporto costi/benefici, minimizzando l'impatto ambientale delle previsioni di piano e garantendo le risorse necessarie per un più efficiente monitoraggio dei giacimenti.

- Aggiornamento del sistema di monitoraggio

L'individuazione di opportuni indicatori di monitoraggio risulta essenziale. Per l'impostazione del monitoraggio ambientale, si ritiene che la verifica degli effetti stimati di piano, debba essere condotta sulle diverse matrici ambientali fissando adeguati obiettivi, prevedendo indicatori misurabili, soglie di attenzione e di allarme, nonché individuando le possibili azioni correttive in caso di superamento delle predette soglie, al fine di garantire un efficace e sistematico controllo degli effetti a posteriori delle previsioni di piano.

Per quanto concerne il monitoraggio degli effetti indotti, riferiti alla sismicità, deformazioni del suolo e delle pressioni di poro, si rimanda alle procedure previste nelle *"linee guida monitoraggio attività di sottosuolo, coltivazione, reiniezione e stoccaggio idrocarburi"* del MISE.

## **28. Arpa Friuli Venezia Giulia (MATTM-2021-0047052 del 04/05/2021)**

Per quanto attiene i criteri ambientali a cui il PiTESAI fa riferimento e, nello specifico, la definizione dei *"vincoli assoluti e relativi"* in ambito terrestre identificati nel RP, in considerazione dei potenziali impatti derivanti da attività connesse alle fasi di ricerca e coltivazione che potrebbero interessare il territorio regionale, vengono di seguito indicati alcuni riferimenti utili a inquadrare lo stato delle matrici acque sotterranee e superficiali ai sensi dell'art. 76 del D. 152/06.

In particolare vengono indicati il link ove è possibile consultare lo stato della qualità delle acque di falde relativamente alla pianura centrale pordenonese e friulana. I dati di analisi dei 38 corpi idrici in cui è stato suddiviso il territorio (la rete di monitoraggio è costituita da 170 stazioni), sulla base dello stato di qualità riferito a dicembre 2015, evidenziano 27 corpi idrici in stato "buono" e 11 in stato "scarso" per la presenza in concentrazioni elevate di composti derivanti da attività agricola e industriale (per i link si rimanda alla consultazione del documento di osservazioni presentato).

Per quanto riguarda le acque superficiali, ARPA FVG esegue l'analisi di 428 corpi idrici (allo stato attuale) di cui 11 laghi; i dati evidenziano che nel periodo 2010-2016 il 54 % dei dati dei corpi idrici monitorati presenta uno stato ecologico "buono" o superiore e il 46% "sufficiente" o inferiore. In merito alla tutela dei siti in condizioni di riferimento di cui al D.M.14 aprile 2009 n.56, in ambito regionale ne sono stati riconosciuti 31 (All.4, Piano regionale tutela delle acque).

I risultati delle analisi eseguite fino al 2015 sono consultabili sulla pagina dell'Agenzia.

Viene ricordato che sono in corso i progetti di aggiornamento del Piano di gestione acque e del Piano di gestione dal rischio alluvioni del Distretto idrografico Alpi Orientali per il ciclo di gestione 2021- 2027. Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici del territorio, oltre al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta e Bacchiglione approvato con DPCM 21 novembre 2013, in data 1 febbraio 2017 con DPR n. 28 è stato approvato il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini regionali (PAIR) - bacini idrografici dei tributari della Laguna di Marano-Grado, bacino idrografico del T. Slizza e del bacino idrografico di Levante - con relative norme di attuazione.

Viene indicato il link con l'elenco completo con i relativi Piani di gestione dei siti natura 2000 evidenzia che il comune di Sappada è attualmente aggregato al Friuli Venezia Giulia pertanto risulta necessario computare gli ambiti di tutela ambientale a esso afferenti assieme a quelli del FVG (parte ZSC IT3230085 Comelico Bosco della Digola Brentoni Tudaio, parte ZSC IT 3230006 Val Visdende Monte Peralba Quaternà e parte ZPS IT3230089 Dolomiti del Cadore e Comelico).

Segue l'elenco dei link disponibili per quanto attiene: le Aree naturali protette statali, le riserve naturali regionali, i biotopi naturali, le aree di rilevante interesse ambientale, i layers cartografici relativi alle aree di tutela ambientale, il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

L'Arpa FVG, ricorda infine, che ai sensi della L.R.n.15/2016, sono stati sinora individuati n. 234 geositi, "*ad alta valenza geologica*", di cui 22 a valenza sovranazionale, 42 nazionale e 163 regionale (consultabili sul sito web di cui fornisce il link).

## **29. ARPA Puglia (MATTM-2021-0046868 del 04/05/2021)**

ARPA Puglia, dopo sintesi argomentata della Legge n. 12/2019 e dei contenuti dell'RP del PiTESAI, ritiene che nel RA andranno ampliati gli strati informativi di cui al punto 2.3.1 del RP:

- Per i vincoli assoluti in ambito terrestre si dovranno considerare anche:
  - Zone umide della Convenzione di Ramsar;
  - Aree di cui alle Direttive Habitat e Uccelli;
  - Aree protette regionali istituite ai sensi della L.R. 19/97 (non incluse nel VI EUAP);
  - le Aree terrestri di distribuzione di specie e habitat inclusi in Liste Rosse (IUCN, Red List of European Habitats, ecc);
  - Ulivi con carattere di monumentalità ai sensi della L.R. 14/07;
  - Siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;

- Le tipologie di Aree Protette ai sensi della Direttiva Comunitaria 2000/60 CE, ripresi dal D.lgs. 152/2006, che includono: • aree designate per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano (ai sensi della Direttiva 98/83/CE, recepita con D.lgs 31/2001 e dell'art. 7 della DQA, recepita con l'art. 82 del D.lgs.152/2006); • corpi idrici destinati agli usi ricreativi, inclusi quelli destinati alla balneazione (ai sensi dell'art. 83 del D.lgs.152/2006 e della Direttiva 2006/7/CE, recepita dal D.lgs. 116/2008); • zone vulnerabili ai nitrati di origine agrozootecnica designate ai sensi della Direttiva 91/676 (recepita dagli art. del D.lgs 152/2006 e dal D.M. del 7 aprile 2006); • aree sensibili designate ai sensi della Direttiva 91/271/CEE (recepita mediante il D.lgs. 152/2006). • aree designate per la protezione degli *habitat* e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti della rete Natura 2000 istituiti a norma della Direttiva 92/43/CEE (recepita con DPR 357/97 e s.m.i.) e della Direttiva 2009/147/CE (recepita con L 157/92 e s.m.i.).
- Le acque dolci idonee alla vita dei pesci ciprinicoli e salmonicoli e delle acque destinate alla vita dei molluschi ritenute Aree Protette ai sensi della DQA.
- Per i vincoli assoluti in ambito marino-costiero si dovranno considerare anche:
  - Biocostruzioni Marine in Puglia – P.O. FESR 2007/2013 -asse IV – Linea 4.4 – Azione 4.4.1. Interventi per la rete ecologica - maggio 2014). In particolare si fa riferimento all' *habitat* profondo “biocenosi a corallo bianco”;
  - Delibera di Giunta Regione Puglia n. 2442/2018. Rete Natura 2000. Individuazione di *habitat* e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia. Dalla consultazione degli strati informativi contenuti all'interno della DGR, si riscontra che oltre alla specie *Tursiops truncatus*, sono stati segnalate lungo le coste pugliesi anche: *Delphinus delphis*, *Grampus griseus*, *Stenella coeruleoalba*, *Ziphius cavirostris*, *Physeter macrocephalus*. Negli ultimi anni seppur sporadica è stata segnalata la presenza della foca monaca (*Monachus monachus*);
  - elenco dei geositi e delle emergenze geologiche inserito nell'Inventario Nazionale dei Geositi (<http://sgi.isprambiente.it/GeositiWeb/default.aspx?ReturnUrl=%2fgeositiweb%2f>);
  - elenco delle grotte e delle cavità naturali censiti nel Portale Nazionale delle Grotte D'Italia (<https://speleo.it/catastogrotte/mappa/>);
  - la caratterizzazione geomorfologica del territorio costiero (tra le quali, linea di costa e tendenza evolutiva dei litorali) sia integrata con le informazioni desunte dal Piano Regionale delle Coste redatto dalla Regione Puglia;
  - Aree marine con zone di tutela biologica o di particolare interesse per la pesca (ZTB, Decreto MIPAAF 22/01/2009);
  - Aree di interesse per la pesca GFCM-FAO (Fisheries restricted areas);
- Inoltre ARPA Puglia segnala che sarebbe opportuno considerare, oltre alle rotte migratrici degli uccelli, anche le aree di approvvigionamento trofico utilizzate da diverse specie di uccelli marini. In particolare si fa riferimento a specie come *Ichthyæetus audouinii*,

Calonectris diomedea e Puffinus yelkouan. Le suddette specie inoltre sono target del descrittore 1 della Direttiva 2008/56/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 190/2010.

- Per i vincoli relativi in ambito terrestre si dovranno considerare anche:
  - Siti di Interesse Nazionale di cui al D. Lgs. 152/2006, articolo 252;
  - Aree di Rilevanza Erpetologica Nazionale (AREN);
  - Aree di Interesse per la Fauna (IFA);
  - Aree agricole ad alto valore naturale (AVN);
  - Relativamente alle Aree terrestri di distribuzione di specie e habitat di interesse comunitario, anche fuori dalla Rete Natura 2000, si segnala che con D.G.R. n. 2442/2018, la Giunta Regionale ha approvato la cartografia vettoriale della distribuzione di habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nel territorio della Regione Puglia.

Inoltre l'ARPA Puglia richiede che:

- il fattore d'impatto elencato nella tabella 3.2.1 dell'RPA "Collisioni con veicoli per movimentazioni collegate alle attività estrattive" sia messo in relazione rispetto alle diverse fasi di estrazione petrolifera;
- in considerazione dell'aumento della circolazione marittima e delle operazioni di trasporto dei materiali emunti, sia inserita nella Tabella 3.2.5 come pressione ambientale il rilascio di sostanze e/o prodotti inquinanti per l'occorrenza di eventi accidentali che comportino il trasporto e l'accumulo degli inquinanti stessi lungo la costa, sul fondale e nel biota.
- Siano forniti insieme al Rapporto Ambientale gli strati informativi in formato vettoriale (shapefile) delle aree potenzialmente idonee connesse alle attività del PiTESAI.

### **30. ARPA Veneto (MATTM-2021-0047018 del 04-05-2021)**

ARPA Veneto, dopo sintesi argomentata della Legge n. 12 dell' 11/02/2019 e dei contenuti dell'RPA del PiTESAI, ritiene che nel RA andranno ampliati gli aspetti di seguito indicati.

- Tra le indicazioni dei possibili vincoli assoluti ARPAV ritiene che andrebbero considerate anche le zone di protezione (commi 7 e 8 dell'art. 94 del D. Lgs. 152/2006), almeno come vincolo relativo; ARPAV chiede inoltre di esplicitare meglio la presenza delle acque di transizione.
- Con riferimento alla "*Descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione*" ARPAV chiede di approfondire nel RA gli impatti delle attività di stoccaggio e di approfondire l'effetto di attività presenti sia all'interno dell'area richiesta/prevista dallo specifico titolo minerario, sia l'effetto di attività in aree contigue. In relazione al tema della Biodiversità in ambito terrestre, tra i potenziali impatti vanno considerati anche quelli indiretti, tra cui l'erosione degli habitat costieri sia dal punto di vista vegetazionale che in termini di habitat di specie nel caso dell'amplificazione dei

fenomeni di subsidenza associati agli effetti del cambiamento climatico. In relazione alla matrice suolo/sottosuolo, tabella 3.2.2, si dovranno considerare gli impatti per tutte le fasi ivi menzionate. Inoltre nel puntualizzare che la subsidenza può essere indotta/accelerata da cause antropiche (estrazione di fluidi dal sottosuolo o bonifiche idrauliche), e in considerazione che tale processo possa avere effetti “indiretti” sul suolo quali l’erosione delle zone litoranee con conseguente perdita di suolo, l’ingressione del cuneo salino con conseguente salinizzazione da cui deriva una perdita di fertilità agronomica e di qualità biologica del suolo, innalzamento della falda rispetto al piano di campagna con conseguenti limitazioni nella scelta delle colture agricole e riduzione delle rese, ARPAV suggerisce di considerare tale aspetto tra gli impatti indiretti nel RA. In relazione all’ambiente idrico, ARPAV ritiene necessario considerare anche l’impatto relativo alle installazioni di strutture quali posa in opera delle tubazioni di trasporto e di collegamento alle aree offshore in relazione alle acque di transizione e ai relativi bersagli ambientali (organismi marini e *habitat*). In relazione all’ambiente marino-costiero, ARPAV ritiene che vadano approfonditi nel RA tutti gli aspetti contenuti nella tabella 3.2-5 “Pressioni ambientali rispetto alle fasi delle attività e possibili bersagli ambientali” e vada approfondito l’impatto sull’atmosfera da eventi incidentali.

- Con riferimento agli “*Obiettivi generali di sostenibilità ambientale, pianificazione e programmazione pertinente al PiTESAI*” ARPAV chiede di integrare gli aspetti strategici in relazione al Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e alla Strategia Europea per la biodiversità al 2030.

Con riferimento al “Ambito territoriale e inquadramento ambientale- Contesto ambientale”, ARPAV ritiene che il quadro proposto per le emissioni andrebbe completato con una quantificazione, anche indicativa, delle emissioni relative alle attività regolamentate dal PiTESAI, finalizzato a evidenziarne il peso, potenzialmente non particolarmente rilevante, rispetto al totale nazionale. ARPAV ritiene opportuno aggiornare l’inventario delle emissioni al 2019. In relazione alla “biodiversità ed ecosistemi” ARPAV propone di verificare la coerenza dei dati riportati tra i due paragrafi in termini di superfici di Rete Natura 2000 a mare: al paragrafo 5.2.6 sono riportati correttamente le estensioni aggiornate a Dicembre 2020, mentre al paragrafo 5.2.14 è ancora riportata la superficie relativa ai dati 2019. Inoltre ARPAV ritiene opportuno approfondire la trattazione relativa agli *habitat* costieri in quanto *habitat* più a rischio, soggetti a molteplici pressioni tra cui anche fenomeni erosivi a causa dell’innalzamento del medio mare. I fenomeni di subsidenza amplificano tali tendenze in atto rendendo ancora più vulnerabili tali ambiti. In relazione all’ “Uso e copertura del suolo” - Il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il ruolo ecosistemico e le funzioni supportate dal suolo quali:

- capacità d’uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l’effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;

- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane.

ARPAV ritiene che tali aspetti andranno considerati per tutte le fasi (esercizio, ricerca, perforazione, ripristino), per capire valutare i possibili impatti su tale matrice.

In relazione alla "Qualità dell'ambiente marino costiero" ARPAV chiede che il parametro "Ossigeno disciolto" sia riferito a valori riscontrati nelle acque di fondo, che venga meglio esplicitato cosa si intenda per "copertura spaziale entro la fascia WFD (1 miglio nautico dalla linea di base) e nelle aree offshore (da 1 miglio nautico fino alle 12 miglia dalla linea di base)" in quanto non è chiara la corrispondenza tra i dati presenti nelle tabelle e la distribuzione delle stazioni rappresentate nelle figure (mappe). ARPAV segnala un possibile refuso a pag 232 in quanto è citata due volte la Sottoregione Mare Adriatico (AS) e manca la Sottoregione Mar Mediterraneo Occidentale (WMS).

Con riferimento all' "Impostazione del monitoraggio ambientale VAS", ARPAV ritiene vada tenuto conto della consistenza e variazione delle emissioni in atmosfera delle componenti che saranno ritenute più rilevanti a seguito dell'analisi degli impatti realizzata nell'ambito del Rapporto Ambientale.

Per quanto riguarda l'ambiente idrico, accanto ai monitoraggi previsti per la determinazione dello stato dei corpi idrici nell'ambito della Direttiva Quadro Acque, nel caso siano progettate/realizzate attività estrattive riconducibili al piano esaminato, nel contesto della valutazione di impatto ambientale delle stesse, dovrà essere previsto un monitoraggio mirato e calibrato sulla tipologia e articolazione del singolo intervento estrattivo. Pertanto per la piena implementazione (frequenza e punti di monitoraggi) ARPAV ritiene necessario prevedere nei documenti autorizzativi dei singoli impianti, stazioni integrative permanenti di monitoraggio della matrice in oggetto.

### **31. APPA Trento (MATTM-2021-0050368 del 12-05-2021)**

ARPA Trento osserva che, allo stato attuale, non emergono potenziali interessamenti del territorio trentino e quindi non si esprimono particolari osservazioni rinviando alle successive fasi di consultazione per eventuali contributi di dettaglio.

### **32. Provincia di Lodi (MATTM-2021-0039506 DEL 16/04/2021)**

La Provincia di Lodi, considerando con estrema attenzione gli aspetti della tutela ambientale e della salute umana come vincolo e opportunità per uno sviluppo più prospero dell'attuale e future generazioni e considerando anche che la procedura di VAS del Piano comprenderà la procedura di VIncA, ricorda di essere Ente Gestore di quattro siti Rete Natura 2000, privi di specifico Piano di Gestione.

In merito allo Studio di Incidenza del Piano, la Provincia ricorda che tale studio comprenderà una descrizione della Rete Natura 2000 interessata e la valutazione delle possibili interferenze del PiTESAI con le specie e gli *habitat* tutelati nei Siti Natura 2000, e che per la valutazione delle interferenze a livello generale, verranno considerate le Pressioni/Minacce che possono perturbare lo stato di conservazione delle specie e degli *habitat* di interesse comunitario, considerate nel Reporting secondo l'art. 17 della Direttiva Habitat, definite a livello europeo (Genovesi et al., 2014) e secondo l'art. 12 della Direttiva Uccelli (Nardelli et al., 2015).

Ricorda anche che una specifica e più attenta Valutazione di Incidenza dovrà essere effettuata in occasione di ogni singolo intervento previsto e/o in attuazione del PiTESAI, che abbia effetti diretti e indiretti sui siti Natura 2000 e sugli elementi delle Reti Ecologiche di collegamento, così come previsto dal DPR 357/97 e s.m.i.

Per quanto attiene più specificatamente il monitoraggio, il P.M.A. accompagnerà l'approvazione del Piano, e terrà conto dei contributi dei Soggetti competenti e del Pubblico pervenuti nella fase di Consultazione sul Rapporto ambientale.

La Provincia osserva:

1- con riferimento ai possibili riutilizzi delle infrastrutture minerarie giunte a fine vita (possibile conversione da altri usi, tra cui: stoccaggio di gas naturale, produzione di energia geotermica o per sistemi di teleriscaldamento, e attualmente anche sperimentazione di stoccaggio di CO2 o di idrogeno), accennati al cap. 3-1-5. il quale tuttavia ne rinvia la trattazione all'Appendice A;

– verificato che poi l'Appendice A non affronta la trattazione del riutilizzo come sito di stoccaggio di gas naturale, chiede:

- che vengano implementati i contenuti dell'Appendice A con tale caso, approfondendone e valutandone gli impatti, con particolare riferimento a contesti urbanizzati e densamente popolati di strutturare e tipizzare le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio di tali utilizzi, che, con riferimento a contesti urbanizzati e densamente popolati, possono richiedere anche specifiche azioni di *governance*;
- di definire e tipizzare specifici report di monitoraggio in merito
- di prevedere specifiche e idonee modalità per la comunicazione degli esiti delle attività di monitoraggio ai Soggetti competenti in materia ambientale e al Pubblico;

2 - dato atto che dal RP si evince che il PiTESAI sarà anche una guida per affrontare la complessità della transizione, che richiederà un'azione coordinata di politiche e di istituzioni che agiscano sul fronte economico, tecnologico e sociale, considerando con estrema attenzione gli aspetti della tutela ambientale e della salute umana, chiede:

- che possano essere previste, in seno al Piano e al suo monitoraggio, anche attività di informazione e formazione rivolte ai Soggetti competenti in materia ambientale e al Pubblico, relative al quadro strategico nazionale per lo sviluppo sostenibile nel campo energetico, alla sicurezza degli approvvigionamenti, al percorso globale di decarbonizzazione,
- che sia definito un indicatore di processo che monitori la suddetta linea di informazione/formazione richiesta.

### **33. Provincia di Monza e della Brianza (MATTM-2021-0039811 del 16/04/2021)**

Considerando che per l'individuazione delle aree da dichiarare "idonee" il PiTESAI propone un approccio in base al quale l'integrazione delle considerazioni ambientali avviene prioritariamente tramite l'individuazione di alcuni vincoli assoluti (con riferimento a diversi regimi normativi di protezione e salvaguardia) e di altri vincoli relativi, che costituiscono elementi di attenzione per le attività minerarie, la Provincia di Monza e della Brianza suggerisce di includere nelle aree di vincolo i Geositi presenti nel territorio provinciale, come rinvenibili nella banca dati del Geoportale Regione Lombardia, sia in virtù del loro valore testimoniale e paesaggistico, sia in considerazione della modesta estensione superficiale.

La Provincia, inoltre, considera il quadro dei titoli minerari che interessano il territorio e il fatto che questo territorio risulta storicamente inserito in un'area di ricerca ENI denominata "Dominio Subalpino Occidentale", conferita nel 1957 e cessata nel 1996 e nella quale sono stati effettuati rilievi sismici ed esplorazione meccaniche portando all'identificazione di 5 giacimenti di gas naturale e olio, uno dei quali è oggetto di una delle concessioni di coltivazione rilevate nei suddetti Bollettini, peraltro non avendo disponibilità di dati relativi al posizionamento dei pozzi storici perforati per tale coltivazione, ancorché sia noto che essi hanno interessato anche il territorio provinciale (e in particolare il comune di Caponago).

La Provincia ricorda anche che il proprio territorio è stato oggetto di diversi permessi di ricerca, tutti cessati nei primi anni 2000 arrivando a ritenere che la sola porzione del territorio provinciale non interessata da titoli minerari cessati è quella sulla quale insistono le predette concessioni.

La Provincia evidenzia come il RP del PiTESAI indichi che gli impatti maggiori per il suolo sono determinati dai possibili sversamenti di idrocarburi dalle condotte o dalle strutture di pozzo, di carburanti durante le operazioni di rifornimento dei mezzi e di alte sostanze chimiche in caso di rottura dei serbatoi, e che costituiscono elementi di attenzione lo smaltimento delle acque e dei fanghi di perforazione, l'occupazione del suolo generata dagli impianti e la compattazione del terreno prodotta dai vari mezzi, nonché il massiccio utilizzo di acqua nell'esercizio delle attività di coltivazione dei giacimenti.

Tali impatti, nel caso specifico, vanno relazionati alla circostanza che gran parte del territorio provinciale costituisce area di ricarica delle falde acquifere sfruttate per l'approvvigionamento di acqua potabile, mentre si ritiene improbabile che un pozzo di stoccaggio o di estrazione di idrocarburi, data la sua profondità, possa costituire fattore di aggravio o innesco del fenomeno degli 'occhi pollini'.

La Provincia ricorda, inoltre, la ridotta estensione territoriale, l'alto tasso di urbanizzazione e le note criticità ambientali ed ecologiche che contraddistinguono il suolo e il sottosuolo provinciale ritenendo pertanto che debba esserci estrema cautela nella realizzazione di qualsiasi intervento che possa ridurre o compromettere la quantità o la qualità dei suoi terreni liberi.

Di conseguenza, la Provincia di Monza e della Brianza ritiene che nell'ambito della Valutazione Ambientale del PiTESAI sia opportuno indicare l'esclusione dell'intero territorio provinciale dalle aree deputabili a qualunque nuova attività estrattiva, mantenendo aperta invece la possibilità di continuare a utilizzare i serbatoi idonei per lo stoccaggio di gas naturale.

#### **34. Provincia di Cremona, Settore Ambiente e Territorio (MiTE/2021/0043795 del 27/4/2021 e ALL.1 del 27/4/2021).**

Il Dirigente osserva quanto segue:



1. Il PiTESAI dovrebbe prevedere l'esclusione, a titolo precauzionale, delle aree che comprendono i siti "Natura 2000", i siti compresi nelle aree golenali dei fiumi Po, Oglio e Adda e, soprattutto, quelle che sono classificate a maggior rischio sismico sul territorio provinciale.
2. Il PiTESAI dovrebbe prevedere, in caso di realizzazione di impianti od infrastrutture all'interno delle reti ecologiche, adeguate misure mitigative e compensative degli impatti sulla connettività ecologica e la biodiversità che siano generati dalle attività estrattive e dalle relative opere.
3. Nel PiTESAI si potrebbe sviluppare un sistema di valutazione a "compartimentazione" dei giacimenti esistenti nelle aree in concessione di coltivazione e/o di stoccaggio rispetto a quelli di nuova proposta. Ovvero un sistema valutativo non basato sull'esame di singoli progetti a sé stanti, ma sulla stima complessiva degli effetti del nuovo impianto in relazione anche a quelli esistenti, almeno su scala provinciale, dimostrandone costi e benefici sia per l'ambiente sia per la popolazione.
4. Il PiTESAI dovrebbe prevedere, laddove siano realizzati nuovi impianti di coltivazione/stoccaggio, un'apposita mini rete locale di monitoraggio sismico (i cui dati siano pubblici e a disposizione delle istituzioni locali e regionali) a spese del concessionario.

### **35. Provincia di Piacenza (MiTE/2021/0043796 del 27/04/2021, ALL.1 e ALL.2 del 27/04/2021)**

Il contributo fornito dalla Provincia di Piacenza consiste nel rilevare una serie di criticità relative agli strati informativi per la definizione dei vincoli assoluti e dei vincoli relativi in ambito terrestre.

In particolare, per quanto riguarda i vincoli assoluti in ambito terrestre, riportati nella tabella 2.3-1 del RP, la Provincia di Piacenza fa notare che:

- Aree classificate a pericolosità o a rischio idraulico "molto elevato" o "elevato": occorre una transcodifica che chiarisca la corrispondenza tra le categorie indicate nella tabella VAS e le classificazioni dei Piani di bacino (PAI, PGRA e PS267). In assenza di precisazioni si può desumere che pericolosità molto elevata corrisponda alle fasce A del PAI – Piano per l'Assetto Idrogeologico, alle aree P3 o H del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e alle aree a rischio idrogeologico molto di Gestione del Rischio di Alluvioni e alle aree a rischio idrogeologico molto elevato per inondazione del PS267 – Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, mentre pericolosità elevata corrisponda alle fasce B del PAI e alle aree P2 o M del Piano Alluvioni;
- Aree classificate a pericolosità o a rischio geomorfologico (frana) "molto elevato" o "elevato": occorre una transcodifica che chiarisca la corrispondenza tra le categorie indicate nella tabella VAS e le classificazioni dei Piani di bacino, regionali e provinciali. In assenza di precisazioni si può desumere che pericolosità molto elevata corrisponda ai dissesti attivi del PAI- PTCP, mentre pericolosità elevata corrisponda ai dissesti quiescenti del PAI-PTCP.

Per quanto riguarda i vincoli relativi in ambito terrestre, riportati nella tabella 2.3-3 del RP, la Provincia di Piacenza fa notare che:

- Stato chimico ed ecologico dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Aree di cui al D.lgs. 152/2006, art. 76): in base al Piano di Gestione delle acque dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (PdGPo), i corpi idrici superficiali sono classificati attraverso lo stato chimico ed ecologico mentre i corpi idrici sotterranei sono classificati attraverso lo stato chimico e quantitativo. Occorre pertanto: precisare meglio i corpi idrici e gli stati di qualità a cui si intende riferire il vincolo relativo; chiarire se il vincolo debba ricadere su tutti i corpi idrici identificati dal PdGPo e monitorati da ARPA oppure solo su quelli caratterizzati da una determinata classificazione di stato (buono o in alternativa non buono); nel secondo caso del punto precedente, considerare, nella pesatura del vincolo, che le classificazioni sono variabili nel tempo (nell’ambito dei cicli triennali di monitoraggio di ARPA e dei cicli sessennali di revisione del PdGPo) e influenzate - talvolta significativamente - da modifiche metodologiche dei rilievi.
- Siti di riferimento per i corpi idrici superficiali: in base alle informazioni fornite da ARPA (sezione di Piacenza e Centro Tematico Regionale Sistemi Idrici di Bologna), la classificazione di “riferimento” identifica alcune stazioni della rete di monitoraggio acque facenti parte della RETE NUCLEO (un sottoinsieme della rete complessiva). La RETE NUCLEO comprende, oltre a tali stazioni (sigla “REF” del data-base ARPA), anche le stazioni di diffusa attività antropica (sigla “DAA”). Si può assumere che tali classificazioni si estendano al corpo idrico sotteso, come avviene per gli stati di qualità rilevati presso la stazione, e che quindi il termine “siti di riferimento” riguardi i corpi idrici sottesi alle stazioni REF, ma il data-base del PdGPo (Piano di gestione delle acque dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po) non riporta classificazioni aggiuntive oltre a quelle di stato già menzionate. Occorre pertanto un chiarimento in tal senso.
- Immobili e aree di notevole interesse paesaggistico (art. 136) e tutelate per legge (art.142)(Aree di cui al D.lgs. 42/2004, art. 136 e 142): poiché l’elenco delle tutele paesaggistiche comprende anche i parchi, sarebbe opportuno precisare che questi ultimi non costituiscono vincoli relativi in quanto già individuati come vincoli assoluti.
- Zone umide riconosciute di importanza internazionale (o in via di riconoscimento) tutelate (Zone umide della Convenzione di Ramsar): in recepimento dell’art. 28 del PTPR – Piano Territoriale Paesistico Regionale, il PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale individua le Zone umide di pregio (Tav. A1 e art. 16 delle Norme), costituite dai biotopi umidi e dalle risorgive. Mentre le risorgive sono comprese anche tra le zone di protezione delle acque (Tav. A5 del PTCP) e quindi già identificate come vincoli assoluti, i biotopi umidi sembrano assenti dalla tabella VAS, non essendo compresi nemmeno tra le aree di cui al D.lgs. 42/2004 (rigo precedente). Dalle simulazioni effettuate si osserva come i biotopi umidi del territorio provinciale (ad es. conche lacustri appenniniche e lanche del Po) ricadano tutti in aree già interessate da vincoli assoluti o relativi dati da altri fattori di attenzione, tuttavia, nell’incertezza dei criteri di pesatura dei diversi vincoli relativi e comunque nella considerazione che in altri territori i biotopi umidi individuati dalla pianificazione paesistica possano ricadere in aree non già vincolate, si potrebbe valutare l’opportunità di includere esplicitamente anche tali elementi locali tra quelli da tutelare

rispetto all'insediamento di impianti di ricerca/estrazione idrocarburi, di sicuro impatto negativo.

**36. Provincia di Perugia - Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Patrimonio (MATTM/2021/0027313 del 16/03/2021)**

La Provincia di Perugia evidenzia che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione sono causa di impatti significativi su paesaggio, ecosistemi e fauna, determinando la contaminazione del suolo, dell'aria, dell'acqua, frammentazione di *habitat* e sono riconducibili ai casi in cui si verificano dispersioni di inquinanti (idrocarburi e sostanze chimiche varie).

La Provincia ritiene anche che, considerata la quantità estremamente ridotta di idrocarburi estratti in mare, tali attività non valgano il prezzo della compromissione dell'ambiente e delle economie locali.

Per questo motivo la Provincia *'ritiene necessario dare un termine ultimo di validità delle concessione per l'estrazione di idrocarburi e un conseguente stop alle autorizzazioni per la ricerca e le prospezioni'*.

**37. Ente di decentramento regionale di Trieste (CTVA-1308 del 16/03/2021)**

L'Ente comunica di non detenere più le competenze in materia ambientale, che ora sono in capo alla specifica Direzione Regionale.

**38. Provincia di Campobasso (MATTM-2021-0044910 del 29/04/2021)**

La Provincia di Campobasso dichiara che "nessun componente della Commissione Interdisciplinare Provinciale ha rilevato osservazioni al "Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) - Fase di *scoping*, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.lgs, 152/2006".

**39. Provincia di Potenza. Ufficio di Pianificazione e Sviluppo Informatico (MATTM-2021-0046617 del 04/05/2021)**

La Provincia di Potenza osserva che:

1) relativamente ai possibili impatti ambientali delle quattro macrofasi dell'attività petrolifera illustrata nel RP, occorre aggiungere gli:

- **impatti sulla salute umana**, per cui dovranno essere reperiti e valutati dati su: 1) mortalità generale, specifica e per cause della popolazione; ospedalizzazione per le specifiche patologie individuate, consumo di farmaci, dati dei registri patologia e tumori, certificati di assistenza al parto, dati di indagini epidemiologiche *ad hoc* condotte nelle varie aree idonee individuate;

- impatti sulle produzioni agricole di particolare qualità e tipicità;
- **impatti sulla biodiversità**, valutando gli impatti sulla Rete Ecologica (a scala regionale e/o provinciale), come sistema interconnesso di *habitat*;
- **impatti sociali** sulle attività turistiche, culturali, di produzioni agricole e allevamento presenti nelle aree idonee;

2) in riferimento al cap. 4 è necessario:

- **aggiungere i seguenti riferimenti internazionali** relativamente agli obiettivi ambientali di sintesi e alla normativa ambientale:
  - a) riduzioni rischi disastro - The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030,
  - b) sviluppo sostenibile – Addis Ababa Action Agenda (2015),
  - c) urbanizzazione/pianificazione sostenibile - The new urban Agenda (2016);
- **aggiungere i Piani territoriali di Coordinamento**, redatti e approvati dalle Province, tra i piani influenzati dal PiTESAI;

3) in relazione al cap. 5 è necessario:

- **considerare gli scenari climatici mutati** a seguito del cambiamento climatico in corso;
- **aggiungere i dati a disposizione sugli impatti ambientali** delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione, e anche il relativo indotto (inquinanti atmosferici, gas climalteranti, impatti sulle matrici ambientali, ecc.);
- **esplicitare il calcolo delle stime occupazionali** indicate, menzionando le banche dati di partenza;

4) in merito al cap. 6 è necessario che:

- **l'analisi delle interferenze** sia valutata anche rispetto alle zone potenzialmente oggetto delle attività petrolifere citate dal PiTESAI;

5) relativamente al cap. 7 è necessario aggiungere:

- **una caratterizzazione dettagliata** di probabilità, frequenza, area geografica e popolazione interessate nella valutazione degli impatti ambientali, e il loro carattere sinergico, cumulativo e gli effetti domino;
- **le soluzioni e misure previste** per impedire, ridurre, compensare gli eventuali impatti ambientali, anche relativamente alla chiusura mineraria di pozzi rilevatisi sterili e alle fasi di dismissione e possibile riutilizzo delle infrastrutture minerarie;
- **gli indicatori socio-sanitari** correlati alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, da inserire nell'impostazione del monitoraggio VAS, compresi quelli da concordare con gli enti territoriali coinvolti;
- **un set ad hoc di opendata** di sintesi condivisi con la popolazione e gli *stakeholder* relativamente all'aggiornamento delle attività di estrazione in corso e future, e degli impatti ambientali connessi, dell'impiego lavorativo e delle ricadute sociali sui territori coinvolti;

6) è necessaria infine:

- **la realizzazione di un sistema informativo** gestito da ISPRA e a disposizione di tutti gli Enti competenti, con i dati e le informazioni a supporto del PiTESAI e con tutti gli strati informativi forniti dalle Amministrazioni.

#### **40. Provincia di Teramo. Area Tecnica Emergenze Viabilità Trasporti Espropri Urbanistica (MATTM-2021-0046652 del 04/05/2021)**

La Provincia di Teramo fa presente:

- 1) **la complessità del territorio provinciale** evidenziata dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- 2) **le aree e gli ambiti i cui valori ambientali, paesaggistici, naturali, storici meritano particolare attenzione**, vista la materia trattata;
- 3) **le aree e gli ambiti in cui sono vietate le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi**, così classificate dal P.T.C.P.:
  - aree e oggetti di interesse bio-ecologico
  - aree a rischio geologico e idrogeologico
  - aree di interesse paesaggistico e ambientale
  - manufatti e siti di interesse archeologico, storico e culturale
  - emergenze percettive
  - piani e progetti d'area a matrice ambientale paesistica
  - corridoi biologici e paesaggistici degli ambienti fluviali
  - varchi e discontinuità del sistema insediativo;
- 4) **la necessità di contemperare le sopracitate esigenze** di tutela con i bisogni di realizzare le attività petrolifere, quando possibile;
- 5) **la necessità di valutare ogni singola proposta di insediamento** e le relative indicazioni di progetto delle attività petrolifere nelle aree e ambiti che il P.T.C.P. classifica come di seguito:
  - ambiti di controllo idrogeologico
  - ambiti di protezione idrogeologica
  - area agricola di rilevante interesse economico;
- 6) **la necessità di rimandare alla prevalente competenza dei Piani predisposti dagli Enti gestori delle aree Parco**, quando presenti, la valutazione della compatibilità tra proposta di intervento e normativa del Piano vigente nelle aree classificate dal P.T.C.P. quali "aree a parco naturale".

#### **41. Città Metropolitana di Roma Capitale. DIPARTIMENTO IV "Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio". Servizio 1 "Urbanistica e attuazione del PTMG" (MATTM-2021-0047105 del 04/05/2021)**

La Città Metropolitana di Roma Capitale (CMRC) cura l'attuazione del Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) di cui al D. Lgs n. 267/2000 e alla L.R. n. 38/99, approvato con Deliberazione n. 1 del C.P. del 18/01/2010 (B.U.R.L. n. 9 del 6/3/2010 S.O. n. 45) è e inoltre impegnata nell'attività di programmazione e monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche e territoriali in attuazione dei compiti istituzionali a essa attribuiti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

La CMRC ritiene che, dall'analisi della documentazione fornita, non siano presenti elementi che consentano di valutare eventuali interferenze di attività e/o interventi pianificati nel PiTESAI con i diversi Sistemi del PTPG e, in particolare, con la Rete Ecologica Provinciale (REP).

Pertanto, la CMRC comunica di non essere nella condizione, in questa fase, di pronunciarsi sulla compatibilità del Piano con gli strumenti di Pianificazione della CMRC, riservandosi, comunque, di esprimersi al riguardo in una fase successiva, una volta definite maggiormente nel dettaglio, le opere che coinvolgeranno, eventualmente, il territorio della CMRC. Evidenzia, inoltre, la necessità che il Rapporto Ambientale sia adeguatamente integrato con l'inquadramento delle attività previste rispetto alle direttive e prescrizioni del PTPG della Città metropolitana di Roma capitale.

#### **42. Città metropolitana di Torino, Direzione Sistemi Naturali - Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale (MATTM-2021-0044146 del 28/4/2021).**

Il Dirigente osserva:

1. i seguenti Piani e Banche Dati dovranno essere tenuti in considerazione in sede di redazione del Rapporto ambientale: 1) Piano paesaggistico regionale Regione Piemonte (PPR 2017); 2) Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato il 21 luglio 2011; 3) Piano di Tutela delle Acque (PTA) e proposta di nuovo PTA (a tal riguardo si osserva che il Pitesai dovrà tener conto dell'impatto sulle acque sotterranee); 4) Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA); 5) Piano Forestale Regionale 2017-2027; 6) Piano energetico ambientale regionale (PEAR) 2018; 7) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTC2 e Variante "Seveso" al PTC (approvata con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 23-4501 del 12 ottobre 2010); 8) Piano Territoriale Generale Metropolitan (PTGM) in corso di redazione PSM 2021-2023; 9) Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES 2014); 10) Piano urbano della mobilità (PUMS);
2. Considerare, per quanto riguarda gli indicatori, altre matrici ambientali, oltre all'aria, superficiali e sotterranei, e gli impatti su suolo e sottosuolo. Considerare l'impatto paesaggistico e non l'impatto visivo. Gli interventi trasformativi dovranno essere orientati a qualificare il paesaggio e a non peggiorarne le condizioni. Occorre considerare anche le infrastrutture di trasporto e non solo i pozzi e le centrali.

#### **43. Parco Nazionale Arcipelago Toscano (MATTM-2021-0030690 del 24/03/2021)**

L'Ente Parco comunica di non avere suggerimenti in merito.

#### **44. Libero Consorzio Comunale di Ragusa (MATTM-2021-0045985 del 03/05/2021)**

Nel ritenere che il livello di dettaglio fornito nel Rapporto Preliminare sia esaustivo, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa non presenta osservazioni.

#### **45. Comune di Comacchio (MATTM-2021-0044990 del 29/04/2021)**

Nel fornire il proprio contributo il Comune di Comacchio riporta di tenere conto anche della Delibera della Comunità del Parco del Delta del Po che ha espresso proprie osservazioni si fini della redazione del PiTESAI.

Il Comune evidenzia gli effetti determinati dalla coltivazione dei giacimenti di metano che si manifestano in abbassamenti (subsidenza) corrispondenti alla proiezione in superficie del perimetro dei giacimenti, di 2-8 mm, che si riducono progressivamente all'aumentare della distanza dalle zone dei giacimenti; i danni della subsidenza si manifestano in erosione delle spiagge, ingressione marina e del cuneo salino, danni al patrimonio artistico monumentale e in generale agli edifici, ecc.; tali abbassamenti, negli anni, sono considerevoli (dal 1984 al 2011, Goro -37cm, Lido di Dante -45cm., ecc.)

Il Comune ricorda inoltre che estese porzioni del Parco del Delta del Po Veneto ed Emiliano Romagnolo sono state riconosciute riserve della biosfera "MAB" Unesco e i comuni di Ravenna e Argenta, parzialmente esclusi, hanno manifestato l'intenzione di richiedere l'ampliamento dei confini della stessa.

Ciò detto, il Comune di Comacchio richiede che, ai fini della compatibilità ambientale (di attività estrattive), le aree limitrofe al Parco del Delta del Po nelle provincie di Ferrara, Rovigo e Ravenna siano attentamente analizzate per evitare eventuali conseguenze nell'area del Parco sia in territorio emiliano romagnolo che in territorio veneto.

Per tutte le richiamate ragioni, il Comune di Comacchio chiede che non siano concesse ulteriori autorizzazioni di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi nel territorio del Delta del Po.

Il Comune allega al documento di osservazioni al RP del PiTESAI anche la delibera del Consiglio Comunale con cui è stato dato parere negativo al progetto di ricerca denominato "Agosta" affermando che tale espressione negativa va riferita, in via generale, a tutte le istanze di nuove attività o rinnovi di attività estrattive.

#### **46. Comune di Amendolara (CTVA-1839 DEL 09-04-2021)**

In riferimento alla procedura di *scoping* attivata dal MISE per la consultazione della proposta di PiTESAI, il Comune di Amendolara (CS) manifesta la sua opposizione alle trivellazioni nel Mar Ionio, e in particolare osserva quanto segue:

1) **Diritto Comunitario** – Le trivellazioni nel Mar Ionio sarebbero in contrasto con la decisione del 17 dicembre 2012 (2013/5/UE), con cui il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato l'adesione dell'UE al protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo.

2) **Principio di Precauzione** - Con Delibera di Giunta Comunale n. 45 dell'8/04/2021 il Comune di Amendolara chiede che vengano definitivamente sospese tutte le concessioni per estrazione di idrocarburi in mare e in terra nel Golfo di Taranto, appellandosi, tra le altre cose, all'obbligo delle istituzioni di applicare il Principio di Precauzione.

3) **Il Golfo di Taranto** - La conformazione del Golfo di Taranto è simile a quella di un mare semichiuso e incidenti petroliferi potrebbero creare un disastro ambientale. Varie sono le zone di interesse ambientale, relativamente alla fauna e alla flora, come la Secca di Amendolara.

Caratteristiche peculiari sono la biodiversità relativa alla biocenosi coralligena e la grande rigogliosità di alghe, spugne, antozoi, ecc. Da pochi a circa 35 metri di profondità inizia la prateria di *Posidonia oceanica*, pianta fanerogama marina. Il Golfo di Taranto è il paradiso dei delfini, come confermato dall'Associazione "*Jonian Dolphin Conservation*" che classifica il Golfo tra le poche aree estremamente delicate e strategiche per la riproduzione (con due stagioni riproduttive, alla fine dell'inverno e dell'estate) e il sostentamento delle popolazioni di *Stenella Striata* (*Stenella coeruleoalba*, Meyen, 1833), una specie di delfino che svolge l'intero ciclo vitale nel Mar Ionio.

4) **La Secca di Amendolara** - Rappresenta una sorta di acquario naturale oggetto di studi scientifici per la sua biodiversità, e di grande interesse geomorfologico, biogeografico e storico-archeologico. Recentemente sono state scoperte colonie di corallo rosso e del rarissimo corallo nero, che hanno indotto la Regione Calabria ad avviare le procedure per la realizzazione nel Mar Ionio di un innovativo Parco Marino.

5) **Violazioni di legge** - Il Comune menziona violazioni del D.lgs. 152/06 art. 23 comma 4 e art. 25 comma 2 modificato con D.lgs. 128/2010, in riferimento alle istanze petrolifere d 148 e d 150, e per le istanze D79, D 73, D74, D68, D67 cita ulteriori violazioni di legge e di diritto comunitario.

6) **Impatti ambientali** - Il Comune menziona gli impatti potenzialmente prodotti da *Air gun* sulla fauna marina, e da sversamenti di petrolio, fluidi e fanghi di perforazione tossici.

7) **Impatti economici** - Vengono segnalati impatti prodotti sul turismo, sull'agricoltura e sulle aree costiere.

8) **Omissioni** - Il Comune dichiara che non è possibile: 1) ignorare l'esperienza di altri paesi; 2) considerare idonea la documentazione di impatto ambientale delle società petrolifere redatta in assenza di partecipazione del pubblico; 3) ignorare la violazione di disposizioni di legge che garantiscono trasparenza e partecipazione collettiva; 4) disattendere le osservazioni e i pareri negativi degli enti locali e delle associazioni di cittadini; 5) omettere di pubblicare i dati relativi alle polizze assicurative e fideiussorie delle società petrolifere; 6) ignorare che nello studio di impatto ambientale sono scarsamente citati gli impatti cumulativi delle attività petrolifere; 7) accettare come valida la soluzione delle società petrolifere di mitigare gli impatti della ricerca cumulativa stabilendo un crono programma che ne escluda la simultaneità.

Il Comune fa proprie le osservazioni delle associazioni Mediterraneo No TRIV e No Scorie Trisaia e le allega.



BERNARDO SERA  
MINISTERO  
DELL'AMBIENTE  
Coordinatore  
Sottocommissione VAS  
14.05.2021 13:50:04  
UTC



**ALLEGATO**  
**OSSERVAZIONI DEL MINISTERO DELLA CULTURA**  
**(MATTM-2021-50505 DEL 12/05/2021)**



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA  
BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Prot. n. vedi intestazione digitale  
Class 34.28.10 / Faso. 97/2021*

**AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE  
ECOLOGICA**  
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e  
la qualità dello Sviluppo (CreSS)  
Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale  
[CRESS@pec.minambiente.it](mailto:CRESS@pec.minambiente.it)

**AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE  
ECOLOGICA**  
Dipartimento per l'Energia e il Clima  
Direzione Generale Infrastrutture e  
Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari  
[dgisseg.div07@pec.mise.gov.it](mailto:dgisseg.div07@pec.mise.gov.it)

**AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**  
Al Ministero della transizione ecologica  
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale  
VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Oggetto: [ID\_VIP: 5823] VAS – Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI).  
Autorità Proponente/Procedente: Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari  
Fase di consultazione preliminare (Scoping) ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.  
**Osservazioni del Ministero della Cultura.**

e, p. c. Al Servizio II -  
N.D.G.  
[mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e, p. c. Al Servizio III -  
N.D.G.  
[mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

Con riferimento all'oggetto, si prende atto che l'allora Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari, in qualità di Autorità Procedente/Proponente, con nota prot. n. 4248 del 11/02/2021, ha dato formale avvio alla fase di consultazione preliminare (Scoping) nell'ambito della procedura di VAS statale attinente al **Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI)** – da ora in avanti denominato “Piano” – ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

La suddetta nota di avvio è stata trasmessa contestualmente a tutti gli Uffici territoriali del MiC, in quanto individuati dal Proponente/Procedente quali soggetti con competenze ambientali (SCA).  
Con successiva nota prot. n. 15875 del 16/02/2021, l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, quale Autorità Competente per le VAS di livello statale, ha comunicato il proprio formale assenso alla procedibilità dell'istanza.

Con ulteriore nota prot. n. 41471 del 21/04/2021, il Ministero della Transizione Ecologica-Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, ha inoltrato un documento integrativo relativo ai “*Possibili criteri ambientali/sociali/economici per la determinazione delle aree idonee e non idonee di cui al PiTESAI*” ed un altro documento relativo al “*Sistema Informativo PiTESAI – Livelli Informativi: prima caratterizzazione*”.

Questa Direzione Generale, con nota prot. n. 13993 del 27/04/2021, ha trasmesso i suddetti documenti integrativi agli Uffici territoriali del MiC al fine di acquisirne eventuali osservazioni.



**MINISTERO  
DELLA  
CULTURA**

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

*AR*

Il Piano, come descritto nella documentazione allegata all'istanza, rappresenta uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile. Il PiTESAI dovrà tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste.

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.36 del 12 febbraio 2019 è stata pubblicata la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

L'art. 11-ter della stessa prevede l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) e la rideterminazione dei canoni previsti dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

Tra gli elementi principali introdotti dall'art. 11-ter vi sono i seguenti:

- tutte le attività di prospezione, esplorazione e ricerca di idrocarburi a terra e a mare vengono sospese con una moratoria di 18-24 mesi. Precisamente, fino all'adozione del Piano, i procedimenti amministrativi per il conferimento di nuovi permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi sono sospesi, così come sono sospesi i permessi già in essere, sia per aree in terraferma che in mare, con conseguente interruzione delle relative attività. La sospensione non riguarda le istanze di concessione di coltivazione già presentate né le attività di coltivazione in essere;
- entro 18 mesi, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con l'intesa della Conferenza Unificata, è approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse; (... ..)

Come illustra il Rapporto preliminare riferito al Piano, i punti di partenza dello scenario di medio-lungo termine per una transizione energetica sostenibile delle aree idonee sono riferibili alle situazioni del quadro internazionale ed europeo avvenute nel 2015, che hanno creato gli indirizzi per un pianeta più prospero, pulito e centrato sulle persone.

Assume pertanto particolare importanza il rispetto, anche per l'Italia, dell'obiettivo di sostenibilità – "Obiettivo 7" di :

- garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni;
- aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia;
- raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica;
- accrescere entro il 2030 la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla ricerca e alle tecnologie legate all'energia pulita – comprese le risorse rinnovabili, l'efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite;
- promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie dell'energia pulita, implementare entro il 2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per fornire servizi energetici moderni e sostenibili, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati in via di sviluppo senza sbocco sul mare, conformemente ai loro rispettivi programmi di sostegno.

La fase preliminare della procedura di VAS è finalizzata a verificare, sin dalle prime fasi dell'attività di elaborazione del Piano, gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano stesso ed a stabilire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale che accompagnerà la proposta di Piano.

Pertanto, per quanto attiene alle competenze del MiC, è stata focalizzata l'attenzione sulle implicazioni che la definizione degli obiettivi che verranno indicati nel Rapporto Ambientale potrà generare sui beni paesaggistici e culturali coinvolti, attraverso la verifica di ciò che è proposto nel Rapporto Preliminare: i criteri di approccio alla VAS, gli indicatori presi in considerazione, le fonti di reperimento dei dati, il quadro normativo preso a riferimento, le politiche ambientali di riferimento, la metodologia adottata dal proponente per l'analisi dei contesti territoriali e dei fattori di rischio naturale e antropico, la metodologia adottata per la necessaria verifica di coerenza con altri piani e programmi eventualmente interferenti con il Piano proposto, con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica che, per norma, sono sovraordinati agli altri atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle



AR

normative di settore,

Il Servizio II Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico di questa Direzione Generale, gli Uffici territoriali MiC e gli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali delle Regioni autonome, hanno espresso al riguardo osservazioni e suggerimenti, riportate di seguito, sui contenuti che il Rapporto Ambientale del Piano dovrà comprendere affinché siano tutelati, salvaguardati e valorizzati i beni suddetti e siano presi in considerazione alcuni parametri fondamentali, ai fini dell'attività di tutela, quali ad esempio i vincoli esistenti ed in itinere, le aree naturali protette e i siti UNESCO potenzialmente coinvolti, nonché le disposizioni di tutela degli strumenti di pianificazione paesaggistica attualmente vigenti o anche in fase di redazione e di previsione e i piani di gestione dei siti UNESCO.

I contributi del Ministero della Cultura, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, e degli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali delle Regioni e Province autonome, sono sottoelencati:

- Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico, con nota prot. n. 14811 del 03/05/2021;
- Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio III Scavi e tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, con nota prot. n. 15469 del 07/05/2021;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, con nota prot. n.6470 del 30/04/2021;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino, con nota prot. n.7621 del 30/04/2021;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con nota prot. n.5744 del 06/05/2021;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, con nota prot. n.3957 del 07/05/2021;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, con nota prot. n. 13039 del 04/05/2021;
- Parco Archeologico dei Campi Flegrei, con nota prot. n. 2765 del 04/05/2021;
- Parco Archeologico di Ercolano, con nota prot. n. 1534 del 29/04/2021;
- Parco Archeologico di Pompei, con nota prot. n. 4071 del 06/05/2021;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con nota prot. n. 2679 del 23/03/2021;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 9420 del 28/04/2021;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, con nota prot. n. 11070 del 03/05/2021;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, con nota prot. n. 4398 del 30/04/2021;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, con nota prot. n. 3058 del 03/05/2021;
- Parco Archeologico dell'Appia Antica, con nota prot. n. 1338 del 05/05/2021;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, con nota prot. n. 3553 del 26/04/2021;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, con nota prot. n. 2137 del 06/05/2021;

## OSSERVAZIONI E CONDIZIONI PER AMBITI REGIONALI E PROVINCIALI

Si riportano, di seguito, le osservazioni inerenti agli aspetti di tutela del patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), inviate dagli Uffici territoriali del MiC, Soprintendenze di settore e Parchi Archeologici, dagli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali delle Regioni e Province autonome, elencati per ambiti regionali, del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico e Servizio III, di questa Direzione Generale:

### REGIONE CALABRIA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza**, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 3553 del 26/04/2021, osserva quanto segue:

*< In riferimento all'oggetto e facendo seguito alla nota, pervenuta in data 04.03.2021 e assunta a prot. n. 1853-A del 05.03.2021, con la quale la Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari del Ministero dello Sviluppo Economico ha informato questo Ufficio dell'Avvio della consultazione sul*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

A 18

Rapporto Preliminare Ambientale fornendo il link per l'acquisizione della relativa documentazione, si comunica quanto segue.

PREMESSO che, come riportato nel Rapporto preliminare ambientale riferito alla procedura di cui trattasi, lo stesso "deve essere di supporto all'impostazione delle attività di analisi e valutazione specifiche che saranno oggetto del Rapporto Ambientale, delimitandone l'ambito, stabilendone la portata e le principali linee metodologiche";  
CONSIDERATO che, come indicato nella nota prot. n. 4248 del 11.02.2021 della Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari del Ministero dello Sviluppo Economico, il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) rappresenta "uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare o svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile";

VISTO l'art. 13, co. 1, del D. Lgs. 152/2006;

ESAMINATA la documentazione trasmessa;

questa Soprintendenza, con specifico riferimento al territorio e alle attività di competenza, ritiene di fornire le seguenti osservazioni.

Ai soli fini paesaggistici e monumentali:

Tenuto conto degli obiettivi del PiTESAI, si ritiene necessario fornire alcune specificazioni, finalizzate a orientare la predisposizione di un Rapporto Ambientale che tenga conto, nel valutare gli impatti delle scelte di piano sulle differenti componenti ambientali, delle specificità che caratterizzano il quadro normativo di riferimento, i valori, i fattori di sensibilità, le condizioni di fragilità del sistema-paesaggio e dei beni culturali, con particolare riferimento al territorio di competenza di questo Ufficio.

Occorre premettere, in primo luogo, che, ai fini di una migliore lettura dei dati relativi e dell'estensione, sul piano territoriale, dei beni culturali e di quelli paesaggistici, nonché di una immediata comprensione delle diverse attitudini e peculiarità che compongono, nell'insieme, il sistema-paesaggio, sarebbe utile l'inserimento, nel Rapporto Ambientale, di apposite mappe atte a integrare più livelli informativi, al fine di individuarne sovrapposizioni, interferenze e connessioni.

Ciò premesso, si specifica che quanto contenuto nel paragrafo "2.3.1. Indicazioni preliminari relative alla individuazione/definizione dei criteri ambientali e socio-economici" e nella tabella "2.3-3. Strati informativi per la definizione dei vincoli relativi in ambito terrestre" risulta essere particolarmente carente in relazione alle componenti ambientali di competenza di questo Ufficio, ancor più se si considera la particolarità del territorio regionale, al momento sprovvisto di Piano Paesaggistico ma regolamentato, nelle more dell'adozione dei Piani Paesaggistici d'Ambito, da un Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico. Quest'ultimo, approvato con O.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, oltre a contenere un approfondito Quadro Conoscitivo del territorio regionale (fondamentale sia per la comprensione di valori e peculiarità delle diverse componenti del sistema-paesaggio locale che per l'integrazione delle molteplici disposizioni di tutela), fornisce specifici indirizzi per la gestione e lo sviluppo sostenibile del territorio, prescrivendo anche misure di salvaguardia per le aree sottoposte a tutela paesaggistica.

Pertanto, nel sottolineare l'importanza, tanto per la predisposizione degli aggiornamenti del Rapporto Ambientale, quanto per l'individuazione finale delle scelte di Piano, di tener conto di prescrizioni e indirizzi contenuti nel già citato QTRP, si riassumono di seguito le principali categorie di beni culturali e paesaggistici del territorio regionale:

- espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO (di cui all'art. 7-bis del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.);
- beni culturali, così come definiti ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela, così come definite ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; - ambiti sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- immobili ed aree di notevole interesse pubblico, così come definiti dall'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e decretati ai sensi degli artt. 138 e ss. del medesimo D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- aree tutelate per legge, così come definite all'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- immobili ed aree sottoposti a tutela ai sensi di normativa previgente al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., così come indicato all'art. 157 del medesimo Decreto.

Ai beni come sopra individuati occorre aggiungere ulteriori contesti e beni sottoposti a forme di tutela da Leggi Regionali e dal medesimo QTRP sopra richiamato. Nello specifico si riportano di seguito:

- i beni identitari, tra cui le opere fortificate (torri costiere, castelli e cinte murarie di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23), i monumenti bizantini (di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23), le opere di archeologia industriale,



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AR

- l'architettura rurale e del lavoro, l'architettura religiosa, i siti termali; tali beni e siti risultano elencati e catalogati nel Tomo I del QTRP e disciplinati dall'art. 6, co. 5, lett. O, E, F del Tomo IV del medesimo QTRP;*
- *geositi di cui alla tabella contenuta nel Tomo I del QTRP, soggetti alla disciplina specificata all'art. 6, co. 5, lett. A del Tomo IV del medesimo QTRP;*
  - *emergenze oromorfologiche, così come definite e disciplinate dall'art. 6, co. 5, lett. B del Tomo IV del QTRP; - insediamenti urbani storici di minor valore, di cui alla tabella contenuta nel Tomo I del QTRP;*
  - *aree di interesse naturalistico appartenenti alla Rete Natura 2000 (ZSC - Zone Speciali di Conservazione, ZPS*
  - *Zone di Protezione Speciale, SIN - Siti di Interesse Nazionale e SIR - Siti d'interesse Regionale), il cui elenco completo è contenuto nel Tomo III del QTRP; inoltre, specifiche discipline di tutela si applicano anche agli "intorni" di parchi, aree protette e siti Rete Natura 2000, così come indicato dall'art. 7, co. 2, lett. C del Tomo IV del QTRP.*

*In un'ottica di mappatura a scala territoriale, presupposto fondamentale per l'individuazione delle aree idonee all'attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi, occorre tenere presente anche ulteriori prescrizioni contenute nel già citato Tomo IV del QTRP ai fini di una corretta salvaguardia, gestione, pianificazione, nelle more dell'adozione dei Piani Paesaggistici d'Ambito, di particolari contesti paesaggistici Si richiamano quindi prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti:*

- *nell'art. 10 per la disciplina di territori agricoli e boschivi;*
- *nell'art. 11 per la disciplina di ambiti costieri e marini;*
- *nell'art. 12 per la disciplina di fiumare e corsi d'acqua.*

*La compresenza dei dati sopra richiamati, se acquisita al patrimonio conoscitivo della documentazione inerente la procedura di VAS di cui trattasi e se successivamente integrata nei livelli di approfondimento dei differenti contesti territoriali interessati dal PiTESAI, permetterà di predisporre una matrice informativa di partenza utile a chiarire al meglio vocazioni, valori e gradi di vulnerabilità degli ambiti di riferimento. Ciò, insieme all'individuazione di specifici indicatori da applicare alle componenti ambientali di competenza, potrebbe consentire una più facile individuazione di possibili impatti ed eventuali relative perdite di valore che le componenti paesaggio e patrimonio culturale potrebbero subire se interessate dalla localizzazione delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi. A tal proposito si ravvisa la necessità di rammentare che, in applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000), ratificata in Italia con la L. n. 14 del 2006 e in accordo a quanto stabilito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., il termine paesaggio "designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni". Pertanto, le azioni di salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio si applicano tanto ai contesti sottoposti a precise disposizioni di tutela quanto agli altri ambiti territoriali, persino quelli degradati. Alla luce di quanto richiamato, si ritiene quindi fondamentale tener conto di tutte i contenuti di valore, più o meno espressi, dei differenti ambiti paesaggistici interessati dal Piano, anche di quelli posti al di fuori delle perimetrazioni dei dispositivi di tutela. Ciò al fine di valutare, da un punto di vista olistico, i possibili impatti e/o le opportunità che, a più livelli e scale spaziali e temporali, le attività oggetto del Piano potrebbero apportare sui differenti contesti territoriali interessati.*

*Per quanto concerne fonti di tipo cartografico inerenti beni oggetto di tutela monumentale e paesaggistica si segnala la possibilità di consultazione online dei seguenti siti, che non sono da ritenersi esaustivi ai fini della mappatura globale di quanto in esame:*

- *sito web SITAP di questo Ministero (<http://sitap.beniculturali.it/>);*
- *navigatore SIRV del portale cartografico della Regione Calabria (<http://pr5sit.regione.calabria.it/navigatore-sirv/index.html>).*

*Per ciò che concerne i contenuti del capitolo "3.2. Descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione", si evidenzia la necessità di integrare il Rapporto Ambientale con un'approfondita analisi degli impatti potenziali sulle componenti ambientali di competenza di questo Ministero (paesaggio e beni culturali). In particolare, sebbene il documento indichi, come possibili impatti, l'alterazione/modificazione dei caratteri percettivi di un dato contesto paesaggistico e l'alterazione, modificazione, distruzione di altre componenti (quali vegetazione, fauna, biodiversità, ecosistemi, ecc.), si ritiene comunque fondamentale aggiungere livelli di dettaglio tali da mettere a sistema i fattori di impatto, direttamente o indirettamente connessi alle attività oggetto del Piano, e le corrispondenti trasformazioni, con eventuali perdite di valore, che particolari ambiti paesaggistici e/o contesti caratterizzati dalla presenza di beni culturali potrebbero subire dall'esercizio di tali attività. Nello specifico, tenuto conto della particolarità del territorio calabrese, caratterizzato in larga parte dalla sovrapposizione di contenuti storico-culturali e naturalistici e di condizioni di estrema fragilità geomorfologica e di elevata sensibilità (intesa come difficoltà ad assorbire i cambiamenti), si suggerisce di*



considerare non soltanto le modifiche materiali e percettive degli ambiti di influenza del Piano ma anche eventuali diminuzioni/perdite di tutti quei valori identitari e/o immateriali legati spesso a usi consolidati del territorio e ritenuti parte integrante della sua narrazione (a titolo d'esempio si citano le tessiture agrarie, i sistemi di avvistamento/fortificazione, la rete di attraversamenti storici, le aree boschive, ecc.). Dovranno, quindi, essere presi in considerazione impatti ed effetti delle azioni previste dal PiTESAI sulle componenti paesaggio e beni culturali in un'ottica ampia, che comprenda sia gli effetti a breve termine che quelli a lungo termine (anche nella successiva fase di dismissione degli impianti) nonché quelli secondari, in vario modo connessi con le attività del piano, quelli permanenti e quelli temporanei ecc. A puro titolo esemplificativo, si suggerisce l'opportunità di utilizzare, come riferimento ai fini dell'individuazione, da un lato, di parametri di lettura dei fattori di rischio del paesaggio e, dall'altro, di indicatori di possibili alterazioni causate dalle attività previste dal piano, le indicazioni analitiche contenute nel D.P.C.M. 12.12.2005 che, sebbene riferite a strumenti di valutazione della compatibilità paesaggistica di singoli interventi, possono comunque fornire validi indirizzi per l'individuazione di indicatori e fattori di rischio del paesaggio.

Con riferimento al capitolo "4. Obiettivi generali di sostenibilità ambientale, pianificazione e programmazione pertinenti al PiTESAI" e alle tabelle di sintesi contenute nel paragrafo "4.1. Obiettivi ambientali di sintesi", si ravvisa la necessità di esplicitare gli obiettivi di sostenibilità legati alle componenti ambientali di competenza di questo Ministero, come desumibili dai riferimenti sovranazionali e nazionali inseriti, per le medesime componenti, nell'Allegato 2 del Rapporto Preliminare Ambientale. In particolare, si ritiene fondamentale, per il futuro aggiornamento del Rapporto, argomentare con maggiore accuratezza gli obiettivi ambientali di sintesi inseriti nella tabella dei beni culturali e paesaggistici, traendo spunto dalle Convenzioni, Direttive, Normative già contenute nell'elenco dell'Allegato 2. In particolare, si specifica che le citate Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000) e Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 2005) sottolineano l'importanza del paesaggio e del patrimonio culturale in relazione ai diritti e alle aspirazioni delle comunità locali e ciò implica la necessità di garantire adeguate forme di coinvolgimento e partecipazione di abitanti e autorità locali nei processi decisionali riguardanti le trasformazioni del territorio. Tale aspetto risulta quanto mai rilevante in relazione agli obiettivi del PiTESAI e alle ricadute ambientali, sociali, economiche che le attività oggetto del Piano potrebbero determinare sui diversi contesti territoriali coinvolti. Inoltre, poiché nel Rapporto Preliminare Ambientale si specifica che per quanto riguarda il livello regionale e interregionale l'analisi di coerenza prenderà a riferimento gli obiettivi di carattere generale contenuti nella normativa inerente ciascuna tipologia di piano e considerato che, per quanto riguarda gli ambiti di competenza di questo Ufficio, si esplicita il rimando alla normativa concernente i Piani Paesaggistici, si ribadisce la particolarità del territorio calabrese, attualmente sprovvisto di piano paesaggistico e dotato esclusivamente di QTRP, cui bisognerà in ogni caso riferirsi ai fini dell'analisi di coerenza del Piano di cui trattasi.

Per quanto riguarda il capitolo "5. Ambito territoriale e inquadramento ambientale" e, più specificatamente, il paragrafo "5.2.13. Caratteristiche dei beni culturali e paesaggistici", si ravvisa una trattazione parziale, esclusivamente riferita ai dati relativi al consumo di suolo. Si suggerisce, quindi, un ulteriore approfondimento atto ad evidenziare i fattori di sensibilità e le condizioni di criticità dei contesti sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 es.m.i. e, più in generale, del sistema-paesaggio, utilizzando indicatori e strumenti analitici specifici. A tal proposito si specifica che, per quanto riguarda il territorio calabrese, specifiche elaborazioni, in tal senso, sono state predisposte nell'ambito del Progetto Operativo Assistenza Tecnica (POAT) proposto dall'allora Direzione Regionale di questo Ministero in accordo con il Dipartimento Urbanistica Regionale e condotto dal Dipartimento DART della Facoltà di Architettura dell'Università degli studi G. D'Annunzio Chieti-Pescara in sinergia con un team del Ministero stesso. Gli esiti di tale progetto sono consultabili sul sito [www.beniculturalicalabria.it](http://www.beniculturalicalabria.it) e sono contenuti nel documento "La salvaguardia del paesaggio in Calabria: studio delle metodologie applicative e del complesso normativo specifico per i beni vincolati a supporto della pianificazione paesistica regionale" e nel relativo Atlante dei vincoli paesaggistici della Regione. Lo studio elaborato per il POAT analizza i diversi contesti regionali sottoposti a tutela paesaggistica evidenziandone le condizioni di criticità, i contenuti di valore, la classificazione dei suoli, gli elementi di interferenza, la presenza di aree compromesse o degradate, ecc. Le analisi condotte sono in parte confluite nel QTRP e, più specificatamente, nel Tomo III - Atlante degli APTR, cui si rimanda per eventuali ulteriori approfondimenti. La consultazione di tale documentazione potrebbe essere utile a fornire dati e strati informativi per una migliore analisi del contesto ambientale e, con riferimento agli obiettivi del PiTESAI, per l'accorta predisposizione delle scelte di localizzazione delle attività in esame. Infine, per ciò che concerne il capitolo "6. Scenario di riferimento", tenuto conto che gli immobili e le aree sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. sono considerati, nelle analisi del Rapporto Preliminare Ambientale, quali "vincoli relativi" ovvero "quali elementi di attenzione che per le loro



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

caratteristiche ambientali possono presentare particolari sensibilità alle attività minerarie upstream", si ravvisa la necessità, ai fini di una completa ed esaustiva definizione dello scenario di riferimento (così come indicato nel Rapporto trasmesso), di individuare una modalità di analisi dell'interferenza tra le attività oggetto del Piano e gli strati informativi relativi ai cosiddetti vincoli relativi. Questi ultimi, per le caratteristiche proprie in termini di tutela dei beni culturali e del paesaggio, non possono, a parere della Scrivente, essere ignorati, ancor più in quanto le trasformazioni che le attività oggetto del PiTESAI potrebbero apportare al sistema-paesaggio in generale determinerebbero, in ogni caso, una sicura alterazione dello stato dei luoghi con conseguenti, inevitabili impatti. L'analisi relativa allo scenario di riferimento, comprendente, quindi, anche i rapporti e le interferenze tra attuali permessi e concessioni e contesti territoriali caratterizzati dalla presenza di "vincoli relativi", dovrà tener conto di costi e benefici per i territori anche in termini di interferenze e alterazioni dei valori oggetto di tutela. In ogni caso, si pone in rilievo l'importanza, ai fini dell'individuazione delle scelte future di piano, di prevedere fin da ora specifiche misure e azioni in grado di impedire, o comunque ridurre, eventuali alterazioni/impatti/effetti negativi che la localizzazione delle attività oggetto del Piano potrebbe determinare sulle componenti ambientali di competenza di questo Ufficio, individuando al contempo specifiche modalità di monitoraggio, in un'ottica temporale, degli effetti stessi. Si ritiene, quindi, fondamentale approfondire la trattazione riferita allo scenario di riferimento con un'analisi ampia ed esaustiva di tutto quanto connesso alle componenti ambientali beni culturali e paesaggio, per le quali dovranno essere presi in considerazione specifici indicatori atti a misurare/quantificare/visualizzare gli effetti delle scelte di Piano sul contesto territoriale di competenza.

In conclusione, pur nella consapevolezza che l'attuale livello di approfondimento della documentazione trasmessa risulta legato a una fase prettamente preliminare, appare necessario evidenziare fin da ora che gli eventuali impatti prodotti dalle attività oggetto del PiTESAI difficilmente possono coesistere con le esigenze di tutela legate ai settori di competenza di questo Ufficio. In ragione di ciò, risulta fondamentale che la stesura finale del Rapporto Ambientale tenga conto, come sopra ampiamente evidenziato, di tutti gli aspetti conoscitivi necessari a mettere a sistema, da un lato, valori e istanze di tutela dei diversi contesti territoriali e, dall'altro, scenari possibili a medio e lungo termine, per i quali risulta imprescindibile la definizione di specifici indicatori (relativi all'uso del suolo, ai parametri di lettura percettiva, al livello di naturalità, alla presenza di relazioni e connessioni spazio-temporali, ecc.) di lettura delle interferenze generate dalle attività del piano sul sistema paesaggio nel suo complesso.

Ai soli fini archeologici:

Premesso che le attività oggetto del PiTESAI potrebbero risultare impattanti rispetto alle evidenze archeologiche ampiamente diffuse sul territorio di competenza della Scrivente Soprintendenza, caratterizzato da un ingente patrimonio archeologico sepolto e solo in minima parte riportato in luce e reso fruibile attraverso la restituzione alla comunità tutta, si ritiene che la progettazione delle trasformazioni del territorio non possa prescindere dal considerare il rischio archeologico derivante dalle attività in questione.

A tal fine, giova tener presente quanto indicato nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, al Tomo 1, cap. 6.4, p. 293 e che, ad ogni buon fine, di seguito si riporta:

"la progettazione delle trasformazioni del territorio necessita di considerare il rischio archeologico per le seguenti ragioni: ottimizzare l'interazione tra patrimonio archeologico e sviluppo infrastrutturale; contribuire ad una migliore qualità dei progetti, una maggiore sostenibilità ambientale delle opere, una corretta gestione del rischio archeologico e un'ottimizzazione dei costi; inserire correttamente l'opera nelle realtà storico-territoriali; migliorare la qualità complessiva del progetto; ottimizzare tempi e costi dell'opera; minimizzare il rischio archeologico in fase esecutiva; assicurare una valorizzazione delle emergenze storico-archeologiche; garantire un maggior beneficio per il territorio". Infatti, dal momento che un'elevata incisività delle attività pubbliche e private potrebbe causare depauperamento del patrimonio storico-archeologico e/o danneggiamenti in occasione di interventi di trasformazione del territorio, risulta necessario acquisire un'approfondita conoscenza del patrimonio archeologico sepolto, mediante appunto la valutazione del rischio archeologico - assoluto e relativo - di cui è necessario tener conto nell'ambito delle possibili strategie di intervento.

Siffatta valutazione potrà essere fatta attraverso le seguenti attività:

- raccolta dei dati bibliografici e di archivio delle aree interessate dalle opere di progetto;
- approfondita ricognizione sul campo in tutte le aree interessate dalle opere di progetto, con identificazione e posizionamento di ogni eventuale emergenza antica e, laddove ritenuto utile, anche mediante carotaggi o prospezioni elettromagnetiche, da eseguire in ogni caso tramite personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AB



- conseguente realizzazione di cartografia georeferenziata sulla quale dovranno essere riportate tutte le informazioni di archivio e da ricognizioni di superficie;
- esecuzione, nelle tratte in cui sia stato riscontrato un effettivo interesse archeologico, di scavi con metodo stratigrafico sino a raggiungere lo strato archeologicamente sterile, da eseguire mediante personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;

Al termine delle indagini archeologiche le eventuali emergenze individuate dovranno in ogni caso essere conservate e valorizzate secondo le prescrizioni che verranno appositamente impartite dalla competente Soprintendenza e che potranno comportare variazioni al progetto.

Inoltre, vista La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo (Convezione UNESCO 2001), ratificata in Italia con la Legge 23 ottobre 2009, n. 157, in particolare gli artt. 5, 9 e le Regole n. 10, 26, 27 di cui all'Allegato Convenzione, prima di qualsiasi attività diretta sul patrimonio culturale sommerso dovrà essere redatta apposita progettazione da sottoporre a questo Ministero. Nelle attività di progettazione del PiTESAI, pertanto, dovrà essere prevista l'elaborazione di apposite batimetrie in cui siano indicate puntualmente tutte le aree oggetto di prelievo delle cosiddette "sabbie marine relitte" dai fondali, da utilizzare per i ripascimenti; inoltre, dovranno essere redatte anche le carte di rischio archeologico per i tratti di mare oggetto degli interventi. Dovrà essere, inoltre, indicata la profondità dei fondali oggetto dei prelievi di sabbie, accertando nella fase relativa alla redazione del documento di valutazione archeologica preventiva, l'assenza o meno di reperti sommersi, tramite apposita strumentazione (ecoscandaglio o altra tecnologia) i cui risultati dovranno essere interpretati da personale archeologo subacqueo in possesso dei requisiti e di esperienza nel settore dell'archeologia subacquea e nella interpretazione dei dati dell'esplorazione con strumentazione sonar. Per le aree subacquee di pertinenza di questa Soprintendenza, il censimento dei siti è consultabile presso l'archivio di pertinenza di questo ufficio. In caso di rinvenimenti archeologici subacquei, si rammenta che, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 5 della legge 157/2009, è fatto obbligo di segnalazione tempestiva alle Autorità marittime e allo scrivente ufficio, indicando le coordinate e la posizione del giacimento subacqueo che dovrà essere inoltre rilevato e georeferenziato. Gli approfondimenti di indagine sugli eventuali giacimenti subacquei di interesse culturale saranno oggetto di ulteriori autorizzazioni e prescrizioni.

Infine, essendo i siti di interesse archeologico esistenti non solo per il loro valore intrinsecò, ma soprattutto per il proprio contesto ambientale in cui sono inseriti, pare opportuno sottolineare l'importanza di ottemperare a tutte le indicazioni legislative in merito alla tutela archeologica, con particolare riguardo al D. Lgs. 42/2004, al D. Lgs. 50/2016, art. 25, tenendo conto delle aree sottoposte a tutela, ex artt. 10-13 del D. Lgs. 42/2004, nonché delle aree a tutela indiretta, ex art. 45 del O. Lgs. 42/2004, riportati integralmente dal sopraccitato QTRP, Tomo 1, pp. 202-209 e consultabili presso l'archivio dello scrivente ufficio.>;

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotona, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 2137 del 06/05/2021, osserva quanto segue:**

< In riferimento all'oggetto e a riscontro dell'istanza di codesta Direzione Generale vs. prot. n. 6576 del 02/03/2021, valutata la documentazione tecnica disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare al link indicato, si prende atto che l'obiettivo del PiTESAI è quello di individuare un quadro di riferimento delle aree dove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.

PREMESSO che, come riportato nel Rapporto preliminare ambientale riferito alla procedura di cui trattasi, lo stesso "deve essere di supporto all'impostazione delle attività di analisi e valutazione specifiche che saranno oggetto del Rapporto Ambientale, delimitandone l'ambito, stabilendone la portata e le principali linee metodologiche";

CONSIDERATO che, come indicato nella nota prot. n. 4248 del 11.02.2021 della Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari del Ministero dello Sviluppo Economico, il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) rappresenta "uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile";

VISTO l'art. 13, co. 1, del D. Lgs. 152/2006;

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004

VISTA la L. R. n. 19/2021

VISTO il QTRP approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 134 del 03/08/2016

Per quanto riguarda le attività minerarie che interessano il territorio di competenza di questa Soprintendenza (coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della provincia di Crotona e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio e del territorio della provincia di Catanzaro, oltre alle attività minerarie), ai fini del corretto sviluppo delle suddette attività, per quanto di competenza, si osserva quanto segue.



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

X  
RB

*Preliminarmente, in via del tutto generale, acquisite le osservazioni dei soggetti coinvolti, sarebbe opportuno stabilire delle condivise "Linee Guida" alla stregua di quanto già attuato con D.M. MISE del 10.09.2010 in materia di "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*

*Parimenti, una volta individuate le presunte "aree idonee", e sulla scorta delle suggerite "Linee Guida" sopra indicate, la rilevazione dei dati e l'acquisizione degli stessi, l'interpretazione sia affidata ad una Commissione Ministeriale composta da personale scientifico altamente qualificato.*

*Per quanto concerne le specifiche competenze istituzionali di questa Soprintendenza ABAB per le Province di Catanzaro e Crotone, si osserva quanto appresso:*

*Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici e monumentali:*

*Si procederà come da prassi, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, con particolare riferimento, per quanto di competenza, alla Parte Seconda e Terza del D. Lgs n. 42/2004.*

*Si fa presente inoltre quanto disposto dal Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria, adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22/04/2013, approvato in via definitiva con delibera del Consiglio Regionale n. 134 del 03/08/2016 e pubblicato nel B.U.R.C. n. 84 del 05/08/2016.*

*In particolare riguardo alla possibile contiguità delle aree minerarie con eventuali emergenze oromorfologiche, si fa presente che costituiscono elementi di interesse regionale ed appartengono a tali categorie:*

- a) i siti rupestri e le grotte;*
- b) i terrazzi marini,*
- c) le gole e le cascate,*
- d) i calanchi,*
- e) i depositi minerari rari,*
- f) le rupi,*
- g) le strutture tettoniche,*
- h) le morfologie carsiche,*
- i) le sommità dei promontori,*
- l) le dune,*
- m) le falesie e gli scogli,*
- o) le sorgenti termali,*
- p) i pantani e gli specchi d'acqua.*

*Il QTRP sopra richiamato prescrive che per quanto riguarda preservazione e valorizzazione dell'integrità dei luoghi, nel caso delle particolarità oromorfologiche, va in ogni caso assunto un areale minimo di salvaguardia del bene, pari a 150 metri per ciascun lato dall'asse per elementi lineari, pari alla superficie coperta da un raggio di 300 metri per elementi puntuali, pari alla superficie compresa tra il perimetro del bene e la poligonale individuata dai segmenti di parallela di ciascun lato distanti da esso, secondo l'ortogonale dal centro di 300 metri; i suddetti areali di salvaguardia*

*saranno oggetto di apposita disciplina nell'ambito dell'elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale secondo il principio della proporzionalità della tutela.*

*Ciò premesso, si specifica che quanto contenuto nel paragrafo "2.3.1. Indicazioni preliminari relative alla individuazione/definizione dei criteri ambientali e socio-economici" e nella tabella "2.3-3. Strati informativi per la definizione dei vincoli relativi in ambito terrestre" del Rapporto Preliminare" il documento esaminato risulta particolarmente carente in relazione alle componenti ambientali di competenza di questa Soprintendenza, ancor di più se si considera la particolarità del territorio regionale calabrese, al momento sprovvisto di Piano Paesaggistico ma regolamentato, nelle more dell'adozione dei Piani Paesaggistici d'Ambito, dal richiamato Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico. Quest'ultimo, oltre a contenere un approfondito Quadro Conoscitivo del territorio regionale (fondamentale sia per la comprensione di valori e peculiarità delle diverse componenti del sistema-paesaggio locale che per l'integrazione delle molteplici disposizioni di tutela), fornisce specifici indirizzi per la gestione e lo sviluppo sostenibile del territorio, prescrivendo anche misure di salvaguardia per le aree sottoposte a tutela paesaggistica.*

*Pertanto, nel sottolineare l'importanza tanto per la predisposizione degli aggiornamenti del Rapporto Ambientale quanto per l'individuazione finale delle scelte di Piano, si suggerisce di tener conto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti nel già citato QTRP, che di seguito brevemente si riassumono quali principali categorie di beni culturali e paesaggistici del territorio regionale calabrese, ma anche con riferimento all'ambito territoriale di competenza di questa Soprintendenza per le province di Catanzaro e Crotone:*

- espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO (di cui all'art. 7-bis del D. Lgs 42/2004 e beni culturali, così come definiti ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;*



- cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela, così come definite ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 42/2004; •
- ambiti sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- immobili ed aree di notevole interesse pubblico, così come definiti dall'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e decretati ai sensi degli artt. 138 e ss. del medesimo D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- aree tutelate per legge, così come definite all'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.r.n.i.;
- immobili ed aree sottoposti a tutela ai sensi di normativa previgente al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., così come indicato all'art. 157 del medesimo Decreto.

Ai beni come sopra individuati occorre aggiungere ulteriori contesti e beni sottoposti a forme di tutela da Leggi Regionali e dal medesimo QTRP sopra richiamato. Nello specifico si riportano di seguito:

- i beni identitari, tra cui le opere fortificate (torri costiere, castelli e cinte murarie di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23), i monumenti bizantini (di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23), le opere di archeologia industriale, l'architettura rurale e del lavoro, l'architettura religiosa, i siti termali; tali beni e siti risultano elencati e catalogati nel Torno I del QTRP e disciplinati dall'art. 6, co. 5, lett. D, E, F del Tomo IV del medesimo QTRP;
- i geositi di cui alla tabella contenuta nel Tomo I del QTRP, soggetti alla disciplina specificata all'art. 6, ce. 5, lett. A del Tomo IV del medesimo QTRP;
- le emergenze oromorfologiche, così come definite e disciplinate dall'art. 6, ce. 5, lett. B del Tomo IV del QTRP;
- gli insediamenti urbani storici di minor valore, di cui alla tabella contenuta nel Tomo I del QTRP;
- le aree di interesse naturalistico appartenenti alla Rete Natura 2000 (ZSC - Zone Speciali di Conservazione, ZPS - Zone di Protezione Speciale, SIN - Siti di Interesse Nazionale e SIR - Siti d'Interesse Regionale), il cui elenco completo è contenuto nel Torno III del QTRP; inoltre, specifiche discipline di tutela si applicano anche agli "interni" di parchi, aree protette e siti Rete Natura 2000, così come indicato dall'art. 7, ce. 2, lett. C del Tomo IV del QTRP.

Pertanto, in una ottica di mappatura a scala territoriale, presupposto fondamentale per l'individuazione delle aree idonee all'attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi di che trattasi, occorre tenere presente anche ulteriori prescrizioni contenute nel già citato Tomo IV del QTRP ai fini di una corretta salvaguardia, gestione, pianificazione, nelle more dell'adozione dei Piani Paesaggistici d'Ambito, di particolari contesti paesaggistici. A titolo di esempio, si richiamano le prescrizioni, gli indirizzi e le direttive contenuti:

- nell'art.10 per la disciplina di territori agricoli e boschivi;
- nell'art.11 per la disciplina di ambiti costieri e marini;
- nell'art.12 per la disciplina di fumare e corsi d'acqua.

Inoltre, sotto l'aspetto paesaggistico, non va sottovalutata la presenza di vaste aree gravate da "usi civici" la cui mappatura e identificazione giova ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h) del D. lgs. n. 42/2004 così per come poste dal legislatore statale con L. n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928, L. n. 168/2017 e dal legislatore regionale con , L.R. n. 18/2007, recanti "norme in materia di usi civici".

La compresenza dei dati e delle normative sopra richiamate, se acquisita al patrimonio conoscitivo della documentazione inerente la procedura di VAS di cui trattasi e se successivamente integrata nei livelli di approfondimento dei differenti contesti territoriali interessati dal PiTESAI in argomento, permetterà di predisporre una matrice informativa di partenza utile a chiarire al meglio vocazioni, valori e gradi di vulnerabilità degli ambiti di riferimento per una più oculata individuazione di possibili impatti ed eventuali relative perdite di valore che le componenti paesaggio e patrimonio culturale potrebbero subire se interessate dalla localizzazione delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi. A tal proposito si ravvisa la necessità di rammentare che, in applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000), ratificata in Italia con la L. n. 14 del 2006 e in accordo a quanto stabilito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., il termine paesaggio "designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni". Pertanto, le azioni di salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio si applicano tanto ai contesti sottoposti a precise disposizioni di tutela quanto agli altri ambiti territoriali, persino quelli degradati.

Per ciò che concerne i contenuti del capitolo "3.2. Descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione" del Rapporto Preliminare, si evidenzia la necessità di integrare il Rapporto Ambientale con un'approfondita analisi degli impatti potenziali sulle componenti settoriali rientranti nelle competenze di questa Soprintendenza. In particolare, sebbene il documento indichi, come possibili impatti, l'alterazione/modificazione dei caratteri percettivi di un dato contesto paesaggistico e l'alterazione, modificazione, distruzione di altre componenti (quali vegetazione, fauna, biodiversità, ecosistemi, ecc.), si ritiene comunque



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*Handwritten signature/initials.*

*fondamentale aggiungere livelli di dettaglio tali da mettere a sistema i fattori di impatto, direttamente o indirettamente connessi alle attività oggetto del Piano e le corrispondenti trasformazioni, con eventuali perdite di valore, che particolari ambiti paesaggisti c/o contesti caratterizzati dalla presenza di beni culturali potrebbero subire dall'esercizio di tali attività. Nello specifico, tenuto conto della particolarità del territorio calabrese, caratterizzato in larga parte dalla sovrapposizione di contenuti storico-culturali e naturalistici e di condizioni di estrema fragilità geomorfologica e di elevata sensibilità (intesa come difficoltà ad assorbire i cambiamenti), si suggerisce di considerare non soltanto le modifiche materiali e percettive degli ambiti di influenza del Piano ma anche eventuali diminuzioni/perdite di tutti quei valori identitari c/o immateriali legati spesso a usi consolidati del territorio e ritenuti parte integrante della sua narrazione (a titolo d'esempio si citano le tessiture agrarie, i sistemi di avvistamento/fortificazione, la rete di attraversamenti storici, le aree boschive, ecc.). Con riferimento al capitolo "4. Obiettivi generali di sostenibilità ambientale, pianificazione e programmazione pertinenti al PiTESAI" e alle tabelle di sintesi contenute nel paragrafo "4.1. Obiettivi ambientali di sintesi", si ravvisa la necessità di esplicitare gli obiettivi di sostenibilità legati alle componenti ambientali di competenza di questa Soprintendenza, come desumibili dai riferimenti sovranazionali e nazionali inseriti, per le medesime componenti, nell'Allegato 2 del Rapporto Preliminare Ambientale. In particolare, si ritiene fondamentale, per il futuro aggiornamento del Rapporto, argomentare con maggiore accuratezza gli obiettivi ambientali di sintesi inseriti nella tabella dei beni culturali e paesaggistici, traendo spunto dalle Convenzioni, Direttive, Normative già contenute nell'elenco dell'Allegato 2. In particolare, si specifica che le citate Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000) e Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 2005) sottolineano l'importanza del paesaggio e del patrimonio culturale in relazione ai diritti e alle aspirazioni delle comunità locali e ciò implica la necessità di garantire adeguate forme di coinvolgimento e partecipazione di abitanti e autorità locali nei processi decisionali riguardanti le trasformazioni del territorio. Tale aspetto risulta quanto mai rilevante in relazione agli obiettivi del PiTESAI e alle ricadute ambientali, sociali, economiche che le attività oggetto del Piano potrebbero determinare sui diversi contesti territoriali coinvolti. Inoltre, poiché nel Rapporto Preliminare Ambientale si specifica che per quanto riguarda il livello regionale e interregionale l'analisi di coerenza prenderà a riferimento gli obiettivi di carattere generale contenuti nella normativa inerente ciascuna tipologia di piano e considerato che, per quanto riguarda gli ambiti di competenza di questo Ufficio, si esplicita il rimando alla normativa concernente i Piani Paesaggistici, si ribadisce la particolarità del territorio calabrese, attualmente sprovvisto di piano paesaggistico e dotato esclusivamente di QTRP, cui bisognerà in ogni caso riferirsi ai fini dell'analisi di coerenza del Piano di cui trattasi.*

*Per quanto riguarda il capitolo "5. Ambito territoriale e inquadramento ambientale" e, più specificatamente, il paragrafo 115.2.13. Caratteristiche dei beni culturali e paesaggistici" del Rapporto Preliminare, si ravvisa una trattazione parziale, esclusivamente riferita ai dati relativi al consumo di suolo. Si suggerisce, quindi, un ulteriore approfondimento atto ad evidenziare i fattori di sensibilità e le condizioni di criticità dei contesti sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e, più in generale, del sistema-paesaggio, utilizzando indicatori e strumenti analitici specifici. A tal proposito si specifica che, per quanto riguarda il territorio calabrese, specifiche elaborazioni, in tal senso, sono state predisposte nell'ambito del Progetto Operativo Assistenza Tecnica (POAT) proposto dall'allora Direzione Regionale di questo Ministero in accordo con il Dipartimento Urbanistica Regionale e condotto dal Dipartimento DART della Facoltà di Architettura dell'Università degli studi O. D'Annunzio Chieti-Pescara in sinergia con un team del Ministero stesso. Gli esiti di tale progetto sono consultabili sul sito [www.beniculturalicalabria.it](http://www.beniculturalicalabria.it) e sono contenuti nel documento "La salvaguardia del paesaggio in Calabria: studio delle metodologie applicative e del complesso normativo specifico per i beni vincolati a supporto della pianificazione paesistica regionale" e nel relativo Atlante dei vincoli paesaggistici della Regione Calabria. Lo studio elaborato per il POAT analizza i diversi contesti regionali sottoposti a tutela paesaggistica evidenziandone le condizioni di criticità, i contenuti di valore, la classificazione dei suoli, gli elementi di interferenza, la presenza di aree compromesse o degradate, ecc. Le analisi condotte sono in parte confluite nel QTRP e, più specificatamente, nel Torno III - Atlante degli APTR, cui si rimanda per eventuali ulteriori approfondimenti. La consultazione di tale documentazione potrebbe tornare utile a fornire dati e brani informativi per una migliore analisi del contesto ambientale e, con riferimento agli obiettivi del PiTESAI, per l'accorta predisposizione delle scelte di localizzazione delle attività in esame. Infine, per ciò che concerne il capitolo "6. Scenario di riferimento" del Rapporto Preliminare, tenuto conto che gli immobili e le aree sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. sono considerati, nelle analisi del Rapporto Preliminare Ambientale, quali "vincoli relativi" ovvero "quali elementi di attenzione che per le loro caratteristiche ambientali possono presentare particolari sensibilità alle attività minerarie upstream", si ravvisa la necessità, ai fini di una completa ed esaustiva definizione dello scenario di riferimento (così come indicato nel Rapporto trasmesso), di individuare una modalità di analisi dell'interferenza tra le attività oggetto del Piano e gli strati informativi relativi ai cosiddetti vincoli relativi. Questi*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

AB

ultimi, per le caratteristiche proprie in termini di tutela dei beni culturali e del paesaggio, non possono, a parere della Scrivente, essere ignorati, ancor più in quanto le trasformazioni che le attività oggetto del PiTESAI potrebbero apportare al sistema-paesaggio in generale determinandone, in ogni caso, una sicura alterazione dello stato dei luoghi con conseguenti, inevitabili impatti.

In conclusione, pur nella consapevolezza che l'attuale livello di approfondimento della documentazione trasmessa risulta legato a una fase prettamente preliminare, appare necessario evidenziare fin da ora che gli eventuali impatti prodotti dalle attività oggetto del PiTESAI difficilmente possono coesistere con le esigenze di tutela legate ai settori di competenza di questa Soprintendenza che comunque sia, le eventuali proposte progettuali dovranno essere affrontate a livello puntuale per gli aspetti autorizzativi di competenza della Soprintendenza. In ragione di ciò, risulta fondamentale che la stesura finale del Rapporto Ambientale tenga conto, come sopra ampiamente evidenziato, di tutti gli aspetti conoscitivi necessari a mettere a sistema, da un lato, valori e istanze di tutela dei diversi contesti territoriali e, dall'altro, scenari possibili a medio e lungo termine, per i quali risulta imprescindibile la definizione di specifici indicatori (relativi all'uso del suolo, ai parametri di lettura percettiva, al livello di naturalità, alla presenza di relazioni e connessioni spazio-temporali, ecc.) di lettura delle interferenze generate dalle attività del piano sul sistema paesaggio nel suo complesso.

Per quanto attiene agli aspetti archeologici

Premesso che le attività oggetto del PiTESAI potrebbero risultare impattanti rispetto alle evidenze archeologiche ampiamente diffuse sul territorio di competenza di questa Soprintendenza, caratterizzato da un ingente patrimonio archeologico sepolto e solo in minima parte riportato in luce e reso fruibile attraverso la restituzione alla comunità tutta, si ritiene che la progettazione delle trasformazioni del territorio non possa prescindere dal considerare il rischio archeologico derivante dalle attività in questione.

A tal fine, giova tener presente quanto indicato nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, al Torno 1, cap. 6.4, p. 293 e che, ad ogni buon fine, di seguito si riporta:

"la progettazione delle trasformazioni del territorio necessita di considerare il rischio archeologico per le seguenti ragioni: ottimizzare l'interazione tra patrimonio archeologico e sviluppo infrastrutturale; contribuire ad una migliore qualità dei progetti, una maggiore sostenibilità ambientale delle opere, una corretta gestione del rischio archeologico e un'ottimizzazione dei costi; inserire correttamente l'opera nelle realtà storico-territoriali; migliorare la qualità complessiva del progetto; ottimizzare tempi e costi dell'opera; minimizzare il rischio archeologico in fase esecutiva; assicurare una valorizzazione delle emergenze storico-archeologiche; garantire un maggior beneficio per il territorio. Infatti, dal momento che un'elevata incisività delle attività pubbliche e private potrebbe causare depauperamento del patrimonio storico-archeologico c/o danneggiamenti in occasione di interventi di trasformazione del territorio, risulta necessario acquisire un'approfondita conoscenza del patrimonio archeologico sepolto, mediante appunto la valutazione del rischio archeologico - assoluto e relativo - di cui è necessario tener conto nell'ambito delle possibili strategie di intervento.

Siffatta valutazione potrà essere fatta attraverso le seguenti attività:

- raccolta dei dati bibliografici e di archivio delle aree interessate dalle opere di progetto;
- approfondita ricognizione sul campo in tutte le aree interessate dalle opere di progetto, con identificazione e posizionamento di ogni eventuale emergenza antica e, laddove ritenuto utile, anche mediante carotaggi o prospezioni elettromagnetiche, da eseguire in ogni caso tramite personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;
- conseguente realizzazione di cartografia georeferenziata sulla quale dovranno essere riportate tutte le informazioni di archivio e da ricognizioni di superficie;
- esecuzione, nelle tratte in cui sia stato riscontrato un effettivo interesse archeologico, di scavi con metodo stratigrafico sino a raggiungere lo strato archeologicamente sterile, da eseguire mediante personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;

Al termine delle indagini archeologiche le eventuali emergenze individuate dovranno in ogni caso essere conservate e valorizzate secondo le prescrizioni che verranno appositamente impartite dalla competente Soprintendenza e clic potranno comportare variazioni al progetto.

Inoltre, vista La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo (Convezione UNESCO 2001), ratificata in Italia con la Legge 23 ottobre 2009, n. 157, in particolare gli artt. 5, 9 e le Regole n. 10, 26, 27 di cui all'Allegato Convenzione, prima di qualsiasi attività diretta sul patrimonio culturale sommerso dovrà essere redatta apposita progettazione da sottoporre a questa Soprintendenza. Nelle attività di progettazione del PiTESAI, pertanto, dovrà essere prevista l'elaborazione di apposite batimetrie in cui siano indicate puntualmente tutte le aree oggetto di



AB

prelievo delle cosiddette "sabbie marine relitte" dai fondali, da utilizzare per i ripascimenti; inoltre, dovranno essere redatte anche le carte di rischio archeologico per i tratti di mare oggetto degli interventi. Dovrà essere, inoltre, indicata la profondità dei fondali oggetto dei prelievi di sabbie, accertando nella fase relativa alla redazione del documento di valutazione archeologica preventiva, l'assenza o meno di reperti sommersi, tramite apposita strumentazione (ecoscandaglio o altra tecnologia) i cui risultati dovranno essere interpretati da personale archeologo subacqueo in possesso dei requisiti e di esperienza nel settore dell'archeologia subacquea e nella interpretazione dei dati dell'esplorazione con strumentazione sonar. Per le aree subacquee di pertinenza di questa Soprintendenza, il censimento dei siti è consultabile presso l'archivio di pertinenza di questo ufficio. In caso di rinvenimenti archeologici subacquei, si rammenta che, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 5 della legge 157/2009, è fatto obbligo di segnalazione tempestiva alle Autorità marittime e allo scrivente ufficio, indicando le coordinate e la posizione del giacimento subacqueo che dovrà essere inoltre rilevato e georeferenziato. Gli approfondimenti di indagine sugli eventuali giacimenti subacquei di interesse culturale saranno oggetto di ulteriori autorizzazioni e prescrizioni.

Infine, essendo i siti di interesse archeologico esistenti non solo per il loro valore intrinseco, ma soprattutto per il proprio contesto ambientale in cui sono inseriti, pare opportuno sottolineare l'importanza di ottemperare a tutte le indicazioni legislative in merito alla tutela archeologica, con particolare riguardo al D. Lgs. 42/2004, al D. Lgs. 50/2016, art. 25, tenendo conto delle aree sottoposte a tutela, ex artt. 10-13 del D. Lgs.42/2004, nonché delle aree a tutela indiretta, ex art. 45 del D. Lgs. 42/2004, riportati integralmente dal sopraccitato QTRP, Tomo 1, e consultabili presso l'archivio dello scrivente ufficio.>;

## **REGIONE CAMPANIA**

**Il Parco Archeologico dei Campi Flegrei**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 2765 del 04/05/2021, osserva quanto segue:

< Con riferimento alla richiesta di parere di competenza per il procedimento in oggetto, trasmessa da codesta Direzione Generale con nota n. 13993 del 27.04.2021 e acquisita agli atti d'Ufficio in data 28/04/2021 con prot. n. 2656;

Considerato che, come indicato nella nota prot. n.4248 del 11.02.2021 della Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari del Ministero dello Sviluppo Economico, il piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (pitesai) rappresenta "uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile";

visto l'art.13, col. del Dlgs 152/2006; esaminata la documentazione trasmessa;

Questo Parco, con specifico riferimento al territorio e alle attività di competenza, ritiene di fornire le seguenti osservazioni:

il rapporto preliminare relativo al Piano in oggetto menziona il d.lgs 42/2004 solo per quanto attiene le implicazioni paesaggistiche del Piano, mentre null'altro è detto per quanto riguarda gli impatti sugli altri beni culturali, in particolare quelli archeologici, Difatti la tipologia delle infrastrutture connesse alle attività di ricerca e prospezione, potrebbe comportare alterazioni dei contesti monumentali e archeologici limitrofi; inoltre le attività di ricerca e prospezione, incidendo nel sottosuolo e sui fondali marini, potrebbero intercettare beni archeologici non noti.

Inoltre, vista La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo (Convezione UNESCO 2001), ratificata in Italia con la Legge 23 ottobre 2009, n. 157, in particolare gli artt. 5,6,9 e le Regole n.10,26,27 di cui all'Allegato alla Convenzione, prima di qualsiasi attività diretta sul patrimonio culturale sommerso dovrà essere redatta apposita progettazione da sottoporre a questo Ministero.

Infine, essendo i siti di interesse archeologico esistenti non solo per il loro valore intrinseco, ma soprattutto per il proprio contesto ambientale in cui sono inseriti, pare opportuno sottolineare indicazioni legislative in merito alla tutela archeologica, con particolare riguardo al D. Lgs. 42/2004, al D. Lgs. 50/2016, art. 25, tenendo conto delle aree sottoposte a tutela, ex artt. 10-13 del D. Lgs.42/2004, nonché delle aree a tutela indiretta, ex art. 45 del D. Lgs. 42/2004. Relativamente alla Regione Campania, si fa inoltre presente che tra gli atti pianificatori di tutela del paesaggio, va inserito anche il Piano Territoriale Paesistico dei campi flegrei e il preliminare del Piano Paesaggistico regionale approvato con delibera 560 del 12/11/2019.>;

**Il Parco archeologico di Ercolano**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 1534 del 29/04/2021, osserva quanto segue:

<Con riferimento alla nota prot. MISE 6576 del 2.03.2021, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 761 del 3.03.2021, e la relativa richiesta di parere di competenza, trasmessa da codesta Direzione Generale con nota n. 13993 del



**MINISTERO  
DELLA  
CULTURA**

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

13 di 37

*AB*

27.04.2021 e acquisita agli atti d'ufficio in pari data con prot. 1494, esaminati il Rapporto Preliminare Ambientale, redatto ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., consultabile tramite il link indicato nella sopraccitata nota della Direzione Generale MISE procedente, e la documentazione allegata all'istanza di codesta Direzione Generale si osserva quanto segue:

- il rapporto preliminare relativo al Piano in oggetto menziona il d.lgs 42/2004 solo per quanto attiene le implicazioni paesaggistiche del Piano, mentre null'altro è detto per quanto riguarda gli impatti sugli altri beni culturali, in particolare quelli archeologici. Difatti la tipologia delle infrastrutture connesse alle attività di ricerca e prospezione, potrebbe comportare alterazioni dei contesti monumentali e archeologici limitrofi; inoltre le attività di ricerca e prospezione, incidendo nel sottosuolo e sui fondali marini, potrebbero intercettare beni archeologici non noti.
- la sopra citata Relazione preliminare prevede che "prima di costruire un impianto la società concessionaria esegue valutazioni di rischio finalizzate a verificare l'impatto di eventuali incidenti sul territorio circostante. Tali valutazioni sono condivise con gli Enti deputati al rilascio de/le autorizzazioni alla costruzione che impongono determinate prescrizioni in ordine alla distanza minima degli impianti dai luoghi circostanti.". Risulta estremamente generico il termine "incidente" che solo in estensione secondaria può essere applicata agli impatti che tali attività generano sul decoro e le condizioni di ambiente dei beni culturali e sul paesaggio, ed anzi il Piano sembra implicare tale previsione solo in rapporto alla vicinanza con centri abitati. Sarebbe pertanto opportuno disciplinare, già nelle fasi di valutazione del Piano, quali possano essere le distanze consone tra apprestamenti utili alla ricerca e sfruttamento delle coltivazioni sotterranee e i beni culturali e paesaggistici tutelati, in analogia con quanto già previsto, per esempio, dal DM Sviluppo economico 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili".
- le risorse minerarie appartengono allo Stato, pur nelle specificità degli strumenti giuridici di tipo concessorio "per l'attribuzione di facoltà di godimento di tali beni pubblici in capo a privati", e pertanto la loro ricerca e il loro sfruttamento sono sottoposti alla valutazione di impatto archeologico ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 50/2016.

Relativamente alla Regione Campania, si fa inoltre presente che tra gli atti pianificatori di tutela del paesaggio, va inserito anche il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani (P.T.P.) approvato con D.M. del 04/07/2002 e pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/09/2002, nel cui ambito ricade il territorio di competenza del Parco Archeologico di Ercolano.

Si propone infine di sollecitare gli estensori del Rapporto a valutare anche il Piano Strategico per lo sviluppo delle Aree comprese nel Piano di Gestione del Sito UNESCO "Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata" >;

**Il Parco Archeologico di Pompei, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 4071 del 06/05/2021, osserva quanto segue:**

< Con nota acquisita al prot n 2080 del 03/03/2021 il Ministero per lo Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI comunicava agli SCA in indirizzo l'avvio della consultazione sul Rapporto Preliminare relativo al Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PITESAI), fornendo tramite il link al portale delle valutazioni ambientali VAS VIA AIA <https://va.minambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/7763/11267> la documentazione relativa al Rapporto preliminare e richiedendo di trasmettere le eventuali osservazioni entro 60 gg

Con nota prot 13993 del 27/04/2021, acquisita al prot 3751 del 28/04/2021, il Servizio V della Direzione Archeologia, Belle Arti e Paesaggio trasmetteva le integrazioni documentali pervenute dal Ministero della Transizione Ecologica con nota prot 41471 del 21/4/2021 e sollecitava i pareri degli Uffici MIC

In particolare nello specificare che la fase preliminare dello procedimento di VAS è finalizzato a verificare, sia, dalle prime fasi dell'attività di elaborazione del Piano gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano stesso ed a stabilire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale che accompagnerà la proposta di Piano", la nota del Servizio V invitava a localizzare l'attenzione "sulle implicazioni che la definizione degli obiettivi che verranno indicati nel Rapporto Ambientale potrà generare sui beni paesaggistici e culturali coinvolti attraverso la verifica di ciò che viene proposto nel Rapporto preliminare i criteri di approccio alla VAS, gli indicatori presi in considerazione le fonti di reperimento dei dati le norme prese a riferimento, le politiche ambientali di riferimento la metodologia adottata dal proponente per l'analisi dei contesti territoriali e dei fattori di rischio naturale e antropico, la metodologia adottata per la necessaria verifica di coerenza con altri piani e programmi. Conclusivamente si precisava che si potranno esprimere "osservazioni e suggerimenti sui contenuti che il



*Handwritten signature or initials.*

*Rapporto Ambientale del Piano dovrà comprendere affinché siano tutelati salvaguardati e valorizzati i beni suddetti e siano presi in considerazione alcuni parametri fondamentali ai fini dell'attività di tutela, quali ad esempio i vincoli esistenti ed in itinere le aree naturali protette e i siti UNESCO potenzialmente coinvolti, nonché le disposizioni di tutela degli strumenti di pianificazione paesaggistica attualmente vigenti o anche in fase di redazione e di previsione e i piani di gestione dei siti UNESCO".*

*Preliminarmente si ritiene utile evidenziare che il Parco Archeologico di Pompei in seguito all'entrata in vigore del DM 44 del 23/01/2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" è competente sui seguenti territori di cui si allega planimetria (All. 1):*

- *Parte del Comune di Pompei (come individuato dal D.M. 198 del 9.4.2016);*
- *Nel Comune di Castellammare di Stabia la collina di Varano e la Reggia del Quisisana (come individuato dal D.M. 198 del 9.4.2016);*
- *Nel Comune di Boscoreale l'area di Villa Regina e dell'Antiquarium*
- *Nel Comune di Torre Annunziata le aree demaniali delle ville romane di Oplontis (come individuate dal D M 198 del 9.4.2016), lo Spolettificio e l'area urbana circostante*
- *All'interno del Comune di Torre del Greco le aree demaniali di Villa Sora e delle Terme Ginnasio (come individuate dal D M 198 del 9 4 2016)*
- *Nel Comune di Poggioreale il Parco Archeologico di Longola*
- *Nel Comune di Lettere il Castello di Lettere*
- *Nel Comune di Scafati l'area del Real Polverificio borbonico;*

*Il sito archeologico di Pompei con Oplontis e Ercolano è iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO, n 829 sin dal 1997*

*In data 11/12/2020, il Parco Archeologico di Pompei con il Parco Archeologico di Ercolano ha trasmesso per il tramite dei competenti uffici del Ministero della Cultura una proposta di ampliamento della cosiddetta buffer zone, che allo stato è all'esame del Centro per il Patrimonio Mondiale*

*Il territorio di competenza ricade in parte nel Piano Paesistico dei Comuni Vesuviani, approvato con D.M. BB CC del 04/07/ 2002 pubblicato sulla G U n.219 del 18/10/2002 Tale territorio comprende inoltre aree ricadenti nel Parco Regionale dei Monti Lattari (Comune di Lettere) e comuni rientranti nel PUT di cui alla legge 35/87 (Castellammare di Stabia).*

*È inoltre in fase di elaborazione da parte della Regione Campania il Piano Paesaggistico Regionale, che interesserà anche il territorio di competenza di questo Parco, che partecipa alla sua stesura, così come previsto dalla normativa Lambito territoriale di competenza e, per la parte relativa al comune di Scafati e Poggioreale incluso nel Parco Regionale del Fiume Sarno, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 780 del 13 novembre 2003, pubblicato sul BURC n° speciale del 27 maggio 2004*

*Per quanto riguarda i vincoli paesaggistici l'area di competenza è soggetta ai seguenti provvedimenti di tutela Pompei:*

- *Decreto Ministeriale del 27/10/1961 (intero territorio) Decreto Ministeriale del 28/10/1985 (intero territorio) Boscoreale*
- *Decreto ministeriale 28 marzo 1985 (parte del territorio) Castellammare di Stabia*
- *Decreto Ministeriale 28 luglio 1965 (intero territorio, esclusa la zona portuale demaniale) Gragnano*
- *Decreto Ministeriale 28 marzo 1985 (intero territorio) Lettere*
- *Decreto Ministeriale 28 marzo 1985 (intero territorio) Torre Annunziata*
- *Decreto Ministeriale 9 aprile 1963 (intero territorio ad esclusione della zona portuale) Torre del Greco*
- *Decreto Ministeriale 20 gennaio 1964 (intero territorio ad esclusione della zona portuale)*

*Inoltre nell'ambito delle aree di competenza i siti di Pompei Oplontis collina di Varano a Castellammare di Stabia, Parco archeologico di Longola e Villa Sora a Torre del Greco che rientrano tra i luoghi della cultura in quanto aree e/o parchi archeologici, sono tutelati ex lege ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m del O. Lgs. 42/2004 quali zone di Interesse archeologico.*

*Per quanto riguarda i vincoli archeologici, l'area di competenza presenta, com'è noto, una diffusa presenza di strutture archeologiche, ed è soggetta a una serie di provvedimenti di tutela conseguenti a dichiarazioni di particolare interesse culturale espresse con decreto ministeriale, che si riportano negli elaborati cartografici allegati (A11.2).*

*Alla luce di quanto espresso relativamente al quadro vincolistico, in relazione alle linee strategiche e principi del Piano in esame, si ritiene utile evidenziare che la presenza di strutture archeologiche nel sottosuolo appare contrastante con la possibilità di effettuare attività di prospezione ricerca e coltivazione di idrocarburi Analogamente*



\* RB



non appare possibile l'ipotesi di effettuare attività di prospezione nel sito UNESCO 829 proprio in considerazione della natura eccezionale dei valori archeologici oggetto di protezione.

Per tale motivo si osserva che perlomeno nel territorio di competenza di questa Amministrazione, i vincoli di carattere archeologico così come l'iscrizione nei patrimoni UNESCO e della relativa buffer zone dovrebbero essere inseriti tra i vincoli assoluti in ambito terrestre così come i vincoli paesaggistici ex art 142 comma 1 lettera m del O Lgs. 4212004 relativi alle zone di interesse archeologico

Relativamente ai vincoli relativi in ambito terrestre si ritiene opportuno che, in considerazione della sensibilità ai fini del PiTESAI delle componenti paesaggistiche oggetto di tutela quali a titolo esemplificativo ma non esclusivo la vegetazione e le pavimentazioni tradizionali si ritiene opportuno che gli interventi ammissibili siano sempre sottoposti ad autorizzazione paesaggistica.>;

## **REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 3957 del 06/05/2021, osserva quanto segue:**

< Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. DG-ABAP SERV/34.28.10/97/2021/13993-P del 27.04.2021, questa Soprintendenza, comunica di aver esaminato la documentazione tecnica del Piano in oggetto, ivi incluse le integrazioni trasmesse con la nota sopracitata.

Il Piano in oggetto si pone l'obiettivo di "individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse". Stante le premesse, dall'analisi della documentazione di scoping, non pare chiaro con quali modalità il Piano intenda ridurre gli impatti ambientali che derivano dalle attività upstream, ovvero dall'esplorazione, perforazione ed estrazione connesse alle attività di produzione degli idrocarburi, avviando al contempo il processo di decarbonizzazione. Rispetto a quest'ultimo obiettivo, infatti, le attività previste dal Piano paiono una contraddizione in termini e soprattutto non sembrano compatibili con le istanze di tutela dei beni culturali e ancor più per quelli paesaggistici. Anche gli obiettivi ambientali di sintesi sulla tutela di tali componenti paiono generici e in contrapposizione con le azioni di Piano, così come gli indicatori per la valutazione delle caratteristiche dei beni culturali e paesaggistici si limitano di fatto al solo indice di consumo di suolo, dato di per sé poco significativo. Anche la valutazione degli impatti derivanti dal decommissioning si limita a una logica di tipo monetario, estranea alle istanze di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Tutto ciò premesso, in relazione alla verifica delle possibili interferenze delle misure previste dal Piano con il patrimonio culturale, si ritiene utile rammentare la nota ricognizione - in continua fase di implementazione - dei beni tutelati decretati ai sensi della Parte 11 del Codice, tradotta nel Web GIS del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna, elaborato a cura del competente Segretariato Regionale NEC. Per quanto concerne la conoscenza della distribuzione e della consistenza dei beni tutelati ope legis, questo Ufficio, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza, si impegna a garantire il necessario supporto.

In relazione alla verifica delle possibili interferenze delle misure previste dal Piano con il paesaggio, si evidenzia come il Rapporto preliminare individui le aree di tutela paesaggistica di cui agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. tra gli Strati informativi per la definizione dei vincoli relativi in ambito terrestre e non dunque tra quelli con vincolo assoluto. Vista la rilevanza paesaggistica riconosciuta e specifica delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, pare quanto mai necessario l'inserimento delle tutele art. 136 nella tipologia di cui ai "vincoli assoluti". A tal proposito preme sottolineare come nel WebGIS sopracitato è possibile reperire anche l'esatta perimetrazione delle tutele art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., già oggetto di puntuale ricognizione nell'ambito dei lavori di copianificazione MiC - Regione Emilia-Romagna, finalizzati all'adeguamento del P.T.P.R. al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Si segnala inoltre come in tale contesto sia ormai pressoché conclusa anche l'attività di ricognizione e perimetrazione delle aree di tutela art. 142 del Codice, i cui strati informativi sono reperibili sia sul citato WebGIS sia sul portale cartografico della Regione Emilia-Romagna.

La realizzazione di infrastrutture minerarie a terra, con la costruzione di centrali, impianti, condotte, altri fabbricati di servizio ecc., trova difficoltà oggettive di coesistenza con le istanze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, stante i significativi impatti negativi indotti, anche nelle prime fasi di prospezione. Al fine di limitare possibili contrapposizioni, si rende senz'altro necessaria l'analisi di coerenza esterna con i diversi piani paesaggistici regionali, oltre alla predisposizione di più scenari volti a verificare il migliore inserimento paesaggistico dell'intervento, ricorrendo ad azioni di mitigazione solo laddove non si possa operare diversamente. Tenendo conto, inoltre, delle indicazioni contenute nella Convenzione Europea del Paesaggio, considerando dunque il Paesaggio nella sua



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AB

accezione più ampia, occorre inoltre verificare la posizione e il numero complessivo delle infrastrutture in ogni singola regione, con relativi impatti di scala. A tal proposito si sottolinea, ad esempio, che in Emilia-Romagna si conta il maggior numero di permessi di ricerca sulla terraferma (n. 14 al 31 dicembre 2020) e il maggior numero di concessioni di coltivazione sempre in terraferma (n. 36 al 31 dicembre 2020).

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica, presa visione del rapporto preliminare, si evidenzia quanto rappresentato dal disposto dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, con specifico riguardo al comma I e alla necessità di predisporre, in sede di progettazione preliminare per i lavori di interesse pubblico, un dossier informativo contenente tutti gli elementi conoscitivi (analisi dei vincoli, dei dati di archivio, bibliografici, di ricognizioni sul terreno, della lettura della geomorfologia del territorio e della foto interpretazione) relativi al patrimonio archeologico presente nel territorio. Il documento è necessario per valutare preventivamente l'interesse archeologico dell'area su cui ricadranno gli interventi di prospezione, ricerca e coltivazione, anche dove non esistano già, o non siano in corso, provvedimenti di tutela ex art. 13, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., o altri specifici provvedimenti di tutela previsti dalla legge. Secondo la normativa citata, l'onere di redigere tale studio preliminare è a carico della committenza, che si deve avvalere dei soggetti abilitati (art. 25, comma 2 del D.Lgs. 50/2016).

Contestualmente all'attività di studio preliminare, indirizzata all'acquisizione delle conoscenze geologiche sul territorio, una volta individuate le aree di potenziale interesse per le fasi successive (dalle attività di prospezione fino a quelle di coltivazione), dovrà pertanto essere tenuto in debito conto anche il tema della tutela archeologica, ottemperando al disposto sopra richiamato circa la produzione della relazione archeologica prevista ai sensi della normativa vigente. In sede di analisi e ricerca iniziale, parallelamente alla fase di prospezione (permesso di prospezione) e di ricerca mineraria (permesso di ricerca) e preliminarmente all'esecuzione di indagini e sondaggi geotecnici e geo-gnostici, acquisita e valutata la documentazione archeologica sopra richiamata, questa Soprintendenza, qualora ravvisi la possibile esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di intervento, provvederà ad avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui ai commi 8 e ss, del suddetto art. 25, dettando le prescrizioni per le conseguenti indagini archeologiche dirette sul terreno, eventualmente articolate nelle due fasi di cui al comma 8.>;

## REGIONE LAZIO

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 3058 del 03/05/2021, osserva quanto segue:

< In riferimento alla procedura in oggetto, vista di codesta Direzione Generale (prot. DG ABAP-SERV V n. 13993 del 27/04/2021) pervenuta alla Scrivente con nota prot. ti. 2917 del 28/04/2021, e presa visione del Rapporto Preliminare e del relativo Allegato si rileva quanto riportato a seguire.

Per quanto concerne la tutela del patrimonio paesaggistico, premesso che il PiTESAI è uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà potenzialmente possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, è chiaro che l'individuazione di tali aree dovrà avvenire in linea con gli strumenti di pianificazione paesaggistica territoriale e con i vincoli esistenti, sulla base delle caratteristiche territoriali, ambientali, paesaggistiche delle aree.

Oltre alle aree vincolate di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 136 e 142, come segnalate alla pag. 34 del Rapporto, questo Ufficio ritiene che si debba tenere conto altresì degli immobili e delle aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156, così come prescritto dall'art. 134 D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.

Si segnala la necessità di precisare che nell'individuazione delle aree idonee si debbano escludere aree che siano adiacenti ad aree contermini, tutelate anch'esse ai sensi dell'art. 136 o aree nelle immediate vicinanze di beni culturali, anche tutelati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/04, nonché da eventuali prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 42/04.

Con specifico riferimento ai potenziali impatti delle diverse fasi della realizzazione, esercizio e dismissione degli impianti e delle loro pertinenze, nonché degli eventuali malfunzionamenti individuati a pag. 62,

- quelli legati al contesto paesaggistico dovuto alle lavorazioni e alle trasformazioni di uso del suolo, anche temporanee, per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- quelli legati direttamente o indirettamente, a breve o lungo termine, singolarmente o in modo cumulativo o sinergico, all'alterazione / modificazione/ distruzione di altre componenti quali vegetazione, flora, fauna, ecosistemi, biodiversità, suolo e acque nonché aria (in riferimento alla fase di realizzazione e di



AB

decommissioning), appare opportuno che la Direzione Generale fornisca delle direttive specifiche sulle valutazioni che le Soprintendenze saranno chiamate a svolgere nell'ambito delle relative procedure di V.I.A.

Nel Rapporto Preliminare, a pagina 8, si richiama quanto chiarito dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 rispetto alle previsioni di non compatibilità del redigendo Piano; in virtù della citata legge "nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili". A tal proposito si sottolinea la necessità di coordinamento tra il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee di cui trattasi con i decreti che il Presidente del Consiglio dei Ministri dovrebbe adottare, "successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, individuando le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2" di cui all'art. 7 bis comma 2-bis.

A tal proposito si rammenta che il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 50, comma 1, lett. c), ha introdotto nell'art. 7-bis del D.Lgs. 152/2006 i commi 2-bis, 24cr- 2 quater. Dispone l'art 7 bis comma 2-bis- "Entro (centoventi) 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2.

Comma 2-ter, "L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo."

Comma 2-quater: "Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso".

Sarebbe pertanto opportuno un coordinamento finalizzato ad individuare nelle aree in cui insistono le piattaforme dismesse le aree in cui potrebbe potenzialmente essere valutata l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in un'ottica di riduzione del consumo del suolo.

A tal proposito, i dati indicati a pag. 190 del Rapporto sul consumo del suolo non appaiono confortanti, evidenziando che all'interno delle aree vincolate risultano ben 559.296 ha occupati.

Per quanto concerne la tutela del patrimonio archeologico, nell'Allegato al Rapporto preliminare (pag. 22 e segg.) si fa riferimento alle finalità espresse nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la Tutela del Patrimonio archeologico (Convenzione de "La Valletta"), e nel Rapporto Preliminare (pag. 200 e segg.) si riportano i dati ISPRA relativi alle aree protette marine, nelle quali rientrano parchi sommersi di interesse archeologico;

A tal riguardo si intende mettere in evidenza alcune considerazioni più specifiche in relazione al Piano quale strumento normativo che definisce il quadro di riferimento per la programmazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale (sia terraferma che mare):

- l'attuazione delle misure previste nel Piano e che interessano aree ad alto rischio archeologico (sulla terraferma) non potrà comunque prescindere, di volta in volta, da una specifica e puntuale Valutazione del Rischio Archeologico tanto sull'area ritenuta idonea all'estrazione quanto sul contesto circostante;
- l'attuazione delle misure previste nel Piano e che interessano il mare, qualora gli interventi dovessero essere ricompresi entro le 12 miglia nautiche non potranno prescindere da una specifica e puntuale Valutazione del Rischio Archeologico.



X AB

Si rammenta inoltre che i beni archeologici, per loro natura, spesso non sono evidenti né immediatamente perimetrabili trovandosi nel sottosuolo, e pertanto la sussistenza di un interesse archeologico non già accertata, può essere preventivamente verificata solo tramite l'acquisizione di una serie di accertamenti tecnico-scientifici.>;

**Il Parco Archeologico dell'Appia Antica**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 1338 del 05/05/2021, osserva quanto segue:

< Con riferimento all'oggetto, alla nota MISE 6576 del 2.03.2021, acquisita agli atti di questo Istituto con prot. n. 610 del 3.03.2021, e alla relativa richiesta di parere di competenza, trasmessa da codesta Direzione Generale con nota n. 13993 del 27.04.2021 e acquisita agli atti di questo Istituto in data 29.04.2021 prot. 1273, con la quale si prende atto che la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del MiSE, in qualità di Autorità procedente e proponente, ha comunicato l'avvio della fase di consultazione sul Rapporto Preliminare ai fini della procedura di VAS ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D. Lgs n°152/2006 (fase di scoping), esaminata la documentazione tecnica contenuta nel Rapporto Ambientale, reperibile sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica, si rappresenta quanto segue.

**PRESO ATTO** che il PiTESAI è uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà potenzialmente possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile;

**CONSIDERATI** i potenziali impatti che l'attuazione del piano potrebbe produrre sull'ambiente, sul patrimonio culturale e sul paesaggio del territorio di competenza di questo Istituto, derivanti dall'attuazione di quanto previsto nel Rapporto Ambientale sopracitato;

**PRESO ATTO** che il Rapporto Preliminare, ha il ruolo di esplicitare l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità e delle considerazioni ambientali nella elaborazione del PiTESAI.

Questo Istituto, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni affinché il patrimonio culturale sia adeguatamente tutelato, salvaguardato e valorizzato ai sensi del D. Lgs. n°42/2004.

Nello svolgimento delle attività relative all'individuazione delle aree idonee si ritiene opportuno porre attenzione alle aree caratterizzate da notevole pregio paesaggistico, naturale e storicoculturale, al fine di tutelarle da potenziali effetti negativi e di preservare il patrimonio culturale sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.(artt.10, 136 e 142).

Si fa presente che il rapporto preliminare relativo al Piano in oggetto cita il D.Lgs 42/2004 solo in relazione alla tutela del Paesaggio, mentre non viene citato altro per quanto riguarda gli impatti sui beni culturali, in particolare quelli archeologici.

Per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica, si sottolinea pertanto l'impatto significativo che potrebbero avere sul patrimonio archeologico tutti gli interventi che comportino movimentazione del suolo e del sottosuolo: le attività di ricerca e prospezione potrebbero infatti comportare alterazioni dei contesti monumentali e archeologici presenti nell'area, e incidendo nel sottosuolo, potrebbero intercettare beni archeologici non noti.

Premesso che le attività oggetto del PiTESAI potrebbero risultare altamente impattanti rispetto alle evidenze archeologiche presenti sul territorio di competenza di questo Istituto, caratterizzato da un ingente patrimonio archeologico, si ritiene opportuno che per tutti gli interventi sopradetti sia rispettato quanto previsto dalle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico in applicazione del D. Lgs. n°42/2004 art. 28 comma 4, ponendosi come obiettivo la riduzione delle potenziali interferenze delle opere con i beni di interesse archeologico.

Si ritiene pertanto opportuno procedere con un approfondimento del quadro conoscitivo mediante ricognizione dei dispositivi di tutela che interessano l'ambito di competenza territoriale, oltre che degli strumenti di pianificazione attualmente vigenti.

Si precisa inoltre che il Parco Archeologico dell'Appia Antica ricade nell'ambito di applicazione del Piano Territoriale Paesistico (PTP) ambito 15/12 "Valle della Caffarella-Appia Antica e Acquadotti" e del PTP 9 ambito "Castelli romani", che sottopongono il territorio a specifica normativa d'uso e di valorizzazione con le finalità ed i contenuti di cui agli artt. 131, 135, 143 del D. Lgs. n°42/2004.

Relativamente alla tutela dei valori strettamente ambientali e naturalistici, si rimanda a quanto sarà considerato dal Parco Regionale dell'Appia Antica, cui compete la vigilanza sulle attività di trasformazione ambientale.

Considerata la fase preliminare di programmazione e pianificazione in oggetto, questo Istituto si riserva di dettare prescrizioni più puntuali sulla base dell'esame dei singoli interventi previsti.

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. 5500 del 10/05/2021, osserva



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

19 di 37

FRB

quanto segue:

< In riferimento alla procedura in oggetto, vista la nota di codesta Direzione Generale (prot. DG ABAP-SERV V n. 13993 del 27/04/2021) pervenuta alla Scrivente con nota prot. n. 2 del 28/04/2021, e presa visione del Rapporto Preliminare e del relativo Allegato si rileva quanto riportato a seguire.

### **Tutela del patrimonio paesaggistico**

Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, premesso che il PiTESAI è uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà potenzialmente possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, è chiaro che l'individuazione di tali aree dovrà avvenire in linea con gli strumenti di pianificazione paesaggistica territoriale e con i vincoli esistenti, sulla base delle caratteristiche territoriali, ambientali, paesaggistiche delle aree.

Oltre alle aree vincolate di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 136 e 142, come segnalate alla pag. 34 del Rapporto, questo Ufficio ritiene che si debba tenere conto altresì degli immobili e delle aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156, così come prescritto dall'art. 134 D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.

Si segnala la necessità di precisare che nell'individuazione delle aree idonee si debbano escludere aree che siano adiacenti ad aree contermini, tutelate anch'esse ai sensi dell'art 136 e art. 152, o le aree poste nelle immediate vicinanze di beni culturali, anche tutelati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/04, nonché da eventuali prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art 45 D.Lgs. 42/04, di cui occorre operare un'attenta ricognizione.

Inoltre, l'individuazione di tali zone dev'essere necessariamente coordinata con i piani delle attività estrattive, provinciali e regionali, già approvati dai diversi Enti locali (Province, Regioni, Aree metropolitane), che hanno individuato e catalogato i siti estrattivi esistenti, compresi quelli in disuso e quelli storico-archeologici.

Con specifico riferimento ai potenziali impatti delle diverse fasi della realizzazione, esercizio e dismissione degli impianti e delle loro pertinenze, nonché degli eventuali malfunzionamenti individuati a pag. 62,

- quelli legati al contesto paesaggistico dovuto alle lavorazioni e alle trasformazioni di uso del suolo, anche temporanee, per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- quelli legati direttamente o indirettamente, a breve o lungo termine, singolarmente o in modo cumulativo o sinergico, all'alterazione / modificazione/ distruzione di altre componenti quali vegetazione, flora, fauna, ecosistemi, biodiversità, suolo e acque nonché aria (in riferimento alla fase di realizzazione e di decommissioning),

appare opportuno che la Direzione Generale fornisca delle direttive specifiche sulle valutazioni che le Soprintendenze saranno chiamate a svolgere nell'ambito delle relative procedure di V.I.A.

Nel Rapporto Preliminare, a pagina 8, inoltre, si richiama quanto chiarito dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 rispetto alle previsioni di non compatibilità del redigendo Piano; in virtù della citata legge "nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili".

A tal proposito si sottolinea la necessità di coordinamento tra il "Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee" di cui trattasi con i decreti che il Presidente del Consiglio dei Ministri dovrebbe adottare, "successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, individuando le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2" di cui all'art. 7 bis comma 2-bis.

A tal proposito si rammenta che il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120), all'art. 50, comma 1, lett. c), ha introdotto nell'art. 7-bis del D.Lgs. 152/2006 i commi 2-bis, 2-ter- 2 quater.

Dispone l'art 7 bis comma 2-bis- "Entro (centoventi) 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali

20 di 37



LAB

progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2.

Comma 2-ter. "L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo."

Comma 2-quater: "Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, **comprese le piattaforme petrolifere in disuso**".

Sarebbe pertanto opportuno un coordinamento finalizzato ad individuare nelle aree in cui insistono le piattaforme dismesse le aree in cui potrebbe potenzialmente essere valutata l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in un'ottica di riduzione del consumo del suolo.

A tal proposito, i dati indicati a pag. 190 del Rapporto sul consumo del suolo non appaiono confortanti, evidenziando che all'interno delle aree vincolate risultano ben 559.296 ha occupati.

### **Tutela del patrimonio archeologico**

Per quanto concerne, nell'Allegato al Rapporto preliminare (pag. 22 e segg.) si fa riferimento alle finalità espresse nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la Tutela del Patrimonio archeologico (Convenzione de "La Valletta"), e nel Rapporto Preliminare (pag. 200 e segg.) si riportano i dati ISPRA relativi alle aree protette marine, nelle quali rientrano parchi sommersi di interesse archeologico.

A tal riguardo si intende mettere in evidenza alcune considerazioni più specifiche in relazione al Piano quale strumento normativo che definisce il quadro di riferimento per la programmazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale (sia terraferma che mare):

- l'attuazione delle misure previste nel Piano e che interessano aree ad alto rischio archeologico (sulla terraferma) non potrà comunque prescindere, di volta in volta, da una specifica e puntuale Valutazione del Rischio Archeologico tanto sull'area ritenuta idonea all'estrazione quanto sul contesto circostante;
- l'attuazione delle misure previste nel Piano e che interessano il mare, qualora gli interventi dovessero essere ricompresi entro le 12 miglia nautiche non potranno prescindere da una specifica e puntuale Valutazione del Rischio Archeologico.

Si rammenta inoltre che i beni archeologici, per loro natura, spesso non sono evidenti né immediatamente perimetrabili trovandosi nel sottosuolo, e pertanto la sussistenza di un interesse archeologico non già accertata, può essere preventivamente verificata solo tramite l'acquisizione di una serie di accertamenti tecnico-scientifici. >;

## **REGIONE MARCHE**

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche**, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 9420 del 28/04/2021, osserva quanto segue:

< Con riferimento alla nota del 02/03/2021 prot. n. 6576 di pari oggetto trasmessa dal MISE (DGISSEG Div VII), acquisita al protocollo d'ufficio in data 03/03/2021 al n. 0004634, questa Soprintendenza fa presente quanto segue.

Visto il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.li., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

Vista la "Convenzione Europea del Paesaggio" che nell'introduzione recita: "Constata che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale..."

Preso atto che l'art. il-ter della Legge 11 febbraio 2019, n. 12 prevede "l'adozione del Piano per la transazione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile";

Tenuto conto che la predisposizione del Piano è finalizzata ad "individuare un quadro di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse";

Considerato che il Piano "deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza delle coste; che nel Piano



**MINISTERO  
DELLA  
CULTURA**

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AB

devono essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività";

Tenuto conto che "con la pubblicazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, l'Italia ha inteso dare attuazione a una visione di ampia trasformazione dell'economia, nella quale la decarbonizzazione, l'economia circolare, l'efficienza e l'uso razionale ed equo delle risorse naturali rappresentano insieme obiettivi e strumenti per un'economia più rispettosa delle persone e dell'ambiente";

Tenuto conto che nel "Rapporto Preliminare e allegati" vengono condotte analisi sui beni paesaggistici e culturali in rapporto alle possibili interferenze con le scelte del Piano;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza ritiene utile sottolineare i seguenti aspetti:

- In primo luogo il Piano dovrà prevedere misure per il ripristino delle aree ove risultino cessate le attività di coltivazione degli idrocarburi (mare e terraferma), definendo le modalità e le tempistiche del ripristino paesaggistico-ambientale; la dismissione degli impianti non potrà prescindere dal ripristino dell'aspetto funzionale e visivo degli ecosistemi naturali e seminaturali preesistenti;
- Relativamente all'individuazione delle aree idonee a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi, occorrerà porre attenzione alle parti di territorio aventi notevole pregio paesaggistico, naturale e storico-culturale, al fine di escludere localizzazioni con potenziali effetti significativi, preservando pertanto il patrimonio culturale sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 4212004 e ss.mm.ii. (Art. 10— Edifici e manufatti monumentali, siti archeologici; Art. 142 - Aree tutelate per legge; Art. 136— Immobili ed aree di notevole interesse pubblico);
- Nel corso della VAS dovranno essere individuate le alternative/scelte di Piano maggiormente sostenibili sotto il profilo della salvaguardia dei beni paesaggistici e culturali. Il Piano dovrà fornire indicazioni inerenti i seguenti aspetti quali-quantitativi: durata delle attività, estensione delle aree interessate, tecnologie e sistemi innovativi compatibili sotto il profilo paesaggistico-percettivo, monitoraggio e gestione;
- Le azioni di Piano dovranno essere orientate al contenimento del consumo di suolo in linea con gli indirizzi della Convenzione Europea del Paesaggio;
- Con riferimento alle aree marine, considerato il mare elemento essenziale della costa, tenuto conto del notevole pregio paesaggistico e panoramica del territorio costiero, con aree protette, zone e siti d'interesse comunitario compresi nell'ambito della costa, il Piano dovrà prevedere misure in grado di evitare impatti diretti e indiretti sull'ecosistema marina nel suo complesso;
- Non appare superfluo sottolineare che i corpi idrici superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione) vanno salvaguardati in quanto si configurano essi stessi come elementi di assoluta importanza per la determinazione, diretta e indiretta, della risorsa paesaggio sottoposta a tutela ope legis ai sensi del D.Lgs. n. 4212004 e smi.
- Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, il Piano e tutte le attività di prospezione esplorazione e ricerca di idrocarburi a terra e a mare dovranno tenere in considerazione le aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 4212004, i tracciati della centuriazione e delle strade consolari romane rilevate dal PPAR della regione Marche, le aree a rischio archeologico riconosciute e perimetrate all'interno degli strumenti urbanistici dei comuni interessati (PRG) c/o da eventuali Carte archeologiche realizzate.
- Si anticipa sin da ora che tutti i lavori che ricadano all'interno del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), dovranno essere assoggettate in seguito alla presentazione del progetto di fattibilità alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto indicato dal comma I dell'art. 25 del sopracitato codice.

Questo Ufficio, in ogni caso, potrà esprimere tutte le proprie valutazioni di competenza, che potranno scaturire dall'esame della successiva fase di progettazione, al momento della richiesta del parere ai sensi del D.Lgs. n. 4212004 e ss.mm.ii.>;

## REGIONE MOLISE

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 4398 del 30/04/2021, osserva quanto segue:

< In riferimento alla V.A.S. in argomento, trasmessa a questo Ufficio dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 6576 del 02.03.2021 ed assunta al protocollo con il n. 1971 del 02.03.2021, ed a successiva nota del Ministero della Cultura- Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 13993 del 27.04.2021 registrata agli atti con prot. n. 4284 del 28.04.2021, questa Soprintendenza dopo aver preso visione del Rapporto preliminare relativo al "Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI)", visto in particolare il punto 3.2.3. (Paesaggio) del Rapporto, comunica che il territorio della Regione Molise è assoggettato a tutela paesaggistica per il 72,5% del proprio territorio attraverso disposizioni specifiche quali i Decreti Ministeriali e delimitazioni di più ampio



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

22 di 37

ARS

respiro come i Piani Territoriali Paesaggistici di Area Vasta in numero di 8, per cui ogni intervento che dovesse comportare una modifica in grado di arrecare pregiudizio ai valori oggetto di protezione dovrà essere oggetto di apposita autorizzazione da rendere secondo le modalità previste dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Alla luce di quanto sopra riportato si pone in evidenza come eventuali attività relative alla prospezione petrolifera ed relativa estrazione di idrocarburi si configurerebbero estremamente lesive dei valori paesaggistici, nell'accezione più ampia del concetto di paesaggio, in un territorio caratterizzato da valenze culturali, naturalistiche, morfologiche ed estetiche di pregio assolutamente eccezionali, tali, pertanto, da essere salvaguardate nella loro integrità sia nel presente che nel futuro.

E' inoltre indispensabile, nel momento in cui si discute di tali questioni, considerare la natura particolarmente fragile del territorio molisano, ove il dissesto idrogeologico è stato causa e lo è tuttora di devastanti movimenti franosi che producono profonde modificazioni finanche del paesaggio.

Si rappresenta, infine, che anche sotto gli aspetti di tutela archeologica il territorio della regione Molise presenta valori identitari non trascurabili. Il territorio, poco indagato fino a un decennio fa, restituisce costantemente siti archeologici di estrema importanza dal punto di vista scientifico e culturale. Proprio perché il paesaggio si presenta ancora integro è possibile calare le aree archeologiche all'interno del loro contesto paesaggistico storicizzato, che più volte ha dimostrato di poter diventare traino dello sviluppo turistico della di una regione che tanto sta investendo in tale ambito. Oltre ai siti grandi attrattori, come Sepino-Altilia e Pietrabbondante, che fondano la propria attrattiva anche nel contesto paesaggistico incontaminato, si ricorda anche la presenza, pressoché intatta, della rete tratturale che sempre più diventa meta di cammini e turismo lento, e del sistema delle cinte sannitiche, circa sessanta circuiti fortificati da cui si domina il paesaggio circostante e fortemente percepite dalla popolazione come elemento identitario. Vanno pertanto tenuti in ampia considerazione il decoro dei beni archeologici e le visuali che si godono da e verso di essi. Le pianure interne del Molise, attraversate dai tratturi e dalle vie di penetrazione di epoca romana, e presidiate dall'alto dalle fortificazioni, restituiscono un sistema archeologico diffuso, che ben si presta allo sviluppo turistico sostenibile del territorio (solamente nella pianura di Venafro sono stati censiti circa trecento siti).

Proprio per tali motivazioni alcune aree sono già sottoposte a tutela indiretta ai sensi dell'art 45 commi 1 e 2 del D.Lgs 42/2004 e ai sensi dell'art. 142 comma I lettera in) del medesimo D.Lgs.

Si rappresenta pertanto la necessità di procedere a uno studio accurato del territorio regionale individuando, eventualmente, aree compatibili con le peculiarità sopra esposte.>;

## **REGIONE PIEMONTE**

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo,** con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 6470 del 30/04/2021, osserva quanto segue:

< In riferimento all'oggetto, vista la nota prot. n. 6576 del 02/03/2021, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. 2909 del 02/03/2021, trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico di avvio della consultazione sul Rapporto preliminare ambientale e facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 13993 del 27/04/2021, recepita agli atti di quest'Ufficio con prot. n.6214 dei 28/04/2021;

Vista la documentazione disponibile sul sito, relativa al Rapporto preliminare ambientale del PiTESAI ed i documenti integrativi trasmessi, si osserva quanto segue:

- Relativamente al cap. 2.3. Linee strategiche e principi del Piano, con riferimento particolare al paragrafo 2.3.1 Indicazioni preliminari relative alla individuazione/definizione dei criteri ambientali e socio-economici, ove sono riportate le tabelle per gli strati informativi per la definizione dei vincoli assoluti/relativi in ambito terrestre/marino, si osserva come siano stati prese in considerazione esclusivamente le "Aree di cui al D.lgs, 42/2004, art. 136 e 142", escludendo pertanto i beni e le aree di interesse archeologico sottoposte a tutela ai sensi della parte II del Decreto citato nonché i siti e le aree esterne di protezione inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO; si suggerisce pertanto di integrare gli elenchi degli strati informativi proposti con le suddette categorie;

Relativamente al cap. 3.2. Descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione, nel quale sono stati correttamente esaminati i possibili impatti sulla componente "paesaggio" al par. 3.2.3, si segnala al contempo la necessità di un approfondimento di tali impatti anche rispetto al patrimonio culturale architettonico e archeologico, in riferimento alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico (VPIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., volta a valutare già in fase di studio di fattibilità la probabilità di interferenze con eventuali elementi di interesse archeologico, allo scopo da un lato di garantirne la tutela (evitandone in primo luogo la distruzione), dall'altro di limitare la possibilità di ritrovamenti archeologici imprevisti durante i lavori, con conseguenti rallentamenti c/o interruzioni degli stessi.



*KRS*



Relativamente al cap. 4.1. Obiettivi ambientali di sintesi, nel quale sono stati correttamente presi in considerazione globalmente i "Beni culturali e paesaggistici", si condividono gli obiettivi indicati e si suggerisce una possibile integrazione in riferimento alla mitigazione degli impatti pregressi, anche se non direttamente correlati al piano in oggetto, soprattutto relativamente alle aree tutelate;

Relativamente al cap. 4.2. Pianificazione pertinente, in riferimento alla Tabella 4.2-1: Pianificazione / programmazione nazionale, si suggerisce la presa in considerazione anche del "Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico" e del "PNACC Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici", in via di definizione; in riferimento al paragrafo Pianificazione, programmazione interregionale e regionale, per quanto riguarda l'area del Piemonte, si evidenzia che:

Il Piemonte è dotato di un Piano Paesaggistico Regionale, copianificato con il Ministero scrivente e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, per la cui attuazione è stato emanato il Regolamento di "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della L.R. n.56/77 e dell'articolo 46 comma 10 delle norme di attuazione del Ppr", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 4/R; (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/pianp-paesaggistico-regionale-ppr>).

Inoltre, sul territorio di competenza di questa Soprintendenza, sono stati riconosciuti i seguenti siti UNESCO: I Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato; Le Residenze Sabaude; I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia;

Relativamente al cap. 5.2. Contesto ambientale, nel quale è stato analizzato il contesto interessato dai possibili effetti generati dal Piano, in riferimento al paragrafo 5.2.13 Caratteristiche dei beni culturali e paesaggistici (pp. 196-200) nel quale sono stati evidenziati come indicatori ambientali di riferimento per la valutazione degli effetti del piano sul patrimonio culturale e paesaggistico il "consumo di suolo" nelle aree tutelate ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004 e la "frammentazione del territorio", si condivide quanto proposto e si suggerisce la valutazione di ulteriori indicatori, anche a "carattere positivo", rispetto alle attività di dismissione e recupero ambientale attuate nelle aree soggette a tutela.

In attesa delle prossime fasi della procedura, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori osservazioni circa gli aspetti di competenza.

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 7621 del 30/04/2021, osserva quanto segue:**

< In riferimento all'oggetto, vista la nota prot. n. 6576 del 02/03/2021, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. 3617 del 03/03/2021, trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico di avvio della consultazione sul Rapporto preliminare ambientale e facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 13993 del 27/04/2021, recepita agli atti di quest'Ufficio con prot. n.7504 del 28/04/2021;

Vista la documentazione disponibile sul sito, relativa al Rapporto preliminare ambientale del PITESAI ed i documenti integrativi trasmessi, si osserva quanto segue:

- Relativamente al cap. 2.3. Linee strategiche e principi del Piano, con riferimento particolare al paragrafo 2.3.1 Indicazioni preliminari relative alla individuazione/definizione dei criteri ambientali e socioeconomici, ove sono riportate le tabelle per gli strati informativi per la definizione dei vincoli assoluti/relativi in ambito terrestre/marino, si osserva come siano state prese in considerazione esclusivamente le "Aree di cm al D.Lgs. 42/2004, art. 136 e 142", escludendo pertanto i beni e le aree di interesse archeologico sottoposte a tutela ai sensi della parte II del Decreto citato nonché i siti e le aree esterne di protezione inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO; si suggerisce pertanto di integrare gli elenchi degli strati informativi proposti con le suddette categorie;
- Relativamente al cap. 3.2. Descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione, nel quale sono stati correttamente esaminati i possibili impatti sulla componente "paesaggio" al par. 3.2.3, si segnala al contempo la necessità di un approfondimento di tali impatti rispetto al patrimonio culturale architettonico e archeologico, anche in riferimento alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico (VPIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., volta a valutare già in fase di studio di fattibilità la probabilità di interferenze con eventuali elementi di interesse archeologico, allo scopo da un lato di garantirne la tutela (evitandone in primo luogo la distruzione), dall'altro di limitare la possibilità di ritrovamenti archeologici imprevisi durante i lavori, con conseguenti rallentamenti e/o interruzioni degli stessi.



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

24 di 37

AA

- Relativamente al cap. 4.1. Obiettivi ambientali di sintesi, nel quale sono stati correttamente presi in considerazione globalmente i "Beni culturali e paesaggistici", si condividono gli obiettivi indicati e si suggerisce una possibile integrazione in riferimento alla mitigazione degli impatti progressi, anche se non direttamente correlati al piano in oggetto, soprattutto relativamente alle aree tutelate;
- Relativamente al cap. 4.2. Pianificazione pertinente, in riferimento alla Tabella 4.2-1: Pianificazione / programmazione nazionale, si suggerisce la presa in considerazione anche del "Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico" e del "PNACC Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici", in via di definizione;

In riferimento al paragrafo Pianificazione, programmazione interregionale e regionale, per quanto riguarda l'area del Piemonte, si evidenzia che:

- Il Piemonte è dotato di un Piano Paesaggistico Regionale, copianificato con il Ministero scrivente e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, per la cui attuazione è stato emanato il Regolamento di Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della L.R. n.56/77 e dell'articolo 46 comma 10 delle norme di attuazione del Ppr", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 4/R; (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/pianp-paesaggistico-regionale-ppr>). Inoltre, sul territorio di competenza di questa Soprintendenza, sono stati riconosciuti i seguenti siti UNESCO: Le Residenze Sabaude; I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia; I Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino; Ivrea Città Industriale del XX Secolo.
- Relativamente al cap. 5.2. Contesto ambientale, nel quale è stato analizzato il contesto interessato dai possibili effetti generati dal Piano, in riferimento al paragrafo 5.2.13 Caratteristiche dei beni culturali e paesaggistici (pp.196-200) nel quale sono stati evidenziati come indicatori ambientali di riferimento per la valutazione degli effetti del piano sul patrimonio culturale e paesaggistico il "consumo di suolo" nelle aree tutelate ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004 e la "frammentazione del territorio", si condivide quanto proposto e si suggerisce la valutazione di ulteriori indicatori, anche a "carattere positivo", rispetto alle attività di dismissione e recupero ambientale attuate nelle aree soggette a tutela.

In attesa delle prossime fasi della procedura, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori osservazioni circa gli aspetti di competenza.>;

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 5744 del 06/05/2021, osserva quanto segue:

< In riferimento all'oggetto, vista la nota prot. n. 6576 del 02/03/2021, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. 2624 del 10/03/2021, trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico di avvio della consultazione sul Rapporto preliminare ambientale e facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 13993 del 27/04/2021, recepita agli atti di quest'ufficio con prot. n.5361 del 29/04/2021;

Esaminata la documentazione disponibile sul sito, relativa al Rapporto preliminare ambientale del PiTESAI ed i documenti integrativi trasmessi, si osserva quanto segue:

- Relativamente al cap. 2.3. Linee strategiche e principi del Piano, con riferimento particolare al paragrafo 2,3,1 Indicazioni preliminari relative alla individuazione/definizione dei criteri ambientali e socioeconomici, ove sono riportate le tabelle per gli strati informativi per la definizione dei vincoli assoluti/relativi in ambito terrestre/marino, si osserva come siano stati prese in considerazione esclusivamente le "Aree di cui al D.lgs. 42/2004, art. 136 e 142", escludendo pertanto i beni e le aree di interesse archeologico sottoposte a tutela ai sensi della parte II del Decreto citato nonché i siti e le aree esterne di protezione inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO; si suggerisce pertanto di integrare gli elenchi degli strati informativi proposti con le suddette categorie;
- Relativamente al cap. 3.2. Descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione, nel quale sono stati correttamente esaminati i possibili impatti sulla componente "paesaggio" al par. 3.2,3, si segnala al contempo la necessità di un approfondimento di tali impatti rispetto al patrimonio culturale architettonico e archeologico, anche in riferimento alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico (VPLA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., volta a valutare già in fase di studio di fattibilità la probabilità di interferenze con eventuali elementi di interesse archeologico, allo scopo da un lato di garantirne la tutela (evitandone in primo luogo la distruzione), dall'altro di limitare la



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

25 di 37

\* RB

possibilità di ritrovamenti archeologici imprevisti durante i lavori, con conseguenti rallentamenti e/o interruzioni degli stessi.

- Relativamente al cap. 4.1. Obiettivi ambientali di sintesi, nel quale sono stati correttamente presi in considerazione globalmente i "Beni culturali e paesaggistici", si condividono gli obiettivi indicati e si suggerisce una possibile integrazione in riferimento alla mitigazione degli impatti pregressi, anche se non direttamente correlati al piano in oggetto, soprattutto relativamente alle aree tutelate;
- Relativamente al cap. 4.2. Pianificazione pertinente, in riferimento alla Tabella 4.2-1: Pianificazione / programmazione nazionale, si suggerisce la presa in considerazione anche del "Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico" e del "PNACC Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici", in via di definizione; in riferimento al paragrafo Pianificazione, programmazione interregionale e regionale, per quanto riguarda l'area del Piemonte, si evidenzia che: Il Piemonte è dotato di un Piano Paesaggistico Regionale, copianificato con il Ministero scrivente e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, per la cui attuazione è stato emanato il Regolamento di 'Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della L.R. n.56/77 e dell'articolo 46 comma 10 delle norme di attuazione del Ppr", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 4/R; (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/anibiente-territorio/paesaggio/piano-paesaggistico-regionale-ppr>) Inoltre, sul territorio di competenza di questa Soprintendenza, sono stati riconosciuti i seguenti siti UNESCO: I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia.
- Relativamente al cap. 5.2. Contesto ambientale, nel quale è stato analizzato il contesto interessato dai possibili effetti generati dal Piano, in riferimento al paragrafo 5.2.13 Caratteristiche dei beni culturali e paesaggistici (pp. 196-200) nel quale sono stati evidenziati come indicatori ambientali di riferimento per la valutazione degli effetti del piano sul patrimonio culturale e paesaggistico il "consumo di suolo" nelle aree tutelate ai sensi della Parte 111 del D.lgs. 42/2004 e la "frammentazione del territorio", si condivide quanto proposto e si suggerisce la valutazione di ulteriori indicatori, anche a "carattere positivo", rispetto alle attività di dismissione e recupero ambientale attuate nelle aree soggette a tutela.

In attesa delle prossime fasi della procedura, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori osservazioni circa gli aspetti di competenza.>;

## REGIONE PUGLIA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 2679 del 23/03/2021, osserva quanto segue:

< In riferimento alla richiesta inviata dal competente Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerali con nota del 02.03.2021 prot. 6576, acquisita agli atti in data 03.03.2021 prot. 1988, questa Soprintendenza, esaminata la documentazione disponibile sul portale del Ministero competente, comunica quanto segue.

Nell'analizzare preliminarmente gli impatti dell'eventuale localizzazione di nuovi interventi sul territorio e off-shore, si sottolinea come il rapporto faccia riferimento esclusivamente ai beni paesaggistici individuati ai sensi degli art. 136 e 142 del Codice dei Beni Culturali: tale scelta risulta alquanto limitata in quanto non tiene conto degli immobili e dell'aree tutelate ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali, che possono essere danneggiati dall'esecuzione di indagini conoscitive o di escavazioni.

Inoltre, si sottolinea come all'interno della fascia costiera di pertinenza della Scrivente devono essere ricompresi tra le aree non idonee i giacimenti archeologici marini noti. Si ritiene necessario pertanto invitare l'Ente Procedente a implementare lo studio preliminare inserendo i dati in possesso dell'Amministrazione Centrale, ed in particolar modo le cartografie in fase di elaborazione dei Piani di Gestione dello Spazio Marittimo.

Considerando che il Rapporto Preliminare fa espressamente riferimento alla fascia marina compresa fra le 12 e le 24 miglia, si ritiene doveroso inoltre sottolineare che tra le Amministrazioni in indirizzo non è presente la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, per le competenze previste dalla circolare n.7 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 08.03.2021.

Il Rapporto Preliminare ha preso in esame le aree tutelate ai sensi della Parte III del Codice, come dello, ma la Regione Puglia ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (PPTR) come previsto dall'art. 143, e come da norme il PPTR ha individuato ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 ulteriori contesti (UCP) da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione.

Considerando che le prescrizioni riportate nelle NTA del PPTR forniscono tali misure di salvaguardia per gli UCP, che tra l'altro sono tesi a limitare la frammentazione e la riduzione degli habitat naturali e a ridurre i cambiamenti di



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

suolo, criticità che il Piano riporta in merito all'efficacia del regime vincolistico di tutela dei beni paesaggistici, a parere della Scrivente è necessario che nell'individuazione delle aree non idonee vengano riportate e correttamente perimetrate anche tali aree.

Al fine di facilitare l'individuazione di tutti i beni paesaggistici presenti nel territorio di competenza, per la redazione del Piano si suggerisce di consultare il sito della Regione Puglia in cui è presente la cartografia e gli shape file del PPTR:

[http://www.sit.puglia.it/portal/portale\\_pianificazione\\_regionale/ViewMenuPortletWindow?action=2&idsezione=284&nomesezione=Pianificazione%20Regionale&paginacms=null](http://www.sit.puglia.it/portal/portale_pianificazione_regionale/ViewMenuPortletWindow?action=2&idsezione=284&nomesezione=Pianificazione%20Regionale&paginacms=null)

Si ritiene pertanto necessario suggerire di integrare il Rapporto Preliminare in base alle indicazioni soprariportate.>;

## REGIONE TOSCANA

**La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato**, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 11070 del 03/05/2021, osserva quanto segue:

< In riferimento al procedimento in oggetto ed alla nota inviata dal MISE prot. n.6576 del 02/03/202, agli atti prot. 5805 del 08/03/2021, con la quale è stato comunicato l'avvio delle consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale sul rapporto preliminare ambientale relativo al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI);

questa Soprintendenza, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, esaminato il documento in oggetto in rapporto a quanto disposto e considerato che gli obiettivi principali, globali e strategici e le linee di interventi del suddetto Piano, come individuati nel suddetto documento, ritiene che i medesimi possano determinare significativi effetti, principalmente negativi, nei confronti del patrimonio culturale, inteso come insieme dei beni culturali e dei beni paesaggistici, e che tali effetti possono assumere carattere di particolare rilevanza stante l'eccezionale valore ditale patrimonio, sia in termini qualitativi che quantitativi, e la sua diffusione ed estensione sull'intero territorio di competenza istituzionale.

Pertanto, per quanto di competenza si ritiene di osservare quanto segue:

- i criteri di approccio non risultano esaustivi rispetto alle tematiche che afferiscono al patrimonio culturale (archeologia, architettura e paesaggio);
- gli indicatori presi in considerazione non risultano completamente rispondenti agli elementi valoriali del patrimonio culturale (archeologia, architettura e paesaggio), in quanto si basano principalmente sul consumo di suolo e non contemplan le diversificazioni vincolistiche per classificazione dei provvedimenti di tutela paesaggistica, di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, e neppure le aree di tutela indiretta ex art. 45 del Codice; devono pertanto essere adeguatamente contemplate tutte le componenti riferite al patrimonio culturale, comprensive delle indicazioni della vincolistica e delle tutele presenti sul territorio ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- nella Tabella 23-1 - Strati informativi per la definizione dei vincoli assoluti in ambito terrestre - non risultano inseriti i beni culturali di cui all'art. 10 del Codice (beni architettonici ed archeologici);
- le fonti di reperimento dei dati non risultano esaustive all'inquadramento complessivo delle tematiche afferenti al patrimonio culturale, che richiedono altresì approfondimenti e diversificazioni di maggiore coerenza alla scala regionale e provinciale;
- le norme prese a riferimento richiedono accertamenti di maggiore specificità, almeno alla scala regionale;
- le politiche ambientali prese a riferimento sembrano includere la sola componente del paesaggio, inteso come valore complessivo presente sui territori, senza introdurre il concetto degli altri elementi del patrimonio culturale che il medesimo contiene;
- la metodologia di analisi dei contesti territoriali-paesaggistici e dei relativi fattori di rischio naturale e antropico sembra prendere in considerazione la sola frammentazione dei medesimi, con la conseguente riduzione della connettività ecologica, nonostante il richiamato art. 131 del Codice, basandosi sui contenuti della Convenzione Europea del paesaggio riconosca il valore identitario quale sommatoria di fattori naturali e antropici in relazione tra loro;
- la metodologia adottata per la verifica di coerenza con altri strumenti della pianificazione deve essere configurata alla scala regionale, con particolare riferimento a quei territori dove risultano vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica regionale; in Toscana il contenuto complessivo del Piano d'indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR), con le relative schede (di ambito e di vincolo) e la



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AS

disciplina, deve essere utilizzato per tralasciare procedure adeguate di verifica della coerenza riconducibili al successivo Rapporto Ambientale.

Inoltre, per quanto di competenza archeologica, si segnalano le seguenti specifiche lacune:

- Tabella 2.3-3: Strati informativi per la definizione dei vincoli relativi in ambito terrestre. Non risultano considerate le aree con potenziale archeologico inserite negli strumenti di governo del territorio di tutti i livelli, e le relative norme tecniche di attuazione.
- Tabella 3.2-3: Possibili impatti ambientali su suolo e sottosuolo rispetto alle diverse fasi di estrazione petrolifera. Gli impatti individuati, e in particolare la possibile contaminazione dovuta a incidentali sversamenti di idrocarburi e la compattazione del terreno a causa della movimentazione di mezzi e veicoli e alla costruzione delle opere previste dai progetti di estrazione petrolifera possono comportare gravi danni al patrimonio archeologico, anche quello ancora non individuato da indagini specifiche e sepolto nel sottosuolo, in tutte le fasi di prospezione, ricerca ed estrazione.
- Paragrafo 4.2. Pianificazione pertinente, I quadri conoscitivi relativi al patrimonio archeologico sono spesso inseriti nei Piani Territoriali Regionali e declinati a livello locale dai Piani Strutturali Comunali, che dovranno essere presi in considerazione tra le pianificazioni pertinenti. Nei Piani Paesaggistici Regionali sono infatti inserite solo le aree archeologiche con valenza paesaggistica di cui al D. Lgs. 42/2004 art. 142, co. 1, lett. m).
- Paragrafo 5.2.13. Caratteristiche dei beni culturali e paesaggistici. Nel Rapporto Preliminare sono presi in considerazione solo i beni paesaggistici.

Per quanto sopra esposto, la redazione del successivo Rapporto Ambientale dovrà prendere in considerazione, secondo confacenti attribuzioni di scala territoriale, i contenuti elencati e descritti di seguito:

- beni culturali (archeologici e architettonici) tutelati ai sensi della Parte Seconda del Codice e per tali beni si chiede che siano inseriti tra i vincoli assoluti in ambito terrestre;
- aree di tutela indiretta dei beni culturali ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- le aree con potenziale archeologico inserite - negli strumenti di governo del territorio di tutti i livelli e le relative discipline, comprese le norme tecniche di attuazione;
- immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice;
- aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice, contemplandone tutte le tipologie, di cui al comma i del medesimo articolo;
- quadro conoscitivo e disciplina del piano paesaggistico regionale e degli strumenti della pianificazione locale (piani strutturali e piani operativi), con particolare riguardo ai beni del patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici);
- analisi dei contesti territoriali-paesaggistici e dei relativi fattori di rischio naturale e antropico articolate con maggiore approfondimento delle interazioni presenti nei territori alla scala regionale e provinciale.

Inoltre dovranno essere implementate le seguenti tematiche:

- evoluzione delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dagli effetti conseguenziali all'applicazione del piano;
- misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi conseguenti all'attuazione del piano;
- individuazione delle eventuali alternative e delle ragioni che hanno motivato le scelte, sia per quanto riguarda la sostenibilità paesaggistica che la compatibilità rispetto ai beni culturali interessati;
- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano, con particolare riferimento a quelli che interessano il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici).

## REGIONE VENETO

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno Padova e Treviso, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 13039 del 04/05/2021, osserva quanto segue:

< CON RIFERIMENTO al programma in argomento, dando seguito alla nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio n. 0013993 del 27-04-2021, qui pervenuta in data 29-04-2021 ed acquisita in pari data agli atti con prot. 0012516, preso atto della documentazione tecnica messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

\* RB

Tutela del Territorio e del Mare e resa reperibile presso 11 link: <https://va.mininambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/7763/11267>;

ESAMINATI il Rapporto Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale; visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 41 ce. i lett. d);-

VISTA la Circolare n. 3 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del 29-01-2020;

CON RIFERIMENTO ai contenuti e agli obiettivi del piano come evidenziati in particolare dal Rapporto Preliminare e dalla Sintesi non Tecnica e in base alle proprie competenze territoriali,

**QUESTA SOPRINTENDENZA FORMULA LE SEGUENTI VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI**

trasmettendole a codesta Direzione Generale per l'espressione del parere di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, ce. i lett. 1) del D.P.C.M. 02 dicembre 2019, n. 169.

- a) si ritiene esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi, anche se non appare sufficientemente approfondita l'analisi della coerenza esterna in relazione alla pianificazione di livello sovraordinato pertinente. In particolare, per quanto di pertinenza, si ravvisa l'opportunità di raccordare il programma con lo stato attuale della pianificazione paesaggistica della Regione, coordinando i propri obiettivi con i contenuti del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P TR. C.) del Veneto, approvato con D.G.R. n. 107 in data-17-07-2020, comprensivo dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio; appare peraltro indispensabile poter coordinare l'analisi di Piano anche in rapporto all'esito della prima fase di ricognizione e disciplina in materia di Pianificazione dello Spazio Marittimo, per la quale questa Soprintendenza ha fornito le dovute indicazioni endo-procedimentali agli uffici ministeriali competenti;
- b) si ritiene esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente, nonché il livello di analisi complessiva delle componenti e delle vulnerabilità ambientali, considerato come il piano in esame si ponga l'obiettivo di individuare un quadro definito di riferimento delle aree (definite come 'idonee') ove consentire lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale. Ciò premesso, pur consapevoli dello stato preliminare della valutazione, si evidenzia come nel capitolo 6 del RP si prenda a riferimento come unico scenario quello relativo alla probabile evoluzione dello stato ambientale in assenza del PiTESAI, ovvero come, in sostanza, si analizzi in modo scientifico e dettagliato unicamente il cosiddetto scenario '0', corrispondente alla situazione attuale, senza evidenziare il quadro ambientale che, di contro, dovrebbe scaturire dall'applicazione del piano stesso. Si ritiene a tal proposito auspicabile, per poter valutare l'efficacia delle strategie proposte, che nel Rapporto Ambientale vengano descritte, sia dal punto di vista qualitativo, ma anche e soprattutto quantitativo, le variazioni che saranno conseguenti all'attuazione dei criteri stabiliti dal piano (ovvero alla individuazione delle c.d. 'aree idonee'), insieme allo studio e all'analisi di diversi scenari alternativi, auspicando anche valutazioni relative a parziali attuazioni del piano;
- c) si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dall'attuazione degli obiettivi del piano, almeno in questa fase preliminare in cui si descrivono le condizioni in essere e le vulnerabilità ambientali senza delineare in via descrittiva quelle che saranno effettivamente individuate, a scala nazionale, come aree idonee. Sebbene gli obiettivi siano finalizzati governare il processo di transizione energetica sostenibile connessa alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, nell'ottica di centrare l'obiettivo di 'decarbonizzazione' atteso a livello mondiale ed europeo entro il 2050, si ritiene necessario, aldilà delle virtuose finalità, che nel Rapporto Ambientale si faccia esplicito riferimento al patrimonio culturale e paesaggistico, nel RP appena menzionato, e alle possibili ricadute che l'individuazione delle aree idonee, se non calibrate anche in funzione del patrimonio culturale della Nazione, possono avere sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004. Ben consci che tali valutazioni analitiche possano partire da presupposti esclusivamente qualitativi e non certo quantitativi, stante la portata nazionale del programma, si evidenzia in ogni caso come necessario che nel Rapporto Ambientale venga adeguatamente presa in considerazione l'assoluta specificità dei beni culturali che ricoprono con altissima densità il territorio nazionale e che, onde evitare potenziali effettivi detrattivi alle valenze culturali e paesaggistiche da essi veicolati, vanno intesi e considerati come beni sensibili e irriproducibili. Spicca peraltro la completa assenza di indicazioni e fonti riferibili alla mappatura dei beni culturali e paesaggistici, terrestri c/o sommersi, prodotta dal MiC sia a livello centrale che periferico, disponibile su supporti informatici di diversa



AS

natura e complessità. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che nella individuazione delle aree idonee cui sottende la missione centrale dell'intero piano, la conservazione del patrimonio culturale debba essere posta come premessa prioritaria e irrinunciabile, in modo da guidare la definizione della cartografia delle aree che costituiranno l'ambito territoriale di riferimento della VAS, evitando qualsiasi sovrapposizione c/o interferenza tra i beni paesaggistici e culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e le aree che, post operam, saranno individuate come idonee a condurre attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Si ritiene, inoltre, del tutto auspicabile che venga interpretata in senso restrittivo la norma contenuta nell'art. 4 della Legge 9 gennaio 1991 n. 9 che vieta in senso assoluto la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia, rivalutando le modifiche in senso estensivo apportate dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112. Appare altresì non esaustiva la rappresentazione cartografica dello stato dell'arte, laddove le immagini a bassa definizione inserite nel RP non consentono una adeguata e sufficiente analisi e comprensione delle peculiarità territoriali, su scala regionale o macro-regionale, anche e soprattutto in relazione alla definizione delle caratteristiche degli impianti posizionati nello spazio acqueo nazionale.

- d) si ritiene non esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi che l'attuazione degli obiettivi del programma potrebbe ingenerare sul patrimonio culturale perché, se da un lato, come già espresso, il RP descrive con attenzione le vulnerabilità del territorio e gli obiettivi sottesi all'attuazione del piano in esame, non essendo, in questa fase di redazione, ancora definiti l'ambito territoriale di efficacia (ovvero l'individuazione delle aree idonee) né i criteri oggettivi di individuazione, risulta impossibile poter valutare le possibili (e non auspicabili) interferenze con i beni paesaggistici e culturali capillarmente diffusi sul territorio. Nel ribadire, tuttavia, come le attività correlate all'estrazione degli idrocarburi debbano essere intese come alternative e inconciliabili con le esigenze di salvaguardia del patrimonio culturale, si auspica che l'affinamento delle valutazioni che porterà alla definizione del PiTESAI sia volto a minimizzare e, preferibilmente, a eliminare qualsiasi potenziale impatto c/o interferenza col patrimonio suddetto. In tal senso, si rammenta anche la necessità di fare i dovuti riferimenti, in senso ampio e circostanziato, alla legislazione nazionale e agli accordi internazionali che salvaguardano il patrimonio culturale anche e soprattutto in senso "preventivo", come - a mero titolo di esempio - la L. 157/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione UNESCO 2001 sulla Protezione del patrimonio culturale subacqueo), la L. 57/2015 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico), il D.Lgs. 50/2016, art. 25 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico). L'applicazione di tali dispositivi di legge, in tutto o in parte rispetto al dettato normativo, consente di valutare, appunto, in modo approfondito i potenziali impatti dovuti agli obiettivi di programma sul patrimonio archeologico.
- e) in virtù di quanto esposto al precedente punto d), si ritiene non esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sul patrimonio culturale, proprio perché nel RP non vengono affatto valutati tali aspetti, e si rimanda pertanto al Rapporto Ambientale per un doveroso approfondimento nel merito che possa introdurre correttivi e dimostrare la sostenibilità degli obiettivi prefigurati dal piano anche in funzione dei valori culturali e paesaggistici tutelati dalla Costituzione e ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- f) si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi. In analogia ai punti precedenti, il Rapporto Preliminare si limita a descrivere in maniera del tutto sintetica e superficiale l'approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio, illustrandone genericamente gli obiettivi e alludendo al sistema degli indicatori da prendere in considerazione, senza, tuttavia, definire nel merito i soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano, che dovranno necessariamente essere riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali e faunistici. Preme a tal proposito precisare che nella fase attuativa del programma, le azioni previste dovranno essere oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso A.P.Q. (Accordi di Programma Quadro) o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiC. Dovrà inoltre essere stabilita la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare e chiedere sempre che ne sia informato tempestivamente il MiC. >;

**Il SERVIZIO II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico), di questa DG ABAP, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 14811 del 03/05/2021, osserva quanto segue:**

< Con riferimento alla nota 13993 del 27.04.2021, con le quali codesto Servizio ha richiesto l'invio delle valutazioni da parte delle Soprintendenze competenti al fine di poter emettere il parere conclusivo da inoltrare al Ministero della



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30 di 37

AB

*Transizione Ecologica, lo scrivente Servizio ha esaminato, soprattutto sotto il profilo della tutela archeologica, le seguenti note:*

*note prot. 2675 e 2679 del 23.03.210 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari;*

- nota prot. 3553 del 26,04,21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza;*
- nota prot. 9420 del 28,04.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche;*
- nota prot. 4398 del 30.04.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise;*
- nota prot. 7621 del 30.04.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino;*
- nota prot. 6470 del 30.04,21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;*
- nota prot. 11070 del 03,05.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato;*
- nota prot. 2474 del 15.09.20 del Parco Archeologico di Ercolano, e quindi le seguenti comunicazioni:*
- nota prot. 7980 dell' 11.03.21 della Regione Friuli Venezia Giulia - Ente di decentramento regionale di Udine;*
- nota prot. 8242 del 16.03.21 della Regione Friuli Venezia Giulia - Ente di decentramento regionale di Trieste;*
- nota prot. 19718 del 23,04.21 dell'ARTA dell'Abruzzo:*
- nota prot. 69664 del 30.04.21 dell'ARPA della Lombardia.*

*Premesso che il procedimento è ancora in fase di scoping e che comunque è pervenuto un numero decisamente ridotto di pareri dagli uffici periferici, anche a causa dei tempi ristretti, si deve innanzitutto rilevare come, per quanto riguarda gli aspetti della tutela archeologica, da varie parti sia stata sottolineata la limitatezza del Rapporto Preliminare, che si riferisce esclusivamente ai beni individuati ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004.*

*Nella realtà, invece, tra le aree non idonee, e che anzi potrebbero subire danni pesanti dall'esecuzione di indagini conoscitive o escavazioni non preventivamente autorizzate dalle Soprintendenze territoriali, va ricompresa una quantità cospicua di siti di interesse archeologico sottoposti a tutela ai sensi della Parte 11 del Decreto sopra citato e segnalati nella cartografia delle singole Soprintendenza oltre che negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni e nelle banche dati delle varie Regioni.*

*Il Piano per la transazione energetica sostenibile delle aree idonee dovrebbe essere «uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie volto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile» e quindi dovrebbe «individuare un quadro di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse» tenendo conto «di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni». Per quanto riguarda le aree marine, poi, «deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza delle coste», ma si ritiene altresì importante segnalare l'alta densità di siti archeologici più o meno sommersi che rendono non idonee agli interventi previsti ampi tratti di coste.*

*Si chiede pertanto di implementare gli studi preliminari con i piani di gestione degli spazi marittimi ma soprattutto, considerato il riferimento alla fascia marina compresa tra le 12 e le 14 miglia, si ricordano le competenze della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, così come previste dalla Circolare n. 7 emanata dalla Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio in data 8 marzo 20121.*

*Nell'individuazione delle aree idonee a svolgere le attività di prospezione, ricerca e coltivazione, considerato il forte impatto che tale tipo di attività comporta sul sottosuolo e di conseguenza sul patrimonio archeologico sepolto, andrà «inoltre tenuta in debita considerazione, per quanto attiene le aree e i parchi archeologici valorizzati, la necessità di salvaguardare il contesto territoriale in cui sono inseriti e, di conseguenza, la percezione anche visiva degli stessi». Non tutte le aree archeologiche note, tuttavia, sono state fatte oggetto di valorizzazione, e forse è soprattutto a queste ultime dovrà essere prestata particolare attenzione in quanto taluni interventi possono incidere in maniera significativa sul paesaggio, che spesso conserva contesti pluristratificati. La maggior parte del territorio italiano è caratterizzato da un ingente patrimonio archeologico sepolto e solo in minima parte riportato in luce e reso fruibile attraverso la restituzione alla comunità, e in proposito si ritiene possa giovare quanto affermato nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Calabria, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08,2016 e pubblicato sul BVRC n. 84 del 05.08.2016, al Tomo I, cap. 6.4, p. 293: «la progettazione delle trasformazioni del territorio necessita*



**MINISTERO  
DELLA  
CULTURA**

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



di considerare il rischio archeologico per le seguenti ragioni: ottimizzare l'interazione tra patrimonio archeologico e sviluppo infrastrutturale; contribuire ad una migliore qualità dei progetti, una maggiore sostenibilità ambientale delle opere, una corretta gestione del rischio archeologico e un'ottimizzazione dei costi; inserire correttamente l'opera nelle realtà storico-territoriali; migliorare la qualità complessiva del progetto; ottimizzare tempi e costi dell'opera; minimizzare il rischio archeologico in fase esecutiva; assicurare una valorizzazione delle emergenze storico-archeologiche; garantire un maggior beneficio per il territorio».

In tale ottica sarà altresì opportuno cercare di limitare il consumo del suolo e la trasformazione del paesaggio, archeologico ma non solo, in tanti luoghi ancora integro e percepito come elemento identitario.

Tutti gli Istituti concordano infine sul fatto che gli interventi dovranno essere preliminarmente sottoposti alle procedure previste in sede di legislazione sull'archeologia preventiva.

A prescindere dalle osservazioni sui contenuti e sugli obiettivi del Piano, infatti, i Responsabili di settore delle varie Soprintendenze hanno unanimemente evidenziato la necessità di procedere, già in fase di progetto di fattibilità, alla redazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 segnalando altresì l'opportunità di un'interlocuzione diretta con gli Istituti territoriali di tutela e i Parchi Archeologici, che potranno fornire tutte le specifiche relative non solo alle aree vincolate, ma anche a quelle con prescrizioni di tutela indiretta e soprattutto alle aree i cui procedimenti di vincolo siano in itinere, ma ancora privi di provvedimento formale,

Considerata la natura strategica del Piano, i vari Istituti preposti alla tutela del territorio e dei beni culturali in esso conservati si riservano di avanzare ulteriori considerazioni e puntualizzazioni in sede di valutazione di dettaglio dei singoli interventi, i cui effetti e le eventuali criticità - potranno essere misurati solo sulla base di un'adeguata documentazione di progetto.>;

**Il SERVIZIO III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico), di questa DG ABAP, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 15469 del 07/05/2021, osserva quanto segue:**

< Con riferimento alla nota prot. n. 13993 del 27.04.2021, con la quale codesto Servizio ha richiesto di esprimere osservazioni e suggerimenti sui contenuti che il Rapporto Ambientale del Piano in oggetto debba comprendere al fine di tutelare i beni culturali potenzialmente coinvolti dal Piano in esame, lo scrivente Servizio ha provveduto alla disamina della documentazione disponibile sul sito del Ministero della Transizione Ecologica all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/7763/11267>, nonché delle osservazioni contenute nelle seguenti note degli Uffici periferici del MiC:

- note prot. n. 2675 del 23.03.2021 e prot. n. 2679 del 23.03.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari;
- nota prot. n. 3553 del 26.04.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza;
- nota prot. n. 9420 del 28.04.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio delle Marche;
- nota prot. n. 1534 del 29.04.2021 del Parco Archeologico di Ercolano;
- nota prot. n. 6470 del 30.04.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti e Cuneo;
- nota prot. n. 7621 del 30.04.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 4398 del 30.04.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio del Molise;
- nota prot. n. 11070 del 03.05.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le provincie di Pistoia e Prato;
- nota prot. n. 3058 del 03.05.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale;
- nota prot. n. 2765 del 04.05.2021 del Parco Archeologico dei Campi Flegrei;
- nota prot. n. 13039 del 04.05.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Venezia e per le provincie di Belluno, Padova e Treviso.

Premesso che il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) rappresenta "uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile".

Considerato che gli obiettivi principali, globali e strategici e le linee di intervento del suddetto Piano, così come individuati nel Rapporto preliminare ambientale, possono determinare significativi effetti, principalmente negativi, nei



RB

confronti del patrimonio culturale, questo Servizio, per quanto attiene agli aspetti di tutela storico artistica e architettonica, concorda con le osservazioni degli Uffici periferici del MiC e in particolare evidenzia quanto segue:

- nel Rapporto preliminare sono riportate delle tabelle per gli strati informativi per la definizione dei vincoli assoluti/relativi in ambito terrestre/marino in cui sono state prese in considerazione esclusivamente le "Aree di cui al D.lgs. 42/2004, art. 136 e 142", escludendo pertanto i beni e le aree di interesse archeologico sottoposte a tutela ai sensi della parte II del Decreto citato, nonché i siti e le aree esterne di protezione inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, pertanto sarebbe necessario integrare gli elenchi degli strati informativi proposti con le suddette categorie;
- il Rapporto preliminare relativo al Piano in oggetto menziona il D.Lgs 42/2004 solo per quanto attiene le implicazioni paesaggistiche del Piano, mentre non sono indicati gli impatti sugli altri beni culturali, quindi risulta necessario un approfondimento di tali impatti anche rispetto al patrimonio culturale architettonico e archeologico, valutando l'opportunità di disciplinare possibili distanze consone tra apprestamenti utili alla ricerca e sfruttamento delle coltivazioni sotterranee e i beni culturali e paesaggistici tutelati;
- nel Rapporto Ambientale, al fine di poter valutare l'efficacia delle strategie proposte, dovrebbero venire implementate le descrizioni, sia dal punto di vista qualitativo, ma anche e soprattutto quantitativo, delle variazioni che saranno conseguenti alla individuazione delle cosiddette 'aree idonee', insieme allo studio e all'analisi di diversi scenari alternativi, auspicando anche valutazioni relative a parziali attuazioni del piano;
- nel Rapporto ambientale dovranno essere ulteriormente integrate le misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi conseguenti all'attuazione del piano, nonché l'individuazione delle eventuali alternative e delle ragioni che hanno motivato le scelte, sia per quanto riguarda la sostenibilità paesaggistica che la compatibilità rispetto ai beni culturali interessati;
- nel Rapporto Ambientale infine dovrà comprendere la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano, con particolare riferimento a quelli che interessano il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici).>;

**Il Servizio V – Tutela del Paesaggio di questa Direzione Generale**, valutato il Rapporto ambientale preliminare e gli ulteriori documenti ad esso allegati, preso atto di tutte le osservazioni sopracitate, anche a carattere più puntuale e specifico, riferite agli specifici contesti territoriali di competenza, che andranno comunque recepite in sede di redazione del Piano e del Rapporto Ambientale ai fini della consultazione pubblica di VAS, **nell'evidenziare come dall'esame delle osservazioni pervenute emerga una diffusa esigenza di coordinamento generale del redigendo Piano con gli altri strumenti di programmazione strategica a carattere nazionale (PNIEC, PNAC, PNCIA, Pianificazione spazio marittimo, Tavolo interistituzionale "aree idonee e non idonee" FER), finalizzato a garantire l'attesa congruenza tra i medesimi**, formula le seguenti ulteriori osservazioni e considerazioni a carattere più generale:

- tra i soggetti con competenze ambientali a cui andrà notificato l'avvio della consultazione pubblica in VAS, oltre a questa Direzione Generale - **Servizio V Tutela del Paesaggio** ([mbac-dgabap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dgabap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)), **Servizio II Scavi e Tutela del Patrimonio archeologico** ([mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)), **Servizio III Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** - e agli **Uffici Territoriali del MiC** i cui indirizzi PEC sono reperibili sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.beniculturali.it/organi-periferici-del-ministero>, andranno altresì considerate le **omologhe strutture del Paesaggio e Beni culturali della Regione Siciliana, della Regione Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano**, in quanto il MiC non dispone di proprie strutture periferiche su questi ambiti amministrativi a statuto speciale;
- nel Rapporto Preliminare, a pagina 8, si richiama quanto chiarito dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 rispetto alle previsioni di non compatibilità del redigendo PiTESAI; in virtù della citata legge "nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili".

A tal proposito si sottolinea la necessità di coordinamento tra il "Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee" con i decreti che il Presidente del Consiglio dei Ministri dovrebbe adottare, "successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, individuando le tipologie di



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

33 di 37

\*RB

progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2" di cui all'art. 7 bis comma 2-bis della citata Legge;

- Nell'Allegato al Rapporto preliminare (pag. 22 e segg.) si fa riferimento alle finalità espresse nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la Tutela del Patrimonio archeologico (Convenzione de "La Valletta"), e nel Rapporto Preliminare (pag. 200 e segg.) si riportano i dati ISPRA relativi alle aree protette marine, nelle quali rientrano parchi sommersi di interesse archeologico. A tal riguardo si mettono in evidenza alcune considerazioni più specifiche in relazione al Piano quale strumento normativo che definisce il quadro di riferimento per la programmazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale (sia terraferma che mare):
  - l'attuazione delle misure previste nel Piano e che interessano aree ad alto rischio archeologico (sulla terraferma) non potrà comunque prescindere, di volta in volta, da una specifica e puntuale Valutazione del Rischio Archeologico tanto sull'area ritenuta idonea all'estrazione quanto sul contesto circostante;
  - l'attuazione delle misure previste nel Piano e che interessano il mare, qualora gli interventi dovessero essere ricompresi entro le 12 miglia nautiche non potranno prescindere da una specifica e puntuale Valutazione del Rischio Archeologico.

Inoltre, vista La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo (Convenzione UNESCO 2001), ratificata in Italia con la Legge 23 ottobre 2009, n. 157, in particolare gli artt. 5, 9 e le Regole n. 10, 26, 27 di cui all'Allegato Convenzione, il Piano e il relativo Rapporto Ambientale dovrà considerare che, prima di qualsiasi attività diretta sul patrimonio culturale sommerso, dovrà essere redatta apposita progettazione da sottoporre a questo Ministero. Pertanto, nelle attività di progettazione derivanti dal PiTESAI, dovrà essere prevista l'elaborazione di apposite carte batimetriche in cui siano indicate puntualmente tutte le aree oggetto di prelievo delle cosiddette "sabbie marine relitte" dai fondali, da utilizzare per i ripascimenti; inoltre, dovranno essere redatte anche le carte di rischio archeologico per i tratti di mare oggetto degli interventi. Dovrà essere, inoltre, indicata la profondità dei fondali oggetto dei prelievi di sabbie, accertando nella fase relativa alla redazione del documento di valutazione archeologica preventiva, l'assenza o meno di reperti sommersi, tramite apposita strumentazione (ecoscandaglio o altra tecnologia) i cui risultati dovranno essere interpretati da personale archeologo subacqueo in possesso dei requisiti e di esperienza nel settore dell'archeologia subacquea e nella interpretazione dei dati dell'esplorazione con strumentazione sonar. Le suddette considerazioni dovranno essere adeguatamente esplicitate nel Piano e nel relativo Rapporto Ambientale.

- Dovranno essere adeguatamente previsti, studiati ed esplicitati nel rapporto ambientale i potenziali fenomeni di subsidenza, ovvero l'abbassamento dell'altimetria del terreno correlato ai processi estrattivi, fenomeni spesso generati dalle trivellazioni. Tali analisi andranno affrontate non solo in rapporto alle aree di sedime degli impianti, ma anche rispetto all'area vasta e alle possibili ricadute negative sui beni culturali presenti sul territorio interessato. Tali valutazioni, infatti, dovrebbero essere prese in considerazione tra i possibili criteri per la determinazione delle aree idonee e non idonee.
- per la verifica delle possibili interferenze di azioni, misure o interventi strutturali previsti dal Piano con il patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché per le necessarie **analisi e valutazioni di coerenza interna ed esterna del Piano stesso**, si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica - nei casi in cui sia comunque vigente un Piano Paesaggistico Regionale o altro strumento di pianificazione territoriale con valenza paesaggistica - sia di eventuali censimenti, a scala regionale, dei siti



\* RB

non idonei alla prosecuzione delle attività ricerca e prospezione di idrocarburi o all'installazione e all'esercizio di impianti ex novo, oltre che delle seguenti **banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC**:

- SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: <http://www.sitap.beniculturali.it/>
  - CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro - ISCR, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.it/>
  - VINCOLI IN RETE - consultabile all'indirizzo: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo)
  - Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.it/>
  - SIGEC – Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo: <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec>
  - OPEN DATA MiC – piattaforma interoperabile *user-friendly* consultabile all'indirizzo: <http://dati.beniculturali.it/>
  - WebGis RAPTOR – geodatabase gestionale che censisce i siti archeologici nazionali, consultabile all'indirizzo: [www.raptor.beniculturali.it](http://www.raptor.beniculturali.it)
- per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Piano e al RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti **norme di tutela di cui al Codice, D.L.gs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.**:
    - art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO),
    - art. 10 – Beni Culturali;
    - art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
    - art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
    - art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
    - art. 134 – Beni Paesaggistici;
    - art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
    - art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
    - art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici regionali;
    - art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;
    - art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni;
  - nel **quadro di riferimento normativo**, dovranno essere considerate anche le **Convenzioni internazionali** riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, qui di seguito elencate:
    - A. la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall'Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 87 dell'11 aprile 1958*);
    - B. la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in Council of Europe, European Treaty Series n. 18);
    - C. la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in European Treaty Series n. 121), che è stata ratificata dall'Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989*) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989).
    - D. la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in European Treaty Series, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

35 di 37

\*RB

protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in European Treaty Series n. 143);

- E. la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d'arte da un Paese all'altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall'Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in Gazz.Uff. Suppl. Ord. n. 49 del 24 febbraio 1976);
  - F. la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l'arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall'Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in Gazz.Uff. n. 129 del 13 maggio 1977).
  - G. la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176).
  - H. la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (*Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
  - I. la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti .
  - J. la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (*Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions*), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
  - K. la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176).
  - L. la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013.
  - M. la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);
  - N. la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE);
- per l'**analisi di coerenza interna ed esterna del Piano**, il Rapporto Ambientale dovrà anche considerare i **Piani di gestione dei siti UNESCO**, oltre che verificare la **coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei Piani paesaggistici regionali**, anche al fine di evitare, fin dalle fasi preliminari della progettazione/programmazione, le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo, o già indiziate archeologicamente, così da programmare, nelle fasi successive di attuazione del Piano, anche l'esecuzione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili impatti delle opere previste sul patrimonio archeologico;
  - il **piano di monitoraggio VAS** dovrà essere adeguatamente strutturato ed esplicitato nel rapporto ambientale e dovrà prevedere tempi, periodicità e modalità per un'adeguata attività di reporting degli esiti del monitoraggio stesso (si propone la periodicità annuale).  
Anche per il suddetto Piano andranno considerati specifici indicatori per il paesaggio, i beni culturali e i siti UNESCO, secondo le tipologie dei vincoli sopra elencati e alla gradualità delle norme di tutela dettate dai Piani paesaggistici regionali e dai Piani di gestione dei Siti UNESCO. A tal fine potranno essere presi in considerazione anche gli **Indicatori BES Istat 9 – Riferiti al Paesaggio e al Patrimonio Culturale**, che potranno essere utili sia ai fini del Piano di monitoraggio VAS, sia quali indicatori per le analisi di contesto



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

36 di 37

TAB

(<https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale>)


Si ritiene infatti non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi. Il Rapporto Preliminare si limita a descrivere in maniera troppo sintetica l'approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio, illustrandone genericamente gli obiettivi e alludendo al sistema degli indicatori da prendere in considerazione, senza, tuttavia, definire nel merito i soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano, che dovranno necessariamente essere riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali e faunistici. Preme a tal proposito precisare che nella fase attuativa del programma, le azioni previste dovranno essere oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso A.P.Q. (Accordi di Programma Quadro) o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiC.

Quanto sopra esposto, si ritiene utile al fine di costruire un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario "di policy" del presente Piano, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche, previste e implementate dal Piano stesso, avranno sul territorio nazionale in termini di compatibilità rispetto al paesaggio e ai beni del patrimonio culturale da tutelarsi.


Il Responsabile del Procedimento  
Funzionario amministrativo  
Riccardo Brugnoli



Il Dirigente del Servizio V  
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Federica Galloni



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)